

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 3 aprile 2017

SI PUBBLICA  
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA


SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

<u>Regolamento (UE) 2017/160 della Commissione, del 20 gennaio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (17CE0684)</u> .....	Pag. 1
<u>Regolamento (UE) 2017/161 della Commissione, del 31 gennaio 2017, che rettifica la versione in lingua francese del regolamento (UE) n. 139/2014 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (17CE0685)</u> .....	Pag. 99
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/162 della Commissione, del 31 gennaio 2017, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2016 a motivo del superamento del contingente di altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2226 concernente l'applicazione di detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2016 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti (17CE0686)</u> .....	Pag. 101
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/163 della Commissione, del 31 gennaio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (17CE0687)</u> .....	Pag. 113
<u>Direttiva (UE) 2017/164 della Commissione, del 31 gennaio 2017, che definisce un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione (17CE0688)</u> .....	Pag. 115
<u>Decisione (UE) 2017/165 del Consiglio, del 27 gennaio 2017, relativa alla nomina di un membro e di dodici supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica francese (17CE0689)</u> .....	Pag. 121
<u>Decisione (UE) 2017/166 della Commissione, del 27 novembre 2015, relativa all'aiuto di Stato SA.38831 (2014/C) (ex 2014/N) cui il Portogallo intende dare esecuzione a favore di Volkswagen Autoeuropa, Lda [notificata con il numero C(2015) 8232] (17CE0690)</u> .....	Pag. 123



<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/167 della Commissione, del 30 gennaio 2017, che autorizza temporaneamente il Belgio, la Repubblica ceca, la Francia e la Spagna a certificare le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base di determinate specie di piante da frutto di cui all'allegato I della direttiva 2008/90/CE del Consiglio, prodotti in campo in condizioni non a prova di insetto [notificata con il numero C(2017) 60] (17CE0691).....</u>	Pag. 143
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/168 della Commissione, del 31 gennaio 2017, relativa all'identificazione delle specifiche tecniche elaborate dall'Internet Engineering Task Force ai fini dell'utilizzo come riferimento negli appalti pubblici (17CE0692).....</u>	Pag. 151
<u>Decisione n. 1/2015 del comitato misto per l'agricoltura, del 19 novembre 2015, relativa alla modifica delle appendici 1, 2 e 4 dell'allegato 4 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli [2017/169] (17CE0693).....</u>	Pag. 155
<i>Publicati nel n. L 27 del 1° febbraio 2017</i>	
<u>Regolamento (UE) 2017/170 della Commissione, del 30 gennaio 2017, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di bifentrin, carbetamide, cinidon etile, fenpropimorf e triflusaluron in o su determinati prodotti (17CE0694).....</u>	Pag. 169
<u>Regolamento (UE) 2017/171 della Commissione, del 30 gennaio 2017, che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di aminopiridid, azossistrobina, cyantraniliprole, ciflufenamid, ciproconazolo, dietofencarb, ditiocarbammati, fluazifop-P, fluopyram, alossifop, isofetamid, metalaxil, proesadione, propaquizafop, pirimetanil, Trichoderma atroviride ceppo SC1 e zoxamide in o su determinati prodotti (17CE0695).....</u>	Pag. 213
<i>Publicati nel n. L 30 del 3 febbraio 2017</i>	
<u>Regolamento (UE) 2017/172 della Commissione, del 1° febbraio 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda i parametri per la trasformazione dei sottoprodotti di origine animale in biogas o in compost nonché le condizioni per l'importazione di alimenti per animali da compagnia e per l'esportazione di stallatico trasformato (17CE0696).....</u>	Pag. 280
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/173 della Commissione, del 1° febbraio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1292/2008 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 887/2011 per quanto riguarda il nome del titolare dell'autorizzazione di Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 e di Enterococcus faecium CECT 4515 (17CE0697).....</u>	Pag. 284
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/174 della Commissione, del 1° febbraio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (17CE0698).....</u>	Pag. 286
<u>Decisione (UE) 2017/175 della Commissione, del 25 gennaio 2017, che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio ecologico Ecolabel UE alle strutture ricettive [notificata con il numero C(2017) 299] (17CE0699).....</u>	Pag. 288
<u>Decisione (UE) 2017/176 della Commissione, del 25 gennaio 2017, che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'UE (Ecolabel) ai rivestimenti del suolo a base di legno, sughero e bambù [notificata con il numero C(2017) 303] (17CE0700).....</u>	Pag. 323
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/177 della Commissione, del 31 gennaio 2017, relativa alla conformità della proposta congiunta di realizzare il corridoio merci «Amber» all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2017) 141] (17CE0701).....</u>	Pag. 348



Decisione di esecuzione (UE) 2017/178 della Commissione, del 31 gennaio 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/1111 sulla conformità della proposta congiunta presentata dagli Stati membri interessati per l'estensione del corridoio merci Mare del Nord-Baltico a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo [notificata con il numero C(2017) 142] (17CE0702)..... Pag. 350

Decisione di esecuzione (UE) 2017/179 della Commissione, del 1° febbraio 2017, che stabilisce le modalità procedurali necessarie per il funzionamento del gruppo di cooperazione, a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (17CE0703)..... Pag. 352

*Publicati nel n. L 28 del 2 febbraio 2017*

### RETTIFICHE


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione, del 18 marzo 2016, che applica il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti (GUL 139 del 26 maggio 2016) (17CE0704)..... Pag. 357

*Publicato nel n. L 27 del 1° febbraio 2017*



AVVERTENZA

*Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».*



# REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

## REGOLAMENTO (UE) 2017/160 DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 2017

**che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 338/97 disciplina il commercio delle specie animali e vegetali elencate nel suo allegato. Le specie elencate nell'allegato comprendono quelle elencate nelle appendici della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione («la convenzione»), nonché le specie il cui stato di conservazione richiede che il commercio da, per e all'interno dell'Unione sia regolamentato o monitorato.
- (2) Nella 17ª sessione della Conferenza delle parti della convenzione, svoltasi a Johannesburg (Sudafrica) dal 24 settembre al 4 ottobre 2016 (CoP 17), sono state apportate alcune modifiche alle appendici della convenzione. Pertanto è opportuno che tali modifiche siano rispecchiate negli allegati del regolamento (CE) n. 338/97.
- (3) I seguenti generi o specie sono stati inseriti nell'appendice I della convenzione e vanno inseriti nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97: *Abronia anzuetoi*, *Abronia campbelli*, *Abronia fimbriata*, *Abronia frosti*, *Abronia meledona*, *Cnemaspis psychedelica*, *Lygodactylus williamsi*, *Telmatobius culeus*, *Polymita* spp.
- (4) Le seguenti specie sono state trasferite dall'appendice II all'appendice I della convenzione e vanno trasferite dall'allegato B all'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97: *Manis crassicaudata*, *Manis culionensis*, *Manis gigantea*, *Manis javanica*, *Manis pentadactyla*, *Manis temminckii*, *Manis tetradactyla*, *Manis tricuspis*, *Macaca sylvanus*, *Psittacus erithacus*, *Shinisaurus crocodilurus*, *Sclerocactus blainei*, *Sclerocactus cloverae*, *Sclerocactus sileri*.
- (5) I seguenti taxa sono stati trasferiti dall'appendice I all'appendice II della convenzione e vanno trasferiti dall'allegato A all'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97: *Puma concolor coryi*, *Puma concolor cougar*, *Equus zebra zebra*, *Lichenostomus melanops cassidix*, *Ninox novaeseelandiae undulata*, *Crocodylus acutus* (popolazione di Bahía de Cispatá, in Colombia, con annotazione), *Crocodylus porosus* (popolazione della Malaysia, con annotazione), *Dyscophus antongilii*.
- (6) I seguenti generi, famiglie o specie sono stati inseriti nell'appendice II della convenzione e vanno inseriti nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97: *Capra caucasica*, *Abronia* spp. (con annotazione per *Abronia aurita*,

<sup>(1)</sup> GUL 61 del 3.3.1997, pag. 1.




*Abronia gaiophantasma*, *Abronia montecristoi*, *Abronia salvadorensis*, *Abronia vasconcelosii*, e ad eccezione delle specie elencate nell'appendice I), *Rhampholeon* spp., *Rieppoleon* spp., *Paroedura masobe*, *Atheris desaixi*, *Bitis worthingtoni*, *Lanthanotidae* spp. (con annotazione), *Cyclanorbis elegans*, *Cyclanorbis senegalensis*, *Cycloderma aubryi*, *Cycloderma frenatum*, *Rafetus euphraticus*, *Trionyx triunguis*, *Dyscophus guineti*, *Dyscophus insularis*, *Scaphiophryne boribory*, *Scaphiophryne marmorata*, *Scaphiophryne spinosa*, *Paramesotriton hongkongensis*, *Carcharhinus falciformis* (con annotazione), *Alopias* spp. (con annotazione), *Mobula* spp. (con annotazione), *Holacanthus clarionensis*, *Nautilidae* spp., *Beaucarnea* spp., *Dalbergia* spp. (con annotazione), *Guibourtia demeusei* (con annotazione), *Guibourtia pellegriniana* (con annotazione), *Guibourtia tessmannii* (con annotazione), *Pterocarpus erinaceus*, *Adansonia grandidieri* (con annotazione), *Siphonochilus aethiopicus* (con annotazione).

- (7) Le seguenti specie sono state espunte dall'appendice II della convenzione e vanno espunte dall'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97: *Bison bison athabascae*, *Tillandsia mauryana*.
- (8) Le specie finora elencate nell'appendice III sono state espunte da tale appendice a seguito del loro inserimento nell'appendice II, e vanno pertanto espunte dall'allegato C del regolamento (CE) n. 338/97.
- (9) A seguito della loro inclusione, rispettivamente, nell'appendice II e nell'appendice III della convenzione in occasione della CoP 17, *Abronia graminea* e *Salamandra algira* vanno espunte dall'allegato D del regolamento (CE) n. 338/97 dove risultavano finora elencate.
- (10) Una serie di annotazioni relative a specie o generi inclusi nelle appendici della convenzione sono state adottate o modificate nel corso della CoP 17 ed è opportuno che ciò sia rispecchiato negli allegati del regolamento (CE) n. 338/97 (annotazioni per le specie *Vicugna vicugna*, *Panthera leo*, *Crocodylus moreletti*, *Bulnesia sarmientoi*, i generi *Aquilaria* spp. e *Gyrinops* spp., il genere *Dalbergia* spp., le specie *Guibourtia demeusei*, *Guibourtia pellegriniana* e *Guibourtia tessmannii* e la specie *Adansonia grandidieri*).
- (11) L'Unione non ha formulato riserve in merito a tali modifiche.
- (12) In occasione della CoP 17, sono stati adottati nuovi riferimenti della nomenclatura delle specie animali e vegetali.
- (13) Le specie seguenti sono state recentemente incluse nell'appendice III della Convenzione: *Salamandra algira* su richiesta dell'Algeria; *Chelydra serpentina*, *Apalone ferox*, *Apalone mutica* e *Apalone spinifera* su richiesta degli Stati Uniti d'America; *Potamotrygon* spp. (con annotazione) e *Hypancistrus zebra* su richiesta del Brasile; *Potamotrygon constellata*, *Potamotrygon magdalenae*, *Potamotrygon motoro*, *Potamotrygon orbignyi*, *Potamotrygon schroederi*, *Potamotrygon scobina*, *Potamotrygon yepezi* e *Paratrygon aiereba* su richiesta della Colombia. Tali specie vanno pertanto incluse nell'allegato C del regolamento (CE) n. 338/97.
- (14) Considerata l'entità delle modifiche, è opportuno, a fini di chiarezza, sostituire l'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 nella sua totalità.
- (15) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 338/97.
- (16) L'articolo XV, paragrafo 1, lettera c), della convenzione dispone che «gli emendamenti adottati in una riunione [della Conferenza delle parti] entreranno in vigore per tutte le parti 90 giorni dopo la riunione, [...]». Al fine di rispettare tale termine e garantire la rapida entrata in vigore delle modifiche al suo allegato, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione.
- (17) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il commercio delle specie di fauna e flora selvatiche istituito a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.



*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2017

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER




## ALLEGATO

## Note sull'interpretazione degli allegati A, B, C e D

1. Le specie che figurano negli allegati A, B, C e D sono indicate:
  - a) secondo il nome delle specie; o
  - b) secondo l'insieme delle specie appartenenti a un taxon superiore o a una parte designata di detto taxon.
2. L'abbreviazione «spp.» designa tutte le specie di un taxon superiore.
3. Altri riferimenti a taxa superiori alla specie rispondono unicamente a fini di informazione o classificazione.
4. Le specie figuranti in grassetto nell'allegato A sono ivi incluse conformemente alla protezione disposta dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> o dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio <sup>(2)</sup>.
5. Le seguenti abbreviazioni designano taxa vegetali di livello inferiore alla specie:
  - a) «ssp.» designa le sottospecie;
  - b) «var(s).» designa la/le varietà; e
  - c) «fa» designa le forme.
6. I simboli «(I)», «(II)» e «(III)» posti dopo il nome di una specie o di un taxon superiore si riferiscono alle appendici della Convenzione nelle quali sono elencate le specie in questione, conformemente alle note 7, 8 e 9. L'assenza di questi richiami significa che le specie in questione non figurano nelle appendici della Convenzione.
7. Il simbolo (I) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice I della Convenzione.
8. Il simbolo (II) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice II della Convenzione.
9. Il simbolo (III) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice III della Convenzione. In questo caso è altresì indicato il paese in relazione al quale la specie o il taxon superiore figurano nell'appendice III.
10. Secondo la definizione fornita nell'ottava edizione nel Codice internazionale per la nomenclatura delle piante coltivate, per «cultivar» si intende un insieme di piante che (a) è stato selezionato in funzione di un carattere particolare o un insieme di caratteri particolari, (b) è distinto, uniforme e stabile per quanto riguarda tali caratteri e (c) quando propagato in modo adeguato mantiene tali caratteri. Un nuovo taxon di un cultivar non può essere considerato tale fino a quando il nome della sua categoria e la sua delimitazione non sono stati pubblicati nell'edizione più recente del Codice internazionale per la nomenclatura delle piante coltivate.
11. Gli ibridi possono essere espressamente inclusi nelle appendici, ma soltanto se formano popolazioni distinte e stabili in natura. Gli animali ibridi che nelle precedenti quattro generazioni della loro ascendenza hanno uno o più esemplari di specie incluse negli allegati A o B sono soggetti al presente regolamento come se fossero una specie completa, anche se l'ibrido in questione non è espressamente incluso negli allegati.
12. Se una specie è compresa nell'allegato A, B o C, tutte le parti e i prodotti da essa derivati sono compresi nello stesso allegato, salvo se tale specie reca un'annotazione indicante che sono inclusi soltanto parti e prodotti specifici. Ai sensi dell'articolo 2, lettera t), il simbolo «#», seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore iscritto nell'allegato B o C serve ad indicare parti o prodotti derivati specificati come segue, agli effetti del presente regolamento:
  - #1 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:
    - a) semi, spore e polline (masse polliniche comprese);


<sup>(1)</sup> Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

<sup>(2)</sup> Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).





- b) colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
- c) fiori recisi di piante propagate artificialmente; e
- d) frutti, parti e prodotti derivati da piante del genere *Vanilla* propagate artificialmente.
- #2 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:
- a) semi e polline; e
- b) prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio.
- #3 Serve a designare radici intere o tranciate e parti di radici, ad esclusione di parti lavorate o prodotti derivati come polveri, pillole, estratti, tonici, infusioni e dolciumi.
- #4 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:
- a) semi (comprese capsule di Orchidaceae), spore e polline (masse polliniche comprese). La deroga non riguarda i semi di Cactaceae spp. esportati dal Messico e i semi di *Beccariophoenix madagascariensis* e *Dyopsis decaryi* esportati dal Madagascar;
- b) colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
- c) fiori recisi di piante propagate artificialmente;
- d) frutti, parti e prodotti derivati da piante del genere *Vanilla* (Orchidaceae) e della famiglia delle Cactaceae acclimate o propagate artificialmente;
- e) fusti, fiori nonché parti e prodotti derivati di piante dei generi *Opuntia*, sottogenere *Opuntia*, e *Selenicereus* (Cactaceae) acclimate o propagate artificialmente; e
- f) prodotti finiti di *Euphorbia antisiphilitica* imballati e pronti per la vendita al dettaglio.
- #5 Serve a designare tronchi, legname segato e fogli da impiallacciatura.
- #6 Serve a designare tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura e compensato.
- #7 Serve a designare tronchi, polveri ed estratti.
- #8 Serve a designare parti sotterranee (ossia radici e rizomi): intere, parti e in polvere.
- #9 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto quelli recanti l'etichetta «Produced from *Hoodia* spp. material obtained through controlled harvesting and production under the terms of an agreement with the relevant CITES Management Authority of [Botswana under agreement No. BW/xxxxxx] [Namibia under agreement No. NA/xxxxxx] [South Africa under agreement No. ZA/xxxxxx]».
- #10 Serve a designare tronchi, legname segato e fogli da impiallacciatura, compresi articoli in legno non finiti utilizzati per la fabbricazione di archi per strumenti musicali a corde.
- #11 Serve a designare tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura, compensato, polveri ed estratti. I prodotti finiti elaborati a partire da tali estratti, compresi i profumi, non sono interessati da questa annotazione.
- #12 Serve a designare tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura, compensato ed estratti. I prodotti finiti elaborati a partire da tali estratti, compresi i profumi, non sono interessati da questa annotazione.
- #13 Designa la polpa (nota anche come «endosperma» o «copra») e tutti i prodotti che ne sono derivati.
- #14 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:
- a) semi e polline;
- b) colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
- c) frutti;



- d) foglie;
- e) polveri esauste di agar, compresa la polvere compressa in tutte le sue forme;
- f) prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio; questa deroga non riguarda trucioli di legno, perle, rosari e sculture.

#15 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:

- a) foglie, fiori, polline, frutti e semi;
- b) commercio, a scopo non commerciale, di 10 kg di peso totale massimo per spedizione;
- c) parti e prodotti derivati di *Dalbergia cochinchinensis* considerati nell'annotazione #4;
- d) parti e prodotti derivati di *Dalbergia* spp. originari e esportati dal Messico, considerati nell'annotazione #6.

#16 Serve a designare semi, frutti, olio e piante vive.

13. I termini e le espressioni seguenti, usati nelle annotazioni dei presenti allegati, sono così definiti:

#### **Estratto**

Qualsiasi sostanza ottenuta direttamente da materiale vegetale con mezzi fisici o chimici, indipendentemente dal processo di lavorazione. L'estratto può essere solido (ad esempio, cristalli, resine, particelle fini o grossolane), semisolido (ad esempio, gomme, cere) o liquido (ad esempio, soluzioni, tinture, oli e oli essenziali).

#### **Prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio**

Prodotti, spediti separatamente o in blocco, che non richiedono ulteriore lavorazione, imballati, etichettati per l'uso finale o la vendita al dettaglio, atti ad essere venduti a o utilizzati dal grande pubblico.

#### **Polvere**

Sostanza secca e solida sotto forma di particelle fini o grossolane.

#### **Trucioli di legno**

Legno che è stato ridotto in piccoli frammenti.

14. Nessuna delle specie o dei taxa superiori di FLORA inclusi nell'allegato A è annotata in modo che i suoi ibridi siano trattati in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1. Pertanto gli ibridi propagati artificialmente, prodotti da una o più di tali specie o taxa, possono essere commercializzati con un certificato di propagazione artificiale. Inoltre i semi e il polline (masse polliniche comprese), i fiori recisi e le colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili, provenienti da questi ibridi non sono soggetti al presente regolamento.
15. L'urina, le feci e l'ambra grigia che costituiscono rifiuti ottenuti senza manipolazione dall'animale in questione non sono soggette al presente regolamento.
16. Per quanto riguarda le specie della fauna elencate nell'allegato D, il presente regolamento si applica solo agli esemplari vivi interi o sostanzialmente interi, agli esemplari morti ad eccezione dei taxa annotati come segue per indicare che esso si applica anche ad altre parti e prodotti derivati:
- § 1 Le pelli, intere o sostanzialmente intere, grezze o conciate.
  - § 2 Le penne o le pelli o altre parti recanti penne.
17. Per quanto riguarda le specie della flora elencate nell'allegato D, il presente regolamento si applica solo agli esemplari vivi ad eccezione dei taxa annotati come segue per indicare che esso si applica anche ad altre parti e prodotti derivati:
- § 3 Piante secche e fresche compresi, ove del caso: foglie, radici/rizomi, fusti, semi/spore, corteccia e frutti.
  - § 4 Tronchi, legname segato e fogli da impiallacciatura.




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>FAUNA</b> CHORDATA (CORDATI)				
<b>MAMMALIA</b>				<b>Mammiferi</b>
ARTODACTYLA				
<b>Antilocapridae</b>	<i>Antilocapra americana</i> (I) (solo la popolazione del Messico; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)			<b>Antilocapra</b> Antilocapra
<b>Bovidae</b>	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)  <i>Bos gaurus</i> (I) (esclude la forma addomesticata di <i>Bos frontalis</i> , che non è soggetta al presente regolamento)  <i>Bos mutus</i> (I) (esclude la forma addomesticata di <i>Bos grunniens</i> , che non è soggetta al presente regolamento)  <i>Bos sauveli</i> (I)  <i>Bubalus depressicornis</i> (I)  <i>Bubalus mindorensis</i> (I)	<i>Ammotragus levis</i> (II)	<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepal/Pakistan)  <i>Boselaphus tragocamelus</i> (III Pakistan)  <i>Bubalus arnee</i> (III Nepal) (esclude la forma addomesticata di <i>Bubalus bubalis</i> , che non è soggetta al presente regolamento)	<b>Antilopi, bovini, cefalofi, gazzelle, capre, pecore ecc.</b> Antilope addax Pecora crinita o ammotrago Antilope cervicapra  Gaur  Yack selvatico  Couprey Nilgau Bufalo indiano  Anoa o bufalo pigmeo di pianura Bufalo di Mindoro o Tamaru



Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<i>Bubalus quarlesi</i> (I)	<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Anoa di montagna
<i>Capra falconeri</i> (I)	<i>Capra caucasica</i> (II)	<i>Capra hircus aegagrus</i> (III Pakistan) (esclude la forma domestica che non è soggetta al presente regolamento)	Takin Markor o capra di Falconer Stambecco del Caucaso Capra selvatica
<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)	<i>Cephalophus brookei</i> (II)	<i>Capra sibirica</i> (III Pakistan)	Stambecco siberiano
<i>Capricornis rubidus</i> (I)	<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Capricorno cinese
<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)	<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Capricorno rosso
<i>Capricornis thar</i> (I)	<i>Cephalophus sibiliculator</i> (II)		Capricorno di Sumatra o Seran
<i>Cephalophus jentinki</i> (I)	<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Capricorno dell'Himalaya
	<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		Cefalofo dalla schiena nera
		<i>Gazella bennettii</i> (III Pakistan)	Cefalofo di Jentink
<i>Gazella cuvieri</i> (I)		<i>Gazella dorcas</i> (III Algeria/Tumisia)	Cefalofo di Fernando Poo
<i>Gazella leptoceros</i> (I)			Cefalofo dei boschi o dalla schiena nera
			Cefalofo zebra
			Bontebok
			Chinkara
			Gazzella di Cuvier
			Gazzella dorcade
			Gazzella bianca



Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<i>Hippotragus niger variani</i> (I)			Antilope nera gigante
<i>Naemorthedus baileyi</i> (I)			Cobo lichi
<i>Naemorthedus caudatus</i> (I)			Goral cinese
<i>Naemorthedus goral</i> (I)			Goral rosso
<i>Naemorthedus griseus</i> (I)			Goral grigio
<i>Nanger dama</i> (I)			Gazzella dama
<i>Oryx dammah</i> (I)			Orice dalle corna a sciabola
<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Orice bianco o d'Arabia
<i>Ovis ammon</i> (II)	Ovis ammon (II) (ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A)		Argali o muflone asiatico
<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			Muflone dell'Himalaya
<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			Argali dei Kara Tau
	Ovis aries (a esclusione della forma addomesticata <i>Ovis aries aries</i> , delle sottospecie incluse nell'allegato A e delle sottospecie <i>O. a. isphahanica</i> , <i>O. a. laristanica</i> , <i>O. a. musimon</i> and <i>O. a. orientalis</i> che non sono incluse negli allegati del presente regolamento)		Pecora della steppa
<i>Ovis aries ophion</i> (I)			Muflone di Cipro
<i>Ovis aries vignei</i> (I)			Muflone del Kashmir o Urial
<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)	Ovis canadensis (II) (solo la popolazione del Messico; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)		Pecora delle Montagne Rocciose
	<i>Phylantomba monticola</i> (II)		Antilope tibetana o Chiru
			Cefalofa azzurro




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I) <b><i>Rupicapra pyrenaica ornata</i></b> (II)	<i>Saiga borealis</i> (II) <i>Saiga tatarica</i> (I)	<i>Pseudois nayaur</i> (III Pakistan)  <i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepal)	Bharal Antilope del Vu Quang Camoscio d'Abruzzo Saiga della Mongolia Saiga della steppa Antilope quadricorne
<b>Camelidae</b>	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (ad eccezione delle seguenti popolazioni: Argentina [le popolazioni delle province Jujuy e Catamarca e le popolazioni in semicattività delle province Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja e San Juan], Bolivia [l'intera popolazione], Cile [popolazione della Primera Región], Ecuador [l'intera popolazione] e Perù [l'intera popolazione], che figurano nell'allegato B)	<i>Lama guanicoe</i> (II)  <i>Vicugna vicugna</i> (II) (solo le popolazioni dell' <b>Argentina</b> [le popolazioni delle province Jujuy e Catamarca e le popolazioni in semicattività delle province Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja e San Juan], della <b>Bolivia</b> [l'intera popolazione], del <b>Cile</b> [popolazione della Primera Región], <b>Ecuador</b> [l'intera popolazione], del <b>Perù</b> [l'intera popolazione]; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato A) (1)		<b>Cammelli, guanaco, vigogna</b> Guanaco Vigogna
<b>Cervidae</b>	<i>Axis calamitanensis</i> (I) <i>Axis kuhlii</i> (I)  <i>Axis porcinus amamiticus</i> (I) <i>Blastocercus dichotomus</i> (I)	    <i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)	    <i>Axis porcinus</i> (III Pakistan (ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A)	<b>Cervi, huemul, muntjak, pudu</b> Cervo porcino di Calamian Cervo porcino di Bawean o Kuhl Cervo porcino Cervo porcino dell'Indocina Cervo delle paludi Cervo di Bukara o del Turkestan






	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Suidae</b>	<p><i>Babirusa babirusa</i> (I)</p> <p><i>Babirusa bolabatuensis</i> (I)</p> <p><i>Babirusa celebensis</i> (I)</p> <p><i>Babirusa togeanensis</i> (I)</p> <p><i>Sus sabbianus</i> (I)</p>			<p><b>Babirusa, cinghiali, maiali</b></p> <p>Babirusa</p> <p>Babirusa di Buru</p> <p>Babirusa del Nord Sulawesi</p> <p>Babirusa di Togia</p> <p>Cinghiale nano</p>
<b>Tayassuidae</b>	<p><i>Catagonus wagneri</i> (I)</p>	<p><i>Tayassuidae</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A ed escluse le popolazioni di <i>Pecari tajacu</i> del Messico e degli Stati Uniti che non sono incluse negli allegati del presente regolamento)</p>		<p><b>Pecari</b></p> <p>Pecari</p> <p>Pecari gigante</p>
CARNIVORA				
<b>Ailuridae</b>	<p><i>Ailurus fulgens</i> (I)</p>			<p>Ailuridi</p> <p>Panda minore o rosso</p>
<b>Canidae</b>	<p><b>Canis lupus (I/II)</b> (tutte le popolazioni ad eccezione di quelle della Spagna a nord del Duero e della Grecia a nord del 39° parallelo. Le popolazioni di Bhutan, India, Nepal e Pakistan figurano nell'appendice I; tutte le altre popolazioni figurano nell'appendice II. Esclude la forma addomesticata e il dingo, denominati <i>Canis lupus familiaris</i> e <i>Canis lupus dingo</i>)</p>	<p><i>Canis lupus</i> (II) (popolazioni della Spagna a nord del Duero e della Grecia a nord del 39° parallelo. Esclude la forma addomesticata e il dingo, denominati <i>Canis lupus familiaris</i> e <i>Canis lupus dingo</i>)</p>	<p><i>Canis aureus</i> (III India)</p>	<p><b>Canis, volpi, lupi</b></p> <p>Sciacallo dorato</p> <p>Lupo comune</p>






	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Canis simensis</i>	<i>Cerdocyon thous</i> (II) <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II) <i>Lycalopex culpaeus</i> (II) <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) <i>Lycalopex griseus</i> (II) <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)		Lupo del Simien o di Etiopia Cerdociione Crisociione Cuon Alpino Volpe delle Ande Volpe di Darwin Volpe grigia dell'Argentina Volpe grigia della Pampa Speoto o Itticiione Volpe del Bengala Volpe di Blanford Fennec
	<i>Speothos venaticus</i> (I)	<i>Vulpes cana</i> (II) <i>Vulpes zerda</i> (II)	<i>Vulpes bengalensis</i> (III India)	
<b>Eupleridae</b>		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II) <i>Eupleres goudotii</i> (II) <i>Fossa fossana</i> (II)		<b>Eupleridi</b> Fossa Eupleride di Goudot Civetta del Madagascar o Fanaloka
<b>Felidae</b>		<i>Felidae</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A. Gli esemplari delle forme addomesticate non sono soggetti al presente regolamento. Per <b>Panthera leo</b> (popolazioni africane): è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per esemplari di ossa, pezzi di ossa, protodotti a base di ossa, arigli, scheletri, crani e denti prelevati dall'ambiente selvatico per fini commerciali.		<b>Felidi, ghepardi, leopardi, leoni, tigri ecc.</b> Felidi




Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<p><i>Acinonyx jubatus</i> (I) (quote annue di esportazione per gli esemplari vivi e i trofei di caccia: Botswana: 5; Namibia: 150; Zimbabwe: 50. Il commercio di tali esemplari è soggetto all'articolo 4, paragrafo 1).</p> <p><i>Caracal caracal</i> (I) (Solo la popolazione dell'Asia; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)</p> <p><i>Catopuma temminckii</i> (I)</p> <p><i>Felis nigripes</i> (I)</p> <p><b><i>Felis silvestris</i> (II)</b></p> <p><i>Leopardus geoffroyi</i> (I)</p> <p><i>Leopardus jacobitus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus pardalis</i> (I)</p> <p><i>Leopardus tigrinus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus wiedii</i> (I)</p> <p><b><i>Lynx lynx</i> (II)</b></p> <p><i>Lynx pardinus</i> (I)</p> <p><i>Neofelis nebulosa</i> (I)</p> <p><i>Panthera leo persica</i> (I)</p> <p><i>Panthera onca</i> (I)</p> <p><i>Panthera pardus</i> (I)</p>	<p>Saranno fissate annualmente e comunicate al segretario CITES le quote annue per il commercio di ossa, pezzi di ossa, prodotti a base di ossa, artigli, scheletri, crani e denti provenienti da imprese di allevamento in cattività del Sudafrica).</p>		<p>Ghepardo</p> <p>Caracal o Lince africana o del deserto</p> <p>Gatto dorato asiatico</p> <p>Gatto dai piedi neri</p> <p>Gatto selvatico</p> <p>Gatto di Geoffroy</p> <p>Gatto delle Ande</p> <p>Ocelot</p> <p>Gatto tigre o Oncilla</p> <p>Margay</p> <p>Lince</p> <p>Lince pardina</p> <p>Leopardo nebuloso o pantera nebulosa</p> <p>Leone asiatico</p> <p>Giaguaro</p> <p>Leopardo o Panthera</p>



	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<p><i>Panthera tigris</i> (I)</p> <p><i>Pardofelis marmorata</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (solo le popolazioni di Bangladesh, India e Thailandia; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)</p> <p><i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)</p> <p><i>Prionailurus planiceps</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (solo la popolazione dell'India; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)</p> <p><i>Puma concolor costaricensis</i> (I)</p> <p><i>Puma yagouaroundi</i> (I) (solo la popolazione del Centro e del Nord America; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)</p> <p><i>Uncia uncia</i> (I)</p>			<p>Tigre</p> <p>Gatto marmorato</p> <p>Gatto leopardo del Bengala</p> <p>Gatto di Iriomote</p> <p>Gatto dalla testa piatta</p> <p>Gatto rugginoso</p> <p>Puma dell'America centrale</p> <p>Jaguarondi</p> <p>Leopardo delle nevi</p>
<b>Herpestidae</b>			<p><i>Herpestes edwardsi</i> (III India/Pakistan)</p> <p><i>Herpestes fuscus</i> (III India)</p> <p><i>Herpestes javanicus</i> (III Pakistan)</p> <p><i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III India)</p> <p><i>Herpestes smithii</i> (III India)</p> <p><i>Herpestes urva</i> (III India)</p> <p><i>Herpestes vitticollis</i> (III India)</p>	<p><b>Manguste</b></p> <p>Mangusta grigia indiana</p> <p>Mangusta a coda corta indiana</p> <p>Piccola mangusta asiatica</p> <p>Mangusta di Giava</p> <p>Mangusta rossiccia o di Smith</p> <p>Mangusta cancrivora</p> <p>Mangusta a collo striato</p>
<b>Hyaenidae</b>			<p><i>Hyaena hyaena</i> (III Pakistan)</p>	<p><b>Protele, iene</b></p> <p>Iena striata</p>




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
			<i>Proteles cristata</i> (III Botswana)	Protele crestato
<b>Mephitidae</b>		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		<b>Moffette</b> Moffetta della Patagonia
<b>Mustelidae</b>		<i>Lutrinae spp.</i> (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		<b>Tassi, martore, donnole ecc.</b> <b>Lontre</b> Lontre
<b>Lutrinae</b>	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (solo le popolazioni del Camerun e della Nigeria; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B) <i>Enhydra lutris nereis</i> (I) <i>Lontra felina</i> (I) <i>Lontra longicaudis</i> (I) <i>Lontra provocax</i> (I) <i>Lutra lutra</i> (I) <i>Lutra nippon</i> (I) <i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			Lontra dalle guance bianche del Camerun Lontra di mare meridionale Lontra marina Lontra a coda lunga del Centro e del Sud America Lontra di fiume meridionale Lontra comune Lontra del Giappone Lontra gigante del Brasile o Arirai
<b>Mustelinae</b>			<i>Eira barbara</i> (III Honduras) <i>Galictis vittata</i> (III Costa Rica) <i>Martes flavigula</i> (III India) <i>Martes foina intermedia</i> (III India) <i>Martes gwatkinsii</i> (III India) <i>Mellivora capensis</i> (III Botswana)	<b>Grigioni, martore, taira, donnole</b> Taira Grigione maggiore Martora dalla gola gialla Martora del Nilgiri Tasso del miele




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			Puzzola dai piedi neri
<b>Odobenidae</b>		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Canada)		<b>Trichechi</b> Tricheco
<b>Otariidae</b>	<i>Arctocephalus philippii</i> (II) <i>Arctocephalus townsendi</i> (I)	<i>Arctocephalus</i> spp. (I) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		<b>Arctocefalì, leoni marini</b> Arctocefalì Arctocefalo di Juan Fernandez Arctocefalo della Guadalupa
<b>Phocidae</b>	<i>Monachus</i> spp. (I)	<i>Mirounga leonina</i> (II)		<b>Foche</b> Elefante marino Foche monache
<b>Procyonidae</b>			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Costa Rica) <i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Costa Rica) <i>Nasua narica</i> (III Honduras) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uruguay) <i>Potos flavus</i> (III Honduras)	<b>Coati, bassaricione</b> Bassaricione di Gabb Bassarisco del Centro America Nasua dal naso bianco Nasua o Coati rosso Cercoletto
<b>Ursidae</b>	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I) <i>Melursus ursinus</i> (I)	<i>Ursidae</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		<b>Orsi</b> Orsi Panda gigante Orso malese o Biruang Orso labiato




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<p><i>Tremarctos ornatus</i> (I)</p> <p><b><i>Ursus arctos</i> (I/II)</b> (solo le popolazioni di Bhutan, Cina, Messico e Mongolia e le sottospecie <i>Ursus arctos isabellinus</i> figurano nell'appendice I; le altre popolazioni e sottospecie figurano nell'appendice II)</p> <p><i>Ursus thibetanus</i> (I)</p>			<p>Orso dagli occhiali</p> <p>Orso bruno</p> <p>Orso tibetano o dal collare</p>
<b>Viverridae</b>		<p><i>Cynogale bennettii</i> (II)</p> <p><i>Hemigalus derbyanus</i> (II)</p> <p><i>Prionodon linsang</i> (II)</p>	<p><i>Arctictis binturong</i> (III India)</p> <p><i>Civettictis civetta</i> (III Botswana)</p> <p><i>Paguma larvata</i> (III India)</p> <p><i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III India)</p> <p><i>Paradoxurus jerdoni</i> (III India)</p>	<p><b>Binturong, civette, linsanghi</b></p> <p>Binturong</p> <p>Civetta zibetto</p> <p>Civetta lontra o Mampalon</p> <p>Civetta delle palme fasciata</p> <p>Civetta delle palme mascherata</p> <p>Civetta delle palme comune</p> <p>Civetta delle palme di Jerdon</p> <p>Linsango fasciato</p> <p>Linsango macchiato</p> <p>Civetta a grandi macchie del Malabar</p> <p>Civetta indiana maggiore</p> <p>Civetta indiana minore</p>
CETACEA	<b>CETACEA spp. (I/II) (2)</b>		<p><i>Viverra civetina</i> (III India)</p> <p><i>Viverra zibetha</i> (III India)</p> <p><i>Viverricula indica</i> (III India)</p>	<p><b>Cetacei (delfini, focene, balene)</b></p> <p>Cetacei</p>



	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
CHIROPTERA				
<b>Phyllostomidae</b>			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguay)	<b>Vampiri</b> Vampiro dalle strisce bianche
<b>Pteropodidae</b>	<p><i>Acerodon jubatus</i> (I)</p> <p><i>Pteropus insularis</i> (I)</p> <p><i>Pteropus livingstonii</i> (II)</p> <p><i>Pteropus loochoensis</i> (I)</p> <p><i>Pteropus mariannus</i> (I)</p> <p><i>Pteropus mollossinus</i> (I)</p> <p><i>Pteropus pelewensis</i> (I)</p> <p><i>Pteropus pilosus</i> (I)</p> <p><i>Pteropus rodricensis</i> (II)</p> <p><i>Pteropus samoensis</i> (I)</p> <p><i>Pteropus tonganus</i> (I)</p> <p><i>Pteropus ualanaus</i> (I)</p> <p><i>Pteropus voelzkowii</i> (II)</p> <p><i>Pteropus yapensis</i> (I)</p>	<p><i>Acerodon</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)</p> <p><i>Pteropus</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e di <i>Pteropus brunneus</i>)</p>	<p><b>Volpi volanti o pteropi</b></p> <p>Volpi volanti</p> <p>Volpi volanti o Pteropi</p> <p>Pteropo delle isole Truk</p> <p>Pteropo di Livingstone</p> <p>Pteropo del Giappone</p> <p>Pteropo delle Marianne</p> <p>Pteropo di Ponape (isola)</p> <p>Pteropo di Pelew</p> <p>Pteropo di Palau</p> <p>Pteropo di Rodrigues</p> <p>Pteropo delle Samoa</p> <p>Pteropo insulare</p> <p>Pteropo di Kosrae</p> <p>Pteropo di Pemba</p> <p>Pteropo di Yap</p>	



	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
CINGULATA				
<b>Dasypodidae</b>		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero. Tutti gli esemplari devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme)	<i>Cabassous centralis</i> (III Costa Rica) <i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguay)	<b>Armadilli</b> Armadillo dalla coda nuda settentrionale Armadillo dalla coda nuda maggiore Armadillo villosa
DASYUROMORPHIA				
<b>Dasyuridae</b>	<i>Priodontes maximus</i> (I) <i>Sminthopsis longicaudata</i> (I) <i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Armadillo gigante o Tatù  <b>Topi marsupiali</b> Topo marsupiale dalla coda lunga Topo marsupiale delle sabbie
DIPROTODONTIA				
<b>Macropodidae</b>	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I) <i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) <i>Onychogalea fraenata</i> (I)	<i>Dendrolagus inustus</i> (II) <i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		<b>Canguri, uallabi</b> Canguro arboricolo grigio Canguro arboricolo orsino o nero Canguro lepre occidentale Canguro striato Uallabi dalle briglie
<b>Phalangeridae</b>		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II) <i>Phalanger mimicus</i> (II)		<b>Cuschi</b> Cusco orientale Cusco meridionale o grigio






	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		<i>Phalanger orientalis</i> (II) <i>Spiloguscus kraemeri</i> (II) <i>Spiloguscus maculatus</i> (II) <i>Spiloguscus papuensis</i> (II)		Falangero lanoso Cusco dell'Isola dell'Ammiraglio Falangero o cusco macchiato Cusco di Waigeou
<b>Potoroidae</b>	<i>Bettongia</i> spp. (I)			<b>Ratti canguro</b> Bettonge
<b>Vombatidae</b>	<i>Lastorhinus krefftii</i> (I)			<b>Vombati</b> Vombato dal naso peloso del Queensland
LAGOMORPHA				
<b>Leporidae</b>	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			<b>Lepri, conigli</b> Caprolago ispido Coniglio dei vulcani
MONOTREMATA				
<b>Tachylossidae</b>		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		<b>Echidne</b> Zaglossi o Echidne della Nuova Guinea
PERAMELEMORPHIA				
<b>Peramelidae</b>	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Peramele Peramele nasuto di Bougainville
<b>Thylacomyidae</b>	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Bilbi Bandicoot-coniglio (Bilbi)
PERISSODACTYLA				
<b>Equidae</b>	<i>Equus africanus</i> (I) (esclude la forma addomesticata di <i>Equus asinus</i> , che non è soggetta al presente regolamento)			<b>Cavalli, asini selvatici, zebre</b> Asino selvatico africano




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<p><i>Equus grevyi</i> (I)</p> <p><i>Equus hemionus</i> (I/II) (la specie è elencata nell'appendice II ma le sottospecie <i>Equus hemionus hemionus</i> e <i>Equus hemionus khur</i> figurano nell'appendice I)</p> <p><i>Equus kiang</i> (II)</p> <p><i>Equus przewalskii</i> (I)</p>	<p><i>Equus zebra hartmannae</i> (II)</p> <p><i>Equus zebra zebra</i> (II)</p>		<p>Zebra di Grevy</p> <p>Asino selvatico asiatico o Emione</p> <p>Kiang</p> <p>Cavallo di Przewalski</p> <p>Zebra di Hartmann</p> <p>Zebra di montagna del Capo</p>
<b>Rhinocerotidae</b>	<p>Rhinocerotidae spp. (I) (ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato B)</p>	<p><i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (solo le popolazioni del Sudafrica e dello Swaziland; tutte le altre popolazioni sono incluse nell'allegato A. Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di animali vivi verso destinazioni adeguate e accettabili e il commercio di trofei di caccia. Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme)</p>		<p><b>Rinoceronti</b></p> <p>Rinoceronti</p> <p>Rinoceronte bianco del sud</p>
<b>Tapiridae</b>	<p>Tapiridae spp. (I) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato B)</p>	<p><i>Tapirus terrestris</i> (II)</p>		<p><b>Tapiri</b></p> <p>Tapiri</p> <p>Tapiro comune</p>
PHOLIDOTA <b>Manidae</b>		<p><i>Manis</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)</p>		<p><b>Pangolini</b></p> <p>Pangolini</p>




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Manis crassicaudata</i> (I) <i>Manis culionensis</i> (I) <i>Manis gggantea</i> (I) <i>Manis javanica</i> (I) <i>Manis pentadactyla</i> (I) <i>Manis temminckii</i> (I) <i>Manis tetradactyla</i> (I) <i>Manis tricuspis</i> (I)			Pangolino indiano Pangolino delle Filippine Pangolino gigante Pangolino del Borneo Pangolino cinese Pangolino di Temminck o del Capo Pangolino dalla coda lunga Pangolino arboreo o tricuspide
PILOSA				
<b>Bradypodidae</b>		<i>Bradypus pygmaeus</i> (II) <i>Bradypus variegatus</i> (II)		<b>Bradipi tridattili</b> Bradipo pigmeo Bradipo boliviano
<b>Megalonychidae</b>			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Costa Rica)	<b>Bradipi didattili</b> Bradipo didattilo
<b>Myrmecophagidae</b>		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)		<b>Mirmecofagidi</b> Formichiere gigante Tamandua del Messico
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		<b>Primati (scimmie antropomorfe e scimmie)</b> Primati
<b>Atelidae</b>	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I)			<b>Scimmie del nuovo mondo (scimmie urlatrici, scimmie ragno)</b> Aluatta dell'isola di Coiba Aluatta dal mantello Aluatta del Guatemala




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<p><i>Ateles geoffroyi ornatus</i> (I)  <i>Brachyteles arachnoides</i> (I)  <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I)  <i>Oreomax flavicauda</i> (I)</p>			<p>Muriquì meridionale                      Muriquì settentrionale                      Lagotricce dalla coda gialla</p>
<b>Cebidae</b>	<p><i>Callimico goeldii</i> (I)  <i>Callitrix aurita</i> (I)  <i>Callitrix flaviceps</i> (I)  <i>Leontopithecus</i> spp. (I)  <i>Saguinus bicolor</i> (I)  <i>Saguinus geoffroyi</i> (I)  <i>Saguinus leucopus</i> (I)  <i>Saguinus martinsi</i> (I)  <i>Saguinus oedipus</i> (I)  <i>Saimiri oerstedii</i> (I)</p>			<p><b>Uistiti, tamarindi, scimmie del nuovo mondo</b>                      Callimico di Goeldi                      Uistiti dalle orecchie bianche                      Uistiti dalla testa gialla                      Scimmie leonine o Leontocebi                      Tamarino calvo o Marikina                      Tamarino di Geoffroy                      Tamarino dai piedi bianchi</p>
<b>Cercopitheciidae</b>	<p><i>Cercocebus galeritus</i> (I)  <i>Cercopithecus diana</i> (I)  <i>Cercopithecus roloway</i> (I)  <i>Cercopithecus solatus</i> (II)  <i>Colobus satanas</i> (II)  <i>Macaca silenus</i> (I)  <i>Macaca sylvanus</i> (I)  <i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)</p>			<p><b>Scimmie del vecchio mondo</b>                      Cercocebo dal berretto                      Cercopiteco Diana                      Cercopiteco di Rolloway                      Cercopiteco dalla coda dorata                      Colobo nero                      Sileno                      Bertuccia di Barberia                      Drillo</p>




Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			Mandrillo
<i>Nasalis larvatus</i> (I)			Nasica
<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			Colobo rosso dell'Africa centrale
<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			Colobo rosso di Uzungwa
<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			Colobo rosso di Zanzibar
<i>Ptilocolobus pernamtii</i> (II)			Colobo rosso di Pennant
<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			Colobo rosso di Preuss
<i>Ptilocolobus rufomiratus</i> (I)			Colobo rosso del Fiume Tana
<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			Colobo rosso dell'Uganda
<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			Colobo rosso di Thollon
<i>Presbytis potenziani</i> (I)			Presbite delle Mentawai
<i>Pygathrix spp.</i> (I)			Langur o rinopitechi
<i>Rhinopithecus spp.</i> (I)			Rinopitechi
<i>Sennopithecus ajax</i> (I)			Entello del Kashmir
<i>Sennopithecus dussumieri</i> (I)			Entello delle pianure meridionali
<i>Sennopithecus entellus</i> (I)			Entello
<i>Sennopithecus hector</i> (I)			Entello del Tarai
<i>Sennopithecus hypoleucus</i> (I)			Entello dai piedi neri
<i>Sennopithecus priam</i> (I)			Entello dal ciuffo
<i>Sennopithecus schistaceus</i> (I)			Entello del Nepal
<i>Simias concolor</i> (I)			Rinopiteco di Pagai
<i>Trachypithecus delacourii</i> (II)			Presbite di Delacour
<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			Presbite del Tonchino
<i>Trachypithecus geei</i> (I)			Presbite dorato




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II) <i>Trachypithecus johnii</i> (II) <i>Trachypithecus laotum</i> (II) <i>Trachypithecus pileatus</i> (I) <i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II) <i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			Presbita dell'Hatinh Presbite dei Nilgiri Entello del Laos Presbite dal ciuffo Entello testa bianca
<b>Cheirogaleidae</b>	Cheirogaleidae spp. (I)			<b>Chirogalei</b> Chirogalei
<b>Daubentonidae</b>	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			<b>Aye-aye</b> Aye-aye
<b>Hominidae</b>	<i>Gorilla beringei</i> (I) <i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan</i> spp. (I) <i>Pongo abelii</i> (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I)			<b>Scimpanzé, gorilla, orangutan</b> Gorilla di montagna Gorilla Scimpanzé e Bonobo Orangutan di Sumatra Orangutan
<b>Hylobatidae</b>	Hylobatidae spp. (I)			<b>Gibboni</b> Gibboni
<b>Indridae</b>	Indridae spp. (I)			<b>Indridi</b> Indridi
<b>Lemuridae</b>	Lemuridae spp. (I)			<b>Lemuri</b> Lemuri
<b>Lepilemuridae</b>	Lepilemuridae spp. (I)			<b>Lepilemuri</b> Lepilemuri



	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Lorisidae</b>	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			<b>Lori</b> Lori lenti
<b>Pitheciidae</b>	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			<b>Uacari, callicebi, chiropoti</b> Uacari Callicebo di Barbara Brown Callicebo costiero Callicebo dalla fronte nera Callicebo mascherato Chiropote dal naso bianco
<b>Tarsiidae</b>	<i>Tarsius</i> spp. (II)			<b>Tarsi</b> Tarsi
PROBOSCIDEA <b>Elephantidae</b>	<i>Elephas maximus</i> (I) <i>Loxodonta africana</i> (I) (ad eccezione delle popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe, che sono incluse nell'allegato B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (solo le popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe <sup>(*)</sup> ; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato A)		<b>Elefanti</b> Elefante indiano o asiatico Elefante africano
RODENTIA <b>Chinchillidae</b>	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (gli esemplari delle forme addomesticate non sono soggetti al presente regolamento)			<b>Cincilla</b> Cincilla
<b>Cuniculidae</b>			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	<b>Paca</b> Paca




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Dasyproctidae</b>			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	<b>Aguti punteggiato</b> Aguti punteggiato
<b>Erethizontidae</b>			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguay)	<b>Istrici del nuovo mondo</b> Coendu messicano Coendu spinoso
<b>Hystricidae</b>	<b>Hystrix cristata</b>			<b>Istrici del vecchio mondo</b> Istrice crestata del Nord Africa
<b>Muridae</b>	<i>Leporillus conditor</i> (I) <i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I) <i>Xeromys myoides</i> (I) <i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			<b>Topi, ratti</b> Leporillo costruttore Falso topo della baia di Shark Falso ratto di acqua Ratto di roccia dalla coda grossa
<b>Sciuridae</b>	<i>Gynomys mexicanus</i> (I)		<i>Marmota caudata</i> (III India) <i>Marmota himalayana</i> (III India) <i>Sciurus deppei</i> (III Costa Rica)	<b>Sciattoli terricoli, scoiattoli arboricoli</b> Cane di prateria del Messico Marmotta dalla coda lunga Marmotta dell'Himalaya Scoiattoli giganti Scoiattolo di Depp
SCANDENTIA				<b>Tupaie</b>
SIRENIA		SCANDENTIA spp. (II)		
<b>Dugongidae</b>	<i>Dugong dugon</i> (I)			<b>Dugonghi</b> Dugongo
<b>Trichechidae</b>	<i>Trichechus inunguis</i> (I)			<b>Manati o Lamantini</b>









	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<b>Oxyura leucocephala (II)</b> <i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (forse estinta) (I) <i>Tadorna cristata</i>	<i>Scolopax melanotos</i> (II)		Gobbo rugginoso Anatra dalla testa rosa Anatra dal corno Casarca crestate
APODIFORMES				
<b>Trochilidae</b>	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)	Trochilidae spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		<b>Uccelli mosca o colibri</b> Uccelli mosca o colibri Eremita becco a uncino
CHARADRIIFORMES				
<b>Burhinidae</b>			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Guatemala)	<b>Occhioni</b> Occhione bistriato
<b>Laridae</b>	<i>Larus relictus</i> (I)			<b>Gabbiani, sterne</b> Gabbiano della Mongolia
<b>Scolopacidae</b>	<i>Numenius borealis</i> (I) <i>Numenius tenuirostris</i> (I) <i>Tringa guttifer</i> (I)			<b>Chiurri, pantane</b> Chiurlo boreale Chiurlottello Pantana macchiata
CICONIIFORMES				
<b>Ardeidae</b>	<i>Ardea alba</i> <i>Bubulcus ibis</i> <i>Egretta garzetta</i>			<b>Garzette, aironi</b> Airone bianco maggiore Airone guardabuoi Garzetta
<b>Balaenicipitidae</b>		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		<b>Becco a scarpa</b> Becco a scarpa




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Ciconiidae</b>	<p><i>Ciconia boyciana</i> (I)</p> <p><b><i>Ciconia nigra</i></b> (II)</p> <p><i>Ciconia stormi</i></p> <p><i>Jabiru mycteria</i> (I)</p> <p><i>Leptoptilos dubius</i></p> <p><i>Mycteria cinerea</i> (I)</p>			<p><b>Cicogne</b></p> <p>Cicogna dal becco nero</p> <p>Cicogna nera</p> <p>Cicogna di Storm</p> <p>Jabiru</p> <p>Marabù maggiore asiatico</p> <p>Tantiato cinereo</p>
<b>Phoenicopteridae</b>	<p><b><i>Phoenicopterus ruber</i></b> (II)</p>	<p>Phoenicopteridae spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)</p>		<p><b>Fenicotteri</b></p> <p>Fenicotteri</p> <p>Fenicottero rosa</p>
<b>Threskiornithidae</b>	<p><i>Geronticus calvus</i> (II)</p> <p><i>Geronticus eremita</i> (I)</p> <p><i>Nipponia nippon</i> (I)</p> <p><b><i>Platalea leucorodia</i></b> (II)</p> <p><i>Pseudibis gigantea</i></p>	<p><i>Eudocimus ruber</i> (II)</p>		<p><b>Ibis, spatole</b></p> <p>Ibis rosso</p> <p>Ibis calvo</p> <p>Ibis eremita</p> <p>Ibis del Giappone</p> <p>Spatola</p> <p>Ibis gigante</p>
<p>COLUMBIFORMES</p> <p><b>Columbidae</b></p>	<p><i>Coloena nicobarica</i> (I)</p> <p><i>Claravis godefrida</i></p> <p><b><i>Columba livia</i></b></p> <p><i>Ducula mindorensis</i> (I)</p>	<p><i>Gallicolumba luzonica</i> (II)</p>		<p><b>Colombi, piccioni</b></p> <p>Colomba delle Nicobare</p> <p>Tortora barrata di porpora</p> <p>Piccione selvatico</p> <p>Colomba imperiale di Mindoro</p> <p>Colomba pugnalata</p>




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Leptotila wellsi</i>	<i>Goura</i> spp. (II)	<i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauritius)	Colombe coronate Tortora di Granada Colombo rosata Tortora selvatica
	<b><i>Streptopelia turtur</i></b>			
CORACIFORMES				
<b>Bucerotidae</b>	<i>Aceros nipalensis</i> (I)	<i>Aceros</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		<b>Buceri</b> Buceri Bucero collossiccio Buceri Buceri Buceri Buceri
	<i>Buceros bicornis</i> (I)	<i>Anorhynchus</i> spp. (II) <i>Anthracoceros</i> spp. (II) <i>Berenicornis</i> spp. (II) <i>Buceros</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Calao o bucero bicornes del Nord Buceri Calao o bucero dall'elmo Buceri
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)	<i>Penelopides</i> spp. (II)		Bucero tascaliscia
	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)	<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		
CUCULIFORMES				
<b>Musophagidae</b>	<i>Tauraco bannermanni</i> (II)	<i>Tauraco</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		<b>Turachi</b> Turachi Turaco di Bannerman




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
FALCONIFORMES		FALCONIFORMES spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A, di una specie della famiglia <i>Cathartidae</i> inclusa nell'allegato C; le altre specie di tale famiglia non sono incluse negli allegati del presente regolamento; ad eccezione della specie <i>Catracara lutoso</i> )		<b>Rapaci diurni (aquile, falconi, falchi, avvoltoi)</b> Rapaci diurni
<b>Accipitridae</b>	<p><i>Accipiter brevipes</i> (II)</p> <p><i>Accipiter gentilis</i> (II)</p> <p><i>Accipiter nisus</i> (II)</p> <p><i>Aegypius monachus</i> (II)</p> <p><i>Aquila adalberti</i> (I)</p> <p><i>Aquila chrysaetos</i> (II)</p> <p><i>Aquila clanga</i> (II)</p> <p><i>Aquila heliaca</i> (I)</p> <p><i>Aquila pomarina</i> (II)</p> <p><i>Buteo buteo</i> (II)</p> <p><i>Buteo lagopus</i> (II)</p> <p><i>Buteo rufinus</i> (II)</p> <p><i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I)</p> <p><i>Circaetus gallicus</i> (II)</p> <p><i>Circus aeruginosus</i> (II)</p> <p><i>Circus cyaneus</i> (II)</p> <p><i>Circus macrourus</i> (II)</p>			<p><b>Falchi, aquile</b></p> <p>Sparviere levantino</p> <p>Astore</p> <p>Sparviere</p> <p>Avvoltoio monaco</p> <p>Aquila imperiale spagnola</p> <p>Aquila reale</p> <p>Aquila anatraia maggiore</p> <p>Aquila imperiale</p> <p>Aquila anatraia minore</p> <p>Poiana</p> <p>Poiana calzata</p> <p>Poiana codabianca</p> <p>Nibbio di Wilson o di Cuba</p> <p>Biancone</p> <p>Falco di palude</p> <p><b>Albanella reale</b></p> <p>Albanella pallida</p>




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<p><b>Circus pygargus (II)</b></p> <p><b>Elanus caeruleus (II)</b></p> <p><i>Eutriorchis astur (II)</i></p> <p><b>Gypaetus barbatus (II)</b></p> <p><b>Gyps fulvus (II)</b></p> <p><i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> è elencata nell'appendice I; le altre specie figurano nell'appendice II)</p> <p><i>Harpia harpyja (I)</i></p> <p><b>Hieraaetus fasciatus (II)</b></p> <p><b>Hieraaetus pennatus (II)</b></p> <p><i>Leucopternis occidentalis (II)</i></p> <p><b>Milvus migrans (II)</b> (ad eccezione di <i>Milvus migrans lineatus</i> che figura nell'allegato B)</p> <p><b>Milvus milvus (II)</b></p> <p><b>Neophron percnopterus (II)</b></p> <p><b>Pernis ptilorhynchus (II)</b></p> <p><i>Pithecopagia jefferyi (I)</i></p>			<p>Albanella minore</p> <p>Nibbio bianco</p> <p>Aquila serpentaria del Madagascar</p> <p>Gipeto</p> <p>Grifone</p> <p>Aquile di mare</p> <p>Arpia</p> <p>Aquila del Bonelli</p> <p>Aquila minore</p> <p>Poiana dorsogrigio</p> <p>Nibbio bruno</p> <p>Nibbio reale</p> <p>Capovaccaio</p> <p>Falco pecchiaiolo</p> <p>Aquila delle Filippine</p>
<b>Cathartidae</b>	<p><i>Gymnogyps californianus (I)</i></p> <p><i>Vultur gryphus (I)</i></p>		<p><i>Sarcorhamphus papa (III Honduras)</i></p>	<p><b>Avvoltoi del nuovo mondo</b></p> <p>Condor della California</p> <p>Avvoltoio papa</p> <p>Condor delle Ande</p>
<b>Falconidae</b>	<p><i>Falco anaeus (I)</i></p> <p><b>Falco biarmicus (II)</b></p> <p><b>Falco cherrug (II)</b></p>			<p><b>Falchi</b></p> <p>Gheppio delle Seychelles</p> <p>Lanario</p> <p>Falco sacro</p>



	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<p><b>Falco columbarius (II)</b>  <b>Falco eleonorae (II)</b>  <i>Falco jugger (I)</i>  <b>Falco naumanni (II)</b>  <i>Falco newtoni (I)</i> (solo la popolazione delle Seychelles)  <i>Falco peregrinoides (I)</i>  <i>Falco peregrinus (I)</i>  <i>Falco punctatus (I)</i>  <i>Falco rusticolus (I)</i>  <b>Falco subbuteo (II)</b>  <b>Falco tinnunculus (II)</b>  <b>Falco vespertinus (II)</b></p>			<p>Smeriglio                      Falco della regina                      Falco laggar                      Falco grillaio                      Gheppio dell'isola Aldabra                      Falcone di Barberia                      Falco pellegrino                      Gheppio delle Mauritius                      Girfalco                      Lodolaio                      Gheppio                      Falco cuculo</p>
<b>Pandionidae</b>	<p><b>Pandion haliaetus (II)</b></p>			<p><b>Falchi pescatori</b>                      Falco pescatore</p>
GALLIFORMES <b>Cracidae</b>	<p><i>Crax alberti</i> (III Colombia)  <i>Crax blumenbachii</i> (I)                        Mitiu (I)  <i>Oreophaps derbianus</i> (I)</p>	<p><i>Crax fasciolata</i></p>	<p><i>Crax daubentoni</i> (III Colombia)    <i>Crax globulosa</i> (III Colombia)  <i>Crax rubra</i> (III Colombia/Costa Rica/Guatemala/Honduras)    <i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala/Honduras)</p>	<p>Hocco dal becco blu                      Hocco dal becco rosso                      Hocco dal becco giallo                      Hocco faccianuda                      Hocco dai bargigli                      Hocco globicero                        Mitiu o Hocco a becco di rasoio                      Crace di Derby                      Ciacialaca</p>




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Penelope albipennis</i> (I)		<i>Pauxi pauxi</i> (III Colombia)	Crace dall'elmo
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)		<i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras)	Penelope dalle ali bianche
	<i>Pipile pipile</i> (I)		<i>Penelopina nigra</i> (III Guatemala)	Penelope purpurea
				Ciacialaca nero del Guatemala
				Penelope dalla fronte nera
				Penelope di Trinidad
<b>Megapodiidae</b>	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			<b>Megapodi</b>
				Maleo
<b>Phasianidae</b>				<b>Galli cedroni, faraone, pernici, fagiani, tragopani</b>
	<i>Catreus wallichii</i> (I)	<i>Argusianus argus</i> (II)		Argo maggiore
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			Fagiano di Wallich
	<i>Grossoptilon crossoptilon</i> (I)			Colino della Virginia mascherato
	<i>Grossoptilon manchuricum</i> (I)			Fagiano orecchiuto bianco
		<i>Gallus sommeratii</i> (II)		Fagiano orecchiuto bruno
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)	<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		Gallo di Sommerat o Gallo grigio
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			Fagiano insanguinato
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			Lofoforo splendido o dell'Himalaya
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)	<i>Lophura hatinensis</i>		Lofoforo di Huys
				Lofoforo di Sclater
	<i>Lophura swinhoi</i> (I)		<i>Lophura leucomelanos</i> (III Pakistan)	Fagiano di Edwards
				Fagiano di Vo Quy
				Fagiano kalij
	<i>Odontophorus streptophium</i>		<i>Meleagris ocellata</i> (III Guatemala)	Fagiano di Swinhoe o di Formosa
				Tacchino ocellato
				Colino dal collare







Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<i>Ophrysia superciliosa</i>		<i>Pavo cristatus</i> (III Pakistan)	Quaglia dell'Himalaya
	<i>Pavo muticus</i> (II) <i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II) <i>Polyplectron germaini</i> (II) <i>Polyplectron malacense</i> (II)		Pavone comune o blu Pavone mutico o verde Speroniere chinqui o grigio Speroniere di Germain
<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)	<i>Polyplectron schlieiermachersi</i> (II)	<i>Pucrasia macrolopha</i> (III Pakistan)	Speroniere malese o di Hardwicke Speroniere di Napoleone o Palawan Speroniere del Borneo
<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			Fagiano koklass
<i>Symaticus ellioti</i> (I)			Rainardo ocellato o argo crestato
<i>Symaticus humiae</i> (I)			Fagiano di Elliot
<i>Symaticus mikado</i> (I)			Fagiano di Hume
<i>Tetraoallus caspius</i> (I)			Fagiano mikado
<i>Tetraoallus tibetanus</i> (I)			Tetraogallo del Caspio
<i>Tragopan blythii</i> (I)			Tetraogallo del Tibet
<i>Tragopan caboti</i> (I)			Tragopano di Blyth
<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)			Tragopano di Cabot
	<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II)	<i>Tragopan satyra</i> (III Nepal)	Tragopano occidentale Tragopano satiro
GRUIFORMES	Gruidae spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Tetraone di prateria di Attwater
<b>Gruidae</b>			<b>Gru</b> Gru Gru americana
<i>Grus americana</i> (I)			




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<p><i>Grus canadensis</i> (I/II) (la specie figura nell'appendice II ma le sottospecie <i>Grus canadensis nestotes</i> e <i>Grus canadensis pulla</i> figurano nell'appendice I)</p> <p><b>Grus grus</b> (II)</p> <p><i>Grus japonensis</i> (I)</p> <p><i>Grus leucogeranus</i> (I)</p> <p><i>Grus monacha</i> (I)</p> <p><i>Grus nigricollis</i> (I)</p> <p><i>Grus vipio</i> (I)</p>			<p>Gru canadese</p> <p>Gru comune</p> <p>Gru della Manciuria o del Giappone</p> <p>Gru bianca asiatica</p> <p>Gru monaca</p> <p>Gru dal collo nero</p> <p>Gru dal collo bianco</p>
<b>Otididae</b>	<p><i>Ardeotis nigriceps</i> (I)</p> <p><i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)</p> <p><i>Chlamydotis undulata</i> (I)</p> <p><i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)</p> <p><b>Otis tarda</b> (II)</p> <p><i>Syphooides indicus</i> (II)</p> <p><b>Tetrax tetrax</b> (II)</p>	Otididae spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		<p><b>Otarde</b></p> <p>Otarde</p> <p>Grande otarda dell'India</p> <p>Ubara asiatica</p> <p>Ubara</p> <p>Otarde del Bengala</p> <p>Otarde comune</p> <p>Otarde minore indiana</p> <p>Gallina prataiola</p>
<b>Rallidae</b>	<p><i>Gallinallus sylvestris</i> (I)</p>			<p><b>Folaghe, ralli</b></p> <p>Rallo di Lord Howe</p>
<b>Rhynchoetidae</b>	<p><i>Rhynchoetos jubatus</i> (I)</p>			<p><b>Kagu</b></p> <p>Kagu</p>
PASSERIFORMES				
<b>Atrichornithidae</b>	<p><i>Atrichornis clamosus</i> (I)</p>			<p><b>Atricornitidi</b></p> <p>Uccello dei cespugli rumoroso</p>




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Cotingidae</b>	<i>Cotinga maculata</i> (I) <i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)	<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Colombia) <i>Cephalopterus penduliger</i> (III Colombia)	<b>Cotinga</b> Uccello parasole amazzonico Uccello parasole occidentale Cotinga macchiata Galletti di roccia Cotinga dalle ali bianche
<b>Emberizidae</b>		<i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)		<b>Cardinali, tangara</b> Cardinale verde Cardinale a becco giallo Cardinale dal ciuffo rosso Tangara settecolori
<b>Estrildidae</b>		<i>Amandava formosa</i> (II) <i>Lonchura fuscata</i> <i>Lonchura oryzivora</i> (II) <i>Poephila cincta cincta</i> (II)		<b>Estrildidi</b> Bengalino verde Padda di Timor Padda Diamante a bavetta
<b>Fringillidae</b>	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		<b>Cardellini, canarini</b> Cardinalino rosso del Venezuela Cardellino di Yarrell
<b>Hirundinidae</b>	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			<b>Irundinidi</b> Rondine dagli occhiali
<b>Icteridae</b>	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			<b>Icteridi</b> Ittero a cappuccio zafferano
<b>Meliphagidae</b>		<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (II)		<b>Melifagi</b> Melifago dall'elmo




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Muscicapidae</b>	<p><i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauritius)</p> <p><i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (forse estinto) (I)</p> <p><i>Dasyornis longirostris</i> (I)</p> <p><i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)</p> <p><i>Picathartes oreas</i> (I)</p>	<p><i>Cyornis ruckii</i> (II)</p> <p><i>Garrulax canorus</i> (II)</p> <p><i>Garrulax taewanus</i> (II)</p> <p><i>Leiothrix argenteauris</i> (II)</p> <p><i>Leiothrix lutea</i> (II)</p> <p><i>Liocichla omeiensis</i> (II)</p>		<p><b>Pigliamosche, garruli ecc.</b></p> <p>Cannaiola dell'Isola Rodriguez</p> <p>Niltava di Rueck</p> <p>Uccello di macchia castano</p> <p>Uccello di macchia occidentale</p> <p>Garrulo canoro</p> <p>Usignolo orecchie argentate</p> <p>Usignolo del Giappone</p> <p>Liocicla del monte Omei</p> <p>Picatarde testa nuda</p> <p>Picatarde collogrigo</p> <p>Pigliamosche del paradiso delle Mascarene</p>
<b>Paradisaeidae</b>			<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III Mauritius)	<b>Uccelli del paradiso</b>
<b>Pittidae</b>	<p><i>Pitta gurneyi</i> (I)</p> <p><i>Pitta kochi</i> (I)</p>	<p>Paradisaeidae spp. (II)</p> <p><i>Pitta guajana</i> (II)</p> <p><i>Pitta nympha</i> (II)</p>		<p><b>Pitte</b></p> <p>Pitta barrata settentrionale</p> <p>Pitta di Gurney o dal petto nero</p> <p>Pitta di Koch</p> <p>Pitta bengalese del Giappone</p>
<b>Pycnonotidae</b>		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		<b>Bulbul</b>
<b>Sturnidae</b>		<i>Gracula religiosa</i> (II)		<b>Maine, gracule</b>
				Bulbul corona di paglia
				Gracula religiosa




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)			Maina di Rothschild
<b>Zosteropidae</b>	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			<b>Zosteropidi o uccelli dagli occhiali</b> Occhialino petto bianco
PELECANIFORMES				
<b>Fregatidae</b>	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			<b>Fregate</b> Fregata di Andrews
<b>Pelecanidae</b>	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			<b>Pellicani</b> Pellicano riccio
<b>Sulidae</b>	<i>Papasula abbotti</i> (I)			<b>Sule</b> Sula di Abbott
PICIFORMES				
<b>Capitonidae</b>			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Colombia)	<b>Barbuti</b> Barbuto tucanetto
<b>Picidae</b>	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			<b>Picchi</b> Picchio nero dal ventre bianco di Coorea
<b>Ramphastidae</b>		<i>Pteroglossus aracari</i> (II) <i>Pteroglossus viridis</i> (II) <i>Ramphastos sulfuratus</i> (II) <i>Ramphastos toco</i> (II) <i>Ramphastos tucanus</i> (II) <i>Ramphastos vitellinus</i> (II)	<i>Baillonius bailloni</i> (III Argentina) <i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentina) <i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentina) <i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentina)	<b>Tucani</b> Tucanetto zaiferano Aracari collonero Aracari orecchiecastane Aracari verde Tucano bicolore Tucano solforato Tucano toco Tucano beccorosso Tucano beccocanalato Tucanetto beccomaculato




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
PODICIPEDIFORMES <b>Podicipedidae</b>	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			<b>Podilimbi</b> Podilimbo gigante
PROCELLARIIFORMES <b>Diomedidae</b>	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			<b>Albatri</b> Albatro codacorta
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e ad eccezione di <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> e <i>Psittacula krameri</i> , che non figurano negli allegati del presente regolamento)		<b>Cacatua, lori, are, parrocchetti, pap-pagalli ecc.</b> <b>Pappagalli</b>
<b>Cacatuidae</b>	<i>Cacatua goffiniana</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I) <i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I)			<b>Cacatua</b> Cacatua di Goffin Cacatua ventre rosso Cacatua delle Molucche Cacatua ciuffogiallo Cacatua delle palme
<b>Loriidae</b>	<i>Eos histrio</i> (I) Vini spp. (I/II) (Vini <i>ultramarina</i> figura nell'appendice I, le altre specie figurano nell'appendice II)			<b>Lori, lorichetti</b> Lori rosso e blu Lorichetti d'oltremare
<b>Psittacidae</b>	<i>Amazona araucaria</i> (I)			<b>Amazzoni, are, parrocchetti, pap-pagalli</b> Amazzone dal collo rosso



Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<i>Amazona europalliatia</i> (f)			Amazzone corona gialla
<i>Amazona barbadensis</i> (f)			Amazzone a spalle gialle
<i>Amazona brasiliensis</i> (f)			Amazzone dalla coda rossa
<i>Amazona finschi</i> (f)			Amazzone di Finsch
<i>Amazona guildingii</i> (f)			Amazzone di Guilding o di Saint Vincent
<i>Amazona imperialis</i> (f)			Amazzone imperiale
<i>Amazona leucocephala</i> (f)			Amazzone di Cuba o dalla testa bianca
<i>Amazona oratrix</i> (f)			Amazzone testa gialla
<i>Amazona pretrei</i> (f)			Amazzone dalla fronte rossa
<i>Amazona rhodocorytha</i> (f)			Amazzone a corona rossa
<i>Amazona tucumana</i> (f)			Amazzone di Tucuman
<i>Amazona versicolor</i> (f)			Amazzone variopinta o di Santa Lucia
<i>Amazona vinacea</i> (f)			Amazzone vinacea
<i>Amazona viridigenalis</i> (f)			Amazzone guance verdi
<i>Amazona vittata</i> (f)			Amazzone di Porto Rico
<i>Anodorhynchus</i> spp. (f)			Ara giacinto, Ara glauca e Ara di Lear
<i>Ara ambiguus</i> (f)			Ara di Buffon
<i>Ara glaucogularis</i> (f)			Ara di Wagler o caninde
<i>Ara macao</i> (f)			Ara macao
<i>Ara militaris</i> (f)			Ara militare
<i>Ara rubrogenys</i> (f)			Ara a fronte rossa
<i>Cyanopsitta spixii</i> (f)			Ara di Spix
<i>Cyanoramphus cookii</i> (f)			Parrocchetto di Norfolk
<i>Cyanoramphus forbesi</i> (f)			Kakariki a pileo giallo
<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (f)			Kakariki a fronte rossa



Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<p><i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)  <i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)  <i>Eunymphicus cornutus</i> (I)  <i>Guarouba guarouba</i> (I)  <i>Neophemia chrysogaster</i> (I)  <i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)  <i>Pezoporus occidentalis</i> (forse estinto) (I)  <i>Pezoporus wallicus</i> (I)  <i>Pionopsitta pileata</i> (I)  <i>Primolius couloni</i> (I)  <i>Primolius maracana</i> (I)  <i>Psephotus chrysopterygius</i> (I)  <i>Psephotus dissimilis</i> (I)  <i>Psephotus pulcherrimus</i> (forse estinto) (I)  <i>Psittacula echo</i> (I)  <i>Psittacus erithacus</i> (I)  <i>Pyrrhura cruentata</i> (I)  <i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)  <i>Strigops habroptilus</i> (I)</p>			<p>Kakariki della Nuova Caledonia                      Pappagallo dei fichi di Coxen                      Parrocchetto cornuto                      Conuro guarouba                      Parrocchetto ventrearancio                      Conuro a orecchie gialle                      Pappagallo notturno                      Parrocchetto terragnolo                      Pappagallo pileato                      Ara testablu                      Ara di Illiger                      Parrocchetto aligialle                      Pappagallo dal cappuccio                      Parrocchetto del paradiso                      Parrocchetto dal collare di Mauritius                      Pappagallo cenerino                      Conuro a gola azzurra                      Parrocchetti a becco grosso                      Kakapo</p>
<p>RHEIFORMES  <b>Rheidae</b></p>		<p><i>Pterocnemia pennata</i> (I) (ad eccezione di <i>Pterocnemia pennata pennata</i> che figura nell'allegato B)  <i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II)  <i>Rhea americana</i> (II)</p>	<p><b>Nandù</b>                      Nandù di Darwin                      Nandù di Darwin                      Nandù comune</p>






	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
SPHENISCIFORMES <b>Spheniscidae</b>	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)	<i>Spheniscus demersus</i> (II)		<b>Pinguini</b> Pinguino del Capo Pinguino di Humboldt
STRIGIFORMES		STRIGIFORMES spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e di <i>Sceloglaux albigacies</i> )		<b>Rapaci notturni</b> Rapaci notturni
<b>Strigidae</b>	<b>Aegolius funereus</b> (II) <b>Asio flammeus</b> (II) <b>Asio otus</b> (II) <b>Athene noctua</b> (II) <b>Bubo bubo</b> (II) (ad eccezione di <i>Bubo bubo bengalensis</i> che figura nell'allegato B) <b>Glaucidium passerinum</b> (II) <i>Heteroglaux blewitti</i> (I) <i>Mimizuku gurneyi</i> (I) <i>Ninox natalis</i> (I) <b>Nyctea scandiaca</b> (II) <i>Otus irenae</i> (II) <b>Otus scops</b> (II) <b>Strix aluco</b> (II) <b>Strix nebulosa</b> (II) <b>Strix uralensis</b> (II) (ad eccezione di <i>Strix uralensis davidi</i> che figura nell'allegato B) <b>Surnia ulula</b> (II)			<b>Gufi, civette</b> Civetta capogrosso Gufo di palude Gufo comune Civetta Gufo reale Civetta nana Civetta di foresta Assiolo gigante Ulula delle Isole Christmas Civetta delle nevi Assiolo di Sokoke Assiolo Allocco Allocco di Lapponia Allocco degli Urali Ulula



	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Tytonidae</b>	<b>Tyto alba</b> (II) <i>Tyto soumagnei</i> (I)			<b>Barbagianni</b> Barbagianni Barbagianni del Madagascar
STRUTHIONIFORMES				
<b>Struthionidae</b>	<i>Struthio camelus</i> (I) (solo le popolazioni di Algeria, Burkina Faso, Camerun, Repubblica centrafricana, Ciad, Mali, Mauritania, Marocco, Niger, Nigeria, Senegal e Sudan; tutte le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)			<b>Struzzi</b> Struzzo del Nord Africa
TINAMIFORMES				
<b>Tinamidae</b>	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			<b>Tinami</b> Tinamo solitario
TROGONIFORMES				
<b>Trogonidae</b>	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			<b>Quetzal</b> Quetzal splendente
REPTILIA				<b>Rettili</b>
CROCODYLIA				<b>Alligatori, caimani, cocodrilli</b> Alligatori, caimani, cocodrilli
<b>Alligatoridae</b>	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaporensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (ad eccezione della popolazione dell'Argentina, che è inclusa nell'allegato B)	CROCODYLIA spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		<b>Alligatori, caimani</b> Alligatore della Cina Caimano del Rio Apaporis Jacaré o Caimano dal muso largo




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<p><i>Melanosuchus niger</i> (I) (ad eccezione della popolazione del Brasile, che è inclusa nell'allegato B, e della popolazione dell'Ecuador, che è inclusa nell'allegato B ed è soggetta a una quota annua di esportazione pari a zero fino a quando il segretario della CITES e il gruppo specifico sui cocodrilli UICN/SSC non avranno fissato una quota annua di esportazione)</p>			<p>Caimano nero o Melanosuco</p>
<p><b>Crocodylidae</b></p>	<p><i>Crocodylus acutus</i> (I) (ad eccezione della popolazione del distretto di gestione integrata delle mangrove di Bahía de Cispata, Tinajones, La Balsa e zone circostanti, del Dipartimento di Córdoba, Colombia, e della popolazione di Cuba, che sono incluse nell'allegato B)</p> <p><i>Crocodylus cataphractus</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus intermedius</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus mindorensis</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus moreletii</i> (I) (ad eccezione della popolazione del Belize che figura nell'allegato B con quota zero per gli esemplari selvatici scambiati a fini commerciali, e della popolazione del Messico, inclusa nell'allegato B)</p> <p><i>Crocodylus niloticus</i> (I) (ad eccezione delle popolazioni di Botswana, Egitto [soggette a quota zero per gli esemplari selvatici scambiati a fini commerciali], Etiopia, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambico, Namibia, Sudafrica, Uganda, Repubblica unita di Tanzania [soggetta a quota annua di esportazione di non oltre 1 600 esemplari selvatici compresi trofei di caccia, oltre agli esemplari allevati], Zambia e Zimbabwe; queste popolazioni sono incluse nell'allegato B)</p>			<p><b>Cocodrilli</b></p> <p>Cocodrillo americano o acuto</p> <p>Cocodrillo catafratto</p> <p>Cocodrillo intermedio o dell'Orinoco</p> <p>Cocodrillo di Mindoro</p> <p>Cocodrillo di Morelet</p> <p>Cocodrillo del Nilo</p>




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<p><i>Crocodylus palustris</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus porosus</i> (I) (ad eccezione delle popolazioni di Australia, Indonesia, Malaysia [cattura di animali selvatici limitata allo stato di Sarawak; quota zero per gli esemplari selvatici per gli altri stati malesi (Sabah e Malaysia peninsulare); nessuna modifica alla quota zero se non approvata dalle parti della convenzione CITES] e Papua Nuova Guinea, che sono incluse nell'allegato B)</p> <p><i>Crocodylus rhombifer</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus siamensis</i> (I)</p> <p><i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)</p> <p><i>Tomistoma schlegelii</i> (I)</p>			<p>Coccodrillo di palude</p> <p>Coccodrillo marino</p> <p>Coccodrillo di Cuba o rombifero</p> <p>Coccodrillo siamense</p> <p>Osteolemo</p> <p>Falso gaviale o Tomistoma</p>
<b>Gavialidae</b>	<p><i>Gavialis gangeticus</i> (I)</p>			<p><b>Gaviali</b></p> <p>Gaviale del Gange</p>
RHYNCHOCEPHALIA				
<b>Sphenodontidae</b>	<p><i>Sphenodon</i> spp. (I)</p>			<p><b>Sfenodonti o tuatara</b></p> <p>Sfenodonte o tuatara</p>
SAURIA				
<b>Agamidae</b>		<p><i>Saara</i> spp. (II)</p> <p><i>Uromastyx</i> spp. (II)</p>		<p><b>Agamidi</b></p> <p>Uromastici</p>
<b>Anguillidae</b>		<p><i>Abronia</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A, è stata fissata una quota pari a zero per gli esemplari selvatici di <i>Abronia aurita</i>, <i>A. gajiphantasma</i>, <i>A. montecristoi</i>, <i>A. salvadorensis</i> e <i>A. vasconcelosii</i>)</p>		<p><b>Lucertole alligatore</b></p> <p>Lucertole alligatore</p>




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Chamaeleonidae</b>	<p><i>Abromia anzuetoi</i> (I)</p> <p><i>Abromia campbelli</i> (I)</p> <p><i>Abromia fimbriata</i> (I)</p> <p><i>Abromia frosti</i> (I)</p> <p><i>Abromia meledona</i> (I)</p>			
	<p><i>Brookesia perarmata</i> (I)</p> <p><b>Chamaeleo chamaeleon</b> (II)</p>	<p><i>Archaius</i> spp. (II)</p> <p><i>Bradypodion</i> spp. (II)</p> <p><i>Brookesia</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)</p> <p><i>Calumma</i> spp. (II)</p> <p><i>Chamaeleo</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)</p> <p><i>Furcifer</i> spp. (II)</p> <p><i>Kinyongia</i> spp. (II)</p> <p><i>Nadzikambia</i> spp. (II)</p> <p><i>Palleon</i> spp. (II)</p> <p><i>Rhampholeon</i> spp. (II)</p> <p><i>Rieppeleon</i> spp. (II)</p> <p><i>Trioceros</i> spp. (II)</p>		<p><b>Camaleonti</b></p> <p>Camaleonti nani</p> <p>Camaleonti nani</p> <p>Camaleonti</p> <p>Camaleonte comune</p>
<b>Cordylidae</b>		<p><i>Corâylus</i> spp. (II)</p> <p><i>Hemicorâylus</i> spp. (II)</p> <p><i>Karusauros</i> spp. (II)</p> <p><i>Namazonurus</i> spp. (II)</p>		<p><b>Cordilidi</b></p> <p>Cordilidi</p>



	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Gekkonidae</b>		<i>Ninurta</i> spp. (II) <i>Ouroborus</i> spp. (II) <i>Pseudocordylus</i> spp. (II) <i>Snaug</i> spp. (II)		
	<i>Cnemaspis psychedelica</i> (I)		<i>Dactylocnemis</i> spp. (III Nuova Zelanda) <i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nuova Zelanda) <i>Mokopirirakau</i> spp. (III Nuova Zelanda)	<b>Gechi</b> Geco psichedelico
	<i>Lygodactylus williamsi</i> (I)	<i>Nactus serpensinsula</i> (II) <i>Naultinus</i> spp. (II) <i>Paroedura masobe</i> (II)		Geco dell'Isola Serpente Gechi <i>Naultinus</i> della Nuova Zelanda
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)	<i>Phelsuma</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) <i>Rhoptropella</i> spp. (II) <i>Uroplatus</i> spp. (II)	<i>Toropuku</i> spp. (III Nuova Zelanda) <i>Tukutuku</i> spp. (III Nuova Zelanda) <i>Woodworthia</i> spp. (III Nuova Zelanda)	Gechi diurni o Felsume  Gechi coda a foglia
<b>Helodermatidae</b>	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)	<i>Heloderma</i> spp. (II) (ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A)		<b>Elodermi</b> Elodermi Eloderma orrido del Guatemala



	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Iguanidae</b>	<i>Brachylophus</i> spp. (I)	<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II) <i>Conolophus</i> spp. (II) <i>Ctenosaura bakeri</i> (II) <i>Ctenosaura melanosterna</i> (II) <i>Ctenosaura oedirhina</i> (II) <i>Ctenosaura palearis</i> (II)		<b>Iguane</b> Iguana marina Brachilofi Iguane terrestri
	<i>Cyclura</i> spp. (I)	<i>Iguana</i> spp. (II) <i>Phrynosoma blainvillii</i> (II) <i>Phrynosoma cerroense</i> (II) <i>Phrynosoma coronatum</i> (II) <i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		Iguane cornute Iguane Lucertola cornuta
<b>Lacertidae</b>	<i>Sauromalus varius</i> (I)			Chuckwalla dell'Isola di San Esteban
	<i>Gallotia simonyi</i> (I) <b><i>Podarcis lilfordi</i></b> (II) <b><i>Podarcis pityusensis</i></b> (II)			<b>Lucertole</b> Lucertola gigante di Hierro Lucertola delle Baleari Lucertola di Ibiza
<b>Lanthanotidae</b>		<i>Lanthanotidae</i> spp. (II) (è stata fissata una quota di esportazione a fini commerciali pari a zero per gli esemplari prelevati in ambienti selvatici)		<b>Varano senza orecchie</b>
<b>Scincidae</b>		<i>Corucia zebrata</i> (II)		<b>Scinchi</b> Scinco gigante delle Salomone



	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Teiidae</b>		<p><i>Crocodilurus amazonicus</i> (II)</p> <p><i>Dryacaena</i> spp. (II)</p> <p><i>Salvator</i> spp. (II)</p> <p><i>Tupinambis</i> spp. (II)</p>		<p><b>Lucertole caimano, tegu</b></p> <p>Tegu cocodrillo</p> <p>Lucertole caimano</p>
<b>Varanidae</b>	<p><i>Varanus bengalensis</i> (I)</p> <p><i>Varanus flavescens</i> (I)</p> <p><i>Varanus griseus</i> (I)</p> <p><i>Varanus komodoensis</i> (I)</p> <p><i>Varanus nebulosus</i> (I)</p> <p><i>Varanus olivaceus</i> (II)</p>	<p><i>Varanus</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)</p>		<p><b>Varani</b></p> <p>Varani</p> <p>Varano del Bengala</p> <p>Varano giallo</p> <p>Varano del deserto</p> <p>Drago o varano di Komodo</p> <p>Varano nebuloso</p>
<b>Xenosauridae</b>	<p><i>Shinisaurus crocodilurus</i> (I)</p>			<p>Lucertola cocodrillo cinese</p>
SERPENTES				
<b>Boidae</b>	<p><i>Acrantophis</i> spp. (I)</p> <p><i>Boa constrictor occidentalis</i> (I)</p> <p><i>Epicrateres inornatus</i> (I)</p> <p><i>Epicrateres monensis</i> (I)</p> <p><i>Epicrateres subflavus</i> (I)</p> <p><b>Eryx jaculus</b> (II)</p>	<p>Boidae spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)</p>		<p><b>Serpenti</b></p> <p><b>Boidi</b></p> <p>Boidi</p> <p>Boa del Madagascar</p> <p>Boa costrittore dell'Argentina</p> <p>Boa di Porto Rico</p> <p>Boa di Mona</p> <p>Boa della Giamaica</p> <p>Erice jaculo</p>






	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			Boa arboreo del Madagascar
<b>Bolyeriidae</b>	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I) <i>Casarea dussumieri</i> (I)	Bolyeriidae spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		<b>Boa di Round</b> Boa di Round Boa di Round Boa di Dussumier
<b>Colubridae</b>		<i>Clelia clelia</i> (II) <i>Cylagras gigas</i> (II) <i>Elachistodon westermanni</i> (II) <i>Pyas mucosus</i> (II)	<i>Arretium schistosum</i> (III India) <i>Carberus rynchops</i> (III India)  <i>Xenochrophis piscator</i> (III India) <i>Xenochrophis schurrenbergeri</i> (III India) <i>Xenochrophis tyleri</i> (III India)	<b>Colubridi</b> Ericope schistoso Serpente d'acqua dal muso di cane Mussurana Falso cobra Mangiatore di uova indiano Serpente dei ratti indiano Natrice pescatrice
<b>Elapidae</b>		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)  <i>Naja atra</i> (II) <i>Naja kaouthia</i> (II) <i>Naja mandalayensis</i> (II) <i>Naja naja</i> (II)		<b>Cobra, serpenti corallo</b>  Serpente corallo Serpente corallo nigro fasciato Serpente corallo di Roatan  Cobra o serpente dagli occhiali




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Loxocemidae</b>		<i>Naja oxiata</i> (II) <i>Naja philippinensis</i> (II) <i>Naja sagittifera</i> (II) <i>Naja samarensis</i> (II) <i>Naja siamensis</i> (II) <i>Naja sputatrix</i> (II) <i>Naja sumatrana</i> (II) <i>Ophiophagus hannah</i> (II)		Cobra reale
<b>Pythonidae</b>	<i>Python molurus molurus</i> (I)	Loxocemidae spp. (II)  Pythonidae spp. (II) (ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A)		<b>Pitoni</b> Pitoni  Pitone delle rocce indiano
<b>Tropidophiidae</b>		Tropidophiidae spp. (II)		
<b>Viperidae</b>		<i>Atheris desaixi</i> (II) <i>Bitis worthingtoni</i> (II)  <i>Crotalus durissus unicolor</i>  <i>Trimeresurus mangshanensis</i> (II)	<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras)  <i>Daboia russelii</i> (III India)	<b>Vipere</b>  Vipera cornuta del Kenya Cascavel Crotalo di Aruba Vipera di Russel Crotalo di Mangshan Vipera Latifi
				<i>Vipera latifi</i>




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Vipera ursinii</i> (I) (solo la popolazione dell'Europa, ad eccezione dei territori che in passato costituivano l'URSS; queste popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)	<i>Vipera wagneri</i> (II)		Vipera di Orsini
TESTUDINES <b>Carettochelyidae</b>		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		<b>Tartarughe naso di porco</b> Tartaruga naso di porco
<b>Chelidae</b>		<i>Chelodina mccordi</i> (II) (È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici)		Tartaruga dal collo corto
<b>Cheloniidae</b>	<i>Pseudemys</i> <i>umbrina</i> (I)			<b>Tartarughe di mare</b> Tartarughe di mare
<b>Chelydridae</b>	Cheloniidae spp. (I)		<i>Chelydra serpentina</i> (III Stati Uniti d'America) <i>Macrochelys temminckii</i> (III Stati Uniti d'America)	<b>Tartarughe azzannatrici</b> Tartaruga alligatore
<b>Dermatemydidae</b>		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		<b>Dermatemiide</b> Dermatemiide
<b>Dermochelyidae</b>	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			<b>Dermochelide coriacea</b> Dermochelide coriacea
<b>Emyidae</b>		<i>Chrysemys picta</i> (solo esemplari vivi) <i>Clemmys guttata</i> (II)		<b>Tartarughe scatola, tartarughe acquatiche</b> Testuggine palustre dipinta Testuggine palustre punteggiata




Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<p><i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)</p>	<p><i>Emydoidea blandingii</i> (II)  <i>Glyptemys insculpta</i> (II)  <i>Malaclemys terrapin</i> (II)  <i>Terrapene</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)</p>	<p><i>Glyptemys</i> spp. (III Stati Uniti d'America)</p>	<p>Tartaruga di Blanding                      Testuggine palustre scolpita                      Clemmide di Muhlenberg                      Tartarughe carta geografica</p>
<p><i>Terrapene coahuila</i> (I)</p>	<p><i>Batagur affinis</i> (I)  <i>Batagur baska</i> (I)</p>		<p>Tartarughe scatola                      Tartaruga-botte acquatica</p>
<b>Geoemydidae</b>			
<p><i>Batagur borneoensis</i> (II)  <i>Batagur dhongoka</i> (II)  <i>Batagur kachuga</i> (II)  <i>Batagur trivittata</i> (II)</p>	<p>(è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali)</p> <p>(è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali)</p>		<p>Tartaruga fluviale indiana</p>
<p><i>Cuora</i> spp. (II)</p>	<p>(è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per <i>Cuora auricapitata</i>, <i>C. bournoni</i>, <i>C. flavomarginata</i>, <i>C. galbinifrons</i>, <i>C. maccoyi</i>, <i>C. mouhoiti</i>, <i>C. pani</i>, <i>C. picturata</i>, <i>C. trifasciata</i>, <i>C. yunnanensis</i> e <i>C. zhoui</i> per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali)</p>		<p>Tartarughe scatola asiatiche</p>
<p><i>Cyclernis</i> spp. (II)</p>			<p>Tartarughe foglia asiatiche</p>




Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)			Tartaruga di Hamilton
	<i>Geoemyda japonica</i> (II)		Tartaruga foglia di Ryukyu
	<i>Geoemyda spengleri</i> (II)		Tartaruga foglia a petto nero
	<i>Hardella thurjii</i> (II)		Tartaruga di fiume incoronata
	<i>Heosemys amandali</i> (II) (è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali)		Tartaruga del tempio a testa gialla
	<i>Heosemys depressa</i> (II) (è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali)		Tartaruga della Foresta di Arakan
	<i>Heosemys grandis</i> (II)		Tartaruga palustre asiatica gigante
	<i>Heosemys spinosa</i> (II)		Tartaruga spinosa
	<i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)		Tartaruga di foresta del Sulawesi
	<i>Malayemys macrocephala</i> (II)		Tartaruga mangia-chioccioline della Malaysia
	<i>Malayemys subtrijuga</i> (II)		Tartaruga mangia-chioccioline del Mekong
	<i>Mauremys amurensis</i> (II) (è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali)		Tartaruga palustre del Vietnam
	<i>Mauremys japonica</i> (II)	<i>Mauremys iversoni</i> (III Cina)	Testuggine del Giappone
	<i>Mauremys mutica</i> (II)	<i>Mauremys megalocephala</i> (III Cina)	Testuggine palustre cinese a capo grosso
	<i>Mauremys nigricans</i> (II)	<i>Mauremys pritchardi</i> (III Cina)	Testuggine palustre asiatica gialla
		<i>Mauremys reevesii</i> (III Cina)	Tartaruga cinese collo rosso
			Testuggine cinese palustre




Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<i>Melanocheilus tricarinata</i> (I)	<i>Melanocheilus trijuga</i> (II)	<i>Mauremys sinensis</i> (III Cina)	Testugine cinese a collo striato
<i>Morenia ocellata</i> (I)	<i>Morenia petersi</i> (II) <i>Notocheilus platynota</i> (II)	<i>Ocadia glyphistoma</i> (III Cina) <i>Ocadia philippeni</i> (III Cina)	Tartaruga tricarinata Tartaruga nera indiana Tartaruga della Birmania Tartaruga ocellata indiana
<i>Pangshura tecta</i> (I)	<i>Orlitia borneensis</i> (II) (è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali) <i>Pangshura</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)	<i>Sacalia bealei</i> (II)	Tartaruga gigante della Malesia
	<i>Sacalia quadriocellata</i> (II)	<i>Sacalia pseudocellata</i> (III Cina)	Tartaruga a tetto dell'India Tartaruga ocellata di Beale
	<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)		Tartaruga quattr'occhi
	<i>Siebenrockiella leyensis</i> (II)		Tartaruga delle paludi nera
	<i>Vijayachelys sivatika</i> (II)		Tartaruga di foresta di Palawan
			Tartaruga foglia della foresta di Cochin
<b>Platysternidae</b>			<b>Platisterno capogrosso</b>
	Platysternidae spp. (I)		Platisterno capogrosso
<b>Podocnemididae</b>			<b>Pelomeduse</b>
	<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II) <i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II) <i>Podocnemis</i> spp. (II)		Podocnemide del Madagascar Tartaruga capo grosso



	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Testudinidae</b>	<p>Allegato A</p> <p><i>Astrocheyls radiata</i> (I)  <i>Astrocheyls yniphora</i> (I)  <i>Chelonoidis niger</i> (I)  <i>Geochelone platynota</i> (I)  <i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)  <i>Malacochersus tornieri</i> (II)  <i>Psammobates geometricus</i> (I)  <i>Pyxis arachnoides</i> (I)  <i>Pyxis planicauda</i> (I)  <b>Testudo graeca</b> (II)  <b>Testudo hermanni</b> (II)  <i>Testudo kleinmanni</i> (I)  <b>Testudo marginata</b> (II)</p>	<p>Allegato B</p> <p><i>Testudinidae</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A; è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari di <i>Centrochelys sulcata</i> prelevati dall'ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali)</p>	<p>Allegato C</p>	<p><b>Testuggini</b>                      Testuggini                      Testuggine radiata                      Testuggine a sperone del Madagascar                      Testuggine gigante delle Galapagos                      Testuggine stellata del Myanmar                      Testuggine dal bordo giallo                      Testuggine focaccia africana                      Testuggine geometrica                      Testuggine aracnoide comune                      Testuggine aracnoide a guscio piatto                      Testuggine greca                      Testuggine di Hermann o comune                      Testuggine egiziana                      Testuggine marginata</p>
<b>Trionychidae</b>		<p><i>Amyda cartilaginea</i> (II)</p>	<p><i>Apalone ferox</i> (III Stati Uniti d'America)  <i>Apalone mutica</i> (III Stati Uniti d'America)  <i>Apalone spinifera</i> (III Stati Uniti d'America) (ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A)</p>	<p><b>Trionichidi o Tartarughe dal guscio molle</b>                      Tartaruga dal guscio molle asiatica                      Tartaruga dal guscio molle della Florida                      Tartaruga dal guscio molle liscia                      Tartaruga dal guscio molle spinosa</p>




Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<i>Apalone spinifer a atra</i> (I)	Chitra spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Tartaruga dal guscio molle nera
<i>Chitra chitra</i> (I)	<i>Cyclanorbis elegans</i> (II)		Chitra asiatica
<i>Chitra vandijki</i> (I)	<i>Cyclanorbis senegalensis</i> (II)		Chitra birmana
	<i>Cycloderma aubryi</i> (II)		Tartaruga alata della Nubia
	<i>Cycloderma fenatum</i> (II)		Tartaruga alata del Senegal
	<i>Dogania subplana</i> (II)		Tartaruga alata di Aubry
	<i>Lissemys ceylonensis</i> (II)		Tartaruga alata dello Zambesi
	<i>Lissemys punctata</i> (II)		Tartaruga dal guscio molle della Malaysia
	<i>Lissemys scutata</i> (II)		Tartaruga alata indiana
	<i>Nilssonina formosa</i> (II)		Tartaruga alata del Myanmar
<i>Nilssonina gangetica</i> (I)	<i>Nilssonina lethii</i> (II)		Tartaruga dal guscio molle pavonina del Myanmar
<i>Nilssonina hurum</i> (I)	<i>Palaea steindachneri</i> (II)		Tartaruga dal guscio molle del Gange
	<i>Pelochelys</i> spp. (II)		Tartaruga dal guscio molle pavonina dell'India
	<i>Pelodiscus axenaria</i> (II)		Tartaruga dal guscio molle di Leith
	<i>Pelodiscus maackii</i> (II)		Tartaruga dal guscio molle dal collo caruncolato
	<i>Pelodiscus parviformis</i> (II)		
	<i>Rafetus euphraticus</i> (II)		Tartaruga dal guscio molle dell'Eufrate







	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		<i>Rafetus swinhoet</i> (II)		Tartaruga dal guscio molle gigante dello Yang-Tze
		<i>Trionyx triunguis</i> (II)		Tartaruga dal guscio molle del Nilo
<b>AMPHIBIA</b>				<b>Anfibi</b>
ANURA				Rane e rospi
<b>Aromobatidae</b>		<i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates hodli</i> (II) <i>Allobates myersi</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II) <i>Anomaloglossus rufifalvus</i> (II)		<b>Rane arboricole criptiche</b>
<b>Bufonidae</b>	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I) <i>Amietophrynus channingi</i> (I) <i>Amietophrynus superciliosus</i> (I) <i>Atelopus zeteki</i> (I) <i>Inciilius periglenes</i> (I) <i>Nectophrynoides</i> spp. (I) <i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			<b>Rospi</b>  Rospo dorato di Zetek Rospo dorato Rospi vivipari africani
<b>Calyptocephalellidae</b>			<i>Calyptocephalella goyi</i> (III Cile)	
<b>Conrauidae</b>		<i>Conraua goliath</i>		<b>Rane</b> Rana Golia
<b>Dendrobatidae</b>		<i>Aelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp. (II)		<b>Dendrobatidi</b>




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		<i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II) <i>Hyaloxalus azureiventris</i> (II) <i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Oophaga</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II) <i>Ranitomeya</i> spp. (II)		Dendrobatidi
<b>Dicroglossidae</b>		<i>Euphyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		<b>Rane</b>
<b>Hylidae</b>		<i>Agalychnis</i> spp. (II)		<b>Raganelle</b>
<b>Mantellidae</b>		<i>Mantella</i> spp. (II)		<b>Mantella</b> Mantella
<b>Microhylidae</b>		<i>Dyscophus antonglii</i> (II) <i>Dyscophus guineti</i> (II) <i>Dyscophus insularis</i> (II) <i>Scaphiophryne boribory</i> (II) <i>Scaphiophryne gottliebii</i> (II) <i>Scaphiophryne marmorata</i> (II) <i>Scaphiophryne spinosa</i> (II)		<b>Rane pomodoro</b> Rana pomodoro Falsa rana pomodoro Rana pomodoro di Antsoulhy



	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Myobatrachidae</b>		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (ad eccezione di <i>Rheobatrachus silus</i> e <i>Rheobatrachus vitellinus</i> )		<b>Rane a gestazione gastrica</b> Rana a gestazione gastrica
<b>Telmatobiidae</b>	<i>Telmatobius culzeus</i> (I)			<b>Rane acquatiche</b> Rana gigante del Lago Titicaca
CAUDATA				
<b>Ambystomatidae</b>		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		<b>Axolotl</b> Salamandra del Lago Patzanaro Salamandra tigre o Axolotl
<b>Cryptobranchidae</b>	<i>Andrias</i> spp. (I)		<i>Cryptobranchius alleghaniensis</i> (III Stati Uniti d'America)	<b>Salamandre giganti</b> Salamandre giganti
<b>Hynobiidae</b>			<i>Hynobius amjienensis</i> (III China)	<b>Salamandre asiatiche</b>
<b>Salamandridae</b>	<i>Neureergus kaiseri</i> (I)	<i>Paramesotriton hongkongensis</i> (II)		<b>Salamandre e tritoni</b> Tritone imperatore Salamandra algerina
<b>ELASMOBRANCHII</b>			<i>Salamandra algira</i> (III Algeria)	<b>Squali e razze</b>
CARCHARHINIFORMES				
<b>Carcharhinidae</b>		<i>Carcharhinus falciformis</i> (II) (questa inclusione entrerà in vigore il 4 ottobre 2017) <i>Carcharhinus longimanus</i> (II)		<b>Carcharinidi</b> Squalo setoso Squalo longimano



	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Sphyrnidae</b>		<i>Sphyrna lewini</i> (II) <i>Sphyrna mokarran</i> (II) <i>Sphyrna zygaena</i> (II)		<b>Squali martello</b> Squalo martello smerlato Grande squalo martello Squalo martello liscio
LAMNIFORMES				
<b>Alopiidae</b>		<i>Alopias</i> spp. (II) (questa inclusione entrerà in vigore il 4 ottobre 2017)		<b>Squali lamniformi</b>
<b>Cetorhinidae</b>		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		<b>Squali elefante</b> Squalo elefante
<b>Lamnidae</b>		<i>Carcharodon carcharias</i> (II) <i>Lamna nasus</i> (II)		<b>Squalo bianco</b> Squalo bianco Smeriglio
MYLIOBATIFORMES				
<b>Myliobatidae</b>		<i>Manta</i> spp. (II) <i>Mobula</i> spp. (II) (questa inclusione entrerà in vigore il 4 aprile 2017)		Mante Diavoli di mare
<b>Potamotrygonidae</b>			<i>Paratrygon aieriba</i> (III Colombia) <i>Potamotrygon</i> spp. (III Brazil) (popolazione del Brasile) <i>Potamotrygon constellata</i> (III Colombia) <i>Potamotrygon magdalenae</i> (III Colombia) <i>Potamotrygon motoro</i> (III Colombia)	




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
ORECTOLOBIFORMES <b>Rhincodontidae</b>			<i>Potamotrygon orbignyi</i> (III Colombia) <i>Potamotrygon schroederi</i> (III Colombia) <i>Potamotrygon scobina</i> (III Colombia) <i>Potamotrygon yepezi</i> (III Colombia)	<b>Squali balena</b> Squalo balena
PRISTIFORMES <b>Pristidae</b>	Pristidae spp. (I)	<i>Rhincodon typus</i> (II)		<b>Pesci sega</b> Pesci sega
ACTINOPTERI				<b>Pesci</b>
ACIPENSERIFORMES				Storioni e Pesci spatola
<b>Acipenseridae</b>	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)	ACIPENSERIFORMES spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		<b>Storioni</b> Storione dal rostro breve Storione comune
ANGUILLIFORMES <b>Anguillidae</b>		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		<b>Anguille</b> Anguilla europea
CYPRINIFORMES <b>Catostomidae</b>	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			<b>Cui-ui</b> Cui-ui
<b>Cyprinidae</b>	<i>Probarbus jullieni</i> (I)	<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		<b>Ciprinidi</b> Barbo ceco del Congo Barbo dalle sette linee




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
OSTEOGLOSSIFORMES <b>Arapaimidae</b>		<i>Arapaima gigas</i> (I)		Arapaima
<b>Osteoglossidae</b>	<i>Scleropages formosus</i> (I) <i>Scleropages inscriptus</i>			<b>Osteoglossidi</b> Scleropage asiatico
PERCIFORMES <b>Labridae</b>		<i>Chelinus undulatus</i> (II)		<b>Labridi</b> Pesce Napoleone
<b>Pomacanthidae</b>		<i>Holacanthus clarionensis</i> (II)		Pesce angelo di Clarion
<b>Sciaenidae</b>	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			<b>Totoaba</b> Totoaba o acupa di Macdonald
SILURIFORMES <b>Pangasiidae</b>	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Siluro gigante
<b>Loricariidae</b>			<i>Hypancistrus zebra</i> (III Brazil)	Pesce gatto zebra
SYNGNATHIFORMES <b>Syngnathidae</b>		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		<b>Pesci ago, cavallucci marini</b> Cavallucci marini
<b>DIPNEUSTI</b>				<b>Dipnoi o pesci polmonati</b>
CERATODONTIFORMES <b>Neoceratodontidae</b>		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		<b>Ceratodontidi</b> Pesce polmonato o Dipnoo australiano



	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>COELACANTHI</b>				<b>Celacanti</b>
COELACANTHIFORMES <b>Latimeriidae</b>	<i>Latimeria</i> spp. (I)			<b>Celacanti</b> Celacanti
ECHINODERMATA (STELLE DI MARE, OFIURE, RICCI DI MARE E OLOTURIE)				
<b>HOLOTHUROIDEA</b>				<b>Oloturie</b>
ASPIDOCHIROTIDA <b>Stichopodidae</b>			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ecuador)	<b>Oloturie</b> <b>Oloturia bruna</b>
ARTHROPODA (ARTROPODI)				
<b>ARACHNIDA</b>				<b>Regni e scorpioni</b>
ARANEAE <b>Theraphosidae</b>		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II)		<b>Tarantole</b>
SCORPIONES <b>Scorpionidae</b>		<i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II) <i>Pandinus roesei</i> (II)		<b>Scorpioni</b> Scorpione dittatore Scorpione del Gambia Scorpione imperatore
<b>INSECTA</b>				<b>Insetti</b>
COLEOPTERA <b>Lucanidae</b>			<i>Colophon</i> spp. (III Sudafrica)	Coleotteri <b>Lucanidi o Cervi volanti</b>




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Scarabaeidae</b>		<i>Dynastes satanas</i> (II)		<b>Scarabei</b> Scarabeo rinoceronte
LEPIDOPTERA <b>Nymphalidae</b>			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolivia) <i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolivia) <i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolivia)	Farfalle
<b>Papilionidae</b>	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I) <i>Papilio chikae</i> (I) <i>Papilio homerus</i> (I) <b><i>Papilio hospiton</i></b> (II)	<i>Atrophaneura jophon</i> (II) <i>Atrophaneura palu</i> <i>Atrophaneura pandiyana</i> (II) <i>Bhutanitis</i> spp. (II) <i>Graphium sandawanum</i> <i>Graphium stresemanni</i> <i>Ornithoptera</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) <i>Papilio benguetanus</i> <i>Papilio speranza</i> <i>Papilio morondavana</i> <i>Papilio neumogeni</i>		<b>Ornitottere e Papilionidi</b>  Papilioni del Bhutan  Ornitottere  Ornitottera della Regina Alessandra  Macaone di Luzon  Papilio di Omero Macaone di Sardegna







Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Parnassius apollo (II)</b>	<i>Parnides ascanius</i>		Apollo
	<i>Parnides hahneli</i>		Papilioni imperiali
	<i>Teinopalpus</i> spp. (II)		Ornitottere
	<i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)		Ornitottere
ANNELIDA (VERMI SEGMENTATI E SANGUISUGHE)			
<b>HIRUDINOIDEA</b>			<b>Sanguisughe</b>
ARHYNCHOBELLIDA			
<b>Hirudinidae</b>	<i>Hirudo medicinalis</i> (II) <i>Hirudo verbana</i> (II)		<b>Sanguisughe</b> Sanguisuga medicinale
MOLLUSCA (MOLLUSCHI)			
<b>BIVALVIA</b>			<b>Molluschi bivalvi (vongole, mitili ecc.)</b>
MYTILOIDA			
<b>Mytilidae</b>	<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		<b>Mitilidi</b> Dattero di mare
UNIONOIDA			
<b>Unionidae</b>	<i>Conradilla caelata</i> (I) <i>Dromus dromas</i> (I) <i>Epioblasma curtisii</i> (I)	<i>Cyprogenia aberti</i> (II)	<b>Mitili d'acqua dolce</b>




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<p><i>Epioblasma florentina</i> (I)</p> <p><i>Epioblasma sampsonii</i> (I)</p> <p><i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)</p> <p><i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)</p> <p><i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)</p> <p><i>Epioblasma turgidula</i> (I)</p> <p><i>Epioblasma walkeri</i> (I)</p> <p><i>Fusconaia cuneolus</i> (I)</p> <p><i>Fusconaia edgariana</i> (I)</p> <p><i>Lampsilis higginsii</i> (I)</p> <p><i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)</p> <p><i>Lampsilis satur</i> (I)</p> <p><i>Lampsilis virescens</i> (I)</p> <p><i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)</p> <p><i>Plethobasus cooperianus</i> (I)</p> <p><i>Pleurobema plenum</i> (I)</p> <p><i>Potamilus capax</i> (I)</p> <p><i>Quadrula intermedia</i> (I)</p> <p><i>Quadrula sparsa</i> (I)</p> <p><i>Toxolasma cylindrella</i> (I)</p> <p><i>Unio nickliniana</i> (I)</p> <p><i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I)</p>	<p><i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)</p> <p><i>Pleurobema clava</i> (II)</p>		




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Villosa trahalis</i> (I)			
VENEROIDA <b>Tridacnidae</b>		Tridacnidae spp. (II)		<b>Tridacne</b> Tridacne giganti
CEPHALOPODA				
NAUTILIDA				
<b>Nautilidae</b>		Nautilidae spp. (II)		<b>Nautilus</b> Nautilus
<b>GASTROPODA</b>				<b>Limacce, lumache e strombi</b>
MESOGASTROPODA <b>Strombidae</b>		Strombus gigas (II)		<b>Strombi</b> Strombo gigante
STYLOMMATOPHORA <b>Achatinellidae</b>	<i>Achatinella</i> spp. (I)			Lumaca piccola agata di Oahu
<b>Camaenidae</b>		<i>Papusyla pulcherrima</i> (II)		Chiocciola verde dell'Isola di Manus
<b>Cepolidae</b>	<i>Polymita</i> spp. (I)			Chiocciola arcobaleno
CNIDARIA (CORALLI, CORALLI DI FUOCO, ANEMONI)				
<b>ANTHOZOA</b>				<b>Coralli, anemoni di mare</b>
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Antipatari o Coralli neri
GORGONACEAE <b>Coralliidae</b>			Corallium elatius (III Cma)	



	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
HELIOPORACEA <b>Helioporidae</b>		Helioporidae spp. (II) (comprende unicamente la specie <i>Heliopora coerulea</i> ) <sup>(4)</sup>	<i>Corallium japonicum</i> (III Cina) <i>Corallium konjoi</i> (III Cina) <i>Corallium secundum</i> (II Cina)	<b>Corallo blu</b> Corallo blu
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) <sup>(4)</sup>		Madreporari
STOLONIFERA <b>Tubiporidae</b>		Tubiporidae spp. (II) <sup>(4)</sup>		<b>Tubiporidi o Coralli a canne d'organo</b> Tubiporidi o Coralli a canne d'organo
<b>HYDROZOA</b>				<b>Idroidi, coralli di mare, fisalie</b>
MILLEPORINA <b>Milleporidae</b>		Milleporidae spp. (II) <sup>(4)</sup>		<b>Milleporidi</b> Milleporidi
STYLASTERINA <b>Stylasteridae</b>		Stylasteridae spp. (II) <sup>(4)</sup>		<b>Stylasteridi</b> Stylasteridi
<b>FLORA</b>				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		<b>Agavi</b> Agave a fiore piccolo Agave della Regina Vittoria Nolina di San Diego




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		<b>Amarillidacee</b> Bucaneve Sternbergia
ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		
APOCYNACEAE	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)	<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #4 <i>Rauwolfia serpentina</i> (II) #2		Rauwolfia
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (solo la popolazione della Federazione russa; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		<b>Aralie</b> Ginseng Ginseng americano
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			<b>Araucarie</b> Araucaria o Pino del Cile
ASPAGACEAE		<i>Beauveria</i> spp. (II)		Piede d'elefante
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		<b>Berberidacee</b> Podofillo indiano




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
BROMELIACEAE		<p><i>Tillandsia harrisi</i> (II) #4</p> <p><i>Tillandsia kammii</i> (II) #4</p> <p><i>Tillandsia xerographica</i> (II) (5) #4</p>		<b>Bromeliaceae</b>
CACTACEAE	<p><i>Ariocarpus</i> spp. (I)</p> <p><i>Astrophytum asterias</i> (I)</p> <p><i>Aztekium ritteri</i> (I)</p> <p><i>Coryphantha werdermannii</i> (I)</p> <p><i>Discocactus</i> spp. (I)</p> <p><i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I)</p> <p><i>Echinocereus schmollii</i> (I)</p> <p><i>Escobaria minima</i> (I)</p> <p><i>Escobaria sneedii</i> (I)</p> <p><i>Mammillaria pectinifera</i> (I) (include ssp. <i>solioides</i>)</p> <p><i>Melocactus conoideus</i> (I)</p> <p><i>Melocactus deinacanthus</i> (I)</p> <p><i>Melocactus glaucescens</i> (I)</p> <p><i>Melocactus paucispinus</i> (I)</p> <p><i>Obregonia denegrii</i> (I)</p> <p><i>Pachycereus militaris</i> (I)</p>	<p>CACTACEAE spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e di <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskopsis</i> spp. e <i>Quiabentia</i> spp.) (6) #4</p>	<p><b>Cactus</b></p> <p>Cactus</p> <p>Cactus pietra vivente</p> <p>Cactus riccio di mare</p> <p>Cactus azteco</p> <p>Cactus a cuscino spinoso</p> <p>Discocactus</p> <p>Cactus spinoso di Lindsay</p> <p>Cactus a cuscino spinoso</p> <p>Cactus a cuscino spinoso</p> <p>Mammillaria a pettine</p> <p>Cactus a carciofo</p> <p>???</p>	



Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<i>Pediocactus bradyi</i> (f)			Cactus del Marble Canyon
<i>Pediocactus knowltonii</i> (f)			Cactus di montagna di Knowlton
<i>Pediocactus paradinei</i> (f)			Cactus di Paradina
<i>Pediocactus peeblesianus</i> (f)			Cactus Navajo di Peeble
<i>Pediocactus sileri</i> (f)			Cactus a cuscino spinoso
<i>Peleciphora</i> spp. (f)			Cactus ad ascia
<i>Scleroactus blainei</i> (f)			
<i>Scleroactus brevipinnatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (f)			
<i>Scleroactus brevispinus</i> (f)			Cactus ananas spinoso
<i>Scleroactus cloverae</i> (f)			
<i>Scleroactus erectocentrus</i> (f)			
<i>Scleroactus glaucus</i> (f)			Cactus della Mesa verde
<i>Scleroactus mariposensis</i> (f)			
<i>Scleroactus mesae-verdae</i> (f)			
<i>Scleroactus nyensis</i> (f)			Cactus con le spine ad uncino
<i>Scleroactus papyracanthus</i> (f)			
<i>Scleroactus pubispinus</i> (f)			Cactus con le spine ad uncino
<i>Scleroactus sileri</i> (f)			Cactus appiattito
<i>Scleroactus wetlandicus</i> (f)			Cactus spiralati
<i>Scleroactus wrightiae</i> (f)			
<i>Strombocactus</i> spp. (f)			
<i>Turbincarpus</i> spp. (f)			
<i>Uebelmannia</i> spp. (f)			
CARYOCARACEAE	<i>Caryocar costaricense</i> (f) #4		Noce del Costa Rica




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (nota anche come <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> o <i>A. costus</i> )			<b>Asteracee</b> Lappa Bardana
CUCURBITACEAE		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (nota anche come <i>Xenosicyos pubescens</i> ) <i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			<b>Cipressi</b> Alerce
CYATHACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		<b>Felci arboree</b> Felci arboree
CYCADACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	CYCADACEAE spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #4		<b>Cicadi</b> Cicadi Cicas di Beddome
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (solo le popolazioni delle Americhe; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento. Sono comprese: <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> e <i>D. stuebelii</i> ) #4		<b>Felci arboree</b> Felci arboree
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		Discoria o Yam della Cina
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		<b>Ignami</b>





	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (L.) #4		<b>Drosere</b> Venere acchiappamosche
EBENACEAE		<i>Diospyros</i> spp. (L) (solo le popolazioni del Madagascar; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento) #5		
EUPHORBIACEAE		<p><i>Euphorbia</i> spp. (L) #4 (solo le specie succulente, ad eccezione di:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>Euphorbia misera</i>;</li> <li>2) esemplari propagati artificialmente di cultivar di <i>Euphorbia trigona</i>;</li> <li>3) esemplari propagati artificialmente di <i>Euphorbia lactea</i>, innestati su portainnesti propagati artificialmente di <i>Euphorbia nerifolia</i>, se sono: <ul style="list-style-type: none"> <li>— crestati, oppure</li> <li>— a ventaglio, oppure</li> <li>— cangianti;</li> </ul> </li> <li>4) esemplari propagati artificialmente di cultivar di <i>Euphorbia Milii</i>, se sono: <ul style="list-style-type: none"> <li>— facilmente identificabili come esemplari propagati artificialmente, e</li> <li>— introdotti nell'Unione o (ri) esportati dall'Unione in partite di 100 o più piante;</li> </ul>                     che non sono soggetti al presente regolamento, e</li> <li>5) gli esemplari inclusi nell'allegato A)</li> </ol>		<b>Euforbie</b> Euforbie succulente



	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<p><i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia crenersii</i> (I) (comprende la forma <i>viridifolia</i> e la var. <i>rakotozafyi</i>)</p> <p><i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (comprende la ssp. <i>tuberifera</i>)</p> <p><i>Euphorbia decaryi</i> (I) (comprende le vars. <i>ampanihyensis</i>, <i>robinsonii</i> e <i>sprinstonicha</i>)</p> <p><i>Euphorbia francoisii</i> (I)</p> <p><b><i>Euphorbia handiensis</i> (II)</b></p> <p><b><i>Euphorbia lambii</i> (II)</b></p> <p><i>Euphorbia moratii</i> (I) (comprende le vars. <i>ant-singensis</i>, <i>hemarahensis</i> e <i>multiflora</i>)</p> <p><i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia quartziticola</i> (I)</p> <p><b><i>Euphorbia stygiana</i> (III)</b></p> <p><i>Euphorbia tulearensis</i> (I)</p>			
FAGACEAE			<i>Quercus mongolica</i> (III Federazione russa) #5	<b>Faggi, querce</b>
FOUQUIERIACEAE	<p><i>Fouquieria fasciculata</i> (I)</p> <p><i>Fouquieria purpusii</i> (I)</p>	<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepal) #1	<b>Gnetacee</b>




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (noto anche come <i>A. duckei</i> ) #12		Legno di rosa del Brasile
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10 <i>Dalbergia</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #15	<i>Dipteryx panamensis</i> (III Costa Rica/ Nicaragua)	<b>Leguminose</b> Pernambuco Palissandro brasiliano Almendro
		<i>Guibourtia demusei</i> (II) #15 <i>Guibourtia pellegriniana</i> (II) #15 <i>Guibourtia tessmannii</i> (II) #15 <i>Pericopsis elata</i> (II) #5 <i>Platymiscium pletostachyum</i> (II) #4 <i>Pterocarpus erinaceus</i> (II) <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7 <i>Pterocarpus erinaceus</i> (II)		Afromosia Macacatuba Sandalò rosso Legno di kosso
LILIACEAE	<i>Aloe albita</i> (I)	<i>Aloe</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e dell' <i>Aloe vera</i> , conosciuta anche come <i>Aloe barbadensis</i> , che non figura negli allegati) #4		<b>Liliacee</b> Aloe




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
MAGNOLIACEAE	<p><i>Aloe albiflora</i> (l)</p> <p><i>Aloe alfredii</i> (l)</p> <p><i>Aloe bakeri</i> (l)</p> <p><i>Aloe bellatula</i> (l)</p> <p><i>Aloe calcairophila</i> (l)</p> <p><i>Aloe compressa</i> (l) (comprende le vars. <i>paucituberculata</i>, <i>rugosquamosa</i> e <i>schistophila</i>)</p> <p><i>Aloe delphinensis</i> (l)</p> <p><i>Aloe descouingsii</i> (l)</p> <p><i>Aloe fragilis</i> (l)</p> <p><i>Aloe haworthioides</i> (l) (comprende la var. <i>aurantiaca</i>)</p> <p><i>Aloe helena</i> (l)</p> <p><i>Aloe laeta</i> (l) (comprende la var. <i>maniensis</i>)</p> <p><i>Aloe parallelifolia</i> (l)</p> <p><i>Aloe parvula</i> (l)</p> <p><i>Aloe pillansii</i> (l)</p> <p><i>Aloe polyphylla</i> (l)</p> <p><i>Aloe rauhii</i> (l)</p> <p><i>Aloe sizarmae</i> (l)</p> <p><i>Aloe versicolor</i> (l)</p> <p><i>Aloe vossii</i> (l)</p>		<p><i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepal) #1</p>	<p><b>Magnolie</b> Magnolia Taungme</p>




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
MALVACEAE		<i>Adansonia grandidieri</i> (II) #16		Baobab di Grandidier
MELIACEAE		<i>Swietenia humilis</i> (II) #4 <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (popolazione neotropicale — comprende America centro-meridionale e Caraibi) #6 <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5	<i>Cedrela fissilis</i> (III Bolivia, Brasile) #5 <i>Cedrela lilloi</i> (III Bolivia, Brasile) #5 <i>Cedrela odorata</i> (III Bolivia/Brasile. Inoltre i seguenti paesi hanno iscritto le loro popolazioni nazionali: Colombia, Guatemala e Perù) #5	<b>Mogani, cedri</b>  Cedro spagnolo  Mogano messicano Mogano grandi foglie Mogano americano
NEPENTHACEAE	<i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)	<i>Nepenthes</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #4		<b>Nepente o piante carnivore con ascidio</b> Nepente o piante carnivore con ascidio Nepente indiana Nepente o pianta da broche della Malesia
OLEACEAE			<i>Fraxinus mandshurica</i> (III Federazione Russa) #5	<b>Olivi, frassini</b>
ORCHIDACEAE		ORCHIDACEAE spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) (?) #4		<b>Orchidee</b> Orchidee




Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<p>Per tutte le seguenti specie di orchidee di cui all'allegato A, le colture di piantine o di tessuti non sono soggette al presente regolamento se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— sono ottenute in vitro, in mezzi solidi o liquidi, e</li> <li>— gli esemplari sono conformi alla definizione di «riprodotti artificialmente» ai sensi dell'articolo 56 del regolamento (CE) n. 865/2006<sup>(8)</sup>, e</li> <li>— quando sono introdotte nell'Unione o (ri)esportate dall'Unione, sono trasportate in contenitori sterili.</li> </ul> <p><i>Aerangis ellisii</i> (I)</p> <p><b><i>Cephalanthera cucullata</i> (II)</b></p> <p><b><i>Cypripedium calceolus</i> (II)</b></p> <p><i>Dendrobium cruentum</i> (I)</p> <p><b><i>Goodyera macrophylla</i> (II)</b></p> <p><i>Laelia jongheana</i> (I)</p> <p><i>Laelia lobata</i> (I)</p> <p><b><i>Liparis loeselii</i> (II)</b></p> <p><b><i>Ophrys argolica</i> (II)</b></p> <p><b><i>Ophrys lunulata</i> (II)</b></p> <p><b><i>Orchis scopolorum</i> (II)</b></p> <p><i>Paphiopedilum</i> spp. (I)</p> <p><i>Peristeria elata</i> (I)</p> <p><i>Phragmipedium</i> spp. (I)</p> <p><i>Renanthera imschootiana</i> (I)</p> <p><b><i>Spiranthes aestivalis</i> (II)</b></p>			<p>Scarpette di Venere dell'Asia</p> <p>Fiore dello Spirito Santo</p> <p>Scarpette di venere del Centro e Sud America tropicale</p> <p>Vanda rossa</p>



	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		
PALMAE (ARECACEAE)	<i>Dypsis decipiens</i> (I)	<i>Beccariothoenix madagascariensis</i> (II) #4 <i>Dypsis decaryi</i> (II) #4 <i>Lenurophoenix hallexii</i> (II) <i>Marojejya daniellii</i> (II) <i>Ravenea louvelii</i> (II) <i>Ravenea rivularis</i> (II) <i>Satranala decussilvae</i> (II) <i>Voanioala gerardii</i> (II)	<i>Lodoicea maldivica</i> (III Seychelles) #13	<b>Palme</b> Manarano Palma triangolare  Cocco di mare o noce delle Seychelles  Palma dei fiumi
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepal) #1	<b>Papaveraceae</b>
PASSIFLORACEAE		<i>Adenia fringalavensis</i> (II) <i>Adenia olaboensis</i> (II) <i>Adenia subsessilifolia</i> (II)		Bottle liana
PEDALIACEAE		<i>Uncarina grandiflora</i> (II) <i>Uncarina stellulifera</i> (II)		<b>Famiglia delle pedaliacee</b>




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)		<i>Pinus koraiensis</i> (III Federazione russa) #5	<b>Pinacee</b> Abete del Guatemala
PODOCARPACEAE	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)		<i>Podocarpus nerifolius</i> (III Nepal) #1	<b>Podocarpi</b> Pino del Cerro o di Parlatore
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 <i>Avonia</i> spp. (II) #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4		<b>Portulache, porcellane</b>  Lewisia seghettata
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) (?) #4		<b>Primule, ciclamini</b> Ciclamini
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		<b>Ranuncoli</b> Adonide gialla
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		<b>Rosacee</b>
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			
SANTALACEAE		<i>Oyris lanceolata</i> (II) (solo le popolazioni di Burundi, Etiopia, Kenya, Rwanda, Uganda e Repubblica unita della Tanzania; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati) #2		Sandalo dell'Africa orientale






	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
SARRACENIACEAE	<p><i>Sarracenia oreophila</i> (I)</p> <p><i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I)</p> <p><i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)</p>	<p><i>Sarracenia</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #4</p>		<p>Sarracenie o piante carnivore con ascidio</p> <p>Pianta carnivora montana</p> <p>Pianta carnivora dell'Alabama</p> <p>Pianta carnivora di Jones</p>
SCROPHULARIACEAE		<p><i>Picrothiza kurrooa</i> (II) (esclude <i>Picrothiza scrophulariiflora</i>) #2</p>		<b>Scrofularie</b>
STANGERIACEAE	<p><i>Stangeria eriopus</i> (I)</p>	<p><i>Bowenia</i> spp. (II) #4</p>		<p><b>Stangeria e Bowenia</b></p> <p>Cicadi</p> <p>Stangeria</p>
TAXACEAE		<p><i>Taxus chinensis</i> e taxa intraspecifici di questa specie (II) #2</p> <p><i>Taxus cuspidata</i> e taxa intraspecifici di questa specie (II) <sup>(10)</sup> #2</p> <p><i>Taxus fuana</i> e taxa intraspecifici di questa specie (II) #2</p> <p><i>Taxus sumatrana</i> e taxa intraspecifici di questa specie (II) #2</p> <p><i>Taxus wallichiana</i> (II) #2</p>		<b>Tassi</b>
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<p><i>Aquilaria</i> spp. (II) #14</p> <p><i>Gonystylus</i> spp. (II) #4</p>		<p><b>Legno di agar, ramino</b></p> <p>Legno di agar</p> <p>Ramino</p>



	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		<i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		Legno di agar
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepal) #1	<b>Tetracentrons</b>
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		<b>Valerianacee</b>
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		<b>Welwitschia</b> Welwitschia di Baine
ZAMIACEAE	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcyas calocoma</i> (I) <i>Zamia restrepoi</i> (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #4		<b>Zamiacee</b> Zamiacee Ceratozamia Palme del pane Cicas nana
ZINGIBERACEAE		<i>Hebichium philippinense</i> (II) #4 <i>Siphonochilus aethiopicus</i> (II) (popolazioni del Mozambico, Sudafrica Africa, Swaziland e Zimbabwe)		Giglio delle farfalle Zenzero del Natal



	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		<b>Lignum-vitae</b> Palo santo Lignum-vitae

(<sup>1</sup>) Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di fibre di vigogna (*Vigogna vicugna*) e dei prodotti derivati, solo nel caso in cui le fibre provengono dalla tosatura di vigogne vive. La commercializzazione dei prodotti derivati dalle fibre è consentita solo se si osservano le disposizioni elencate di seguito:

a) qualunque persona fisica o giuridica che lavora le fibre di vigogna per produrre tessuti o indumenti deve richiedere un'autorizzazione all'autorità pertinente del Paese d'origine [Paese d'origine: uno degli Stati nei quali vive la specie in questione, vale a dire: Argentina, Bolivia, Cile, Ecuador e Perù] per utilizzare la dicitura, il marchio o il logo «VICUNA [PAESE D'ORIGINE]» adottato dai Paesi d'origine della specie che sono firmatari del «*Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña*»;

b) i tessuti o gli indumenti commercializzati devono essere contrassegnati o identificati osservando le disposizioni in appresso:

i) per il commercio internazionale di tessuti prodotti a partire da fibre di lana tosata da vigogne vive, sia che il tessuto venga prodotto all'interno oppure all'esterno dei Paesi nei quali questi animali vivono, devono essere apposti la dicitura, il marchio o il logo affinché il Paese d'origine possa essere identificato. La dicitura, il marchio o il logo «VICUNA [PAESE D'ORIGINE]» ha il formato riportato di seguito:



La dicitura, il marchio o il logo di cui sopra devono apparire sul rovescio del tessuto. Inoltre, le cimose devono recare le parole «VICUNA [PAESE D'ORIGINE]»;

ii) per il commercio internazionale di indumenti prodotti a partire da fibre di lana tosata da vigogne vive, sia che l'indumento venga prodotto all'interno oppure all'esterno dei Paesi nei quali vivono questi animali, devono essere apposti la dicitura, il marchio o il logo di cui al paragrafo b), i). Ciascun indumento deve essere fornito di un'etichetta dove compaiono la dicitura, il marchio o il logo di cui al paragrafo b), i). Se gli indumenti sono prodotti al di fuori del Paese d'origine, deve essere indicato anche il nome dello Stato dove sono stati prodotti, in aggiunta alla dicitura, al marchio o al logo di cui al paragrafo b), i);

c) per il commercio internazionale di prodotti artigianali fabbricati a partire da fibre tosate da vigogne vive e prodotti all'interno dei Paesi nei quali vivono questi animali devono essere apposti la dicitura, il marchio o il logo «VICUNA [PAESE D'ORIGINE] — ARTESANÍA» nel formato riportato di seguito:



d) se per la produzione dei tessuti o degli indumenti vengono utilizzate fibre di lana tosata da vigogne vive provenienti da diversi Paesi d'origine, è necessario utilizzare la dicitura, il marchio o il logo per ciascun Paese d'origine come illustrato ai paragrafi b), i) e ii);

e) tutti gli altri esemplari sono considerati come appartenenti alle specie elencate nell'appendice I e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.

(<sup>2</sup>) Tutte le specie sono comprese nell'appendice II della Convenzione, ad eccezione di *Balana mysticetus*, *Eubalana* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (tranne la popolazione della Groenlandia occidentale), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcella brevirostris*, *Orcella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena asiatica*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocaena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., che figurano nell'appendice I. Gli esemplari delle specie che figurano nell'appendice II della Convenzione, compresi prodotti e derivati diversi dai prodotti a base di carne a fini commerciali, prelevati da cittadini groenlandesi a titolo di una licenza concessa dalle autorità competenti, sono considerati come figuranti nell'allegato B. È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari vivi della popolazione del Mar Nero di *Tursiops truncatus* prelevati dall'ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali.



(<sup>3</sup>) Popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe (incluse nell'allegato B):

Al fine esclusivo di permettere: a) il commercio di trofei di caccia a scopo non commerciale; b) il commercio di animali vivi verso destinazioni adeguate e accettabili secondo la definizione della Ris. Conf. 11.20 per Botswana e Zimbabwe e per programmi di conservazione in situ per Namibia e Sudafrica; c) il commercio di pelli; d) il commercio di pelame; e) il commercio di oggetti in pelle a scopo commerciale o non commerciale per Botswana, Namibia e Sudafrica e a scopo non commerciale per lo Zimbabwe; f) il commercio di «kipas» singolarmente contrassegnati e certificati, inseriti in giotelli finiti, a scopo non commerciale per la Namibia e di sculture in avorio a scopo non commerciale per lo Zimbabwe; g) il commercio di avorio grezzo registrato (per Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe zanne intere e parti d'avorio), alle seguenti condizioni: i) solo le scorte registrate di proprietà del governo, originarie dello Stato (tranne l'avorio confiscato e lavoro di origine sconosciuta); ii) solo a partner commerciali per i quali il segretario, in consultazione con il comitato permanente, abbia accertato l'esistenza di una normativa nazionale e di controlli sul commercio interno sufficienti ad assicurare che l'avorio importato non sarà riesportato e sarà gestito nel rispetto di tutti i requisiti della Ris. Conf. 10.10 (Rev. CoP14) relativamente alla lavorazione e al commercio interno; iii) non prima che il segretario abbia verificato i paesi importatori previsti e le scorte registrate di proprietà del governo; iv) avorio grezzo soggetto alla vendita condizionale delle scorte registrate di proprietà del governo concordate alla CoP12, che ammontano a 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namibia) e 30 000 kg (Sudafrica); v) oltre ai quantitativi concordati alla CoP12, l'avorio di proprietà del governo di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe, registrato al 31 gennaio 2007 e verificato dal segretario, può essere commercializzato e inviato, insieme all'avorio di cui al precedente punto g) iv), un'unica volta per destinazione sotto la stretta sorveglianza del segretario; vi) i proventi del commercio sono esclusivamente destinati alla conservazione degli elefanti e ai programmi comunitari di conservazione e sviluppo nell'area di distribuzione degli elefanti o nelle zone adiacenti; e vii) la commercializzazione dei quantitativi supplementari specificati al precedente punto g) v) può avvenire prima che il comitato permanente abbia confermato il rispetto delle condizioni di cui sopra; h) per il periodo compreso tra la CoP14 e lo scadere del nono anno dalla vendita unica dell'avorio che avrà luogo in conformità delle disposizioni stabilite ai punti g) i), g) ii), g) iii), g) vi) e g) vii), non saranno presentate alla Conferenza delle parti ulteriori proposte volte ad autorizzare il commercio di avorio di elefanti provenienti da popolazioni già incluse nell'allegato B. Le ulteriori proposte saranno inoltre trattate in conformità delle decisioni 14.77 e 14.78 (Rev. CoP15). Su proposta del segretario, il comitato permanente può decidere di far cessare, parzialmente o interamente, il commercio in questione in caso di inadempienza dei paesi esportatori o importatori o qualora vengano accertati impatti negativi del commercio su altre popolazioni di elefanti. Tutti gli altri esemplari sono considerati esemplari di specie comprese nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.

(<sup>4</sup>) Non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento:

fossili;

sabbie coralline ovvero materiale consistente in tutto o in parte in frammenti finemente triturati di corallo morto di diametro non superiore ai 2 mm, non identificabile a livello di genere, e che può tra l'altro contenere resti di Foraminifera, conchiglie di molluschi e crostacei e alghe coralline;

frammenti di corallo (compresi frantumi e pietrisco), ovvero frammenti incoerenti di corallo morto spezzati o a forma di dita e di altro materiale compresi tra i 2 e i 30 mm misurati in qualsiasi direzione, non identificabili a livello di genere.

(<sup>5</sup>) Il commercio di esemplari il cui codice sorgente è A è consentito solo se detti esemplari presentano catafilii.

(<sup>6</sup>) Gli esemplari propagati artificialmente dei seguenti ibridi e/o cultivar non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento:

*Hatiora x graeseri*  
*Schlumbergera x buckleyi*  
*Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata*  
*Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata*  
*Schlumbergera opuntiooides x Schlumbergera truncata*  
*Schlumbergera truncata* (cultivar)

Cactaceae spp. cangianti colore innestate nelle seguenti piante da innesto: *Harrisia Jusberti*, *Hylocereus trigonus* o *Hylocereus undatus*

*Opuntia microdasys* (cultivar)



(7) Gli ibridi propagati artificialmente di *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* e *Vanda* non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento se gli esemplari sono facilmente riconoscibili come esemplari propagati artificialmente e non presentano segni indicanti che sono stati prelevati dall'ambiente selvatico, quali danni meccanici o grave disidratazione provocati dalla raccolta, crescita irregolare ed eterogeneità di forma e dimensioni all'interno di uno stesso taxon o di una stessa partita, alghe o altri organismi epifittici sulle foglie o lesioni provocate da insetti o altri parassiti, e

a) se spediti in assenza di fioritura, gli esemplari devono essere commercializzati in partite composte da singoli contenitori (quali cartoni, scatole o casse individuali di contenitori CC), contenenti 20 o più piante dello stesso ibrido; le piante all'interno di ciascun contenitore devono presentare un grado elevato di uniformità e salute e la spedizione deve essere accompagnata da documenti, quali fatture, in cui sia chiaramente riportato il numero di piante di ciascun ibrido; oppure


b) se spediti in fase di fioritura, vale a dire con almeno un fiore sbocciato per esemplare, non è richiesto un numero minimo di esemplari per spedizione; tuttavia gli esemplari devono essere trattati in maniera professionale per la vendita al dettaglio, ossia etichettati con etichette stampate o contenuti in imballaggi stampati recanti il nome dell'ibrido e il paese della lavorazione finale. Tali indicazioni devono essere chiaramente visibili e facilmente verificabili. Le piante che non possiedono chiaramente i requisiti per la deroga devono essere accompagnate da adeguati documenti CTES.

(8) Regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (G.U.L. 166 del 19.6.2006, pag. 1).


(9) Gli esemplari propagati artificialmente di cultivar di *Cyclamen persicum* non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento. Tuttavia tale deroga non riguarda gli esemplari commercializzati come tuberi dormienti.

(10) Gli ibridi e i cultivar di *Taxus cuspidata* propagati artificialmente, vivi, in vasi o in altri piccoli contenitori (ogni spedizione deve essere accompagnata da un'etichetta o da un documento che indichi il nome del taxon o dei taxa e rechi la dicitura «propagato artificialmente»), non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento.


FAUNA		Nome comune
CHORDATA (CORDATI)		
<b>MAMMALIA</b>		
<b>CARNIVORA</b>		
<b>Canidae</b>		
		<b>Mammiferi</b>
		<b>Cani, volpi, lupi</b>
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III India) §1	Volpe rossa dell'Afghanistan
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III India) §1	Volpe rossa dell'Himalaya
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III India) §1	Volpe rossa del Punjab
<b>Mustelidae</b>		<b>Tassi, martore, donnole ecc.</b>
	<i>Mustela altaica</i> (III India) §1	Donnola degli Altai
	<i>Mustela erminea ferganae</i> (III India) §1	Ermellino del Turkestan
	<i>Mustela kathiah</i> (III India) §1	Donnola dal ventre giallo
	<i>Mustela sibirica</i> (III India) §1	Donnola siberiana



	Allegato D	Nome comune
DIPROTODONTIA <b>Macropodidae</b>	<i>Dendrolagus dorianus</i> <i>Dendrolagus goodfellowi</i> <i>Dendrolagus matschiei</i> <i>Dendrolagus pulcherrimus</i> <i>Dendrolagus stellarum</i>	<b>Canguri, uallabie</b> Canguro arboricolo monocolore Canguro arboricolo di Goodfellow Canguro arboricolo di Matschie Canguro arboricolo dal manto dorato Dendrolago o Canguro arboricolo di Seri
AVES		<b>Uccelli</b>
ANSERIFORMES <b>Anatidae</b>	<i>Anas melleri</i>	<b>Anatre, oche, cigni</b> Anatra del Meller
COLUMBIFORMES <b>Columbidae</b>	<i>Columba oenops</i> <i>Didunculus strigirostris</i> <i>Ducula pickeringii</i> <i>Gallocolumba crinigera</i> <i>Ptilinopus marchei</i> <i>Turacoena modesta</i>	<b>Colombi, piccioni</b> Colomba di Salvin Diduncolo becco dentato Piccione imperiale di Pickering Colomba pugnalata di Bartlett Colomba frugivora di Marche Piccione modesto di Timor
GALLIFORMES <b>Cracidae</b>	<i>Crax alector</i> <i>Pauxi unicornis</i> <i>Penelope pileata</i>	<b>Cracidi</b> Hocco nero Hocco dall'elmo Penelope crestabianca
<b>Megapodiidae</b>	<i>Eulipoo wallacei</i>	<b>Megapodi</b> Megapodio di Wallace



	Allegato D	Nome comune
<b>Phasianidae</b>	<i>Arborophila gingica</i> <i>Lophura bulweri</i> <i>Lophura diardi</i> <i>Lophura inornata</i> <i>Syrnaticus reevesii</i> \$2	<b>Galli cedroni, faraone, pernici, fagiani, tragopani</b> Pernice di Rickett Fagiano di Bulwer Fagiano prelato Fagiano di Salvadori Fagiano venerato
PASSERIFORMES		
<b>Bombycillidae</b>	<i>Bombycilla japonica</i>	<b>Beccofrusoni</b> Beccofrusone giapponese
<b>Corvidae</b>	<i>Cyanocorax caeruleus</i> <i>Cyanocorax dickeyi</i>	<b>Cornacchie, gazze, ghiandaie</b> Ghiandaia cerulea Ghiandaia di Dickey
<b>Cotingidae</b>	<i>Procnias nudicollis</i>	<b>Cotinga</b> Campanaro collonudo
<b>Emberizidae</b>	<i>Dacnis nigripes</i> <i>Sporophila falcirostris</i> <i>Sporophila frontalis</i> <i>Sporophila hypochroma</i> <i>Sporophila palustris</i>	<b>Cardinali, beccasemi, tangara</b> Dacne zampanere Beccasemi di Temminck Beccasemi frontechiara Beccasemi grigio e castano Beccasemi di palude
<b>Estrildidae</b>	<i>Amandava amandava</i> <i>Cryptospiza reichenovii</i> <i>Erythrura coloria</i> <i>Erythrura viridifacies</i> <i>Estrilda quarantina</i> (spesso commercializzata sotto la denominazione <i>Estrilda melanotis</i> )	<b>Estrildidi</b> Bengalino moscato Alarossa di Reichenow Diamante del monte Katangland Diamante facciaverde Estrilda panciagialla



	Allegato D	Nome comune
	<p><i>Hypargos niveoguttatus</i>  <i>Lonchura griseicapilla</i>  <i>Lonchura punctulata</i>  <i>Lonchura stygia</i></p>	<p>Amaranto fiammante                      Becco d'argento testa grigia                      Domino                      Cappuccino nero</p>
<b>Fringillidae</b>	<p><i>Carduelis ambigua</i>  <i>Carduelis atrata</i>  <i>Kozlowia roborowskii</i>  <i>Pyrrhula erythaca</i>  <i>Serinus canicollis</i>  <i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (spesso commercializzato sotto la denominazione <i>Serinus citrinelloides</i>)</p>	<p><b>Cardellini, canarini</b>                      Verdone testa nera                      Negrito della Bolivia                      Ciuffolotto di Roborowski                      Ciuffolotto dalla testa grigia                      Canarino del Capo                      Venturone dell'Africa orientale</p>
<b>Icteridae</b>	<p><i>Sturnella militaris</i></p>	<p><b>Itteridi</b>                      Sturnella di Defilippi</p>
<b>Muscicapidae</b>	<p><i>Cochoa azurea</i>  <i>Cochoa purpurea</i>  <i>Garrulax formosus</i>  <i>Garrulax galbanus</i>  <i>Garrulax milnei</i>  <i>Niltava davidi</i>  <i>Stachyris whiteheadi</i>  <i>Swynnertonia swynnertonii</i> (denominata altresì <i>Pogonichthys swynnertonii</i>)  <i>Turdus dissimilis</i></p>	<p><b>Pigliamosche, tordi</b>                      Cocioa di Giava                      Cocioa purpurea                      Garrullo schiamazzante airoso                      Garrullo schiamazzante di Austen                      Garrullo schiamazzante codarossa                      Niltava del Fukien                      Garrullo di Whitehead                      Pettiroso di Swynnerton                      Tordo pettonero</p>
<b>Pitridae</b>	<p><i>Pitta nipalensis</i>  <i>Pitta steerii</i></p>	<p><b>Pitta</b>                      Pitta nuceablu                      Pitta di Steere</p>





	Allegato D	Nome comune
<b>Sittidae</b>	<i>Sitta magna</i> <i>Sitta yunnanensis</i>	<b>Sittidi</b> Picchio muratore gigante Picchio muratore dello Yunnan
<b>Sturnidae</b>	<i>Lamprotornis regius</i> <i>Mino dumontii</i> <i>Sturnus erythropygius</i>	<b>Maine, storni</b> Storno reale africano Maina facciagialla Storno testabianca
<b>REPTILIA</b>		<b>Rettili</b>
SAURIA		
<b>Agamidae</b>	<i>Physignathus cocincinus</i>	<b>Drago d'acqua cinese</b>
<b>Gekkonidae</b>	<i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i> <i>Rhacodactylus leachianus</i> <i>Teratoscincus microlepis</i> <i>Teratoscincus scincus</i>	<b>Gechi</b>
<b>Gerrhosauridae</b>	<i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	
<b>Iguanidae</b>	<i>Ctenosaura quinquecarinata</i>	
<b>Scincidae</b>	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	<b>Scinchi</b>




	Allegato D	Nome comune
SERPENTES		
<b>Colubridae</b>	<p><i>Elaphe carinata</i> §1</p> <p><i>Elaphe radiata</i> §1</p> <p><i>Elaphe taeniura</i> §1</p> <p><i>Erythris bocourti</i> §1</p> <p><i>Homalopsis buccata</i> §1</p> <p><i>Langaha nasuta</i></p> <p><i>Leioheterodon madagascariensis</i></p> <p><i>Phyas korros</i> §1</p> <p><i>Rhabdophis subminiatus</i> §1</p>	
<b>Hydrophiidae</b>	<p><i>Lapemis curtus</i> (comprende <i>Lapemis hardwickii</i>) §1</p>	<b>Serpenti marini</b>
<b>Viperidae</b>	<p><i>Calloselasma rhodostoma</i> §1</p>	<b>Vipere</b>
<b>AMPHIBIA</b>		
ANURA		Rane e rospi
<b>Dicroglossidae</b>	<p><i>Limnonectes macrodon</i></p>	<b>Rane</b>
<b>Hylidae</b>	<p><i>Phyllomedusa sauvagii</i></p>	<b>Raganelle</b>
<b>Leptodactylidae</b>	<p><i>Leptodactylus laticeps</i></p>	<b>Rane neotropicali</b>
<b>Ranidae</b>	<p><i>Pelophylax shqiperic</i></p>	<b>Ranidi</b>




	Allegato D	Nome comune
CAUDATA		
<b>Hynobiidae</b>	<i>Ranodon sibiricus</i>	<b>Salamandre asiatiche</b>
<b>Plethodontidae</b>	<i>Bolitoglossa doflieini</i>	<b>Pletoodontidi</b>
<b>Salamandridae</b>	<i>Cynops ensicauda</i> <i>Echinotriton andersoni</i> <i>Laotriton laoensis</i> <i>Liangshantriton taliangensis</i> <i>Paramesotriton</i> spp. (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato B) <i>Tylootriton</i> spp.	<b>Tritoni e salamandre</b>
<b>ACTINOPTERYGII</b>		<b>Pesci</b>
PERCFORMES		
<b>Apogonidae</b>	<i>Pterapogon kauderni</i>	Pesce cardinale di Banggai
ARTHROPODA (ARTROPODI)		
<b>INSECTA</b>		<b>Insetti</b>
LEPIDOPTERA		Farfalle
<b>Papilionidae</b>	<i>Baronia brevicornis</i> <i>Papilio grosesmithi</i> <i>Papilio maraho</i>	<b>Ornitottere e papilionidi</b>



Allegato D		Nome comune
MOLLUSCA (MOLLUSCHI)		
<b>GASTROPODA</b>		
<b>Haliotidae</b>		
	<i>Haliotis midae</i>	Abalone orecchio di Mida
<b>FLORA</b>		
AGAVACEAE	<i>Calibanus hookeri</i> <i>Dasyliotium longissimum</i>	<b>Agavi</b>
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i> <i>Arisaema thumbergii</i> var. <i>urashima</i> <i>Arisaema tortuosum</i> <i>Biarum davisii</i> ssp. <i>Marmarisense</i> <i>Biarum ditschianum</i>	<b>Aracee</b>
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §3 <i>Othomma cacalioides</i> <i>Othomma clavifolia</i> <i>Othomma hallii</i> <i>Othomma herrei</i> <i>Othomma lepidocaulis</i> <i>Othomma retrorsa</i>	<b>Asteracee</b> Arnica




	Allegato D	Nome comune
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	<b>Eriche, rododendri</b> Uva ursina
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	<b>Genziane</b> Genziana gialla o genziana maggiore
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	<b>Liliacee</b>
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	<b>Licopodi</b> Licopodio clavato
MELIACEAE	<i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	<b>Mogani, cedri</b>
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	Trifoglio fibrino
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	Lichene islandico
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	<b>Sesamo, artiglio del diavolo</b> Artiglio del diavolo



	Allegato D	Nome comune
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	<b>Selaginelle</b> Rosa di Gerico

17CE0684



**REGOLAMENTO (UE) 2017/161 DELLA COMMISSIONE****del 31 gennaio 2017****che rettifica la versione in lingua francese del regolamento (UE) n. 139/2014 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Sono presenti errori nella versione in lingua francese del regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione<sup>(2)</sup> che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti. È pertanto necessario rettificare la versione in lingua francese degli allegati II e IV di tale regolamento. Le altre versioni linguistiche non sono interessate.
- (2) È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 139/2014.
- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1**(Riguarda solo la versione in lingua francese.)*<sup>(1)</sup> GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 44 del 14.2.2014, pag. 1).

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2017

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

17CE0685





**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/162 DELLA COMMISSIONE**  
**del 31 gennaio 2017**

**che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2016 a motivo del superamento del contingente di altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2226 concernente l'applicazione di detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2016 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 105, paragrafi 1, 2, 3 e 5,

considerando quanto segue:

- (1) I contingenti di pesca per l'anno 2015 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:
- regolamento (UE) n. 1221/2014 del Consiglio <sup>(2)</sup>,
  - regolamento (UE) n. 1367/2014 del Consiglio <sup>(3)</sup>,
  - regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio <sup>(4)</sup> e
  - regolamento (UE) 2015/106 del Consiglio <sup>(5)</sup>.
- (2) I contingenti di pesca per l'anno 2016 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:
- regolamento (UE) n. 1367/2014,
  - regolamento (UE) 2015/2072 del Consiglio <sup>(6)</sup>,
  - regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio <sup>(7)</sup> e
  - regolamento (UE) 2016/73 del Consiglio <sup>(8)</sup>.
- (3) A norma dell'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, qualora constati che uno Stato membro ha superato i contingenti di pesca ad esso assegnati, procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro.

<sup>(1)</sup> GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 1221/2014 del Consiglio, del 10 novembre 2014, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica i regolamenti (UE) n. 43/2014 e (UE) n. 1180/2013 (GUL 330 del 15.11.2014, pag. 16).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 1367/2014 del Consiglio, del 15 dicembre 2014, che stabilisce, per il 2015 e il 2016, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde (GUL 366 del 20.12.2014, pag. 1).


<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, modifica il regolamento (UE) n. 43/2014 e abroga il regolamento (UE) n. 779/2014 (GUL 22 del 28.1.2015, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Regolamento (UE) 2015/106 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero (GUL 19 del 24.1.2015, pag. 8).

<sup>(6)</sup> Regolamento (UE) 2015/2072 del Consiglio, del 17 novembre 2015, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica i regolamenti (UE) n. 1221/2014 e (UE) 2015/104 (GUL 302 del 19.11.2015, pag. 1).

<sup>(7)</sup> Regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio, del 22 gennaio 2016, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2015/104 (GUL 22 del 28.1.2016, pag. 1).

<sup>(8)</sup> Regolamento (UE) 2016/73 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero (GUL 16 del 23.1.2016, pag. 1).



- (4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2226 della Commissione <sup>(1)</sup> ha stabilito detrazioni dai contingenti di pesca di determinati stock per il 2016 in seguito al superamento dei contingenti di tali stock negli anni precedenti.
- (5) Tuttavia per alcuni Stati membri non è stato possibile applicare, con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2226, detrazioni dai contingenti assegnati per gli stock che hanno formato oggetto di superamento poiché nel 2016 tali Stati membri non disponevano di contingenti per tali stock.
- (6) A norma dell'articolo 105, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009, se non è possibile operare detrazioni dallo stock che ha formato oggetto di superamento nell'anno successivo al superamento stesso perché lo Stato membro interessato non dispone di un contingente, è possibile operare detrazioni su altri stock presenti nella stessa zona geografica o aventi lo stesso valore commerciale. Conformemente alla comunicazione della Commissione 2012/C 72/07 <sup>(2)</sup>, tali detrazioni dovrebbero essere applicate preferibilmente a contingenti assegnati per stock pescati dalla stessa flotta che ha superato il contingente, tenendo conto della necessità di evitare rigetti nell'ambito delle attività di pesca multispecifiche.
- (7) In alcuni casi gli scambi di possibilità di pesca conclusi a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> hanno consentito detrazioni parziali dagli stessi stock nel quadro del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2226. È opportuno che le detrazioni residue siano operate su contingenti di altri stock a norma dell'articolo 105, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009.
- (8) Gli Stati membri interessati sono stati consultati con riguardo alle detrazioni proposte a partire da contingenti assegnati per stock diversi da quelli che hanno formato oggetto di superamento.
- (9) Nel 2015 la Spagna ha superato il contingente ad essa assegnato per le razze nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM VIII e IX (SRX/89-C.). Con lettera del 30 settembre 2016 la Spagna ha chiesto di ripartire la detrazione dovuta su un periodo di due anni. Alla luce delle informazioni fornite e considerando che una riduzione consistente del contingente determinerebbe rigetti eccessivi delle specie interessate, conformemente al punto 3, lettera b), della comunicazione 2012/C 72/07, tale richiesta può essere accolta.
- (10) Per quanto riguarda il cicerello nella zona geografica delle divisioni CIEM IIa e IIIa e della sottodivisione CIEM IV, dal momento che la Danimarca ha superato il totale ammissibile di catture nelle acque dell'Unione della zona di gestione 1 quale definita nell'allegato IID del regolamento (UE) 2015/104 nel 2015, è necessario procedere a detrazioni. Nel 2016 nelle acque suddette è stato autorizzato un volume molto basso di catture di cicerello al fine di monitorare l'abbondanza di tale specie. Tuttavia, le detrazioni sopra menzionate non consentono di mantenere il sistema di monitoraggio <sup>(4)</sup> raccomandato dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ai fini della gestione del cicerello. Le detrazioni legate al sovrasfruttamento dei contingenti effettuato dalla Danimarca in questa zona nel 2015 dovrebbero pertanto essere applicate nella zona di gestione 3 del cicerello.
- (11) Alcune detrazioni richieste dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2226 risultano inoltre superiori al contingente adattato disponibile nel 2016 e non possono essere pertanto interamente applicate in tale anno. Conformemente alla comunicazione 2012/C 72/07, i quantitativi residui dovrebbero essere detratti dai contingenti adattati disponibili negli anni successivi fino a quando l'intero quantitativo oggetto di sovrasfruttamento non sia stato pienamente compensato.
- (12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2226,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

I contingenti di pesca fissati nei regolamenti (UE) n. 1367/2014, (UE) 2015/2072, (UE) 2016/72 e (UE) 2016/73 per il 2016 di cui all'allegato I del presente regolamento sono ridotti in base alle detrazioni su altri stock stabilite nel suddetto allegato.

<sup>(1)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2226 della Commissione, del 9 dicembre 2016, concernente l'applicazione di detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2016 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti (GUL 336 del 10.12.2016, pag. 28).

<sup>(2)</sup> Comunicazione della Commissione — Orientamenti sulle detrazioni dai contingenti a norma dell'articolo 105, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 (GU C 72 del 10.3.2012, pag. 27).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

<sup>(4)</sup> <http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Expert%20Group%20Report/acom/2016/HAWG/13%20HAWG%20Report%202016%20-%20Sec%2011%20Sandeel%20in%20Division%203.a%20and%20Subarea%204.pdf>



*Articolo 2*

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2226 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2017

*Per la Commissione*

*Il presidente*


Jean-Claude JUNCKER




## ALLEGATO I

## Detrazioni dai contingenti di altri stock


Stato membro	Codice della specie	Codice della zona	Nome della specie	Nome della zona	Sbarchi consentiti 2015 (quantitativo totale adattato in chilogrammi) (1)	Totale catture 2015 (quantitativo in chilogrammi)	Utilizzo del contingente (%)	Superamento rispetto agli sbarchi consentiti (quantitativo in chilogrammi)	Fattore moltiplicatore (2)	Fattore moltiplicatore aggiuntivo (3) (4)	Detrazione in sospenso dagli anni precedenti (quantitativo in chilogrammi)	Detrazioni 2016 (quantitativo in chilogrammi)	Detrazioni già applicate nel 2016 allo stesso stock (quantitativo in chilogrammi) (5)	Quantitativo rimanente da detrarre da altri stock (in chilogrammi)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
DK	DGS	03 A-C	Spinarolo	Acque dell'Unione della zona IIIa	0	3 840	N/P	3 840	1,00	/	/	3 840	0	3 840
Detrazione da applicare al seguente stock														
DK	NEP	3 A/BCD	Scampo	IIIa: acque dell'Unione delle sottodivisioni 2-2-3-2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3 840
DK	DGS	2AC4-C	Spinarolo	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	0	1 540	N/P	1 540	1,00	/	/	1 540	0	1 540
Detrazione da applicare al seguente stock														
DK	NEP	2AC4-C	Scampo	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1 540
DK	NOP	04-N	Busbana norvegese	Acque norvegesi della zona IV	0	28 270	N/P	28 270	1,00	/	/	28 270	0	28 270
Detrazione da applicare al seguente stock														
DK	NOP	2A3A4	Busbana norvegese	IIIa: acque dell'Unione delle zone IIa e IV	/	/	/	/	/	/	/	/	/	28 270



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
ES	BUM	ATLANT	Marlin azzurro	Oceano Atlantico	20 360	134 082	658,56	113 722	2,0	A	172 878	514 044	0	514 044
Detrazione da applicare al seguente stock														
ES	SWO	AN05N	Pesce spada	Oceano Atlantico, a nord di 5° N	/	/	/	/	/	/	/	/	/	514 044
ES	GHL	1N2AB.	Ippoglosso nero	Acque norvegesi delle zone I e II	0	24 239	N/P	24 239	1,00	A	/	36 359	0	36 359
Detrazione da applicare al seguente stock														
ES	POK	1N2AB.	Merluzzo carbonaro	Acque norvegesi delle zone I e II	/	/	/	/	/	/	/	/	/	36 359
FR	GHL	1N2AB.	Ippoglosso nero	Acque norvegesi delle zone I e II	2 000	7 957	397,85	5 957	1,00	/	/	5 957	0	5 957
Detrazione da applicare al seguente stock														
FR	OTH	1N2AB.	Altre specie	Acque norvegesi delle zone I e II	/	/	/	/	/	/	/	/	/	5 957
NL	ANE	08.	Acciuga	VIII	0	12 493	N/P	12 493	1,00	/	/	12 493	0	12 493
Detrazione da applicare al seguente stock														
NL	WHB	1X14	Melù	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc, VIIIe, XII e XIV	/	/	/	/	/	/	/	/	/	12 493



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
NL	HKE	3 A/BCD	Nasello	IIla: acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	0	1 575	N/P	1 575	1,00	A+C (*)	/	2 363	0	2 363
Detrazione da applicare al seguente stock														
NL	HKE	2AC4C	Nasello	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	/	/	/	/	/	/	/	/	/	2 363
NL	WHG	56-14	Merlano	VI: acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	0	11 475	N/P	11 475	1,00	/	/	11 475	0	11 475
Detrazione da applicare al seguente stock														
NL	HKE	8ABDE	Nasello	VIIa, VIIb, VIIId e VIIIe	/	/	/	/	/	/	/	/	/	11 475
PT	GHL	1N2AB	Ippoglosso nero	Acque norvegesi delle zone I e II	0	6 098	N/P	6 098	1,00	/	/	6 098	0	6 098
Detrazione da applicare al seguente stock														
PT	RED	1N2AB	Scorfano	Acque norvegesi delle zone I e II	/	/	/	/	/	/	/	/	/	6 098
PT	POK	1N2AB	Merluzzo carbonaro	Acque norvegesi delle zone I e II	9 700	9 690	99,90	- 10	/	/	145 616	145 606	53	145 553



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Detrazione da applicare al seguente stock														
PT	RED	1N2AB.	Scorfano	Acque norvegesi delle zone I e II	/	/	/	/	/	/	/	/	/	145 553

(1) Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei pertinenti regolamenti sulle possibilità di pesca, tenuto conto degli scambi delle possibilità di pesca in conformità all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, dei trasferimenti di contingenti dal 2014 al 2015 in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3), all'articolo 5 bis del regolamento (UE) n. 1221/2014 e all'articolo 18 bis del regolamento (UE) 2015/104 o della riassegnazione e detrazione delle possibilità di pesca in conformità degli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

(2) Come previsto all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. In tutti i casi in cui il superamento del contingente sia pari o inferiore a 100 tonnellate, si applica una detrazione pari al superamento moltiplicato per 1,00.


(3) Come previsto all'articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e a condizione che il livello del superamento superi il 10 %.

(4) La lettera «A» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in seguito al superamento consecutivo del contingente negli anni 2013, 2014 e 2015. La lettera «C» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in quanto lo stock forma oggetto di un piano pluriennale.

(5) Quantitativi rimanenti che non hanno potuto essere detratti nel 2015 in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1801 della Commissione (GU L 263 dell'8.10.2015, pag. 19), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2404 (GU L 333 del 19.12.2015, pag. 73), a causa della mancanza di un contingente o di un contingente sufficiente.

(6) Quantitativi che potrebbero essere detratti dallo stesso stock grazie allo scambio di possibilità di pesca concluso a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (EU) n. 1380/2013.

(7) I fattori moltiplicatori addizionali non sono cumulativi e sono utilizzati solo una volta.




## ALLEGATO II

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2226 è sostituito dal seguente:

## «ALLEGATO


**Detrazioni dai contingenti di stock che hanno formato oggetto di superamento**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Stato membro	Codice della specie	Codice della zona	Nome della specie	Nome della zona	Contingente iniziale 2015 (quantitativo in chilogrammi)	Sharchi consentiti 2015 (quantitativo totale adattato in chilogrammi) (7)	Totale catture 2015 (quantitativo in chilogrammi)	Utilizzo del contingente rispetto agli sharchi consentiti (%)	Superamento rispetto agli sharchi consentiti (quantitativo in chilogrammi)	Fattore moltiplicatore (11)	Fattore moltiplicatore zonale (12)	Detrazioni in sospeso dagli anni precedenti (13) (quantitativo in chilogrammi)	Detrazioni da applicare nel 2016 (quantitativo in chilogrammi) (14)	Detrazioni già applicate nel 2016 (quantitativo in chilogrammi) (15)	Da detrarre nel 2017 e negli anni successivi (quantitativo in chilogrammi)
BE	SOL	24-C	Sogliola	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	991 000	929 510	939 590	101,08	10 080	/	/	/	10 080	10 080	/
BE	SRX	07D	Razze	Acque dell'Unione della zona VIIa	72 000	70 511	69 495	98,56	-1 016	/	/	1 097	81	81	/
BE	SRX	2A-C	Razze	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	211 000	245 500	256 147	104,34	10 647	/	/	/	10 647	10 647	/
BE	SRX	67AKXD	Razze	Acque dell'Unione delle zone VIa, VIIb, VIIa-c e VIIe-k	725 000	915 262	918 243	100,33	2 981	/	/	/	2 981	2 981	/
DE	T/B	2A-C	Rombo chiodato/ Rombosco	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	186 000	349 000	350 186	100,34	1 186	/	/	/	1 186 (17)	1 186	/
DK	COD	03AN	Merluzzo bianco	Skagerrak	3 336 000	3 223 407	3 349 360	103,91	125 923	/	(C) (8)	/	125 923	125 923	/
DK	DGS	03 A-C	Spinarolo	Acque dell'Unione della zona IIIa	0	0	3 840	N/P	3 840	1,00	/	/	3 840	3 840	/
DK	DGS	2A-C	Spinarolo	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	0	0	1 540	N/P	1 540	1,00	/	/	1 540	1 540	/
DK	HER	03 A-BC	Aringhe	IIIa	5 692 000	5 770 000	6 056 070	104,96	286 070	/	/	/	286 070	286 070	/
DK	NOP	04-N	Busbana norvegese	Acque norvegesi della zona IV	0	0	28 270	N/P	28 270	1,00	/	/	28 270	28 270	/






(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
DK	SAN	234_1	Cicerello	Acque dell'Unione della zona di gestione 1 del cicerello	125 459 000	115 924 000	130 977 950	112,99	15 053 950	1,2	/	/	18 064 740	18 064 740 <sup>(15)</sup>	/
DK	SAN	234_6	Cicerello	Acque dell'Unione della zona di gestione 6 del cicerello	206 000	219 000	228 860	104,50	9 860	/	/	/	9 860	9 860	/
ES	ALF	3X14-	Berici	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV	67 000	80 045	62 544	78,13	- 9 496 <sup>(10)</sup>	/	/	16 159	6 663	5 846	817
ES	ANE	08.	Accitaga	VIII	22 500 000	22 923 784	24 068 471	104,99	1 144 687	/	/	/	1 144 687	1 144 687	/
ES	BSF	8910-	Pesce scabbola nero	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX e X	12 000	30 050	110	0,37	- 26 936 <sup>(10)</sup>	/	/	29 639	2 703	0	2 703
ES	BUM	ATLANT	Marlin azzurro	Oceano Atlantico	10 360	20 360	134 082	658,56	113 722	2,0	A	172 878	514 044	514 044	/
ES	COD	1/2B	Merluzzo bianco	I e IIb	13 283 000	12 182 091	12 391 441	101,72	209 350	/	/	/	209 350	209 350	/
ES	GHL	1N2AB.	Ippoglosso nero	Acque norvegesi delle zone I e II	/	0	24 239	N/P	24 239	1,00	A	/	36 359	36 359	/
ES	RED	N31N.	Scorfano	NAFO 31N	/	171 440	173 836	101,40	2 396	/	/	/	2 396	2 396	/
ES	SOL	8AB.	Sogliola	VIIIa e VIIIb	9 000	6 968	7 397	106,13	(429) <sup>(11)</sup>	/	(A+C) <sup>(8)</sup> (13)	2 759	2 759	2 759	/
ES	SRX	67AKXD	Razze	Acque dell'Unione delle zone Via, VIlb, VIIa-c e VIIe-k	43 800	412 000	445 713	108,18	33 713	/	/	/	33 713	33 713	/
ES	SRX	89-C.	Razze	Acque dell'Unione delle zone VIII e IX	1 057 000	650 485	771 246	118,56	120 761	1,2	/	118 622	263 535	131 768 <sup>(15)</sup>	131 767 <sup>(15)</sup>
ES	USK	567EL	Brosmio	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII	46 000	135 008	62 646	46,40	- 72 362	/	/	58 762	0	/	/
ES	WHM	ATLANT	Marlin bianco	Oceano Atlantico	24 310	24 310	68 613	282,24	44 303	1,00	A	72 539	138 994	0	138 994



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
FR	GHL	1N2AB.	Ippoglossino nero	Acque norvegesi delle zone I e II	/	2 000	7 957	397,85	5 957	1,00	/	/	5 957	5 957	/
FR	HAD	7X7A34	Eglefino	VIII-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona Co-pace 34.1.1	5 561 000	5 760 984	5 775 607	100,25	14 623	/	/	/	14 623	14 623	/
FR	PLE	7HJK.	Passera di mare	VIII, VIIj e VIIk	17 000	57 007	59 833	104,95	2 826	/	/	/	2 826	2 826	/
FR	SRX	07D.	Razze	Acque dell'Unione della zona VIII	602 000	591 586	689 868	116,61	98 282	1,00	/	/	98 282	98 282	/
FR	SRX	89-C.	Razze	Acque dell'Unione delle zone VIII e IX	1 298 000	1 507 000	1 578 469	104,74	71 469	/	/	/	71 469	71 469	/
IE	COD	07 A.	Merluzzo bianco	VIIa	120 000	134 776	138 122	102,48	3 346	/	/	/	3 346	3 346	/
IE	SRX	67AKXD	Razze	Acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k	1 048 000	946 554	1 044 694	110,37	98 140	1,00	/	/	98 140	98 140	/
NL	ANE	08.	Acciuga	VIII	/	0	12 493	N/P	12 493	1,00	/	/	12 493	12 493	/
NL	COD	2A3AX4	Merluzzo bianco	IV; acque dell'Unione della zona IIIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat	2 800 000	1 340 520	1 348 815	100,62	8 295	/	(C) (f)	/	8 295	8 295	/
NL	HER	*25B-F	Aringite	II, Vb a nord di 62° N (acque delle isole Farøer)	1 104 000	1 841 160	2 230 998	121,17	389 838	1,4	/	/	545 773	522 222	23 551
NL	HKE	3 A BCD	Nasello	IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	/	0	1 575	N/P	1 575	1,00	A + C (1)	/	2 363	2 363	/
NL	MAC	*3A4BC	Sgombri	IIIa e IVbc	490 000	1 084 500	1 090 087	100,52	5 587	/	/	/	5 587	5 587	/
NL	POK	2A34.	Merluzzo carbonaro	IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32	68 000	56 600	63 411	112,03	6 811	1,00	/	/	6 811	5 754	1 057



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
NL	SRX	2AC4-C	Razze	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	180 000	245 300	252 765	103,04	7 465	/	/	/	7 465	7 465	/
NL	T/B	2AC4-C	Rombo chiodato/ Rombo liscio	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	2 579 000	2 783 000	2 793 239	100,37	10 239	/	/	/	10 239	10 239	/
NL	WHB	1X14	Melù	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIId, VIIIe, XII e XIV	36 711 000	55 297 456	55 584 332	100,52	286 876	/	/	/	286 876	286 876	/
NL	WHG	2AC4	Merlano	IV; acque dell'Unione della zona IIa	699 000	527 900	547 717	103,75	19 817	/	/	/	19 817	19 817	/
NL	WHG	56-14	Merlano	VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	/	0	11 475	N/P	11 475	1,00	/	/	11 475	11 475	/
PT	GHL	1N2AB	Ippoglosso nero	Acque norvegesi delle zone I e II	/	0	6 098	N/P	6 098	1,00	/	/	6 098	6 098	/
PT	POK	1N2AB	Merluzzo carbonaro	Acque norvegesi delle zone I e II	/	9 700	9 690	99,90	- 10	/	/	145 616	145 606	53	145 553
UK	COD	2A3AX4	Merluzzo bianco	IV; acque dell'Unione della zona IIa; la parte della zona IIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat	11 369 000	14 828 600	14 846 189	100,12	17 589	/	(C) (6)	/	17 589	17 589	/
UK	HER	4AB	Aringhe	Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona IV a nord di 55° 30' N	62 292 000	66 892 860	68 024 970	101,69	1 132 100	/	/	/	1 132 110	1 132 110	/
UK	MAC	2CX14	Sgombri	VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIId e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV	245 363 000	237 093 794	242 496 391	102,28	5 402 597	/	(A) (6)	/	5 402 597	5 402 597	/



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
UK	MAC	*3A4BC	Sgombri	IIIa e IVbc	490 000	620 500	626 677	101,00	6 177	/	/	/	6 177	6 177	/
UK	SAN	234_1	Cicerello	Acque dell'Unione della zona di gestione 1 del cicerello	2 742 000	1 219 400	2 000 034	164,02	780 634	2,00	/	/	1 561 268	95 100	1 466 168

(1) Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei pertinenti regolamenti sulle possibilità di pesca, tenuto conto degli scambi delle possibilità di pesca in conformità all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22), dei trasferimenti di contingenti dal 2014 al 2015 in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3), all'articolo 5 bis del regolamento (UE) n. 1221/2014 del Consiglio (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 16) e all'articolo 18 bis del regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio (GU L 22 del 28.1.2015, pag. 1) o della riassegnazione e detrazione delle possibilità di pesca in conformità ai articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

(2) Come previsto all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. In tutti i casi in cui il superamento del contingente sia pari o inferiore a 100 tonnellate, si applica una detrazione pari al superamento moltiplicato per 1,00.

(3) La lettera «A» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore aggiuntivo di 1,5 in seguito al superamento consecutivo del contingente negli anni 2013, 2014 e 2015. La lettera «C» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore aggiuntivo di 1,5 in quanto lo stock forma oggetto di un piano pluriennale.

(4) Quantitativi rimanenti che non hanno potuto essere detratti nel 2015 in conformità al regolamento (UE) 2015/1801, modificato dal regolamento (UE) 2015/2404, a causa della mancanza di un contingente o di un contingente sufficiente.

(5) Derazioni da effettuare nel 2016 in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2016/2226 della Commissione (GU L 336 del 10.12.2016, pag. 38).

(6) Derazioni da effettuare nel 2016 che potrebbero essere effettivamente applicate, tenuto conto del contingente disponibile il giorno di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (EU) 2016/2226.

(7) Fattore moltiplicatore aggiuntivo non applicabile in quanto il livello del superamento non supera il 10 % degli sbarchi consentiti.

(8) Quantitativo rimanente non utilizzato dopo il trasferimento di 8 005 chilogrammi dal 2015 al 2016 a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1142 della Commissione (GU L 189 del 14.7.2016, pag. 9).

(9) Quantitativi inferiori a una tonnellata non sono presi in considerazione.


(10) Su richiesta della Germania, la Commissione ha autorizzato sbarchi addizionali fino a concorrenza del 10 % del contingente di rombo chiodato e rombo liscio in conformità all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 847/96.

(11) I fattori moltiplicatori addizionali non sono cumulativi e sono utilizzati solo una volta.

(12) Da detrarre da SAN/234\_3 (14) (zona di gestione 3 del cicerello).

(13) Su richiesta della Spagna, la detrazione di 263 535 chilogrammi in scadenza nel 2016 sarà equamente ripartita su un arco di due anni (2016 e 2017).\*

17CE0686



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/163 DELLA COMMISSIONE****del 31 gennaio 2017****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.


*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2017

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA


*Direttore generale**Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.<sup>(2)</sup> GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

## ALLEGATO

## Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	299,8
	MA	135,7
	SN	268,2
	TR	158,2
	ZZ	215,5
0707 00 05	MA	79,2
	TR	195,6
	ZZ	137,4
0709 91 00	EG	79,4
	ZZ	79,4
0709 93 10	MA	273,9
	TR	295,3
	ZZ	284,6
0805 10 22, 0805 10 24, 0805 10 28	EG	47,2
	MA	48,5
	TN	51,7
	TR	71,6
	ZZ	54,8
0805 21 10, 0805 21 90, 0805 29 00	EG	91,2
	IL	140,1
	JM	106,9
	MA	88,4
	TR	83,1
	ZZ	101,9
	ZZ	111,5
0805 50 10	EG	85,5
	TR	70,9
	ZZ	78,2
0808 10 80	US	205,0
	ZZ	205,0
0808 30 90	CL	81,7
	CN	81,5
	TR	154,0
	ZA	100,3
	ZZ	104,4
	ZZ	104,4

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».



**DIRETTIVA (UE) 2017/164 DELLA COMMISSIONE****del 31 gennaio 2017****che definisce un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro («direttiva 98/24/CE»<sup>(1)</sup>), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,


considerando quanto segue:

- (1) In forza della direttiva 98/24/CE, la Commissione propone obiettivi dell'Unione sotto forma di valori limite indicativi di esposizione professionale da stabilirsi a livello dell'Unione, al fine di proteggere i lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione a sostanze chimiche pericolose.
- (2) L'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 98/24/CE conferisce alla Commissione il potere di fissare o rivedere i valori limite indicativi di esposizione professionale, tenendo conto della disponibilità di tecniche di misurazione, mediante l'adozione di misure secondo la procedura di cui all'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio<sup>(2)</sup>.
- (3) Nello svolgere questi compiti, la Commissione è assistita dal comitato scientifico per i limiti dell'esposizione professionale agli agenti chimici (SCOEL) istituito con decisione 2014/113/CE della Commissione<sup>(3)</sup>.
- (4) A norma della direttiva 98/24/CE, per «valore limite di esposizione professionale» si intende, se non diversamente specificato, il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell'aria all'interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un periodo di riferimento specificato.
- (5) I valori limite indicativi dell'esposizione professionale sono elaborati dallo SCOEL in base a considerazioni sanitarie a partire dai dati scientifici più recenti e sono adottati dalla Commissione tenendo conto della disponibilità di tecniche di misurazione. Essi costituiscono valori soglia di esposizione al di sotto dei quali non sono previsti, in genere, effetti negativi per ogni agente chimico dato dopo un'esposizione, di breve durata o giornaliera, nell'arco della vita lavorativa. Essi rappresentano obiettivi dell'Unione elaborati per aiutare i datori di lavoro a determinare e valutare i rischi e a mettere in atto misure di prevenzione e di protezione in conformità alla direttiva 98/24/CE.
- (6) Nel rispetto delle raccomandazioni del comitato scientifico, i valori limite indicativi di esposizione professionale sono stabiliti in relazione a un periodo di riferimento di otto ore, come media ponderata nel tempo (valori limite di esposizione a lungo termine); per alcuni agenti chimici i periodi di riferimento sono più brevi, in genere di quindici minuti, come media ponderata nel tempo (valori limite di esposizione a breve termine) per tenere conto degli effetti derivanti dall'esposizione a breve termine.
- (7) Per ogni agente chimico per il quale è stato stabilito a livello dell'Unione un valore limite indicativo di esposizione professionale, gli Stati membri sono tenuti a stabilire un valore limite nazionale di esposizione professionale. A tal fine va preso in considerazione il valore limite dell'Unione e determinata la natura del valore limite nazionale in conformità alla legislazione e alla prassi nazionali.

(1) GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.

(2) Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

(3) Decisione 2014/113/UE della Commissione, del 3 marzo 2014, che istituisce un comitato scientifico per i limiti dell'esposizione professionale agli agenti chimici e che abroga la decisione 95/320/CE (GU L 62 del 4.3.2014, pag. 18).




- (8) I valori limite indicativi di esposizione professionale sono una componente importante del regime generale di protezione dei lavoratori dai rischi per la salute derivanti dall'esposizione a sostanze chimiche pericolose.
- (9) A norma dell'articolo 3 della direttiva 98/24/CE, il comitato ha valutato il rapporto fra gli effetti sulla salute degli agenti chimici figuranti nelle trentuno voci dell'allegato della presente direttiva e il livello di esposizione professionale e ha raccomandato di stabilire per tutti tali agenti chimici valori limite indicativi di esposizione professionale per via inalatoria in relazione a un periodo di riferimento di otto ore come media ponderata nel tempo. È pertanto opportuno stabilire valori limite di esposizione a lungo termine per tutti gli agenti chimici figuranti nell'allegato della presente direttiva.
- (10) Per alcuni di tali agenti chimici lo SCOEL ha raccomandato inoltre di stabilire valori limite in relazione a periodi di riferimento più brevi e/o inserire annotazioni relative alla penetrazione cutanea.
- (11) Quattro di tali agenti chimici — monossido di azoto, diossido di calcio, idruro di litio e acido acetico — figurano attualmente nell'allegato della direttiva 91/322/CEE della Commissione <sup>(1)</sup>.
- (12) Uno di tali agenti chimici, l'1,4-diclorobenzene, figura attualmente nell'elenco dell'allegato della direttiva 2000/39/CE della Commissione <sup>(2)</sup>.
- (13) Uno di tali agenti chimici, il bisfenolo A, figura attualmente nell'elenco dell'allegato della direttiva 2009/161/UE della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (14) Lo SCOEL ha raccomandato che per tali agenti siano stabiliti nuovi valori limite. È pertanto opportuno includere valori limite riveduti per questi sei agenti chimici nell'allegato della presente direttiva e sopprimere le voci relative a tali agenti chimici negli allegati delle direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE.
- (15) Per un agente chimico figurante fra le trentuno voci dell'allegato alla presente direttiva, l'acido acrilico, lo SCOEL ha raccomandato un valore limite di esposizione a breve termine in relazione a un periodo di riferimento di un minuto. È pertanto opportuno stabilire un valore limite di esposizione a breve termine per tale agente chimico nell'allegato della presente direttiva.
- (16) Per determinate sostanze è necessario prendere in considerazione la possibilità di una penetrazione cutanea al fine di garantire il miglior livello possibile di protezione. Tra gli agenti chimici figuranti nelle trentuno voci dell'allegato alla presente direttiva, lo SCOEL ha individuato possibilità di assorbimento significativo attraverso la pelle per il trinitrato di glicerolo, il tetracloruro di carbonio, il cianuro di idrogeno, il cloruro di metilene, il nitroetano, l'1,4-diclorobenzene, il formiato di metile, il tetracloroetilene, il cianuro di sodio e il cianuro di potassio. È pertanto opportuno nell'allegato alla presente direttiva non solo stabilire valori limite di esposizione professionale ma anche inserire annotazioni che indichino per tali agenti chimici la possibilità di un assorbimento significativo attraverso la pelle.
- (17) Il comitato consultivo per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro <sup>(4)</sup>, consultato a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 98/24/CE, ha riconosciuto che sussistono preoccupazioni per quanto riguarda la fattibilità tecnica dei valori limite indicativi di esposizione professionale proposti per il monossido di azoto e il biossido di azoto nelle attività sotterranee in miniera e in galleria, e per il monossido di carbonio nelle attività sotterranee in miniera. Lo stesso comitato ha anche riconosciuto che attualmente vi sono difficoltà legate alla disponibilità di metodologie di misurazione da utilizzare per dimostrare la conformità con il valore limite proposto per il biossido di azoto negli ambienti sotterranei costituiti da miniere e gallerie. È pertanto opportuno autorizzare gli Stati membri a prevedere un periodo transitorio prima che diventino effettivi nelle attività sotterranee in miniera e in galleria i valori limite per il monossido di azoto, il biossido di azoto e il monossido di carbonio stabiliti nell'allegato della presente direttiva, nonché che la Commissione riesami le questioni suddette prima della fine del periodo transitorio. Durante tale periodo transitorio gli Stati membri possono continuare ad applicare i valori limite vigenti anziché quelli stabiliti nell'allegato della presente direttiva.

<sup>(1)</sup> Direttiva 91/322/CEE della Commissione, del 29 maggio 1991, relativa alla fissazione di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 80/1107/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici sul luogo di lavoro (GU L 177 del 5.7.1991, pag. 22).

<sup>(2)</sup> Direttiva 2000/39/CE della Commissione, dell'8 giugno 2000, relativa alla messa a punto di un primo elenco di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (GU L 142 del 16.6.2000, pag. 47).

<sup>(3)</sup> Direttiva 2009/161/UE della Commissione, del 17 dicembre 2009, che definisce un terzo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione (GU L 338 del 19.12.2009, pag. 87).

<sup>(4)</sup> Decisione 2003/C 218/01 del Consiglio, del 22 luglio 2003, che istituisce un comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (GU C 218 del 13.9.2003, pag. 1).





- (18) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi <sup>(1)</sup>, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento.
- (19) Per quanto riguarda la presente direttiva, la Commissione ritiene giustificata la trasmissione di tali documenti sotto forma di tavole di concordanza fra le disposizioni nazionali e la presente direttiva, dato che per alcuni agenti esistono già nel diritto nazionale valori limite di esposizione professionale nazionali e in considerazione della diversità e della natura tecnica degli strumenti giuridici a livello nazionale per stabilire i valori limite di esposizione professionale.
- (20) Il comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro ha emesso i propri pareri il 27 novembre 2014 e il 21 maggio 2015.
- (21) Le misure di cui alla presente direttiva rispettano il parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dall'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

È stabilito un quarto elenco di valori limite indicativi dell'esposizione professionale dell'Unione per gli agenti chimici che figurano nell'allegato.

#### Articolo 2

Gli Stati membri stabiliscono valori limite nazionali indicativi dell'esposizione professionale per gli agenti chimici elencati nell'allegato, tenendo conto dei valori limite dell'Unione.

#### Articolo 3

Nell'allegato della direttiva 91/322/CEE, i riferimenti all'acido acetico, al diossido di calcio, all'idruro di litio e al monossido di azoto sono soppressi con effetto dal 21 agosto 2018, fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 2, lettera a).

#### Articolo 4

Nell'allegato della direttiva 2000/39/CE, il riferimento all'1,4-diclorobenzene è soppresso con effetto dal 21 agosto 2018.

#### Articolo 5

Nell'allegato della direttiva 2009/161/UE, il riferimento al bisfenolo A è soppresso con effetto dal 21 agosto 2018.


#### Articolo 6

1. Per le attività sotterranee in miniera e in galleria gli Stati membri possono avvalersi di un periodo transitorio che termini al più tardi il 21 agosto 2023 per quanto riguarda i valori limite per il monossido di azoto, il biossido di azoto e il monossido di carbonio.

2. Durante il periodo transitorio di cui al paragrafo 1 gli Stati membri possono continuare ad applicare i valori seguenti in luogo dei valori limite stabiliti nell'allegato:

- a) per quanto riguarda il monossido di azoto: i valori limite esistenti stabiliti in conformità all'allegato della direttiva 91/322/CEE;
- b) per quanto riguarda il biossido di azoto e il monossido di carbonio: i valori limite nazionali in vigore al 1° febbraio 2017.

<sup>(1)</sup> GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.



*Articolo 7*

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 21 agosto 2018.

Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e la loro notifica è accompagnata da uno o più documenti esplicativi sotto forma di tavole di concordanza tra le disposizioni e la presente direttiva.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 8*


La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 9*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2017

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER



## ALLEGATO

N. CE <sup>(1)</sup>	N. CAS <sup>(2)</sup>	NOME DELL'AGENTE CHIMICO	VALORI LIMITE				Annota- zione <sup>(3)</sup>
			8 ore <sup>(4)</sup>		Breve termine <sup>(5)</sup>		
			mg/m <sup>3</sup> <sup>(6)</sup>	ppm <sup>(7)</sup>	mg/m <sup>3</sup> <sup>(6)</sup>	ppm <sup>(7)</sup>	
—	—	Manganese e composti inorganici del manganese (espresso come manganese)	0,2 <sup>(8)</sup> 0,05 <sup>(9)</sup>	—	—	—	—
200-240-8	55-63-0	Trinitrato di glicerolo	0,095	0,01	0,19	0,02	cute
200-262-8	56-23-5	Tetracloruro di carbonio, tetraclorometano	6,4	1	32	5	cute
200-521-5	61-82-5	Amitolo	0,2	—	—	—	—
200-580-7	64-19-7	Acido acetico	25	10	50	20	—
200-821-6	74-90-8	Cianuro di idrogeno (espresso come cianuro)	1	0,9	5	4,5	cute
200-838-9	75-09-2	Cloruro di metilene, diclorometano	353	100	706	200	cute
200-864-0	75-35-4	Cloruro di vinilidene, 1,1-dicloroetilene	8	2	20	5	—
201-083-8	78-10-4	Ortosilicato di tetraetile	44	5	—	—	—
201-177-9	79-10-7	Acido acrilico, acido prop-2-enoico	29	10	59 <sup>(10)</sup>	20 <sup>(10)</sup>	—
201-188-9	79-24-3	Nitroetano	62	20	312	100	cute
201-245-8	80-05-7	Bisfenolo A, 4,4'-isopropilidendifenolo	2 <sup>(8)</sup>	—	—	—	—
202-981-2	101-84-8	Difenilettere	7	1	14	2	—
203-234-3	104-76-7	2-etilesan-1-olo	5,4	1	—	—	—
203-400-5	106-46-7	1,4-diclorobenzene; p-diclorobenzene	12	2	60	10	cute
203-453-4	107-02-8	Acroleina, acrilaldeide; prop-2-enale	0,05	0,02	0,12	0,05	—
203-481-7	107-31-3	Formiato di metile	125	50	250	100	cute



N. CE <sup>(1)</sup>	N. CAS <sup>(2)</sup>	NOME DELL'AGENTE CHIMICO	VALORI LIMITE				Annota- zione <sup>(3)</sup>
			8 ore <sup>(4)</sup>		Breve termine <sup>(5)</sup>		
			mg/m <sup>3</sup> <sup>(6)</sup>	ppm <sup>(7)</sup>	mg/m <sup>3</sup> <sup>(6)</sup>	ppm <sup>(7)</sup>	
203-788-6	110-65-6	But-2-in-1,4-diolo	0,5	—	—	—	—
204-825-9	127-18-4	Tetracloroetilene	138	20	275	40	cute
205-500-4	141-78-6	Acetato di etile	734	200	1 468	400	—
205-599-4	143-33-9	Cianuro di sodio (espresso come cianuro)	1	—	5	—	cute
205-792-3	151-50-8	Cianuro di potassio (espresso come cianuro)	1	—	5	—	cute
207-069-8	431-03-8	Diacetile, butandione	0,07	0,02	0,36	0,1	—
211-128-3	630-08-0	Monossido di carbonio	23	20	117	100	—
215-137-3	1305-62-0	Diidrossido di calcio	1 <sup>(9)</sup>	—	4 <sup>(9)</sup>	—	—
215-138-9	1305-78-8	Ossido di calcio	1 <sup>(9)</sup>	—	4 <sup>(9)</sup>	—	—
231-195-2	7446-09-5	Anidride solforosa	1,3	0,5	2,7	1	—
231-484-3	7580-67-8	Idruo di litio	—	—	0,02 <sup>(8)</sup>	—	—
233-271-0	10102-43-9	Monossido di azoto	2,5	2	—	—	—
233-272-6	10102-44-0	Biossido di azoto	0,96	0,5	1,91	1	—
262-967-7	61788-32-7	Terfenile idrogenato	19	2	48	5	—

<sup>(1)</sup> N. CE: Numero CE (Comunità europea) — identificatore numerico delle sostanze all'interno dell'Unione europea.

<sup>(2)</sup> N. CAS: Chemical Abstract Service Registry Number (numero del registro del Chemical Abstract Service).

<sup>(3)</sup> Un'annotazione che riporta il termine «cute» per un valore limite di esposizione professionale indica la possibilità di un assorbimento significativo attraverso la pelle.

<sup>(4)</sup> Misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di otto ore come media ponderata (TWA).

<sup>(5)</sup> Livello di esposizione a breve termine (STEL). Valore limite oltre il quale non dovrebbe esservi esposizione e che si riferisce ad un periodo di 15 minuti, salvo diversa indicazione.


<sup>(6)</sup> mg/m<sup>3</sup>: milligrammi per metro cubo d'aria. Per le sostanze chimiche in fase gassosa o di vapore il valore limite è espresso a 20 °C e 101,3 kPa.

<sup>(7)</sup> ppm: parti per milione per volume di aria (ml/m<sup>3</sup>).

<sup>(8)</sup> Frazione inalabile.

<sup>(9)</sup> Frazione respirabile.

<sup>(10)</sup> Valore limite di esposizione a breve termine in relazione a un periodo di riferimento di 1 minuto.



## DECISIONE (UE) 2017/165 DEL CONSIGLIO

del 27 gennaio 2017

relativa alla nomina di un membro e di dodici supplenti del Comitato delle regioni,  
conformemente alla proposta della Repubblica francese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo francese,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 <sup>(1)</sup>, (UE) 2015/190 <sup>(2)</sup> e (UE) 2015/994 <sup>(3)</sup>, relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.
- (2) Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Laurent BEAUVAIS.
- (3) Undici seggi di supplenti del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati della sig.ra Josette BOREL-LINCERTIN, della sig.ra Nathalie COLIN-OESTERLE, della sig.ra Marie-Marguerite DUFAY, del sig. Daniel DUGLERY, del sig. Nicolas FLORIAN, della sig.ra Karine GLOANEC-MAURIN, del sig. Hervé HOCQUARD, del sig. Jean-Louis JOSEPH, del sig. Daniel PERCHERON, del sig. Christophe ROSSIGNOL e del sig. Michel VAUZELLE.
- (4) Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato sulla cui base il sig. Guillaume CROS (*Conseiller régional de Midi — Pyrénées*) è stato proposto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

a) quale membro:

— sig. Gérard LAHELLEC, *Vice-président du Conseil régional de Bretagne*,


b) quali supplenti:

— sig. Patrick AYACHE, *Vice-président du Conseil régional de Bourgogne — Franche — Comté*,— sig. Frank CECCONI, *Conseiller régional du Conseil régional d'Ile de France*,— sig.ra Yolaine COSTES, *Vice-présidente du Conseil régional de La Réunion*,

<sup>(1)</sup> Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GUL 20 del 27.1.2015, pag. 42).

<sup>(2)</sup> Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GUL 31 del 7.2.2015, pag. 25).

<sup>(3)</sup> Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GUL 159 del 25.6.2015, pag. 70).



- sig. Guillaume CROS, *Vice-président du Conseil régional d'Occitanie* (modifica del mandato),
- sig. Harold HUWART, *Vice-président du Conseil régional du Centre-Val de Loire*,
- sig.ra Valérie LETARD, *Vice-présidente du Conseil régional des Hauts-de-France*,
- sig.ra Marie-Luce PENCHARD, *Vice-présidente du Conseil régional de Guadeloupe*,
- sig. Jean-Jack QUEYRANNE, *Conseiller régional du Conseil régional d'Auvergne — Rhône-Alpes*,
- sig.ra Agnès RAMPAL, *Conseillère régionale du Conseil régional de Provence — Alpes-Côte d'Azur*,
- sig. Gilles SIMEONI, *Président du Conseil exécutif de la Collectivité territoriale de Corse*,
- sig.ra Sandra TORRES, *Conseillère régionale du Conseil régional de Provence — Alpes-Côte d'Azur*,
- sig. Patrice VOIR, *Conseiller régional du Conseil régional d'Auvergne — Rhône — Alpes*.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2017

Per il Consiglio  
Il presidente  
E. SCICLUNA

17CE0689



**DECISIONE (UE) 2017/166 DELLA COMMISSIONE****del 27 novembre 2015****relativa all'aiuto di Stato SA.38831 (2014/C) (ex 2014/N) cui il Portogallo intende dare esecuzione a favore di Volkswagen Autoeuropa, Lda**

[notificata con il numero C(2015) 8232]

**(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente all'articolo (1),

considerando quanto segue:

**1. PROCEDIMENTO**

- (1) Con notifica elettronica registrata in data 30 giugno 2014, il Portogallo ha comunicato di aver concesso un aiuto regionale all'investimento, soggetto ad approvazione da parte della Commissione, il 30 aprile 2014 a favore di Volkswagen Autoeuropa, Lda (in appresso, «Autoeuropa»).
- (2) Con lettera del 2 ottobre 2014, la Commissione ha informato il Portogallo di aver avviato il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a detto aiuto.
- (3) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (2). La Commissione ha invitato le parti interessate a trasmettere le loro osservazioni.
- (4) Il Portogallo ha trasmesso le proprie osservazioni in merito alla decisione di avvio del procedimento in data 15 dicembre 2014 (2014/127950); ulteriori informazioni sono state trasmesse con lettere del 27 febbraio 2015 (2015/019588), 12 giugno 2015 (2015/056315) e 27 luglio 2015 (2015/073908). In data 19 maggio 2015 si è tenuto un incontro a cui hanno partecipato i servizi della Commissione, le autorità portoghesi e il beneficiario presso la sede di Autoeuropa.
- (5) La Commissione non ha ricevuto alcun commento dalle parti interessate.


**2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA/DELL'AUTO****2.1. OGGETTO DELLA MISURA DI AIUTO**

- (6) Con la concessione dell'aiuto all'investimento nello stabilimento esistente di Autoeuropa di Palmela, nella penisola di Setúbal, una regione ammissibile agli aiuti regionali ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c, TFUE, con un massimale degli aiuti a finalità regionale per le grandi imprese del 15 % in base alla carta degli aiuti regionali per il Portogallo per il periodo 2007 — giugno 2014 (3), il Portogallo intende favorire ulteriormente lo sviluppo della regione interessata.

(1) GU C 460, 19.12.2014, pag. 55.

(2) Cfr. nota a piè di pagina 1.

(3) Aiuto di Stato N 727/2006 — Portogallo — Carta degli aiuti regionali 2007-2013 (GU C 68 del 24.3.2007, pag. 26), prorogata fino a fine giugno 2014 tramite SA.37471 (2013/N) — Proroga della carta degli aiuti regionali per il Portogallo 2007-2013 al 30 giugno 2014 (GU C 50 del 21.2.2014, pag. 16).



## 2.2. IL BENEFICIARIO

- (7) Beneficiario della misura di aiuto è Autoeuropa, una società controllata al 100 % dal gruppo Volkswagen (in appresso, gruppo VW). Il gruppo VW è stato descritto in numerose decisioni in materia di aiuti di Stato, più recentemente nella decisione della Commissione del 9 luglio 2014 di avviare un procedimento d'indagine formale relativo agli aiuti regionali concessi a favore di AUDI HUNGARIA MOTOR Ltd. <sup>(4)</sup> a cui la Commissione rimanda per un'ulteriore caratterizzazione del gruppo VW.
- (8) Autoeuropa opera nella regione di Setúbal dal giugno 1991 nella produzione di numerosi modelli di autovetture con il marchio VW. Autoeuropa è una grande impresa. Né il gruppo VW, né Autoeuropa possono essere considerati imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà <sup>(5)</sup> in vigore al momento della notifica.

## 2.3. IL PROGETTO DI INVESTIMENTO

- (9) Il progetto di investimento prevede di introdurre una nuova tecnologia di produzione, chiamata «Modularer Querbaukasten» (in appresso «MQB»), in sostituzione del tradizionale metodo basato su piattaforme. Tale nuova tecnologia permette un'elevata flessibilità nella produzione di modelli di autovettura, oltre a realizzare notevoli sinergie a livello produttivo. La Commissione rinvia alla propria decisione del 13 luglio 2011 sull'apertura di un procedimento di indagine formale relativo alla concessione di aiuti regionali a favore di Volkswagen Sachsen <sup>(6)</sup> per una descrizione dettagliata della tecnologia.
- (10) L'investimento a Palmela permette ad Autoeuropa di produrre autovetture appartenenti a tre diversi segmenti del relativo mercato, classificati secondo la definizione POLK <sup>(7)</sup>, vale a dire il segmento A0, il segmento A e il segmento B. Attualmente il gruppo VW intende destinare la nuova linea di produzione a un SUV appartenente al segmento A0, oltre che a un'autovettura non ancora definita con precisione del segmento [...] <sup>(8)</sup>, che si prevede andrà a sostituire l'attuale modello [...] del segmento basato su piattaforma di Autoeuropa. Il gruppo VW non ha escluso la possibilità di avviare la produzione di una nuova autovettura nel segmento B entro cinque anni dal completamento dell'investimento. La capacità globale creata dall'investimento è di [140 000-160 000] automobili l'anno, di cui, sulla base dei piani attuali, una capacità pari a [80 000-100 000] automobili è destinata alla produzione del SUV A0, mentre una capacità pari a [50 000-60 000] è assegnata al modello del segmento [...].
- (11) L'investimento è iniziato il 26 giugno 2014 e dovrebbe essere quasi completato entro dicembre 2018. La produzione dovrebbe andare a regime per la fine del 2018.

## 2.4. COSTI DEL PROGETTO DI INVESTIMENTO

- (12) Secondo il contratto di investimenti e aiuti firmato tra il Portogallo e il gruppo VW e la documentazione presentata dal Portogallo in data 28 luglio 2014, l'investimento prevede una spesa ammissibile di 672,9 milioni di EUR per opere (edili) relative ad attrezzature e infrastrutture da sostenere tra il 2014 e il 2019. Circa un quarto di tale spesa sarà utilizzato per attrezzature destinate ai fornitori, ovvero attivi finanziati da Autoeuropa che non saranno utilizzati nello stabilimento di Palmela di Autoeuropa, ma verranno resi disponibili dalla stessa Autoeuropa a propri fornitori per la realizzazione di parti e componenti per il gruppo VW nei loro impianti. Tali attivi rimarranno parte integrante del magazzino produttivo dei suddetti fornitori, tuttavia saranno di proprietà del gruppo VW.
- (13) La spesa si riferisce esclusivamente ai nuovi attivi materiali. La tabella sottostante risultante dal contratto di investimento presenta la suddivisione della spesa ammissibile prevista per tipologia e anno.

<sup>(4)</sup> Causa SA.36754 LIP — HU — Aiuto a favore di AUDI HUNGARIA MOTOR Ltd (GU C 418, del 21.11.2014, pag. 25).

<sup>(5)</sup> GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

<sup>(6)</sup> Causa SA.32169 — Germania/LIP — Aiuti a favore della Volkswagen Sachsen GmbH (GU C 361 del 10.12.2011, pag. 17).

<sup>(7)</sup> R. L. Polk & Co. (altresi conosciuta come POLK) è un'organizzazione integrata a livello mondiale e uno dei principali fornitori di informazioni e analisi di mercato nel settore automobilistico. Il 16 luglio 2013, la principale fonte di informazioni e analisi critiche a livello mondiale IHS Inc. ha completato l'acquisizione di R. L. Polk & Co.

<sup>(8)</sup> Segreto aziendale






Tabella 1

**Ripartizione delle spese ammissibili in milioni di EUR — Contratto di investimento**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Totale
Attrezzature	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Attrezzature destinate ai fornitori	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
<b>TOTALE</b>	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	<b>672,9</b>

- (14) La suddetta ripartizione dei costi si basa sulle informazioni contenute nel contratto di investimento e si differenzia dalla tabella presente nella scheda informativa supplementare allegata alla notifica. In tale documento, le autorità portoghesi specificano come il gruppo VW abbia deciso di ridurre le spese totali, che secondo il contratto di investimento erano 672,95 milioni di EUR, a 623,85 milioni di EUR. La ripartizione sulla base della scheda informativa supplementare è presentata nella tabella seguente.

Tabella 2

**Ripartizione delle spese ammissibili in milioni di EUR — Scheda informativa supplementare**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Totale
Attrezzature	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Attrezzature destinate ai fornitori	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
<b>TOTALE</b>	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	<b>623,9</b>


## 2.5. BASE GIURIDICA

- (15) La base giuridica nazionale per la concessione dell'aiuto è il decreto legge n. 287/2007 del 17 agosto, modificato dal decreto legge n. 65/2009 del 20 marzo di approvazione del quadro nazionale di incentivi agli investimenti aziendali, nonché l'ordinanza n. 1464/2007 del 15 novembre, modificata dall'ordinanza n. 1103/2010 del 25 ottobre che istituisce e disciplina il regime di aiuti «Sistema de Incentivos a Inovação».
- (16) Il Portogallo ha concesso l'aiuto, soggetto ad approvazione della Commissione, in applicazione del suddetto regime «Sistema de Incentivos a Inovação». Tale regime di aiuti ha ottenuto l'esenzione per categoria secondo il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione<sup>(9)</sup> (in appresso «RGEC 2008») per domande di aiuto inferiori alla soglia di notifica di cui all'articolo 6.

## 2.6. LA MISURA DI AIUTO

- (17) L'aiuto, soggetto ad approvazione da parte della Commissione, è stato concesso mediante un contratto di aiuto e investimento sottoscritto il 30 aprile 2014. I lavori sono iniziati il 26 giugno dello stesso anno dopo la firma del contratto.

<sup>(9)</sup> Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3), prorogata al 30 giugno 2014.




- (18) L'aiuto è concesso sotto forma di sovvenzione parzialmente rimborsabile. Il contratto di investimento fa riferimento a una sovvenzione rimborsabile pari a 52,49 milioni di EUR (valore nominale) per spese d'investimento (comprendenti di attrezzature destinate ai fornitori) di 672,95 milioni di EUR, parzialmente trasformata in sovvenzione a fondo perduto ove Autoeuropa rispetti specifici parametri di realizzazione contrattuali. Nella notifica si precisa che la pianificazione più recente dei costi da parte del gruppo VW ha portato a ridurre leggermente gli investimenti previsti (623,9 milioni di EUR). Considerando tale riduzione, l'importo e l'intensità dell'aiuto notificato, ai prezzi del 2014, risultano rispettivamente pari a 36,15 milioni di EUR e al 6,03 %. Il Portogallo si impegna a non superare l'ammontare e l'intensità dell'aiuto notificati, se la spesa ammissibile sostenuta dovesse differire dall'ammontare pianificato, come indicato nella notifica e nel calcolo dell'ammontare massimo dell'aiuto.
- (19) Il Portogallo conferma che un contributo proprio, senza alcun sostegno pubblico, pari ad almeno il 25 % della spesa ammissibile proverrà da risorse proprie di Autoeuropa/Volkswagen.
- (20) Autoeuropa/Volkswagen si impegna a mantenere gli investimenti per un periodo minimo di cinque anni dal loro completamento.

#### 2.7. MOTIVAZIONI PER L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO D'INDAGINE FORMALE

- (21) Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha espresso dubbi sulla conformità della misura con le disposizioni degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 <sup>(9)</sup> (in appresso «RAG 2007-13») riguardo a spesa ammissibile, massimo ammontare e intensità dell'aiuto, quindi riguardo alla sua compatibilità con il mercato interno.
- (22) La Commissione ha osservato che la spesa ammissibile notificata comprendeva costi per attrezzature destinate ai fornitori, sulla cui ammissibilità la Commissione stessa aveva espresso dubbi e non era pertanto in grado di confermare che l'importo massimo notificato, calcolato in relazione alla spesa di investimento totale notificata, non superasse il massimo importo ammissibile.
- (23) Inoltre la Commissione ha fatto notare come Autoeuropa avesse ricevuto aiuti per un altro progetto di investimento da realizzare sullo stesso sito. L'avvio dei lavori in questo caso risaliva a meno di tre anni prima di quello dell'attuale progetto di investimento. Il suo scopo consisteva nel rinnovamento e nell'ottimizzazione dei processi produttivi mediante investimenti in tre aree specifiche di attività: i) tecnologia dell'informazione, attuando programmi e sistemi tecnologicamente all'avanguardia, ii) verniciatura interna ed esterna di veicoli a motore, automatizzando il metodo di applicazione della vernice e iii) stampi industriali per la costruzione di matrici per lo stampaggio di componenti. Al momento della decisione di avvio del procedimento, il Portogallo non aveva chiarito in che misura tali miglioramenti sarebbero stati rilevanti e se si potessero ancora utilizzare nel caso in cui il sistema di produzione basato su piattaforma fosse stato eliminato e sostituito dalla tecnologia di produzione MQB.
- (24) Sulla base delle informazioni fornite dal Portogallo, la Commissione non era giunta a una conclusione definitiva in merito non avendo potuto stabilire se i due progetti di investimento facessero parte di un progetto di investimenti unico ai sensi del punto 60 degli orientamenti RAG 2007-13 e aveva pertanto deciso di valutare se i due progetti fossero economicamente indivisibili in base alla nota a piè di pagina 55 <sup>(10)</sup> degli orientamenti RAG 2007-13 durante l'indagine formale.

<sup>(9)</sup> Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, GU C 54, 4.3.2006, pag. 13. Il 28 giugno 2013 la Commissione ha adottato gli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, nei quali ha esteso il periodo di applicazione degli orientamenti 2007-13 al 30 giugno 2014 (punto 186); GU C 209, 23.1.2013, pag. 1.

<sup>(10)</sup> La nota a piè di pagina degli orientamenti RAG 2007-13 specifica quanto segue: «Per valutare se l'investimento iniziale è economicamente indivisibile, la Commissione terrà conto dei collegamenti tecnici, funzionali e strategici e dell'immediata prossimità geografica. L'indivisibilità economica verrà valutata a prescindere dalla proprietà. Ciò significa che, per stabilire se un grande progetto di investimento rappresenti un progetto unico, la valutazione sarà la stessa indipendentemente dal fatto che il progetto venga realizzato da un'impresa, da più imprese che ripartiscono i costi dell'investimento o da più imprese che sostengono i costi di investimenti distinti nell'ambito del medesimo progetto di investimento (ad esempio nel caso di una joint-venture)».



- (25) Inoltre, il punto 68 degli orientamenti RAG 2007-13 prevede che la Commissione avvii il procedimento di indagine formale con una valutazione approfondita su effetto di incentivazione, proporzionalità, oltre che sugli effetti positivi e negativi dell'aiuto, nei casi in cui la quota di mercato del beneficiario a livello produttivo e geografico superi il 25 % prima o dopo l'investimento (in appresso altresì «criterio di cui al punto 68, lettera a»), ovvero se la capacità creata dall'investimento superi il 5 % di un mercato in fase di declino assoluto e relativo (in appresso altresì «criterio di cui al punto 68, lettera b»). Ove risulti necessaria una valutazione approfondita, si deve procedere sulla base della comunicazione della Commissione che definisce i criteri per una valutazione dettagliata degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento <sup>(11)</sup> (IDAC).
- (26) Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha lasciato aperta la definizione precisa del relativo mercato di prodotto e ha preso in considerazione tutte le definizioni di mercato plausibili, compresa in particolare la segmentazione più ristretta per la quale vi sono dati disponibili <sup>(12)</sup>. Dato che Autoeuropa produrrà automobili dei segmenti A0 [...] secondo la classificazione POLK, e potrebbe produrre anche auto del segmento B secondo la suddetta classificazione, la Commissione concludeva che tali segmenti individuali, e (per i SUV) anche il segmento SUV-B secondo Global Insight <sup>(13)</sup>, come anche il segmento combinato (da A0 a B) secondo la classificazione POLK, dovrebbero essere considerati tutti mercati plausibili nel caso di specie.
- (27) Secondo il punto 70 degli orientamenti RAG 2007-13, ai fini della verifica dei criteri di cui al punto 68, i mercati dovrebbero in linea di principio essere definiti a livello del SEE. Per la valutazione del caso di specie, la Commissione ha concluso che il mercato geografico per i prodotti in questione dovesse comprendere almeno il SEE. Le autorità portoghesi e Autoeuropa hanno accettato che la Commissione applicasse tale definizione di mercato geografico ai fini della notifica.
- (28) Dall'indagine formale, sulla base del punto 68, lettera a), degli orientamenti RAG 2007-13, si concludeva che la soglia della quota di mercato applicabile del 25 % fosse superata nei singoli segmenti A e B, oltre che in quelli combinati A0, A e B (secondo la classificazione POLK) nel SEE in tutti gli anni presi in considerazione.
- (29) Considerato che il criterio di cui al punto 68, lettera a), già prevedeva di procedere a una valutazione approfondita dell'aiuto, la Commissione ha concluso che non fosse necessario verificare la compatibilità con il criterio di cui al punto 68, lettera b).

### 3. OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

- (30) Nessuna osservazione è stata presentata da soggetti terzi interessati.

### 4. OSSERVAZIONI DEL PORTOGALLO

#### 4.1. ATTREZZATURE DESTINATE AI FORNITORI


- (31) Il Portogallo ritiene che investimenti in attrezzature destinate ai fornitori pari a 136, 3 milioni di EUR siano ammissibili, dato che queste fanno parte del progetto notificato, sono immobilizzazioni di Autoeuropa presso l'impianto di un fornitore in una regione assistita in Portogallo e saranno mantenute presso tale impianto per almeno cinque anni dal completamento del progetto. Le autorità portoghesi rinviavano ai punti 36 e 37 della decisione C(2002)1803 relativa alla causa Ford España SA <sup>(14)</sup> in cui la Commissione evidenziava che suddette spese per l'acquisto di attrezzature destinate ai fornitori sono ammissibili come aiuti regionali se sostenute in regioni assistite.

<sup>(11)</sup> GU C 223 del 16.9.2009, pag. 3.

<sup>(12)</sup> Tale approccio è in linea con le decisioni in materia di aiuti di Stato della Commissione SA. 34118 (Porsche Leipzig), decisione del 9 luglio 2014 [C(2014)4075] nella causa SA.34118, non ancora pubblicata in GU, consultabile alla pagina [http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy\\_area\\_id=3](http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=3); SA.30340 (Fiat Powertrain Technologies), decisione del 9 febbraio 2011, [C(2011)612] nella causa SA.30340, (GU C 151 del 21.5.2011, pag. 5); SA. 32169 (Volkswagen Sachsen) decisione del 13 luglio 2011 [C(2011)4935] nella causa SA.32169 (GU C 361 del 10.12.2011, pag. 17); N 767/07 (Ford Craiova) decisione del 30 aprile 2008 [C(2008)1613] nella causa N 767/2007 (GU C 238 del 17.9.2008, pag. 4); N 635/2008 (Fiat Sicily), decisione del 29 aprile 2009 [C(2009)3051] nella causa N 635/2008 (GU C 219 del 12.9.2009, pag. 3); e N 473/2008 (Ford España) decisione del 17 giugno 2009 [C(2009)4530] nella causa N 473/2008 (GU C 19 del 26.1.2010, pag. 5).

<sup>(13)</sup> La Commissione ha tenuto conto di una serie di decisioni relative ai SUV, più recentemente nella decisione definitiva sull'aiuto a finalità regionale a favore di Porsche (decisione del 9 luglio 2014 nella causa SA.34118 (2012/C, ex 2011/N) cui la Germania intende dare esecuzione a favore di Porsche Leipzig GmbH e di Dr. Ing. H.c.F. Porsche Aktiengesellschaft, non ancora pubblicata in GU, consultabile alla pagina [http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy\\_area\\_id=3](http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=3)), secondo la quale la classificazione di Global Insight risulta essere più appropriata per i SUV. I SUV del segmento POLK A0 corrispondono al segmento SUV-B secondo la classificazione di Global Insight.

<sup>(14)</sup> Decisione C34/2001, del 7 maggio 2002, relativa all'aiuto di Stato al quale la Spagna intende dare esecuzione a favore di Ford España, SA [notificata con il numero C(2002) 1803], pubblicata in GU L 314 del 18.11.2002, pagg. 86-91.



- (32) Prima della sottoscrizione del contratto di investimento ad aprile 2014, il gruppo VW e Autoeuropa hanno elaborato un piano di investimenti relativo alle attrezzature destinate ai fornitori che teneva conto di tali criteri di ammissibilità, garantendo che l'importo di 136,3 milioni di EUR comprendesse unicamente attrezzature destinate ai fornitori che rispettassero le condizioni di cui sopra. Le autorità portoghesi hanno quindi istituito un meccanismo di controllo per verificare il rispetto di tali criteri.

#### 4.2. IL PROGETTO UNICO DI INVESTIMENTO

- (33) In data 8 ottobre 2013 il Portogallo ha firmato un contratto di investimento con Autoeuropa riguardante tre diversi progetti, ciascuno dei quali prevedeva un investimento iniziale mirato all'espansione dello stabilimento esistente che, secondo il Portogallo, non costituiva un progetto unico di investimento ai sensi del punto 60 degli orientamenti RAG 2007-13 con il piano di investimenti notificato.

##### 4.2.1. INVESTIMENTO IN ROBOT PER VERNICIATURA INTERNA ED ESTERNA (OFFICINA DI VERNICIATURA)

- (34) Il primo progetto riguardava l'introduzione di robot per l'automazione del processo di verniciatura interna ed esterna che permettesse miglioramenti in termini di qualità (omogeneità dell'aspetto esterno, riduzione dello spessore della vernice, riduzione dell'overspray e minor sporcizia all'interno) e di produttività, oltre che una migliore ergonomia e protezione di lavoro, un minor consumo di materiali e spreco di vernice. Le corrispondenti spese ammissibili ammontavano a 20 milioni di EUR <sup>(15)</sup> e l'ammontare dell'aiuto a 2,89 milioni di EUR in equivalente sovvenzione lordo (ESL).
- (35) Le autorità portoghesi sottolineano come tale investimento non sia collegato in maniera economicamente indivisibile al progetto di investimento notificato. Quest'ultimo è mirato a una modifica sostanziale del processo globale di produzione mediante la tecnologia MQB. Ciò richiede investimenti sostanziali, specialmente nelle strutture di assemblaggio; il sistema MQB, d'altro canto, richiede solo piccoli investimenti per quanto riguarda l'officina di verniciatura esistente.
- (36) Tale officina risultava funzionante prima e senza alcun investimento MQB. D'altro canto, le nuove strutture di assemblaggio MQB risultano funzionali senza investimenti in verniciatura; in altre parole la produzione MQB sarebbe possibile e funzionale senza previ investimenti in botica per la verniciatura. Pertanto, sebbene entrambe le strutture siano parte di un processo integrato per la produzione di automobili, non sono legate dagli investimenti in modo economicamente indivisibile.
- (37) Inoltre le decisioni sugli investimenti sono state assunte in maniera indipendente (ammodernamento verniciatura: agosto 2011; introduzione MQB: maggio 2014).

##### 4.2.2. INVESTIMENTO INIZIALE IN STAMPI (OFFICINA DI VERNICIATURA)

- (38) Il secondo progetto riguardava l'officina di verniciatura di Autoeuropa che produce stampi e attrezzature per lo stampaggio per parti metalliche della carrozzeria. L'officina è specializzata nella produzione di attrezzi per cofani di motore e parafranghi e officina consegna i propri prodotti alle fabbriche del gruppo VW in tutto il mondo, quindi non solo ad Autoeuropa. Pur facendo parte di Autoeuropa, agisce in maniera autonoma, indipendentemente dall'attività principale della fabbrica che consiste nella produzione di autoveicoli.
- (39) L'obiettivo dell'investimento iniziale per l'officina attrezzi era l'ampliamento dello stabilimento esistente. Al fine di raggiungere una serie di miglioramenti tecnologici ad alto impatto nella qualità della produzione, Autoeuropa ha acquisito nuovi stampi destinati alla costruzione di attrezzi con un livello qualitativo più elevato, oltre che ad aumentare il volume di produzione di attrezzi. L'investimento ammissibile ammontava a 12,7 milioni di EUR (valore scontato di 12,66 milioni di EUR) e l'importo dell'aiuto era pari a 1,84 milioni di EUR in GGE.
- (40) Dato che l'officina attrezzi funziona indipendentemente dal processo produttivo MQB, che si trova nella stessa zona industriale ma non sullo stesso appezzamento di terreno del sito produttivo di automobili e che le decisioni sugli investimenti sono state assunte in maniera indipendente (per l'ammodernamento dell'officina attrezzi nel 2011 e per l'investimento MQB a maggio 2014), le autorità portoghesi concludono che l'investimento per l'officina attrezzi non è correlato in maniera economicamente indivisibile al progetto di investimento notificato.

<sup>(15)</sup> 19,95 milioni di EUR scontati al 2011, l'anno in cui l'investimento è stato avviato, tasso di sconto dell'1,56 %.



## 4.2.3. INVESTIMENTO INIZIALE IN TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE (IT)

- (41) Il terzo progetto riguardava investimenti a livello di hardware che, insieme alle nuove applicazioni software, hanno aumentato la sicurezza informatica portando una maggiore stabilità produttiva. La produzione di automobili dipende in larga misura da sistemi informatici lineari e affidabile, poiché la configurazione di ogni auto (tipo di motore, trasmissione, colore ecc.) è parte del processo produttivo tramite la rete di dati del gruppo. L'investimento ammissibile ammontava a 5,5 milioni di EUR (valore scontato di 5,5 milioni di EUR) e l'importo dell'aiuto era pari a 0,79 milioni di EUR in GGE.
- (42) Le autorità portoghesi ritengono che l'investimento del 2011 non sia correlato in modo economicamente indivisibile al progetto notificato. La nuova tecnologia di produzione MQB sarebbe possibile e funzionale senza investimenti precedenti nella sicurezza informatica, dato che tutte le applicazioni che sostengono e controllano la produzione MQB avrebbero funzionato ugualmente senza investimenti precedenti. in MQB. L'investimento in IT esisteva già prima e senza l'investimento in MQB.
- (43) Inoltre le decisioni sugli investimenti sono state prese in modo indipendente: per il settore tecnologie informatiche nel 2011 e per gli investimenti MQB a maggio 2014.

## 4.3. VALUTAZIONE APPROFONDIRITA DELLA MISURA DI AIUTO

- (44) Il Portogallo ha fornito le informazioni necessarie per svolgere una valutazione approfondita.

## 4.3.1. EFFETTI POSITIVI DELL'AIUTO

- (45) Il Portogallo intende promuovere ulteriormente lo sviluppo della regione in questione. L'investimento mira e creare nuovi 500 nuovi posti di lavoro e a garantire nel lungo termine il mantenimento dei 3 339 posti di lavoro esistenti.
- (46) Il progetto notificato accrescerà in modo considerevole le qualifiche e le competenze dei dipendenti del beneficiario, aumentandone l'occupabilità all'interno e all'esterno del gruppo VW e del Portogallo e incrementando la base di competenze della regione. Si prevedono specifiche attività di formazione, che avranno un impatto positivo sul trasferimento di know-how, prevalentemente nella penisola di Setúbal.
- (47) Il progetto di investimento creerà opportunità economiche per i fornitori di Autoeuropa. Secondo uno studio del Center of Automotive Research, il numero totale di posti di lavoro creati grazie a ciascun nuovo impiego nell'industria automobilistica è pari a 2,5 presso i fornitori e a 2,2 presso altre aziende, in conseguenza della spesa di dipendenti dei fornitori in Portogallo. Si prevede quindi che l'investimento porterà 2 350 nuovi posti di lavoro nell'indotto in Portogallo, oltre ai 500 creati direttamente.
- (48) Inoltre le autorità portoghesi sottolineano gli elementi qualitativi positivi a livello regionale del progetto di investimento, che contribuirà al progresso della penisola di Setúbal attirando nella regione investimenti da parte di fornitori industriali, con trasferimento di tecnologia (diffusione di conoscenze) e aggregazione di imprese nello stesso settore che permetterà ai singoli impianti di specializzarsi e lavorare in modo più efficiente.
- (49) Inoltre il beneficiario è stato invitato a partecipare a vari progetti insieme a prestigiose università, sia in materia di ingegneria industriale che per quanto riguarda argomenti correlati come l'ergonomia.

## 4.3.2. ADEGUATEZZA DELLA MISURA DI AIUTO

- (50) Il Portogallo fa notare come la Commissione avesse già accettato nella decisione Porsche Leipzig <sup>(16)</sup> che gli aiuti di Stato sono un mezzo adeguato per lo sviluppo di regioni svantaggiate rispetto alla media di altre zone dello Stato membro. Tale argomentazione vale anche per l'aiuto all'investimento notificato nella penisola di Setúbal.

<sup>(16)</sup> SA. 34118, decisione del 9 luglio 2014, non ancora pubblicata in GU OJ, consultabile alla pagina [http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy\\_area\\_id=3](http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=3), punto 107.



- (51) La penisola di Setúbal fa parte della regione di Lisbona e Vale do Tejo, che comprende la zona della capitale ed è l'area più sviluppata del paese. Tuttavia, considerata da sola, la penisola di Setúbal potrebbe essere classificata come regione, dato che il suo PIL pro capite variava tra il 45 % e il 47 % della media UE nel periodo 2006-2010 (ovvero il periodo utilizzato per definire le carte per gli aiuti di Stato a finalità regionale per gli anni 2014-2020).
- (52) Rispetto alla media portoghese, il PIL pro capite nella penisola di Setúbal è stato pari a circa il 75 % negli ultimi tre anni.

Tabella 3

**PIL pro capite <sup>(1)</sup> rispetto alla media portoghese (EUR)**

Anni	Penisola di Setúbal	MEDIA portoghese	%
2013	12 302	16 372	75,1
2012	12 105	16 136	75,0
2011	12 656	16 686	75,8

(1) Fonte dati: INE — Instituto Nacional de Estatística (agenzia nazionale ufficiale di statistica).

- (53) Il Portogallo ritiene pertanto che l'aiuto notificato rappresenti uno strumento adatto a favorire lo sviluppo regionale della penisola di Setúbal.


## 4.3.3. EFFETTO INCENTIVO/SCENARIO CONTROFATTUALE

- (54) Secondo le informazioni fornite dal Portogallo, gli aiuti rientrano nello scenario 2 della comunicazione IDAC, in quanto il beneficiario ha ricevuto incentivi per investimenti nell'impianto di Setúbal invece che a [sede 1] (zona SEE non assistita) dove sarebbe stato indirizzato l'investimento in mancanza di aiuto. Nello specifico, il Portogallo fornisce dettagli sul processo decisionale multifase e sui dati finanziari dello scenario controfattuale, entrambi descritti di seguito.

**Processo decisionale del gruppo VW**

- (55) Il gruppo VW elabora le decisioni di investimento con un processo decisionale multifase, analizzando vari siti per un confronto concorrenziale. Le fasi principali sono le seguenti: 1) pianificazione delle vendite a lungo termine (*Long-term Sales Planning*, LAP) e sessioni di pianificazione, 2) sviluppo del prodotto, approvazione del prodotto e preselezione del sito, infine 3) decisione riguardo a investimento e sito di produzione.
- (56) Le decisioni sul progetto di investimento notificato hanno seguito tale procedura generale. Tuttavia, trattandosi di un piano del marchio Volkswagen, le relative decisioni sono state prese direttamente dagli organi del marchio in questione, senza decisioni aggiuntive a livello di gruppo anche perché, nel caso VW, i due organi sostanzialmente coincidono.
- (57) L'introduzione di nuovi prodotti nel gruppo VW si basa sul cosiddetto processo di creazione del prodotto (*Produktsentstehungsprozess*, PEP) che va dalla fase di pianificazione a quella di avvio della produzione (*start of production*, SOP). Tale PEP è in quattro fasi principali, come si evince dal diagramma in basso:

[...]




**1) LAP e sessione di pianificazione 61**

- (58) La fase di partenza è la pianificazione delle vendite a lungo termine (LAP) durante la quale si analizzano le previsioni su sviluppi del mercato e potenziale di domanda, oltre che le fluttuazioni di mercato. La LAP pianifica lo sviluppo del prodotto per i successivi [...] anni e identifica le capacità di produzione da creare, oppure eventuali adeguamenti necessari di quelle esistenti. La LAP trova riscontro nelle sessioni di pianificazione annuali che sono portate a termine dal Consiglio di Vigilanza del gruppo e contengono il quadro finanziario degli investimenti programmati. L'esito della fase LAP è una proposta di lancio di uno o più prodotti, senza decidere sul loro sviluppo, investimento o collocazione.
- (59) Per il progetto notificato la sessione di pianificazione 61 nel 20xx indicava [140 000-160 000] unità all'anno come potenziale realistico di vendita per nuovi prodotti nei segmenti A0 SUV e [...] ([...]). La pianificazione della produzione sottolineava la necessità di creare capacità produttive corrispondenti. Al contempo, la combinazione dei volumi di SUV A0 e [...] doveva rispettare le condizioni per la strategia MQB.
- (60) Il risultato di questa fase è stato un pacchetto di investimenti MQB per [140 000-160 000] SUV A0 e [...] all'anno per il marchio Volkswagen, con date di avvio della produzione previste ad agosto 2016 per SUV A0 e a novembre 2017 per [...].

**2) Fasi di sviluppo del prodotto, decisione sul prodotto e preselezione del sito**

- (61) Durante questa fase vari dipartimenti centrali del gruppo VW e i rispettivi siti di produzione lavorano insieme per elaborare sia la decisione sul prodotto sia la preselezione del sito. Il dipartimento di controllo svolge un ruolo centrale e di consolidamento in questa fase.
- (62) Il primo passo in questa seconda fase è il processo di sviluppo del prodotto che, a seconda delle regole interne del beneficiario, inizia almeno [...] mesi prima della data prevista per l'avvio della produzione, nel caso del progetto notificato agosto 2012 (primo SOP[...]).
- (63) La decisione sul prodotto, ovvero quella di realizzare un prodotto proposto nella LAP, richiede che lo sviluppo del prodotto raggiunga un obiettivo di fattibilità predefinito. Le entrate che si prevede saranno generali dal nuovo prodotto sono messe a confronto con i costi di produzione (investimenti inclusi). Per calcolare il costo di produzione previsto, si stabilisce prima di tutto una ipotetica sede specifica (ipotesi di sede). Tale localizzazione serve a stabilire una prima struttura dei costi e il quadro del progetto. Ciò non implica la predeterminazione di uno specifico sito di produzione, ma porta all'elaborazione del dato di riferimento necessario per la valutazione dei costi di produzione previsti.
- (64) Nel caso di un prodotto che succede a una produzione in corso, viene scelto, di norma, l'attuale sito di produzione del prodotto come localizzazione dell'unità di produzione; per un prodotto completamente nuovo (senza predecessore) la localizzazione si basa generalmente su indicatori di prestazione; in altre parole, sarà scelta come prima ipotesi la sede con i migliori valori di prestazione. Nella pratica, comunque, si tiene conto anche di altri criteri, come quelli relativi alle capacità disponibili o alle strutture più adatte.
- (65) Nel caso del progetto notificato, non si è ipotizzato un investimento in nuove aree poiché un pacchetto di investimenti di [140 000-160 000] automobili rientranti in un segmento di mercato di prezzo [...] è troppo esiguo perché l'investimento sia redditizio. Se la valutazione della sede più adatta invece non riguarda un investimento in una zona nuova, i due criteri principali per individuare un'adeguata ubicazione sono la possibilità o meno di installare capacità aggiuntive su un impianto esistente e la compatibilità delle strutture esistenti col progetto, ovvero se le dimensioni dell'officina di verniciatura esistente siano adatte anche al nuovo investimento progettato ecc.
- (66) Applicando tali criteri sono state individuate quattro possibili sedi ([sede 1 in una zona non assistita SEE], Setúbal, [sede due 2 fuori dall'SEE] e [sede 3 in una zona non assistita SEE]), per le quali il Portogallo ha fornito informazioni sull'azienda, relative a luglio 2012, sui primi calcoli di produzione comparativi dei costi di produzione per automobile effettuati dal dipartimento di Controllo del marchio Volkswagen ([Gruppo di



controllo)). Tali calcoli comprendevano i volumi di vendita previsti nei segmenti SUV A0 e [...], oltre a coprire i volumi di vendita previsti per [modello predefinito], la cui produzione è stata predefinita in via eccezionale per [sede 1 in una zona non assistita SEE]. Sono state valutate tre diverse alternative per l'assegnazione dei volumi di produzione previsti dei segmenti SUV A0, [...] e [modello predefinito] alle quattro sedi e, per ciascuna alternativa, il [gruppo di controllo] ha effettuato calcoli preliminari riguardo ai costi di produzione e di investimento.

- (67) In una fase più avanzata del processo di pianificazione, sono state escluse [sede 2 fuori dall'SEE] e [sede 3 in un'area non assistita SEE] come possibili sedi, in quanto caratterizzate da elevati costi rispettivamente per logistica e personale. In ogni caso, visto che si era già deciso di collocare la produzione di [modello predefinito] presso [sede 1 in un'area non assistita SEE] e [sede 2 fuori dall'SEE], e di produrre [...] e [...] a [sede 3 in un'area non assistita SEE], nel 2014 (quando sono stati effettuati ulteriori calcoli comparativi da parte del [gruppo di controllo]), né [sede 2 fuori dall'SEE] né [sede 3 in un'area non assistita SEE] disponevano di capacità residue. Pertanto si è proceduto a valutare una combinazione dei volumi di SUV A0 e [...] soltanto per Setúbal e [sede 1 in un'area non assistita SEE].
- (68) In considerazione di quanto sopra, il [gruppo di controllo] ha elaborava una decisione sul prodotto con Setúbal come localizzazione dell'unità di produzione. Il Portogallo ha fornito prove del fatto che il 10 marzo 2014 il comitato Prodotto del marchio Volkswagen (*Volkswagen Ausschuss Produkte*, VAP) aveva preso la decisione sul prodotto, confermando Setúbal come ipotesi di sede. Da tali prove si evince che già in questa fase il Portogallo aveva preso in considerazione la possibilità di un aiuto di Stato pari a 36 milioni di EUR.

### 3) Investimento e decisione sulla sede

- (69) Una volta presa la decisione sul prodotto, la fase successiva consiste nella scelta della sede migliore per il progetto. Il dipartimento di Controllo inizia valutando tutti i siti di produzione Volkswagen, per poi restringere l'elenco alle sedi che paiono adatte all'investimento. A seguito della procedura PEP, si specificano gli scenari di investimento e produzione per ciascun sito realistico, che sono poi riassunti in un documento di decisione. Sulla base di una raccomandazione riguardo a una sede e investimenti specifici, il comitato Investimenti del marchio Volkswagen (*Volkswagen Ausschuss Investitionen*, VAI) deve decidere se portare avanti o meno il progetto.
- (70) Come già illustrato, l'elenco di siti possibili era stato ristretto in questa fase a [sede 1 in un'area non assistita SEE] e Setúbal. Per tali due siti, si è proceduto a calcolare e confrontare gli specifici costi di produzione attribuibili alla localizzazione. Tali costi comprendono i costi richiesti per l'investimento e quelli previsti per la produzione in un periodo di riferimento. Il Portogallo ha presentato una documentazione aziendale autentica, elaborata da [gruppo di controllo] e [...] (l'unità del gruppo per gli aiuti di Stato), datata 9 maggio 2014 come prova di un'analisi controfattuale dove si mettevano a confronto [sede 1 in un'area non assistita SEE] e Setúbal come potenziali sedi. Il Portogallo specificava inoltre che, mentre l'impianto presso [sede 1 in un'area non assistita SEE] presentava valori di prestazione leggermente migliori, quello a Setúbal presentava il vantaggio di possibili aiuti regionali all'investimento. Sulla base di tale analisi controfattuale <sup>(17)</sup>, [gruppo di controllo] ha presentato una raccomandazione di decisione al comitato VAI in cui proponeva Setúbal come sede per l'investimento.
- (71) Le decisioni in merito a investimento e sede, con cui si confermava la scelta di Setúbal, sono state prese dal comitato VAI in data 28 maggio 2014 e 26 giugno 2014. <sup>(18)</sup> Il Portogallo ha fornito copia dei verbali delle riunioni in cui sono state adottate tali decisioni. Tenendo conto dei calcoli comparativi, oltre che degli aiuti regionali di valore nominale pari a 37,96 milioni di EUR (valore scontato: 33,4 milioni di EUR) <sup>(19)</sup>, con entrambe le decisioni si approva il progetto di investimento MQB con un volume di investimento pari a 624 milioni di EUR. Inoltre, con la prima decisione è stata concessa una tranche di bilancio iniziale per liberare spazio nella fabbrica per i primi investimenti, mentre con la seconda si autorizzava il resto delle spese di investimento.


#### 4.3.4. PROPORZIONALITÀ DEGLI AIUTI

- (72) Il Portogallo fa notare che i calcoli utilizzati per dimostrare l'effetto di incentivo possono anche servire come base per valutare la proporzionalità degli aiuti.

<sup>(17)</sup> Tale analisi controfattuale è riportata in dettaglio all'allegato I che non può essere pubblicato in quanto parti dello stesso contengono segreti aziendali.

<sup>(18)</sup> Cfr. altresì nota a piè di pagina 20.

<sup>(19)</sup> Tale cifra si basa su una distribuzione diversa delle spese ammissibili nel corso degli anni, rispetto alla configurazione definitiva comunicata dell'investimento.





- (73) Il calcolo finanziario usato dal Portogallo per dimostrare l'effetto di incentivi rivelava uno svantaggio finanziario di Setúbal rispetto a [sede 1 in un'area non assistita SEE] pari a 48 milioni di EUR. Anche con l'aiuto, Setúbal costa 14,6 milioni di EUR (valore scontato) in più rispetto a [sede 1 in un'area non assistita SEE] (svantaggio finanziario meno l'aiuto, tenendo conto dell'analisi controfattuale, ovvero 48 milioni di EUR — 33,4 milioni di EUR).
- (74) Il Portogallo pertanto sostiene che, dato che l'aiuto non compensa pienamente lo svantaggio di posizionamento di Setúbal, non si possa parlare di eccedenza nella compensazione. L'aiuto risulta dunque proporzionato.
- (75) Il Portogallo sottolinea altresì come, nella sua decisione sulla sede, il comitato VAI abbia tenuto conto non solo di elementi finanziari, bensì anche di criteri qualitativi quantificabili come motivi responsabilità sociale o la possibilità di evitare di dover spostare la produzione presso altri siti in momenti di picco produttivo.

#### 4.3.5. EFFETTI NEGATIVI DEGLI AIUTI SULLA CONCORRENZA E SUGLI SCAMBI COMMERCIALI

- (76) Il Portogallo sottolinea come gli aiuti a finalità regionale servano unicamente a compensare lo svantaggio netto dell'impianto a Setúbal. L'aiuto è proporzionato e non influisce sulla concorrenza poiché il progetto di investimento, coi relativi effetti sulla concorrenza e sugli scambi, si sarebbe attuato in ogni caso. Il progetto di investimento non sarebbe stato avviato in un'altra regione assistita con massimale di intensità dell'aiuto pari o superiore, visto che un nuovo investimento non sarebbe stato praticabile e l'unica alternativa realizzabile non è una regione assistita. Pertanto, l'aiuto non produce un effetto anti-coesione contrario alla logica stessa degli aiuti a finalità regionale.


### 5. VALUTAZIONE DELL'AIUTO

#### 5.1. ESISTENZA DI UN AIUTO DI STATO

- (77) Il sostegno finanziario sotto forma di sovvenzione rimborsabile sarà concesso dalle autorità portoghesi ed è finanziato dal bilancio generale dello Stato. Il sostegno è pertanto fornito da uno Stato membro e utilizzando risorse statali ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
- (78) Poiché l'aiuto è concesso a una sola impresa (Autoeuropa) la misura è da ritenersi selettiva.
- (79) Il sostegno finanziario sarà concesso per un investimento nel settore automobilistico, che è soggetto a intensi scambi commerciali tra Stati membri, e sostituirà parzialmente le forniture di beni intermedi da altri Stati membri. Pertanto la misura influisce sugli scambi tra Stati membri.
- (80) Il fatto che le autorità portoghesi abbiano favorito Autoeuropa e la sua produzione indica che la misura falsa o minaccia di falsare la concorrenza.
- (81) Di conseguenza la Commissione conclude che la misura notificata costituisce un aiuto di Stato a favore di Autoeuropa ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

#### 5.2. LEGALITÀ DELLA MISURA DI AIUTO

- (82) Attraverso il conferimento dell'aiuto soggetto all'approvazione della Commissione e la notifica della misura di aiuto prima della sua attuazione, le autorità portoghesi hanno rispettato gli obblighi previsti dall'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, poiché la notifica di un aiuto individuale al di sopra di un certo importo è prevista dal RGEC 2008. In effetti, l'aiuto al progetto di investimento è notificabile individualmente ai sensi del punto 68 degli orientamenti RAG 2007-13 e del RGEC 2008, dato che l'ammontare previsto di 36,15 milioni di EUR in valore attuale supera la soglia per la notifica individuale pari a 11,25 milioni di EUR applicabile nella regione in questione in base alla carta degli aiuti regionali applicabile dal 2007 fino a giugno 2014.



## 5.3. BASE GIURIDICA DELLA VALUTAZIONE

- (83) L'obiettivo degli aiuti è promuovere lo sviluppo regionale. Dato che ad aprile 2014 è stato sottoscritto un contratto di aiuti e investimenti, soggetto unicamente ad approvazione da parte della Commissione, quest'ultima ritiene che, conformemente al punto 188 degli orientamenti RAG 2014-20, gli aiuti sono stati concessi prima del 2014 e debbono pertanto essere valutati sulla base degli orientamenti RAG 2007-13, nello specifico delle disposizioni in materia di aiuti a finalità regionale destinati ai grandi progetti di investimento di cui al punto 68.


## 5.4. STRUTTURA DELLA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ

- (84) La Commissione deve condurre la propria valutazione in tre fasi:
- anzitutto, deve confermare che la misura sia compatibile con le disposizioni generali degli orientamenti RAG;
  - in secondo luogo, deve verificare se si possa o meno escludere senza dubbio la possibilità che il «criterio sulla quota di mercato» e i «criteri dell'aumento di capacità e di rendimento del mercato» previsti dal punto 68, lettere a) e b), degli orientamenti RAG 2007-13 richiedano una valutazione approfondita;
  - infine, sulla base dell'esito della valutazione nella seconda fase, potrebbe dover condurre una valutazione più approfondita.

## 5.5. COMPATIBILITÀ DELLA MISURA CON I CRITERI DI COMPATIBILITÀ STANDARD DEGLI ORIENTAMENTI RAG

- (85) La Commissione aveva già stabilito nella decisione di avvio del procedimento che l'aiuto soddisfa in parte i criteri generali di compatibilità degli orientamenti RAG 2007-13. L'indagine formale non ha rivelato alcun elemento che potrebbe mettere in dubbio tale valutazione. La Commissione sottolinea in particolare quanto segue:
- L'aiuto è conferito per un progetto a Palmela che è un'area ammissibile agli aiuti a finalità regionale secondo la carta degli aiuti regionali per il Portogallo valida dal 2007 fino a giugno del 2014.
  - Non vi sono indicazioni che il gruppo VW Group in genere, o Autoeuropa in particolare, possano essere considerati imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà in vigore al momento della notifica. Pertanto il beneficiario dell'aiuto è ammissibile a ricevere aiuti a finalità regionale ai sensi del punto 9 degli orientamenti RAG 2007-13.
  - Il progetto prevede un investimento iniziale ai sensi del punto 34 degli orientamenti RAG 2007-13, l'investimento iniziale è definito al punto 34 degli orientamenti RAG 2007-13 come investimento in attivi materiali e immateriali relativi a un investimento in attivi materiali e immateriali relativi i) alla costruzione di un nuovo stabilimento, ii) all'estensione di uno stabilimento esistente, iii) alla diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi e iv) al cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente. L'introduzione di una nuova tecnologia si configura come cambiamento fondamentale del processo produttivo in uno stabilimento esistente, inoltre, permette di diversificare la produzione dello stabilimento.
  - Conformemente al punto 40 degli orientamenti RAG 2007-13, Autoeuropa è obbligata a mantenere gli investimenti nella regione per almeno cinque anni dopo il completamento del progetto.
  - Il beneficiario fornisce, conformemente al punto 39 degli orientamenti RAG 2007-13, un contributo finanziario pari ad almeno il 25 % dei costi ammissibili senza alcun sostegno pubblico.
  - I requisiti formali di effetto di incentivo formale, sanciti al punto 38 degli orientamenti RAG 2007-13, sono rispettati <sup>(20)</sup>.
  - La spesa ammissibile del progetto si limita a nuovi attivi materiali (solo attrezzature ed edifici) ed è quindi in linea con le disposizioni dei punti 50 e 54 degli orientamenti RAG 2007-13.

<sup>(20)</sup> Autoeuropa ha presentato una domanda di aiuto il 31 marzo 2014 e le autorità competenti hanno confermato per iscritto in data 4 aprile 2014 che, con riserva di una verifica particolareggiata, il progetto d'investimento soddisfaceva le condizioni di ammissibilità. Il contratto di investimento è stato firmato il 30 aprile 2014 e conteneva una clausola sospensiva in attesa della decisione del gruppo VW di procedere o meno con il progetto, fintantoché tale decisione fosse assunta entro il 30 giugno 2014.



- (86) Tuttavia nella decisione di avvio del procedimento la Commissione ha espresso dubbi sull'ammissibilità delle spese per attrezzature destinate ai fornitori. Pertanto, non riuscendo a giungere a una conclusione definitiva e stabilire se il progetto notificato e un precedente investimento effettuato sullo stesso sito rientrassero nello stesso progetto unico di investimento ai sensi del punto 60 degli orientamenti RAG 2007-13, la Commissione non ha potuto determinare se l'intensità dell'aiuto notificato superasse il massimo ammissibile e ha pertanto espresso dubbi anche riguardo al massimale degli aiuti a finalità regionale applicabile.

#### 5.5.1. CONCLUSIONI SULLE ATTREZZATURE DESTINATE AI FORNITORI

- (87) Nella causa C34/2001 la Commissione ha puntualizzato che le spese per le attrezzature destinate ai fornitori non si considerano ammissibili a meno che non riguardino aree assistite dello Stato membro in questione. <sup>(21)</sup> La Commissione fa notare (cfr. punti 31 e 32 precedenti) che tutti gli investimenti per l'acquisto di attrezzature destinate ai fornitori per un importo pari a 136,3 milioni di EUR rispetteranno i criteri di compatibilità degli orientamenti RAG, a condizione che soddisfino le seguenti condizioni: le attrezzature fanno parte del progetto notificato e delle immobilizzazioni di Autoeuropa, si trovano presso lo stabilimento di un fornitore in un'area assistita in Portogallo e vi rimarranno per almeno cinque anni dopo il completamento del progetto. Inoltre, le aree assistite del Portogallo in cui le attrezzature destinate ai fornitori saranno utilizzate hanno un livello di intensità dell'aiuto pari o superiore a quella di Palmela. Sono previsti meccanismi di monitoraggio per garantire che non sia concesso alcun aiuto per l'acquisto di attrezzature destinate ai fornitori che non rispettino le condizioni di cui sopra.
- (88) In linea con la prassi precedente nella causa C34/2001, la Commissione ritiene quindi che le spese per attrezzature destinate ai fornitori sostenute in aree assistite del Portogallo e ammontanti a 136,3 milioni di EUR siano da ritenere ammissibili in base ai punti 4.1 e 4.2 degli orientamenti RAG 2007-13.

#### 5.5.2. CONCLUSIONI SUL PROGETTO UNICO DI INVESTIMENTO

- (89) La Commissione ha analizzato il possibile carattere di progetto unico di investimento di tre iniziative precedenti avviate da Autoeuropa nello stesso sito.


##### 5.5.2.1. Investimento in robot per verniciatura interna ed esterna (officina di verniciatura)

- (90) Il progetto consisteva nell'acquisizione di nuovi robot per l'officina di verniciatura che ha portato miglioramenti in termini di qualità, oltre che di ergonomia e protezione del lavoro, tutela dell'ambiente, risparmio di risorse e produttività. La Commissione ritiene che tali investimenti fossero necessari in quel momento per migliorare le condizioni di lavoro nell'officina e pertanto non fossero stati realizzati in preparazione del progetto notificato.
- (91) La Commissione ritiene che l'investimento per automatizzare la verniciatura interna ed esterna in officina e il progetto di investimento notificato presentino differenze tecniche e funzionali e che le relative decisioni siano state indipendenti. Dunque la Commissione ritiene che l'investimento iniziale nell'officina di verniciatura non sia correlato in modo economicamente indivisibile al progetto notificato e, di conseguenza, che i due investimenti non costituiscano un progetto unico di investimento ai sensi del punto 60 degli orientamenti RAG 2007-13.

##### 5.5.2.2. Investimento iniziale in stampi (officina di verniciatura)

- (92) L'officina di verniciatura di Autoeuropa produce stampi e attrezzature per lo stampaggio per parti metalliche della carrozzeria. È specializzata nella produzione di attrezzi per cofani di motore e parafanghi. L'officina di verniciatura consegna i propri prodotti a fabbriche del gruppo VW, quindi non fornisce assistenza solo ad Autoeuropa. Fa parte di Autoeuropa, tuttavia la sua attività è autonoma e indipendente rispetto a quella principale della fabbrica, ovvero la produzione di autoveicoli.

<sup>(21)</sup> Cfr. decisione della Commissione nella causa C34/2001 relativa all'aiuto a favore di Ford España (nota a piè di pagina 14 in alto), punti 36-37.



- (93) Il progetto riguardava l'acquisizione di nuovi stampi che permettessero di costruire attrezzi di migliore qualità, oltre che di aumentare il volume produttivo dell'officina. Quest'ultima produce stampi e attrezzature per lo stampaggio per l'intero gruppo VW, non si trova sullo stesso appezzamento di terreno dell'investimento notificato ed è gestita indipendentemente dalla fabbrica dove si producono autovetture. Inoltre le decisioni sull'investimento per ammodernare l'officina di verniciatura e quella sul progetto notificato sono state prese indipendentemente l'una dall'altra. Ne consegue che, secondo la Commissione, l'investimento iniziale nell'officina di verniciatura non è correlato in modo economicamente indissolubile al progetto di investimento notificato, pertanto i due non fanno parte di un progetto unico di investimento ai sensi del punto 60 degli orientamenti RAG 2007-13.

#### 5.5.2.3. Investimento iniziale in tecnologia dell'informazione (IT)

- (94) Il progetto riguardava l'acquisizione di nuove attrezzature informatiche con nuovi software per una sicurezza stabile, atti a garantire maggiore stabilità e produttività nella produzione di automobili. L'investimento in tecnologia dell'informazione non presenta legami strategici e tecnici economicamente indissolubili col progetto notificato. Inoltre le decisioni sull'investimento in tecnologia dell'informazione e sul progetto notificato sono state prese indipendentemente l'una dall'altra. Pertanto la Commissione conclude che i due progetti di investimento non fanno parte di un progetto unico di investimento ai sensi del punto 60 degli orientamenti RAG 2007-13.

#### 5.5.3. CONCLUSIONI GENERALI SUI CRITERI DI COMPATIBILITÀ STANDARD

- (95) Considerato quanto sopra, la Commissione ritiene che le spese per attrezzature destinate ai fornitori pari a 136,3 milioni di EUR possano essere considerate ammissibili in base al progetto notificato, mentre non si deve tenere alcun conto degli investimenti precedenti. Le spese da considerare per il calcolo dell'intensità massima ammissibile dell'aiuto ammontano a 623,9 milioni di EUR (valore scontato: 599,6 milioni di EUR), come si evince dalla tabella 2 della presente decisione. Applicando il meccanismo di riduzione progressiva descritto al punto 67 degli orientamenti RAG 2007-13, la spesa sostenuta per questo progetto corrisponde a un'intensità massima ammissibile dell'aiuto del 6,13 % ESL.
- (96) Dato che l'intensità dell'aiuto proposta (36,15 milioni di EUR in valore attuale e 6,03 % di intensità dell'aiuto) non supera il valore massimo consentito e che l'aiuto notificato non è da associare ad altri aiuti per investimenti a finalità regionale, l'intensità proposta per il progetto rispetta quanto previsto dagli orientamenti RAG 2007-13.
- (97) In considerazione di quanto sopra, e dato che non sono state fornite informazioni che possano influire sulle conclusioni della Commissione nella decisione di avvio del procedimento sul rispetto dei criteri standard di compatibilità di cui al punto 85, la Commissione conclude che tali criteri degli orientamenti RAG 2007-13 siano stati rispettati.

#### 5.6. APPLICAZIONE DEI CRITERI DI CUI AL PUNTO 68 DEI RAG 2007-13

- (98) La Commissione deve effettuare una valutazione approfondita nell'ambito dell'indagine formale, a meno che non sia possibile stabilire senza dubbio attraverso tale procedura che le soglie dei criteri di cui ai punti 68, lettere a) e b), non sono state superate <sup>(23)</sup>. Per poter effettuare le verifiche necessarie la Commissione deve prima di tutto definire i relativi prodotti e mercati geografici.
- (99) Al punto 45 della decisione di avvio del procedimento la Commissione concludeva che, ai fini del punto 68 degli orientamenti RAG 2007-13, i prodotti inclusi nel progetto di investimento sono autovetture appartenenti ai segmenti di mercato A0, A, e B sulla base della classificazione effettuata da POLK.
- (100) La Commissione lasciava aperta la definizione precisa del relativo mercato di prodotto e considerava tutte le definizioni di mercato plausibili, compresa in particolare la segmentazione più ristretta per la quale vi sono dati disponibili.

<sup>(23)</sup> In ogni circostanza e dunque indipendentemente dalle soglie previste al punto 68 degli orientamenti RAG 2007-13, la Commissione deve ovviamente bilanciare gli effetti positivi e negativi della misura di aiuto prima di giungere a una conclusione in merito alla compatibilità di questo con il mercato interno. Cfr. sentenza della Corte generale nella causa T-304/08 *Smurfit Kappa Group/Commissione UE*:T:2012:351, punto 94.




- (101) La prassi di utilizzare la definizione di mercato più ristretta sulla base di singoli segmenti nell'industria automobilistica è ben radicata in decisioni simili, comprese quelle definitive <sup>(23)</sup>.
- (102) La suddetta prassi giurisprudenziale si basa sull'assunto che la concorrenza in tutti i segmenti di mercato necessita di essere tutelata contro gli attori in posizione di mercato dominante.
- (103) Questo approccio si basa inoltre su valutazioni economiche in materia di concorrenza, nello specifico la sostituibilità dal lato della domanda tra due prodotti se i consumatori li considerano sostituti per caratteristiche, prezzo e destinazione d'uso. Attraverso tale prassi di analisi della quota di mercato anche sul segmento più piccolo per il quale si hanno informazioni, la Commissione segue la logica seguente: la sostituibilità in termini di prezzo, caratteristiche e destinazione d'uso è ritenuta maggiore tra prodotti dello stesso segmento. In tal senso ritenere il segmento più piccolo un mercato plausibile è conforme al punto 28 degli Orientamenti sulle Concentrazioni Orizzontali, secondo cui «I prodotti possono, nell'ambito di un mercato rilevante, essere differenziati in modo tale che alcuni prodotti sono sostituti più stretti di altri. Quanto più elevato è il grado di sostituibilità tra i prodotti delle imprese partecipanti alla concentrazione, tanto più è probabile che tali imprese aumenteranno i prezzi in misura significativa. [...]L'incentivo delle imprese partecipanti alla concentrazione ad aumentare i prezzi sarà probabilmente più limitato quando le imprese concorrenti producono stretti sostituti dei prodotti delle imprese partecipanti alla concentrazione rispetto a quando i concorrenti offrono sostituti meno stretti».
- (104) Ecco perché convenzionalmente il mercato delle automobili tradizionali è diviso in segmenti e l'industria assegna i modelli a quelli già noti. È questa la considerazione alla base della prassi della Commissione nel definire il mercato rilevante nei procedimenti connessi alle automobili anche in termini di segmenti individuali, e la ragione per cui gli Stati membri hanno presentato le rispettive argomentazioni in merito al mercato rilevante in questo o in altri casi in termini di segmenti individuali.
- (105) Dato che Autoeuropa produrrà automobili dei segmenti A0 [...] secondo la classificazione POLK e potrebbe produrre anche auto del segmento B secondo la suddetta classificazione, la Commissione ha concluso che tali segmenti individuali, e, per i SUV, anche il segmento SUV-B d'accordo con Global Insight, come anche il segmento combinato (da A0 a B) secondo la classificazione POLK dovrebbero tutti essere considerati mercati rilevanti plausibili nel caso di specie.
- (106) La Commissione ha ritenuto che il mercato geografico rilevante per i prodotti in questione copra almeno l'area del SEE. Le autorità portoghesi e Autoeuropa hanno accettato che la Commissione applicasse tale definizione di mercato geografico ai fini della notifica. <sup>(24)</sup>
- (107) Visto quanto sopra, e dato che durante l'indagine formale la Commissione non ha ricevuto alcuna informazione aggiuntiva atta a dimostrare che avrebbe dovuto modificare le proprie conclusioni rispetto alla decisione di avvio del procedimento, si conferma la valutazione sulle definizioni di mercato del prodotto e mercato geografico.

#### 5.6.1. CONCLUSIONI SUL CRITERIO DELLA QUOTA DI MERCATO [AI SENSI DEL PUNTO 68, LETTERA A), DEGLI ORIENTAMENTI RAG 2007-13]

- (108) La Commissione ha verificato la compatibilità con il criterio di cui al punto 68, lettera a), degli orientamenti RAG 2007-13 su tutti i mercati del prodotto e i mercati geografici al fine di accertare se la quota di mercato del beneficiario superasse il 25 % prima e dopo l'investimento.
- (109) Considerato che non era possibile identificare un unico mercato del prodotto e mercato geografico rilevante, era necessario tenere conto dei risultati per tutti i mercati plausibili. La quota di mercato del gruppo VW nei singoli segmenti A e B, oltre che nei segmenti combinati A0, A e B (classificazione POLK) a livello SEE ammonta a oltre il 25 % in tutti gli anni tra il 2013 e il 2019. La Commissione pertanto conclude che la soglia stabilita al punto 68, lettera a) sia stata superata.

<sup>(23)</sup> Cfr., ad esempio, la decisione definitiva della Commissione nella causa Porsche, SA. 34118 (adottata a luglio 2014), nella quale ha lasciato aperta la questione della definizione di mercato applicando l'approccio tradizionale di esaminare tutte le «definizioni di mercato plausibili dei singoli segmenti automobilistici (compresa la segmentazione più ristretta per la quale vi siano dati a disposizione)». Cfr. punto 86 di tale decisione, che indica una serie di cause, compresa la causa Fiat Powertrain technologies, SA.30340, punto 88 («Poiché il progetto non supera le soglie di cui al punto 68, lettera a), degli orientamenti al livello della più piccola segmentazione del mercato del prodotto a valle per la quale sono disponibili dati, ne deriva che il progetto non supera tali soglie nemmeno per tutte le possibili combinazioni dei segmenti del mercato delle automobili»). Decisioni in materia di aiuti di Stato SA.30340 Fiat Powertrain Technologies, decisione del 9 febbraio 2011, [C(2011)612] (GU C 151 del 21.5.2011, pag. 5); SA. 32169 Volkswagen Sachsen, decisione del 13 luglio 2011 [C(2011)4935] (GU C 361 del 10.12.2011, pag. 17).

<sup>(24)</sup> Cfr. altresì sezione 3.3.2.2 della decisione di avvio del procedimento.



5.6.2. CONCLUSIONI SULLA CAPACITÀ PRODUTTIVA IN UN MERCATO POCO EFFICIENTE [AI SENSI DEL PUNTO 68, LETTERA B), DEGLI ORIENTAMENTI RAG 2007-13]

- (110) Dato che la compatibilità con i criteri di cui al punto 68, lettera a) già richiede di procedere a una valutazione approfondita degli aiuti, non è necessario verificare la compatibilità con il criterio di cui al punto 68, lettera b).

5.6.3. CONCLUSIONI

- (111) Alla luce di quanto sopra, la Commissione stabilisce che la relativa soglia del criterio di cui al punto 68, lettera a), sia stata superata. La Commissione decide pertanto di condurre una verifica dettagliata, secondo la procedura prevista dall'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE, del fatto che l'aiuto abbia avuto un effetto di incentivo sull'investimento e che i vantaggi dell'aiuto siano tali da compensare la distorsione risultante della concorrenza e gli effetti sugli scambi tra Stati membri.

5.7. VALUTAZIONE APPROFONDATA DELLA MISURA DI AIUTO

- (112) La valutazione approfondita è condotta sulla base della comunicazione IDAC.

5.7.1. EFFETTI POSITIVI DELL'AIUTO

5.7.1.1. *Obiettivo della misura di aiuto*

- (113) Il punto 12 della comunicazione IDAC prevede che gli Stati membri definiscano concretamente il contributo del progetto di investimento allo sviluppo della regione interessata. La Commissione prende nota degli effetti positivi a livello regionale della misura presentata dal Portogallo (cfr. punti da 45 a 49), in particolare per quanto attiene alla creazione diretta di posti di lavoro e nell'indotto, all'arrivo di altri fornitori nella regione, al trasferimento di conoscenze nella regione e al miglioramento della base di competenze locale. Tutto questo dovrebbe contribuire in misura significativa allo sviluppo della regione, oltre che al raggiungimento dell'obiettivo di coesione a livello UE.

5.7.1.2. *Adeguatezza dello strumento di aiuto*


- (114) Ai punti 17 e 18 della comunicazione IDAC si evidenzia come gli aiuti di Stato sotto forma di aiuto all'investimento iniziale siano solo uno dei mezzi per superare squilibri di mercato e promuovere lo sviluppo economico in aree svantaggiate. L'aiuto costituisce una misura adeguata se conferisce vantaggi specifici rispetto ad altre misure politiche. Secondo il punto 18 della comunicazione IDAC, «sono considerate strumenti adeguati le misure per le quali lo Stato membro ha preso in considerazione altre opzioni di politica e per le quali sono stati accertati i vantaggi derivanti dal ricorso a uno strumento selettivo come l'aiuto di Stato destinato a una particolare impresa.»
- (115) Il Portogallo ha giustificato (cfr. punti 51 e 52 precedenti) l'adeguatezza dello strumento alla situazione economica nella penisola di Setúbal dimostrando che si tratta di una zona svantaggiata rispetto alla media nazionale in quanto nel periodo 2011-2013 il PIL medio pro capite era pari al 75 % circa della media nazionale.
- (116) In considerazione della situazione socio-economica nella penisola di Setúbal, confermata dal suo status di regione ammissibile agli aiuti a finalità regionale ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE con un massimale di intensità dell'aiuto pari al 15 %, e in linea con la precedente prassi giurisprudenziale (ad esempio, la decisione nelle cause Dell Poland<sup>(25)</sup> e Porsche<sup>(26)</sup>), la Commissione concorda sul fatto che l'aiuto di Stato è uno strumento adeguato al raggiungimento dell'obiettivo di sviluppo regionale nella zona in questione.

5.7.1.3. *Effetto di incentivo/scenario controfattuale*

- (117) Il punto 20 della comunicazione IDAC esige il rispetto delle condizioni di effetto formale di incentivo di cui al punto 38, RAG 2007-13. La Commissione ha verificato alla sezione 5.5 precedente che ciò si applica al progetto notificato. Riguardo all'effetto di incentivo sostanziale, IDAC richiede alla Commissione di verificare


<sup>(25)</sup> Decisione della Commissione 2010/54/CE, del 23 settembre 2009, relativa all'aiuto di Stato al quale la Polonia intende dare esecuzione a favore di Dell Products Poland Sp. z o.o. C 46/08 (ex N 775/07) (GU L 29 del 2.2.2010, pag. 8), considerando 171.

<sup>(26)</sup> SA.34118 (2012/C, ex 2011/N), non ancora pubblicata in OJ, consultabile alla pagina [http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy\\_area\\_id=3](http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=3), punto 107.w



dettagliatamente che l'aiuto sia necessario per cambiare il comportamento del beneficiario portandolo a effettuare investimenti (aggiuntivi) nella regione assistita. Al punto 22 della comunicazione IDAC si legge che l'effetto di incentivo può essere dimostrato in due possibili scenari: in assenza di aiuto non sarebbe effettuato alcun investimento dato che questo non sarebbe redditizio per l'azienda in nessuna sede (scenario 1); in assenza di aiuto l'investimento sarebbe effettuato in una sede diversa (scenario 2).

- (118) Secondo la comunicazione IDAC lo Stato membro deve dimostrare l'esistenza dell'effetto di incentivo degli aiuti e fornire prove chiare del fatto che questi influiscano sulla scelta dell'investimento o della sede. L'onere della prova riguardo al suddetto effetto ricade pertanto sullo Stato membro. In tale contesto, lo Stato membro è altresì tenuto a fornire una descrizione completa dello scenario controfattuale, comprensiva dell'ipotesi che il beneficiario non riceva alcun aiuto. Tale scenario controfattuale deve essere considerato realistico dalla Commissione.
- (119) Le autorità portoghesi hanno dichiarato (cfr. il punto 54) che l'aiuto ad Autoeuropa rientra nello scenario 2 e hanno presentato uno scenario controfattuale che rispecchiava gli investimenti concreti e la pianificazione della sede per il progetto notificato considerando come localizzazione alternativa un impianto a [sede 1 in una zona non assistita SEE], [...].
- (120) Il punto 25 della comunicazione IDAC prevede che lo Stato membro possa dare prova dell'effetto di incentivo dell'aiuto per una situazione di scenario 2 fornendo documenti aziendali atti a dimostrare che si è proceduto a un raffronto tra costi e benefici dell'insediamento nella regione assistita scelta per l'investimento o presso un sito alternativo. Lo Stato membro è tenuto a fare effettuare tale valutazione sulla base di relazioni finanziarie, piani industriali interni e documenti atti a descrivere i vari scenari di investimento.
- (121) Il Portogallo ha fornito (cfr. punti 68, 70 e 71) prove aggiornate e autentiche riguardo al gruppo VW e al processo decisionale multifase del marchio Volkswagen relativo al processo notificato riguardanti prima la decisione sul prodotto poi quella su investimento e scelta del sito.
- (122) La suddetta documentazione dimostra che, dopo avere definito il potenziale di vendita per nuovi prodotti nei segmenti SUV A0 e [...] ([...]) nel 2012 con la sessione di pianificazione 61, il dipartimento di controllo della gestione [gruppo di controllo] ha identificato inizialmente nel luglio 2012 quattro opzioni per quanto riguarda la sede produttiva: Setúbal, [sede 1 in un'area non assistita SEE], [sede 2 fuori dall'SEE] e [sede 3 in un'area non assistita SEE] applicando due criteri principali: se fosse ancora possibile installare capacità aggiuntive presso un impianto esistente, e se le strutture esistenti fossero da ritenere compatibili con l'investimento previsto. I calcoli svolti da [gruppo di controllo] comprendevano anche il volume di vendite per [modello predefinito] che prevedeva un SOP con una tempistica simile. Sono dunque state elaborate tre alternative coi volumi divisi tra i quattro siti. Per ciascuna alternativa è stato calcolato il costo per automobile e il risultato portava a concludere che in quel momento l'alternativa migliore fosse combinare i volumi di [modello predefinito] e SUV A0 presso [sede 1 in un'area non assistita SEE], oltre che limitare i nuovi volumi al segmento [...].
- (123) Nella fase successiva di pianificazione il dipartimento di controllo ha deciso alla fine di escludere [sede 3 in un'area non assistita SEE], per gli svantaggi legati ai costi del personale, e [sede 2 fuori dall'SEE] per le eccessive spese di logistica, mantenendo quindi solo [sede 1 in un'area non assistita SEE] come possibile alternativa a Setúbal.
- (124) La Commissione sottolinea come a gennaio 2014 Volkswagen abbia scelto come per la produzione di [modello predefinito] la sede di [sede 1 in un'area non assistita SEE] e [sede 2 fuori dall'SEE], dove già si produceva il modello precedente. Il Portogallo ha fornito prove per dimostrare che anche dopo la decisione riguardo a [modello predefinito], [sede 1 in un'area non assistita SEE] rimaneva uno scenario realistico per l'investimento notificato. La documentazione fornita porta la Commissione a concludere che a marzo 2014, quando VAP aveva preso la decisione, [sede 1 in un'area non assistita SEE] disponeva di capacità sufficiente per le necessità del progetto notificato. Ciò è ulteriormente confermato dalla decisione presa dal gruppo VW a marzo 2015 di produrre presso [sede 1 in un'area non assistita SEE] un altro modello con una capacità produttiva annuale simile a quella del progetto notificato.
- (125) Inoltre la Commissione ha verificato nello scenario controfattuale si sia tenuto conto di tutti i costi relativi agli spostamenti aggiuntivi necessari presso [sede 1 in un'area non assistita SEE] al fine di gestire la capacità aggiuntiva necessaria per il progetto notificato. Inoltre la Commissione prende nota dell'argomentazione del Portogallo secondo cui, se Setúbal non fosse stata scelta come sede del progetto notificato, Autoeuropa avrebbe dovuto chiudere almeno la parte principale dell'impianto. La Commissione ha verificato che nello scenario controfattuale, si sia tenuto conto sia dei costi per il licenziamento di dipendenti a Setúbal sia di quelli per il rimborso degli aiuti di Stato concessi a favore dei precedenti progetti di investimento di cui al punto 4.2.




- (126) La Commissione è altresì convinta che i calcoli dei costi di investimento e dei costi di produzione presso le due sedi nello scenario controfattuale siano accurati e basati su dati credibili forniti dalle fabbriche, ovvero su assunti affidabili.
- (127) Come descritto al punto 70 e nell'allegato I della presente decisione, le stime per i costi di produzione attribuibili alla sede, che comprendono costi di produzione e investimento, portavano a uno svantaggio pari a 90 milioni di EUR in valore nominale per Setúbal rispetto a [sede 1 in un'area non assistita SEE]. Al fine di ridurre tale svantaggio in termini di costo, e in vista della prossima decisione formale del VAI sulla sede del progetto di investimento a seguito della decisione sul prodotto presa dal VAP il 10 marzo 2014, Autoeuropa ha presentato una domanda di aiuto in data 31 marzo 2014.
- (128) Il 28 maggio 2014 e il 26 giugno 2014, il comitato VAI decideva di installare l'investimento notificato a Setúbal. Come confermato dai verbali delle riunioni VAI, tale decisione era espressamente subordinata alla disponibilità di aiuti di Stato. I lavori sul progetto sono iniziati il 26 giugno 2014.
- (129) La Commissione aveva già stabilito in precedenza (cfr. il punto 85) che ai sensi del punto 20 della comunicazione IDAC i requisiti di incentivo formale di cui al punto 38 degli orientamenti RAG 2007-13 erano rispettati. Inoltre, le autorità portoghesi hanno fornito prove evidenti del fatto che l'aiuto aveva realmente un impatto sulla sede dell'investimento, dato che la decisione del gruppo VW di collocare il progetto notificato a Setúbal era stata presa solo dopo avere firmato il contratto di investimento<sup>(27)</sup>, che confermava che il progetto sarebbe stato ammissibile agli aiuti di Stato. La Commissione ritiene, ai sensi dei punti 23 e 25 della comunicazione IDAC, che lo scenario controfattuale presentato dal Portogallo sia realistico e sostenuto da prove autentiche e aggiornate a dimostrazione del fatto che l'aiuto produce un reale (sostanziale) effetto di incentivo: riducendo il divario di redditività tra le due sedi a favore di Setúbal, l'aiuto contribuiva a cambiare la decisione dell'azienda beneficiaria sulla sede. Senza la misura di aiuto, l'investimento non sarebbe stato effettuato a Setúbal.

#### 5.7.1.4. Proporzionalità della misura di aiuto

- (130) Il punto 29 della comunicazione IDAC prevede che, affinché l'aiuto sia proporzionato, il suo importo e la sua intensità debbano essere limitati al minimo necessario per l'investimento nella regione assistita.
- (131) In generale, gli aiuti a finalità regionale sono ritenuti proporzionali alla gravità dei problemi nelle regioni assistite se rispettano il massimale degli aiuti a finalità regionale applicabile, compresa la graduale riduzione automatica di tale massimale nel caso di grandi progetti di investimento (che fa già parte della carta degli aiuti regionali applicabile). L'intensità dell'aiuto applicata in questo caso non è superiore ai massimali di aiuto a finalità regionali corretti col meccanismo di riduzione graduale, come già indicato al punto 96.
- (132) Oltre al principio generale di proporzionalità contenuto negli orientamenti RAG 2007-13, la comunicazione IDAC richiede una valutazione più dettagliata. In base allo scenario 2 proposto dalla comunicazione IDAC, gli aiuti sono ritenuti proporzionati se risultano pari alla differenza tra i costi netti sostenuti dal beneficiario per investire nella regione assistita e quelli per investire presso la sede alternativa.
- (133) La documentazione presentata dal Portogallo (cfr. punti 68, 70 e 71 precedenti) dimostra che l'aiuto è stato limitato all'importo necessario in quanto non supera la differenza di costi tra la localizzazione dell'investimento a Setúbal e a [...]. Il calcolo effettuato al momento dell'analisi controfattuale (e basato su documenti predisposti contemporaneamente alla decisione di investimento) conferma che anche con l'aiuto Setúbal costava 14,6 milioni di EUR in più in valore scontato rispetto a [sede 1 in un'area non assistita SEE]. La Commissione sottolinea come tale svantaggio in termini di costi fosse da ritenere accettabile in vista di specifici aspetti qualitativi, tra cui responsabilità sociale (senza l'investimento Autoeuropa avrebbe dovuto chiudere alcune parti importanti dell'impianto di Setúbal) o la possibilità per Setúbal di far fronte a picchi di produzione senza il sostegno di altri impianti, mentre con [sede 1 in un'area non assistita SEE] sarebbe stato necessario spostare parte della produzione a [sede fuori dall'SEE]. Se nel calcolo si tiene conto dell'importo scontato dell'aiuto notificato pari a 36,15 milioni di EUR<sup>(28)</sup>, lo svantaggio della sede a Setúbal sarebbe comunque di 11,85 milioni di EUR (48 milioni di EUR — 36,15 milioni di EUR).

<sup>(27)</sup> Il contratto di investimento conteneva una clausola sospensiva in attesa della decisione del gruppo VW di procedere o meno con il progetto, fintantoché tale decisione fosse assunta entro il 30 giugno 2014.

<sup>(28)</sup> Cfr. spiegazione della differenza tra gli importi dell'aiuto nella nota a piè di pagina 19.





- (134) Dato che l'aiuto è limitato all'importo necessario a compensare i costi aggiuntivi netti relativi a Setúbal come sede del progetto di investimento rispetto all'alternativa di [sede 1 in un'area non assistita SEE], la Commissione conclude che la proporzionalità dell'aiuto al momento della decisione sulla sede sia dimostrata.

#### 5.7.2. EFFETTI NEGATIVI DEGLI AIUTI SULLA CONCORRENZA E SUGLI SCAMBI COMMERCIALI

- (135) Al punto 40 della comunicazione IDAC si legge: «Se però l'analisi controfattuale suggerisce che anche in assenza dell'aiuto l'investimento sarebbe stato realizzato in ogni caso, benché forse facendo cadere la scelta su un altro sito [scenario 2]), e se l'aiuto è proporzionale, eventuali indicatori di distorsioni della concorrenza — quali una quota di mercato elevata e un incremento della capacità in un mercato poco efficiente — risulterebbero in linea di principio essere gli stessi a prescindere dall'esistenza dell'aiuto».
- (136) Senza l'aiuto notificato l'investimento sarebbe avvenuto presso un'altra sede nel SEE, con lo stesso livello di distorsione della concorrenza (cfr. scenario 2). Dato che l'aiuto è limitato al minimo necessario per compensare i costi aggiuntivi derivanti dagli svantaggi regionali di una regione assistita, esso non comporta effetti negativi sulla concorrenza come lo spiazzamento degli investimenti privati.
- (137) Conformemente al punto 50 della comunicazione IDAC, a causa della sua specificità geografica, i potenziali effetti negativi della sede per quanto riguarda gli aiuti a finalità regionale sono già riconosciuti e limitati in una certa misura dagli orientamenti RAG e dalle carte degli aiuti, che definiscono in modo completo le aree ammissibili agli aiuti regionali, tenendo conto degli obiettivi politici di equità e coesione, oltre che delle intensità di aiuto ammissibili. Tuttavia, sulla base del punto 53 della comunicazione, nel caso in cui senza aiuti per l'investimento si sarebbe optato per una regione più povera (maggiori svantaggi regionali — maggiore intensità di aiuti massimi), ovvero per una regione che si ritiene abbia gli stessi svantaggi regionali di quella prevista (stessa intensità massima di aiuti), ciò avrebbe un effetto dannoso sul commercio e sarebbe negativo per il test di bilanciamento globale che difficilmente sarebbe compensato da elementi positivi, considerando che va esattamente contro la logica stessa degli aiuti a finalità regionale.
- (138) Nel caso del progetto notificato non si è preso in considerazione alcun investimento in una zona nuova, poiché un pacchetto di [140 000-160 000] automobili nel segmento di mercato con prezzo [...] è troppo esiguo per rendere l'investimento redditizio. Applicando due criteri (capacità aggiuntive esistenti e strutture compatibili col progetto programmato) le uniche sedi alternative rimaste [sede 1] (area non assistita [SEE]), [sede 2] ([fuori dall'SEE]) e [sede 3] (area non assistita SEE); [sede 2 fuori dall'SEE] e [sede 3 in un'area non assistita SEE] erano successivamente scartate a causa dei costi elevati rispettivamente in termini di logistica e personale.
- (139) Pertanto la Commissione ritiene che non vi sia alcuna indicazione secondo la quale l'investimento sarebbe stato realizzato in un'altra regione assistita con un massimale di intensità dell'aiuto uguale o superiore; la Commissione conclude pertanto che l'aiuto non abbia alcun effetto negativo sulla coesione contrario alla logica stessa degli aiuti a finalità regionale, né influisca in modo indebito sugli scambi.

#### 5.8. BILANCIAMENTO DEGLI EFFETTI

- (140) Avendo stabilito che l'aiuto fornisce un incentivo all'investimento nella regione in questione e che è proporzionato, è necessario bilanciarne gli effetti positivi con quelli negativi.
- (141) La valutazione ha confermato l'effetto di incentivo sugli investimenti della misura di aiuto che contribuisce notevolmente allo sviluppo di una regione svantaggiata che è ammissibile agli aiuti regionali ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE senza privare dell'investimento alcuna regione con massimale di intensità uguale o superiore (nessun effetto anti-coesione). La Commissione ritiene che attrarre un investimento verso una regione più povera sia più utile per la coesione a livello dell'Unione europea rispetto alla realizzazione dello stesso investimento in una zona più sviluppata. Al punto 53 della comunicazione IDAC, la Commissione afferma che «gli effetti positivi di aiuti a finalità regionale che semplicemente compensano la differenza dei costi netti relativi alla scelta di un'ubicazione alternativa per l'investimento in una regione più sviluppata [...] saranno considerati di norma, all'atto di soppesare gli effetti negativi e positivi degli aiuti, superiori ad eventuali effetti negativi nell'ubicazione alternativa per il nuovo investimento».



- (142) In considerazione di quanto sopra, la Commissione ritiene che, trattandosi di aiuti proporzionati alla differenza in termini di costi netti per l'investimento nella sede scelta, rispetto a un'alternativa in una zona più sviluppata, i suoi effetti positivi per quanto riguarda obiettivo e adeguatezza, come già dimostrato, siano sufficienti a compensare quelli negativi della sede alternativa.
- (143) Come previsto dal punto 68 degli orientamenti RAG 2007-13, e alla luce della valutazione dettagliata condotta sulla base della comunicazione IDAC, la Commissione conclude che l'aiuto è necessario come incentivo all'investimento e che i vantaggi della misura sono sufficienti a compensare la distorsione della concorrenza e l'effetto sugli scambi commerciali tra Stati membri che ne derivano.

## 6. CONCLUSIONI

- (144) La Commissione conclude che l'aiuto regionale agli investimenti proposto a favore di Volkswagen Autoeuropa, Lda, concesso il 30 aprile 2014 e soggetto all'approvazione unicamente della Commissione soddisfi le condizioni previste dagli orientamenti RAG 2007-13 e dalla comunicazione IDAC e possa pertanto essere ritenuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.
- (145) La Commissione ricorda che in conformità al punto 16 della decisione di avvio del procedimento, il Portogallo si è impegnato a non superare l'ammontare e l'intensità dell'aiuto notificato, se la spesa ammissibile realizzata dovesse differire dall'importo previsto, come indicato nella notifica e nel calcolo dell'ammontare massimo dell'aiuto. Il Portogallo si è altresì impegnato a trasmettere alla Commissione una relazione intermedia (comprendente informazioni sugli importi versati e su ogni altro progetto di investimento avviato presso lo stesso impianto/stabilimento) con cadenza quinquennale a decorrere dalla data di approvazione dell'aiuto da parte della Commissione e una relazione conclusiva dettagliata entro sei mesi dal pagamento dell'ultima tranche dell'aiuto, sulla base dello schema dei pagamenti notificato.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

L'aiuto di Stato cui il Portogallo intende dare attuazione a favore di Volkswagen Autoeuropa, Lda, dell'importo di 36,15 milioni di EUR al valore attuale e che corrisponde a un'intensità massima degli aiuti del 6,03 % in equivalente sovvenzione lordo, è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

L'attuazione dell'aiuto, pari a un massimo di 36,15 milioni di EUR al valore attuale e a un'intensità massima degli aiuti del 6,03 % in equivalente sovvenzione lordo, è quindi autorizzata.

### *Articolo 2*

La Repubblica del Portogallo è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2015

*Per la Commissione*  
Margrethe VESTAGER  
*Membro della Commissione*

17CE0690



## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/167 DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 2017

**che autorizza temporaneamente il Belgio, la Repubblica ceca, la Francia e la Spagna a certificare le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base di determinate specie di piante da frutto di cui all'allegato I della direttiva 2008/90/CE del Consiglio, prodotti in campo in condizioni non a prova di insetto**

[notificata con il numero C(2017) 60]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, l'articolo 6, paragrafo 4, l'articolo 9, paragrafo 1, e l'articolo 13, paragrafo 3,


vista la direttiva di esecuzione 2014/98/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la specie delle piante da frutto di cui al suo allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva di esecuzione 2014/98/UE stabilisce norme per la produzione, la certificazione e la commercializzazione dei materiali di pre-base, dei materiali di base, e dei materiali certificati.
- (2) Durante la produzione si applicano disposizioni rigorose in materia di protezione delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base contro tutti i tipi di infezioni da organismi nocivi poiché le piante madri di pre-base costituiscono il punto di partenza del processo di produzione e di certificazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto. L'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva di esecuzione 2014/98/UE fa obbligo ai fornitori di conservare le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base in apposite strutture a prova di insetto e che garantiscono l'assenza di infezioni da vettori aerei e da ogni altra possibile fonte. L'articolo 8, paragrafo 2, della citata direttiva stabilisce che le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base sono conservati in modo da garantire che essi siano individualmente identificati durante tutto il processo di produzione. L'articolo 8, paragrafo 3, della citata direttiva stabilisce inoltre che le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base sono coltivati, isolati dal terreno, in vasi contenenti un substrato culturale privo di terra o sterilizzato.
- (3) A motivo dell'assenza di un sistema di certificazione armonizzato, ai fornitori è consentito ancora produrre in campo piante madri di pre-base e materiali di pre-base. La direttiva di esecuzione 2014/98/UE inizierà ad applicarsi il 1° gennaio 2017 e a decorrere da tale data introdurrà per la prima volta l'obbligo per i fornitori di produrre piante madri di pre-base e materiali di pre-base in strutture a prova d'insetto. In alcuni Stati membri i fornitori hanno già investito nella costruzione di strutture a prova d'insetto prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di tale direttiva, che reca modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE, e sono quindi in grado di ottemperare alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva di esecuzione 2014/98/UE sin dalla data di applicazione della stessa. Considerato che la costruzione di tali strutture a prova d'insetto richiede un notevole investimento in termini di risorse umane e finanziarie, è opportuno dare ai fornitori di altri Stati membri tempo sufficiente per adattare i loro sistemi di produzione di determinate specie senza interrompere la produzione. I produttori del Belgio e della Francia hanno iniziato tempestivamente a investire nella costruzione di strutture a prova d'insetto mentre i produttori della Repubblica ceca e della Spagna avranno bisogno di tempi più lunghi per conformarsi alla disposizione relativa alla produzione in strutture a prova d'insetto.
- (4) Il Belgio, la Repubblica ceca, la Francia e la Spagna hanno pertanto presentato domanda di autorizzazione temporanea a certificare piante madri di pre-base e materiali di pre-base di determinate specie prodotti in campo in condizioni non a prova d'insetto ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva di esecuzione 2014/98/UE. Tali autorizzazioni dovrebbero essere limitate nel tempo ed essere circoscritte a determinate specie.


<sup>(1)</sup> GU L 267 dell'8.10.2008, pag. 8.

<sup>(2)</sup> GU L 298 del 16.10.2014, pag. 22.



- (5) Per garantire uno stato sanitario delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base prodotti in campo identico rispetto a quello delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base prodotti in strutture a prova d'insetto si dovrebbero prevedere misure appropriate. Tali misure riguardano l'identificazione, l'ispezione visiva, il campionamento e le analisi, la distanza di isolamento, i trattamenti e le condizioni vegetative delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base e l'analisi del terreno in cui le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base sono coltivati. Dovrebbero anche essere previste misure atte a prevenire le infezioni incrociate dovute a macchinari, innestati e da ogni altra possibile fonte. Il Belgio, la Repubblica ceca, la Francia e la Spagna hanno proposto le misure che ritengono necessarie per limitare il rischio d'infezione a seconda delle condizioni climatiche, delle condizioni vegetative delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base, della distanza tra specie coltivate e selvatiche aventi rilevanza per le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base interessati a partire dalle conoscenze specialistiche sulla prevalenza e sulla biologia dei pertinenti organismi nocivi.
- (6) In Belgio, più precisamente nella provincia del Lussemburgo, non esiste una produzione commerciale di materiali di moltiplicazione, piante da frutto e portainnesti di *Malus domestica*, *Prunus avium*, *P. cerasus*, *P. domestica*, *P. persica*, e *Pyrus communis* L. Per garantire un'adeguata distanza di isolamento dalle specie coltivate di *Malus domestica*, *Prunus avium*, *P. cerasus*, *P. domestica*, *P. persica* e *Pyrus communis* L. la produzione in campo delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base di tali specie dovrebbe essere autorizzata soltanto nella provincia del Lussemburgo.
- (7) La Francia applica una procedura specifica in base alla quale le candidate piante madri di pre-base sono selezionate in campo in prossimità di altre piante della stessa specie che non sono oggetto di un sistema di certificazione. Il vivaio belga che produce piante madri di pre-base e materiali di pre-base in campo è adiacente al piccolo centro abitato di Mussy-la-ville. Per questo motivo né il Belgio né la Francia possono garantire una distanza di isolamento. Per salvaguardarne lo stato fitosanitario, le candidate piante madri di pre-base selezionate e le piante madre di pre-base interessate sono ispezionate regolarmente e analizzate con maggiore frequenza.
- (8) Le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base prodotti in campo in condizioni non a prova d'insetto dovrebbero essere identificati con etichette per assicurarne la tracciabilità conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva di esecuzione 2014/98/UE. Tali etichette dovrebbero soddisfare i requisiti di cui all'articolo 2 della direttiva di esecuzione 2014/96/UE della Commissione (<sup>1</sup>). Tali etichette dovrebbero inoltre fornire le informazioni necessarie sia per i controlli ufficiali sia per sensibilizzare gli utilizzatori dei materiali. Per tale motivo le etichette dovrebbero fare riferimento alle condizioni specifiche di produzione e riportare la data fino alla quale gli Stati membri interessati sono autorizzati a certificare le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base prodotti in campo. A causa delle dimensioni limitate dell'etichetta dovrebbe essere consentito limitare le informazioni riportate sull'etichetta stessa e fornire informazioni più dettagliate concernenti l'autorizzazione nel documento che accompagna l'etichetta.
- (9) Per ragioni d'ordine fitosanitario è opportuno stabilire disposizioni che consentano la tracciabilità di tutti i materiali di propagazione, di base e certificati, e delle piante da frutto propagate a partire da piante madri di pre-base e da materiali di pre-base prodotti in campo. Di conseguenza l'etichettatura di tutti i materiali di propagazione, di base e certificati, e di tutte le piante da frutto propagate a partire da piante madri di pre-base e da materiali di pre-base prodotti in campo dovrebbe fare anche esplicito riferimento al fatto che le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base beneficiano dell'autorizzazione concessa dalla presente decisione.
- (10) Considerato quanto sopra e per consentire ai fornitori in Belgio, nella Repubblica ceca, in Francia e in Spagna di passare gradualmente dalla produzione di piante madri di pre-base e di materiali di pre-base in campi aperti alla produzione in strutture a prova d'insetto i citati Stati membri dovrebbero essere autorizzati temporaneamente a certificare, conformemente alla presente decisione, le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base di determinate specie di piante da frutto prodotti in campo in condizioni non a prova d'insetto. Tale autorizzazione dovrebbe essere valida fino al 31 dicembre 2018 nel caso del Belgio e della Francia e fino al 31 dicembre 2022 nel caso della Repubblica ceca e della Spagna.
- (11) La presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dalla stessa data della direttiva di esecuzione 2014/98/UE.
- (12) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

(<sup>1</sup>) Direttiva di esecuzione 2014/96/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, relativa alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio (GU L 298 del 16.10.2014, pag. 12).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE

*Articolo 1*

**Autorizzazione**

1. Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva di esecuzione 2014/98/UE, la Repubblica ceca e la Spagna possono certificare fino al 31 dicembre 2022 le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base, prodotti in campi aperti in condizioni non a prova d'insetto, delle specie elencate nell'allegato condizionatamente al rispetto delle disposizioni dell'articolo 2, dell'articolo 3 e dell'articolo 4, paragrafo 1.
2. Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva di esecuzione 2014/98/UE, il Belgio e la Francia possono certificare fino al 31 dicembre 2018 le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base, prodotti in campi aperti in condizioni non a prova d'insetto, delle specie elencate nell'allegato condizionatamente al rispetto delle disposizioni dell'articolo 2, dell'articolo 3 e dell'articolo 4, paragrafo 1.

*Articolo 2*

**Disposizioni relative alla conservazione**

1. Le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base prodotti in campo sono conservati conformemente alle disposizioni della sezione A dell'allegato, per quanto riguarda gli Stati membri e le specie interessati.
2. Gli innestatoi, gli attrezzi per potatura e i macchinari sono controllati, puliti e disinfettati prima e dopo ciascun uso sulle piante madri di pre-base e sui materiali di pre-base interessati.
3. Tra le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base è posta una distanza appropriata al fine di ridurre al minimo il contatto a livello di radici tra le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base interessati.

*Articolo 3*

**Disposizioni relative all'ispezione visiva, al campionamento e alle analisi**

Oltre alle disposizioni degli articoli 10 e 11 della direttiva 2014/98/UE il Belgio, la Repubblica ceca, la Francia e la Spagna garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui alla sezione B dell'allegato in relazione agli Stati membri e alle specie interessati.


*Articolo 4*

**Disposizioni in materia di etichettatura**

1. Oltre alle informazioni prescritte dall'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva di esecuzione 2014/96/UE, l'etichetta delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base certificati dalla Repubblica ceca e dalla Spagna riporta l'indicazione: «Prodotto in campo conformemente alla decisione di esecuzione (UE) 2017/167 della Commissione — certificazione autorizzata fino al 31 dicembre 2022».

Oltre alle informazioni prescritte dall'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva di esecuzione 2014/96/UE, l'etichetta delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base certificati dal Belgio e dalla Francia riporta l'indicazione: «Prodotto in campo conformemente alla decisione di esecuzione (UE) 2017/167 della Commissione — certificazione autorizzata fino al 31 dicembre 2018».

2. In presenza di un documento d'accompagnamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva di esecuzione 2014/96/UE, le informazioni sull'etichetta ufficiale di cui al paragrafo 1 possono essere limitate alla dicitura «Prodotto in campo». In tal caso, oltre alle informazioni prescritte dall'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva di esecuzione 2014/96/UE, il documento d'accompagnamento delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base interessati contiene le indicazioni di cui al paragrafo 1.



3. Oltre alle informazioni prescritte dall'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva di esecuzione 2014/96/UE, l'etichetta di tutti i materiali di propagazione di base e di tutte le piante da frutto di base e di tutti i materiali di propagazione certificati e di tutte le piante da frutto certificate propagate da piante madri di pre-base e da materiali di pre-base certificati ai sensi della presente decisione riporta l'indicazione: «Ottenuto da materiali prodotti in campo conformemente alla decisione di esecuzione (UE) 2017/167 della Commissione».

4. In presenza di un documento d'accompagnamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva di esecuzione 2014/96/UE, le informazioni sull'etichetta ufficiale di cui al paragrafo 3 possono essere limitate alla dicitura «Ottenuto da materiali prodotti in campo». In tal caso, oltre alle informazioni prescritte dall'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva di esecuzione 2014/96/UE, il documento d'accompagnamento di tutti i materiali di propagazione di base e di tutte le piante da frutto di base e di tutti i materiali di propagazione certificati e di tutte le piante da frutto certificate propagate a partire da piante madri di pre-base e da materiali di pre-base certificati ai sensi della presente decisione riporta l'indicazione di cui al paragrafo 3.

#### Articolo 5

##### **Notifica**

Il Belgio, la Repubblica ceca, la Francia e la Spagna notificano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri tutte le certificazioni rilasciate in forza dell'articolo 1. La notifica contiene la quantità delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base certificati, nonché le specie cui tali piante madri di pre-base e tali materiali di pre-base appartengono.

#### Articolo 6

##### **Data di applicazione**

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.


#### Articolo 7

##### **Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2017

*Per la Commissione*  
Vytenis ANDRIUKAITIS  
*Membro della Commissione*



## ALLEGATO

## SEZIONE A

**Elenco delle specie di cui all'articolo 1 e disposizioni relative alla loro conservazione di cui all'articolo 2**1. *Belgio*

## 1.1. Elenco delle specie

*Malus domestica* Mill., *Prunus avium*, *P. cerasus*, *P. domestica*, *P. persica*, *Pyrus communis* L. e portainnesti di queste specie

## 1.2. Disposizioni per tutte le specie elencate sopra

## 1.2.1. Misure

Se da un'ispezione visiva finalizzata alla rilevazione della presenza di insetti vettori degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, e nell'allegato II della direttiva di esecuzione 2014/98/UE risulta la presenza di tali vettori è obbligatorio un trattamento con insetticidi.

## 1.3. Disposizioni specifiche per determinate specie

1.3.1. *Prunus avium*, *P. cerasus*, *P. domestica* e *P. persica*

## 1.3.1.1. Condizioni vegetative

Deve essere impedita la fioritura delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base di *Prunus avium*, *P. cerasus*, *P. domestica* e *P. persica*.

2. *Repubblica ceca*

## 2.1. Elenco delle specie

*Castanea sativa* Mill. e *Juglans regia* L.

## 2.2. Disposizioni per entrambe le specie elencate sopra

## 2.2.1. Misure

In caso di dubbi quanto alla presenza sulle piante madre di pre-base e sui materiali di pre-base dei pertinenti organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, e nell'allegato II della direttiva di esecuzione 2014/98/UE, tali piante madre di pre-base e tali materiali di pre-base devono essere immediatamente rimossi.

## 2.2.2. Condizioni vegetative

Deve essere impedita la fioritura delle piante madre di pre-base procedendo a una potatura annuale all'inizio di ciascun periodo vegetativo.

## 2.3. Disposizioni specifiche per determinate specie

2.3.1. *Juglans regia* L.

## 2.3.1.1. Condizioni vegetative

Le piante madre di pre-base devono essere piantate in zone in cui le ispezioni visive abbiano confermato l'assenza di vettori del *Cherry leaf roll virus* (CLRV).



3. Francia

3.1. Elenco delle specie

*Castanea sativa* Mill., *Corylus avellana* L., *Cydonia oblonga* Mill., *Juglans regia* L., *Malus domestica* Mill., *Prunus amygdalus*, *P. armeniaca*, *P. avium*, *P. cerasus*, *P. domestica*, *P. persica*, *P. salicina* e *Pyrus communis* L.

3.2. Disposizioni per tutte le specie elencate sopra

3.2.1. Misure

Se da un'ispezione visiva finalizzata alla rilevazione della presenza di insetti vettori degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, e nell'allegato II della direttiva di esecuzione 2014/98/UE risulta la presenza di tali vettori è obbligatorio un trattamento con insetticidi.

3.2.2. Condizioni vegetative

Le piante madri di pre-base devono essere innestate su portainnesti prodotti mediante coltura in vitro, ove disponibili.

3.3. Disposizioni specifiche per determinate specie

3.3.1. *Prunus amygdalus*, *P. armeniaca*, *P. avium*, *P. cerasus*, *P. domestica*, *P. persica* e *P. salicina*

Deve essere impedita la fioritura delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base di *Prunus amygdalus*, *P. armeniaca*, *P. avium*, *P. cerasus*, *P. domestica*, *P. persica* e *P. salicina*.

4. Spagna

4.1. Elenco delle specie

*Olea europaea* L., *Prunus amygdalus* x *P. persica*, *P. armeniaca*, *P. domestica*, *P. domestica* x *P. salicina*, *P. dulcis*, *P. persica* e *Pyrus communis* L.

4.2. Disposizioni per tutte le specie elencate sopra

4.2.1. Misure

Se da un'ispezione visiva finalizzata alla rilevazione della presenza di insetti vettori degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, e nell'allegato II della direttiva di esecuzione 2014/98/UE risulta la presenza di tali vettori è obbligatorio un trattamento con insetticidi.

4.3. Disposizioni specifiche per determinate specie

4.3.1. *Olea europaea* L.

4.3.1.1. Distanza di isolamento

Vi deve essere una distanza di isolamento di almeno 100 m da qualsiasi pianta coltivata o selvatica di *Olea europaea* L. che non sia oggetto di un sistema di certificazione.

4.3.2. *Prunus amygdalus* x *P. persica*, *P. armeniaca*, *P. domestica*, *P. domestica* x *P. salicina*, *P. dulcis* e *P. persica*

4.3.2.1. Distanza di isolamento

Vi deve essere una distanza di isolamento di almeno 500 m da qualsiasi pianta coltivata o selvatica di *Prunus amygdalus*, *P. cerasus* e *P. prunophora* che non sia oggetto di un sistema di certificazione.





## 4.3.2.2. Condizioni vegetative

Deve essere impedita la fioritura delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base di *Prunus amygdalus* x *P. persica*, *P. armeniaca*, *P. domestica*, *P. domestica* x *P. salicina*, *P. dulcis* e *P. persica*.

4.3.3. *Pyrus communis* L.

## 4.3.3.1. Distanza di isolamento

Vi deve essere una distanza di isolamento di almeno 500 m da qualsiasi pianta coltivata o selvatica di *P. communis* L. che non sia oggetto di un sistema di certificazione.

## 4.3.3.2. Condizioni vegetative

Deve essere impedita la fioritura delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base di *P. communis* L.

## SEZIONE B

**Disposizioni relative all'ispezione visiva, al campionamento e alle analisi di cui all'articolo 3**1. *Belgio*

## 1.1. Disposizioni per tutte le specie elencate al punto 1.1. della sezione A

## 1.1.1. Ispezione visiva

Devono essere effettuate ispezioni visive almeno una volta l'anno per rilevare la presenza degli insetti vettori degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, e nell'allegato II della direttiva di esecuzione 2014/98/UE.

## 1.2. Disposizioni specifiche per determinate specie

1.2.1. *Malus domestica* Mill. e *Pyrus communis* L.

## 1.2.1.1. Campionamento e analisi

Ciascuna pianta madre di pre-base deve essere sottoposta a campionamento e ad analisi ogni anno per i virus trasmessi dagli insetti e dal polline elencati nell'allegato I, parte A, e nell'allegato II della direttiva di esecuzione 2014/98/UE.

1.2.2. *Prunus avium*, *P. cerasus*, *P. domestica* e *P. persica*

## 1.2.2.1. Campionamento e analisi

Ciascuna pianta madre di pre-base deve essere sottoposta a campionamento e analisi ogni anno e a ciascun ciclo di moltiplicazione per rilevare la presenza dei virus trasmessi dagli insetti e dal polline elencati nell'allegato II della direttiva di esecuzione 2014/98/UE.

2. *Repubblica ceca*

## 2.1. Disposizioni specifiche per determinate specie

2.1.1. *Castanea sativa* Mill.


## 2.1.1.1. Ispezione visiva

Devono essere effettuate ispezioni visive da aprile a maggio.

2.1.2. *Juglans regia* L.

## 2.1.2.1. Ispezione visiva

Devono essere effettuate ispezioni visive a fine estate o in autunno.



3. Francia
  - 3.1. Disposizioni per tutte le specie elencate al punto 3.1. della sezione A
    - 3.1.1. Ispezione visiva

Devono essere effettuate ispezioni visive almeno una volta l'anno.
    - 3.2. Disposizioni specifiche per determinate specie
      - 3.2.1. *Corylus avellana* L.
        - 3.2.1.1. Campionamento e analisi

Ciascuna pianta madre di pre-base deve essere sottoposta a campionamento e analisi ogni anno per rilevare la presenza dell'*Apple mosaic virus* (ApMV).
        - 3.2.2. *Cydonia oblonga* Mill., *Malus domestica* Mill. e *Pyrus communis* L.
          - 3.2.2.1. Campionamento e analisi


Ciascuna pianta madre di pre-base deve essere sottoposta a campionamento e analisi ogni anno per rilevare la presenza dell'*Apple chlorotic leaf spot virus* (ACLSV), dell'*Apple stem-grooving virus* (ASGV), dell'*Apple stem-pitting virus* (ASPV) e del mal del caucciù.
          - 3.2.3. *Prunus amygdalus*, *P. armeniaca*, *P. avium*, *P. cerasus*, *P. domestica*, *P. persica* e *P. salicina*
            - 3.2.3.1. Campionamento e analisi

Ciascuna pianta madre di pre-base deve essere sottoposta a campionamento e analisi ogni anno e a ciascun ciclo di moltiplicazione per rilevare la presenza del *Prune dwarf virus* (PDV) e del *Prunus necrotic ringspot virus* (PNRSV). Nel caso del *P. persica*, ciascuna pianta madre di pre-base deve essere sottoposta a campionamento e analisi ogni anno e a ciascun ciclo di moltiplicazione per rilevare la presenza del *Peach latent mosaic viroid* (PLMVd).
    4. Spagna
      - 4.1. Disposizioni specifiche per determinate specie
        - 4.1.1. *Olea europaea* L. e *Pyrus communis* L.
          - 4.1.1.1. Campionamento e analisi

Ciascuna pianta madre di pre-base deve essere sottoposta a campionamento e analisi ogni anno per rilevare la presenza dei virus e delle malattie da agenti virus-simili elencati nell'allegato II della direttiva di esecuzione 2014/98/UE.
          - 4.1.2. *Prunus amygdalus* x *P. persica*, *P. armeniaca*, *P. domestica*, *P. domestica* x *P. salicina*, *P. dulcis* e *P. persica*
            - 4.1.2.1. Campionamento e analisi

Il campionamento e le analisi devono essere effettuati ogni anno per rilevare la presenza dei virus e delle malattie da agenti virus-simili elencati nell'allegato II della direttiva di esecuzione 2014/98/UE.

17CE0691



**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/168 DELLA COMMISSIONE****del 31 gennaio 2017****relativa all'identificazione delle specifiche tecniche elaborate dall'Internet Engineering Task Force ai fini dell'utilizzo come riferimento negli appalti pubblici****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 1,

previa consultazione della piattaforma multilaterale europea delle parti interessate sulla normazione delle TIC e degli esperti del settore,

considerando quanto segue:

- (1) La normazione svolge un importante ruolo di sostegno alla strategia Europa 2020, come indicato nella comunicazione della Commissione intitolata «Europa 2020 — Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» <sup>(2)</sup>. Diverse iniziative faro della strategia Europa 2020 sottolineano l'importanza della normazione volontaria nei mercati dei prodotti o dei servizi al fine di garantire la compatibilità e l'interoperabilità tra prodotti e servizi, promuovere lo sviluppo tecnologico e sostenere l'innovazione.
- (2) L'importanza delle norme è riconosciuta anche nella comunicazione della Commissione «Migliorare il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e per le imprese» <sup>(3)</sup>, che ritiene le norme essenziali per la competitività europea e fondamentali per l'innovazione e il progresso nel mercato unico, poiché accrescono la sicurezza, l'interoperabilità e la concorrenza e contribuiscono all'eliminazione delle barriere commerciali.
- (3) Il completamento del mercato unico digitale è una priorità fondamentale per l'Unione europea, come sottolineato nella strategia di crescita annuale 2015 <sup>(4)</sup>. Nella sua comunicazione «Strategia per il mercato unico digitale in Europa» <sup>(5)</sup>, la Commissione ha sottolineato il ruolo della normazione e dell'interoperabilità nella creazione di un'economia digitale europea con potenzialità di crescita a lungo termine.
- (4) Nella società digitale i prodotti della normazione diventano indispensabili per garantire l'interoperabilità tra dispositivi, applicazioni, archivi di dati, servizi e reti. La comunicazione della Commissione «Una visione strategica per le norme europee: compiere passi avanti per favorire e accelerare la crescita sostenibile dell'economia europea entro il 2020» <sup>(6)</sup> riconosce la specificità della normazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), in cui soluzioni, applicazioni e servizi sono spesso sviluppati da forum e consorzi di TIC internazionali che si sono imposti come organismi leader nell'elaborazione delle norme TIC.
- (5) Il regolamento (UE) n. 1025/2012 intende modernizzare e migliorare il quadro della normazione europea. Esso stabilisce un sistema mediante il quale la Commissione può decidere di identificare le specifiche tecniche delle TIC più pertinenti e maggiormente accettate elaborate da organizzazioni diverse dagli organismi di normazione europei, internazionali o nazionali. La possibilità di utilizzare tutta la gamma di specifiche tecniche delle TIC in occasione dell'acquisto di hardware, software e servizi di tecnologia dell'informazione consentirà di realizzare

<sup>(1)</sup> GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.


<sup>(2)</sup> COM(2010) 2020 final del 3 marzo 2010.

<sup>(3)</sup> COM(2015) 550 final del 28 ottobre 2015.

<sup>(4)</sup> C(2014) 902 final del 28 novembre 2014.

<sup>(5)</sup> COM(2015) 192 final del 6 maggio 2015.

<sup>(6)</sup> COM(2011) 311 final del 1º giugno 2011.



l'interoperabilità tra dispositivi, servizi e applicazioni, contribuirà a evitare la dipendenza da un unico fornitore delle pubbliche amministrazioni, che si verifica quando il committente pubblico non può cambiare fornitore dopo la scadenza del contratto di appalto a causa dell'impiego di soluzioni proprietarie, e incoraggerà la concorrenza nell'offerta di soluzioni TIC interoperabili.


- (6) Per essere ammissibili ai fini dell'utilizzo come riferimento negli appalti pubblici, le specifiche tecniche delle TIC devono rispettare le prescrizioni di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1025/2012. La conformità a tali prescrizioni garantisce alle autorità pubbliche che le specifiche tecniche delle TIC siano stabilite nel rispetto dei principi di apertura, equità, oggettività e non discriminazione riconosciuti dall'Organizzazione mondiale del commercio nel campo della normazione.
- (7) La decisione di individuare le specifiche delle TIC va adottata previa consultazione della piattaforma multilaterale europea delle parti interessate sulla normalizzazione delle TIC istituita da una decisione della Commissione <sup>(1)</sup>, integrata da altre forme di consultazione di esperti del settore.
- (8) L'11 giugno 2015 la piattaforma multilaterale europea delle parti interessate sulla normazione delle TIC ha valutato 27 specifiche tecniche elaborate dall'Internet Engineering Task Force (IETF) in base alle prescrizioni stabilite nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1025/2012 e ha espresso un parere positivo sulla loro identificazione ai fini dell'utilizzo come riferimento negli appalti pubblici. La valutazione delle specifiche tecniche dell'IETF è stata successivamente sottoposta per consultazione a esperti del settore, che hanno confermato il parere positivo sulla loro identificazione.
- (9) Le 27 specifiche tecniche sono elaborate e gestite dall'Internet Engineering Task Force (IETF), il principale organismo impegnato nello sviluppo di nuove specifiche standard di alta qualità per la progettazione, l'uso e la gestione di Internet. L'IETF è un'organizzazione globale che si fonda sul processo di normazione di Internet, un processo aperto, trasparente e basato sul consenso adottato dalla comunità di Internet per la normazione dei protocolli e delle procedure a vantaggio degli utenti in tutto il mondo.
- (10) Le 27 specifiche tecniche dell'IETF sono ampiamente utilizzate per Internet. Si tratta di norme e protocolli per creare una rete Internet [Transmission Control Protocol/Internet protocol (TCP/IP, protocollo di controllo della trasmissione/protocollo Internet), User Datagram Protocol (UDP, protocollo datagramma dell'utente), Domain Name System (DNS, sistema dei nomi di dominio), Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP, protocollo di configurazione dinamica tramite host), Simple Network Management Protocol (SNMP, protocollo semplice di gestione di rete), Security Architecture for the Internet Protocol, (IPsec, architettura di sicurezza per il protocollo Internet) e Network Time Protocol (NTP, protocollo per la sincronizzazione di rete)]; norme e protocolli per connessioni sicure [protocollo Secure Shell-2 (SSH-2), protocollo Transport Layer Security (TLS, sicurezza a livello di trasporto) e Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile (PKIX) (profilo dei certificati per l'infrastruttura di certificazione a chiave pubblica e elenco di revoca del certificato (CRL) Internet X.509)]; norme e protocolli per la creazione di siti Internet (protocollo Hypertext Transfer Protocol (HTTP, protocollo di trasferimento di ipertesti), Upgrading to TLS Within HTTP/1.1 (aggiornamento al TLS entro HTTP/1.1), Uniform Resource Identifiers (URI, identificatori uniformi di risorse), Uniform Resource Locator (URL, localizzatore uniforme di risorse), Uniform Resource Names (URN, denominazioni uniformi di risorse), File Transfer Protocol (FTP, protocollo di trasferimento di file), 8-bit Unicode Transformation Format (UTF-8, formato di trasformazione Unicode a 8 bit), JavaScript Object Notation (JSON, notazione di oggetti Javascript)]; norme e protocolli per applicazioni e-mail, calendario e notizie [Simple Mail Transfer Protocol (SMTP, protocollo semplice per il trasferimento di posta), Internet Message Access Protocol (IMAP, protocollo di accesso ai messaggi Internet), Post Office Protocol — version 3 (POP3, protocollo ufficio postale versione 3), Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME, estensioni multifunzione alla posta di Internet), Network News Transfer Protocol (NNTP, protocollo di trasferimento delle notizie di rete), Internet Calendaring and Scheduling Core Object Specification (iCalendar, specifica di base per la calendarizzazione e la programmazione su Internet), vCard (VCF), Common Format and MIME Type for Comma-Separated Values (CSV, formato comune e tipo MIME per file in formato CSV), nonché norme e protocolli per applicazioni multimediali in streaming (Real-time Transport Protocol (RTP, protocollo di trasporto in tempo reale) e Session Initiation Protocol (SIP, protocollo di inizio sessione)].
- (11) È pertanto opportuno identificare le 27 specifiche tecniche dell'IETF di cui sopra come specifiche tecniche delle TIC ammissibili ai fini dell'utilizzo come riferimento negli appalti pubblici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

Le specifiche tecniche dell'Internet Engineering Task Force elencate nell'allegato sono ammissibili ai fini dell'utilizzo come riferimento negli appalti pubblici.

<sup>(1)</sup> Decisione della Commissione, del 28 novembre 2011, che istituisce la piattaforma multilaterale europea delle parti interessate sulla normalizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) (GU C 349 del 30.11.2011, pag. 4).




*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2017

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER




## ALLEGATO

**Elenco delle specifiche tecniche elaborate dall'Internet Engineering Task Force (IETF) ammissibili ai fini dell'utilizzo come riferimento negli appalti pubblici <sup>(1)</sup>**

1. Transmission Control Protocol/Internet protocol (TCP/IP, protocollo di controllo della trasmissione/protocollo Internet)
2. User Datagram Protocol (UDP, protocollo datagramma utente)
3. Domain Name System (DNS, sistema dei nomi di dominio)
4. Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP, protocollo di configurazione dinamica tramite host)
5. Simple Network Management Protocol (SNMP, protocollo semplice di gestione di rete)
6. Security Architecture for the Internet Protocol (IPsec, architettura di sicurezza per il protocollo Internet)
7. Network Time Protocol (NTP, protocollo temporale di rete)
8. Secure Shell-2 Protocol (SSH-2, protocollo sicuro Shell-2)
9. Transport Layer Security Protocol (TLS, protocollo di sicurezza a livello di trasporto)
10. Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate e Certificate Revocation List (CRL) Profile (PKIX) [Profilo dei certificati per l'infrastruttura di certificazione a chiave pubblica e elenco di revoca del certificato (CRL) Internet X.509]
11. Hypertext Transfer Protocol (HTTP, protocollo di trasferimento di ipertesti)
12. Upgrading to TLS Within HTTP/1.1 (HTTPS, aggiornamento a TLS in HTTP/1.1)
13. Uniform Resource Identifiers (URI, identificatori uniformi di risorse)
14. Uniform Resource Locator (URL, localizzatore uniforme di risorse)
15. Uniform Resource Names (URN, denominazioni uniformi di risorse)
16. File Transfer Protocol (FTP, protocollo di trasferimento di file)
17. 8-bit Unicode Transformation Format (UTF-8, formato di trasformazione Unicode a 8 bit)
18. Simple Mail Transfer Protocol (SMTP, protocollo semplice di trasferimento di posta)
19. Internet Message Access Protocol (IMAP, protocollo di accesso ai messaggi Internet)
20. Post Office Protocol — version 3 (POP3, protocollo ufficio postale — versione 3)
21. Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME, estensioni multifunzione alla posta di Internet)
22. Network News Transfer Protocol (NNTP, protocollo di trasferimento delle notizie di rete)
23. Internet Calendaring and Scheduling Core Object Specification (iCalendar, specifica del core object per la calendarizzazione e la pianificazione su Internet)
24. Formato di file standard per biglietti da visita elettronici (vCard)
25. Common Format and MIME Type for Comma-Separated Values (CSV) (formato comune e tipo MIME per file in formato CSV)
26. Real-time Transport Protocol (RTP, protocollo di trasporto in tempo reale)
27. Session Initiation Protocol (SIP, protocollo di inizio sessione)

---

<sup>(1)</sup> Le specifiche IETF sono disponibili per il download gratuito all'indirizzo <http://www.rfc-editor.org/>.



**DECISIONE N. 1/2015 DEL COMITATO MISTO PER L'AGRICOLTURA****del 19 novembre 2015****relativa alla modifica delle appendici 1, 2 e 4 dell'allegato 4 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli [2017/169]**

IL COMITATO MISTO PER L'AGRICOLTURA,

visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:


- (1) L'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sugli scambi di prodotti agricoli è entrato in vigore il 1° giugno 2002.
- (2) L'allegato 4 mira ad agevolare gli scambi tra le parti di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti sottoposti a misure fitosanitarie. Detto allegato è stato integrato da diverse appendici in forza degli articoli 1, 2 e 4.
- (3) Le appendici 1, 2 e 4 dell'allegato 4 sono state sostituite dalla decisione n. 1/2010 del comitato misto per l'agricoltura.
- (4) Dall'entrata in vigore della decisione n. 1/2010, le disposizioni legislative delle parti in campo fitosanitario sono state modificate in alcuni punti che interessano l'accordo.
- (5) La legislazione delle parti stabilisce le condizioni relative ai controlli di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti elencati nell'appendice 1, originari di paesi terzi, che sono svolti in un luogo diverso dai punti di entrata nei rispettivi territori. È opportuno precisare le condizioni relative a tali controlli quando entrambe le parti sono interessate.
- (6) È pertanto opportuno modificare le appendici 1, 2 e 4 dell'allegato 4,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Le appendici 1 e 2 dell'allegato 4 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli sono sostituite dal testo riportato nell'allegato I della presente decisione.

L'appendice 4 dell'allegato 4 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è sostituita dal testo riportato nell'allegato II della presente decisione.



*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2016.

Fatto a Berna, il 19 novembre 2015

*Per il comitato misto per l'agricoltura*

*Il presidente e capo della  
delegazione svizzera*


Adrian AEBI

*Il capo della delegazione  
dell'Unione europea*

Lorenzo TERZI

*Il segretario del comitato*

Thomas MAIER





## ALLEGATO I

## «APPENDICE I


## VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRI OGGETTI

**A. Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, provenienti dal territorio delle parti, in relazione ai quali le parti hanno normative simili che comportano risultati equivalenti e in relazione ai quali le parti riconoscono il passaporto fitosanitario**

1. Vegetali e prodotti vegetali
  - 1.1. Vegetali, dei generi *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Prunus* L., ad eccezione di *Prunus laurocerasus* L. e *Prunus lusitanica* L., *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. et *Sorbus* L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi.
  - 1.2. Vegetali delle specie *Beta vulgaris* L. e *Humulus lupulus* L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi.
  - 1.3. Vegetali delle specie stolonifere o tuberose di *Solanum* L. e relativi ibridi, destinati alla piantagione.
  - 1.4. Vegetali di *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., e relativi ibridi, e di *Casimiroa* La Llave, *Clausena* Burm. f., *Vepris* Comm., *Zanthoxylum* L. e *Vitis* L., ad eccezione dei frutti e delle sementi.
  - 1.5. Fatto salvo il punto 1.6, vegetali di *Citrus* L. e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi.
  - 1.6. Frutti di *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., e relativi ibridi, con foglie e peduncoli
  - 1.7. Legno proveniente dall'Unione che ha conservato in tutto o in parte la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia, o ridotto in piccole placche, particelle, segatura, avanzi o cascami di legno
    - a) ottenuto interamente o parzialmente da *Platanus* L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, e
    - b) corrispondente a una delle descrizioni riportate nell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 <sup>(1)</sup>, di cui alla tabella seguente:


Codice NC	Descrizione
4401 10 00	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
4401 22 00	Legno in piccole placche o in particelle, diverso da quello di conifere
ex 4401 30 80	Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
4403 10 00	Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato

(<sup>1</sup>) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).




Codice NC	Descrizione
ex 4403 99	Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia ( <i>Quercus</i> spp.) o faggio ( <i>Fagus</i> spp.)], grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 4404 20 00	Pali spaccati in legno diverso da quello di conifere; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo
ex 4407 99	Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia ( <i>Quercus</i> spp.) o faggio ( <i>Fagus</i> spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore non superiore a 6 mm.

2. Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti ottenuti da operatori autorizzati a produrre per la vendita ai professionisti della produzione vegetale, esclusi i vegetali, i prodotti vegetali e altri oggetti preparati e pronti per la vendita al consumatore finale e per i quali gli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri dell'Unione o della Svizzera garantiscono che la relativa produzione è nettamente separata da quella degli altri prodotti.
  - 2.1. Vegetali destinati alla piantagione (ad eccezione delle sementi) dei generi *Abies* Mill. e di *Apium graveolens* L., *Argyranthemum* spp., *Asparagus officinalis* L., *Aster* spp., *Brassica* spp., *Castanea* Mill., *Cucumis* spp., *Dendranthema* (DC.) Des Moul., *Dianthus* L. e relativi ibridi, *Exacum* spp., *Fragaria* L., *Gerbera* Cass., *Gypsophila* L., *Impatiens* L. (tutte le varietà di ibridi della Nuova Guinea), *Lactuca* spp., *Larix* Mill., *Leucanthemum* L., *Lupinus* L., *Pelargonium l'Hérit. ex Ait.*, *Picea* A. Dietr., *Pinus* L., *Platanus* L., *Populus* L., *Prunus laurocerasus* L., *Prunus lusitanica* L., *Pseudotsuga* Carr., *Quercus* L., *Rubus* L., *Spinacia* L., *Tanacetum* L., *Tsuga* Carr., *Verbena* e altri vegetali di specie erbacee (ad eccezione dei vegetali della famiglia delle Graminacee) destinati alla piantagione (ad eccezione di bulbi, cormi, rizomi, sementi e tuberi).
  - 2.2. Vegetali di Solanacee, ad eccezione di quelli del punto 1.3 destinati alla piantagione, escluse le sementi.
  - 2.3. Vegetali di *Araceae*, *Marantaceae*, *Musaceae*, *Persea* spp. e *Strelitziaceae*, con le radici o con terreno di coltura aderente o associato.
  - 2.4. Vegetali di *Palmae* destinati alla piantagione, aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti generi: *Brahea* Mart., *Butia* Becc., *Chamaerops* L., *Jubaea* Kunth., *Livistona* R. Br., *Phoenix* L., *Sabal* Adans., *Syagrus* Mart., *Trachycarpus* H. Wendl., *Trithrinax* Mart., *Washingtonia* Raf.
  - 2.5. Vegetali, sementi e bulbi:
    - a) Sementi e bulbi di *Allium ascalonicum* L., *Allium cepa* L. e *Allium schoenoprasum* L., destinati alla piantagione e vegetali di *Allium porrum* L., destinati alla piantagione.
    - b) Sementi di *Medicago sativa* L.
    - c) Sementi di *Helianthus annuus* L., di *Solanum lycopersicum* L. e di *Phaseolus* L.
3. Bulbi, cormi, tuberi e rizomi di *Camassia* Lindl., *Chionodoxa* Boiss., *Crocus flavus* Weston «Golden Yellow», *Dahlia* spp., *Galanthus* L., *Galtonia candicans* (Baker) Decne., *Gladiolus* Tourn. ex L. (cultivar nane e relativi ibridi del genere *Gladiolus callianthus* Marais, *Gladiolus colvillei* Sweet, *Gladiolus nanus* hort., *Gladiolus ramosus* hort. et *Gladiolus tubergenii* hort.), *Hyacinthus* L., *Iris* L., *Ismene* Herbert, *Lilium* spp., *Muscari* Miller, *Narcissus* L., *Ornithogalum* L., *Puschkinia* Adams, *Scilla* L., *Tigridia* Juss. et *Tulipa* L., destinati alla piantagione, prodotti da operatori autorizzati a produrre per la vendita a professionisti della produzione vegetali, esclusi i vegetali, i prodotti vegetali e altri oggetti preparati e pronti per la vendita al consumatore finale, per i quali gli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri dell'Unione o della Svizzera garantiscono che la loro produzione è nettamente separata da quella di altri prodotti.



**B. Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, provenienti da territori diversi da quelli delle parti, per i quali le disposizioni fitosanitarie relative all'importazione delle due parti hanno effetti equivalenti e che possono essere scambiati tra le parti con un passaporto fitosanitario se figurano nella lettera A della presente appendice oppure liberamente se non vi figurano**

1. Fatti salvi i vegetali di cui alla lettera C della presente appendice, tutti i vegetali destinati alla piantagione, escluse le sementi, ma comprese le sementi di: Cruciferae, Graminae e *Trifolium* spp., originarie di Argentina, Australia, Bolivia, Cile, Nuova Zelanda e Uruguay, dei generi *Triticum*, *Secale* e *X Triticosecale* originarie di Afghanistan, India, Iran, Iraq, Messico, Nepal, Pakistan, Sud Africa e USA, *Citrus* L., *Fortunella* Swingle e *Poncirus* Raf., e relativi ibridi, *Capsicum* spp., *Helianthus annuus* L., *Solanum lycopersicum* L., *Medicago sativa* L., *Prunus* L., *Rubus* L., *Oryza* spp., *Zea mais* L., *Allium ascalonicum* L., *Allium cepa* L., *Allium porrum* L., *Allium schoenoprasum* L. e *Phaseolus* L.
2. Parti di vegetali (ad eccezione dei frutti e delle sementi) di:
  - *Castanea* Mill., *Dendranthema* (DC) Des Moul., *Dianthus* L., *Gypsophila* L., *Pelargonium* l'Hérit. ex Ait, *Phoenix* spp., *Populus* L., *Quercus* L., *Solidago* L., e fiori recisi di *Orchidiaceae*,
  - conifere (*Coniferales*),
  - *Acer saccharum* Marsh., originari di USA e Canada,
  - *Prunus* L., originari di paesi extraeuropei,
  - fiori recisi di *Aster* spp., *Eryngium* L., *Hypericum* L., *Lisianthus* L., *Rosa* L. et *Trachelium* L., originari di paesi extraeuropei,
  - ortaggi a foglia di *Apium graveolens* L. e *Ocimum* L., *Limnophila* L. e *Eryngium* L.,
  - foglie di *Manihot esculenta* Crantz,
  - rami recisi di *Betula* L., con o senza foglie,
  - rami di *Fraxinus* L., *Juglans ailantifolia* Carr., *Juglans mandshurica* Maxim., *Ulmus davidiana* Planch. e *Pterocarya rhoifolia* Siebold & Zucc., con o senza foglie, originari di Canada, Cina, Giappone, Mongolia, Repubblica democratica popolare di Corea, Repubblica di Corea, Russia, Taiwan e USA,
  - *Amiris* P. Browne, *Casimiroa* La Llave, *Citropsis* Swingle & Kellerman, *Eremocitrus* Swingle, *Esenbeckia* Kunth., *Glycosmis* Corrêa, *Merrillia* Swingle, *Naringi* Adans., *Tetradium* Lour., *Toddalia* Juss. et *Zanthoxylum* L.
- 2.1. Parti di vegetali (ad eccezione dei frutti ma comprese le sementi) di *Aegle* Corrêa, *Aeglopsis* Swingle, *Afraegle* Engl, *Atalantia* Corrêa, *Balsamocitrus* Stapf, *Burkillanthus* Swingle, *Calodendrum* Thunb., *Choisya* Kunth, *Clausena* Burm. f., *Limonia* L., *Microcitrus* Swingle., *Murraya* J. Koenig ex L., *Pamburus* Swingle, *Severinia* Ten., *Swinglea* Merr., *Triphasia* Lour. e *Vepris* Comm.
3. Frutti di:
  - *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf. e relativi ibridi, *Momordica* L. e *Solanum melongena* L.
  - *Annona* L., *Cydonia* Mill. *Diospyros* L., *Malus* Mill., *Mangifera* L., *Passiflora* L., *Prunus* L., *Psidium* L., *Pyrus* L., *Ribes* L. *Syzygium* Gaertn., e *Vaccinium* L., originari di paesi extraeuropei.
  - *Capsicum* L.
4. Tuberi di *Solanum tuberosum* L.
5. Corteccia, separata dal tronco, di:
  - conifere (*Coniferales*) originarie di paesi extraeuropei,
  - *Acer saccharum* Marsh, *Populus* L., e *Quercus* L., ad eccezione di *Quercus suber* L.,



— *Fraxinus L.*, *Juglans ailantifolia Carr.*, *Juglans mandshurica Maxim.*, *Ulmus davidiana Planch.* e *Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.*, originari di Canada, Cina, Giappone, Mongolia, Repubblica democratica popolare di Corea, Repubblica di Corea, Russia, Taiwan e USA,

— *Betula L.*, originaria di Canada e USA.

6. Legname ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio <sup>(1)</sup>, che:

a) è stato ottenuto interamente o parzialmente da uno dei seguenti ordini, generi o specie, ad eccezione del materiale da imballaggio in legno di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2, della direttiva 2000/29/CE:

— *Quercus L.*, compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli USA, escluso il legname conforme alla descrizione di cui alla lettera b) del codice NC 4416 00 00, e purché dalla documentazione risulti provato che il legname è stato trattato o trasformato mediante un trattamento termico che ha consentito di raggiungere una temperatura minima di 176 °C per 20 minuti,

— *Platanus, L.*, compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli USA e dell'Armenia;

— *Populus L.*, compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi del continente americano;

— *Acer saccharum Marsh.*, compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Canada e USA,

— conifere (*Coniferales*), compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi extraeuropei, Kazakistan, Russia e Turchia,


— *Fraxinus L.*, *Juglans ailantifolia Carr.*, *Juglans mandshurica Maxim.*, *Ulmus davidiana Planch.* e *Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.*, compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Canada, Cina, Giappone, Mongolia, Repubblica democratica popolare di Corea, Repubblica di Corea, Russia, Taiwan e USA,

— *Betula L.*, compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Stati Uniti e Canada; e


b) corrisponde a una delle descrizioni riportate nell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87, di cui alla tabella seguente:

Codice NC	Descrizione
4401 10 00	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
4401 21 00	Legno di conifere in piccole placche o in particelle
4401 22 00	Legno diverso da quello di conifere, in piccole placche o in particelle
ex 4401 30 40	Segatura, non agglomerata in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
ex 4401 30 80	Altri avanzi e cascami di legno, non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
4403 10 00	Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato

<sup>(1)</sup> Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1).



Codice NC	Descrizione
4403 20	Legno di conifere grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
4403 91	Legno di quercia ( <i>Quercus</i> spp.) grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 4403 99	Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o altro legno tropicale, quercia ( <i>Quercus</i> spp.), faggio ( <i>Fagus</i> spp.) o betulla ( <i>Betula</i> L.)], grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
4403 99 51	Tronchi per sega di betulla ( <i>Betula</i> L.) grezzi, anche scortecciati, privati dell'alburno o squadrati
4403 99 59	Legno di betulla ( <i>Betula</i> L.) grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, diverso dai tronchi per sega
ex 4404	Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo
4406	Traversine di legno per strade ferrate o simili
4407 10	Legno di conifere segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
4407 91	Legno di quercia ( <i>Quercus</i> spp.) segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
ex 4407 93	Legno di <i>Acer saccharum</i> Marsh, segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
4407 95	Legno di frassino ( <i>Fraxinus</i> spp.), segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
ex 4407 99	Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia ( <i>Quercus</i> spp.), faggio ( <i>Fagus</i> spp.), acero ( <i>Acer</i> spp.), ciliegio ( <i>Prunus</i> spp.) o frassino ( <i>Fraxinus</i> spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
4408 10	Fogli da impiallacciatura di conifere (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm
4416 00 00	Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio
9406 00 20	Costruzioni prefabbricate in legno




7. Terra e mezzo di coltura
- a) Terra e mezzo di coltura in quanto tale, costituito interamente o parzialmente da terra o da sostanze organiche solide, quali parti di vegetali, humus contenente torba o corteccia, ma non composto interamente di torba,
- b) terra e mezzo di coltura, aderente o associato ai vegetali, costituito interamente o parzialmente da materiali indicati alla lettera a) oppure costituito parzialmente da sostanze solide inorganiche, destinato a rafforzare la vitalità dei vegetali, originari dei seguenti paesi:
- Turchia,
  - Bielorussia, Georgia, Moldavia, Russia e Ucraina,
  - paesi extraeuropei ad eccezione di Algeria, Egitto, Israele, Libia, Marocco e Tunisia.
8. Semi dei generi *Triticum*, *Secale* e *X Triticosecale* originari dell'Afghanistan, dell'India, dell'Iran, dell'Iraq, del Messico, del Nepal, del Pakistan, del Sud Africa e degli USA.

**C. Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, provenienti da una delle parti, per i quali queste non dispongono di legislazioni simili e in relazione ai quali queste non riconoscono il passaporto fitosanitario**

1. Vegetali e prodotti vegetali provenienti dalla Svizzera che devono essere accompagnati da un certificato fitosanitario all'atto dell'importazione da parte di uno Stato membro dell'Unione
- 1.1. Vegetali destinati alla piantagione, escluse le sementi
- nessuno;
- 1.2. Parti di vegetali, esclusi frutti e sementi
- nessuna;
- 1.3. Sementi
- nessuna;
- 1.4. Frutti
- nessuno;
- 1.5. Legno che ha conservato in tutto o in parte la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia, o ridotto in piccole placche, particelle, segatura, avanzi o cascami di legno,
- a) ottenuto interamente o parzialmente da *Platanus* L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, e
- b) corrispondente a una delle descrizioni riportate nell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87, di cui alla tabella seguente:

Codice NC	Descrizione
4401 10 00	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
4401 22 00	Legno in piccole placche o in particelle, diverso da quello di conifere
ex 4401 30 80	Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
4403 10 00	Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato



Codice NC	Descrizione
ex 4403 99	Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia ( <i>Quercus</i> spp.) o faggio ( <i>Fagus</i> spp.)], anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 4404 20 00	Pali spaccati in legno diverso da quello di conifere; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo
ex 4407 99	Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia ( <i>Quercus</i> spp.) o faggio ( <i>Fagus</i> spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore non superiore a 6 mm.

2. Vegetali e prodotti vegetali provenienti da uno Stato membro dell'Unione che devono essere accompagnati da un certificato fitosanitario all'atto dell'importazione in Svizzera

nessuno;

3. Vegetali e prodotti vegetali provenienti dalla Svizzera di cui è vietata l'importazione in uno Stato membro dell'Unione

Vegetali, esclusi frutti e semi

nessuno;

4. Vegetali e prodotti vegetali provenienti da uno Stato membro dell'Unione di cui è vietata l'importazione in Svizzera

Vegetali del genere:

*Cotoneaster* Ehrh.

*Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot <sup>(1)</sup>

#### APPENDICE 2


#### LEGISLAZIONE <sup>(2)</sup>

##### Disposizioni dell'Unione


- Direttiva 69/464/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la rogna nera della patata
- Direttiva 74/647/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1974, relativa alla lotta contro la tortrice del garofano
- Decisione 91/261/CEE della Commissione, del 2 maggio 1991, che riconosce l'Australia indenne da *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al.
- Direttiva 92/70/CEE della Commissione, del 30 luglio 1992, che stabilisce le modalità delle indagini da effettuare per il riconoscimento di zone protette nella Comunità

<sup>(1)</sup> In deroga a quanto disposto al presente punto 4, l'ingresso e il transito di tali vegetali nel territorio svizzero sono autorizzati ma la loro commercializzazione, produzione e coltura sono vietate in Svizzera.

<sup>(2)</sup> Qualunque riferimento a un atto si intende, salvo diversa indicazione, come un riferimento a tale atto quale modificato al più tardi il 1.7.2015.




- Direttiva 92/90/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992, che stabilisce gli obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e gli importatori di vegetali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per la loro registrazione
- Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all'interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione
- Decisione 93/359/CEE della Commissione, del 28 maggio 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di *Thuja* L. originario degli Stati Uniti d'America
- Decisione 93/360/CEE della Commissione, del 28 maggio 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di *Thuja* L. originario del Canada
- Decisione 93/365/CEE della Commissione, del 2 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere sottoposto a trattamento termico, originario del Canada, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname sottoposto a trattamento termico
- Decisione 93/422/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere essiccato in forno (kiln dried) originario del Canada, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname essiccato in forno (kiln dried)
- Decisione 93/423/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere essiccato in forno (kiln dried) originario degli Stati Uniti d'America, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname essiccato in forno (kiln dried)
- Direttiva 93/50/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che specifica taluni vegetali non elencati nell'allegato V, parte A della direttiva 77/93/CEE del Consiglio i cui produttori o centri di raccolta e di spedizione situati nelle rispettive zone di produzione devono essere iscritti in un registro ufficiale
- Direttiva 93/51/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che istituisce norme per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali o altre voci attraverso una zona protetta, nonché per il trasporto di tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci originari di una zona protetta e spostati all'interno di essa
- Direttiva 93/85/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1993, concernente la lotta contro il marciume anulare della patata
- Direttiva 94/3/CE della Commissione, del 21 gennaio 1994, che stabilisce una procedura per la notificazione dell'intercettazione di una spedizione, o di un organismo nocivo, proveniente da paesi terzi che presenta un imminente pericolo fitosanitario
- Direttiva 98/22/CE della Commissione, del 15 aprile 1998, che fissa le condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti d'ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da paesi terzi
- Direttiva 98/57/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente la lotta contro *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al.
- Decisione 98/109/CE della Commissione, del 2 febbraio 1998, che autorizza gli Stati membri ad adottare, per quanto concerne la Thailandia, misure di emergenza contro la propagazione del *Thrips palmi* Karny
- Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità
- Decisione 2002/757/CE della Commissione, del 19 settembre 2002, relativa a misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l'introduzione e la propagazione nella Comunità di *Phytophthora ramorum* Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov.
- Decisione 2002/499/CE della Commissione, del 26 giugno 2002, che autorizza deroghe a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo ai vegetali di *Chamaecyparis* Spach, *Juniperus* L. e *Pinus* L., nanizzati naturalmente o artificialmente, originari della Repubblica di Corea






- Decisione 2002/887/CE della Commissione, dell'8 novembre 2002, che autorizza deroghe a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo ai vegetali di *Chamaecyparis* Spach, *Juniperus* L. e *Pinus* L., nanzizzati naturalmente o artificialmente, originari del Giappone
- Decisione 2004/200/CE della Commissione, del 27 febbraio 2004, relativa a misure di lotta contro l'introduzione e la propagazione nella Comunità del virus del mosaico del pepino
- Direttiva 2004/103/CE della Commissione, del 7 ottobre 2004, concernente i controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino e che specifica le condizioni relative a tali controlli
- Modalità di applicazione: se il luogo di entrata dei vegetali, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti elencati nell'appendice 1 provenienti da un paese terzo è situato nel territorio di una delle parti e il luogo di destinazione è situato nel territorio dell'altra parte, i controlli fitosanitari, d'identità e dei documenti di importazione sono eseguiti nel luogo di entrata in assenza di un accordo specifico tra le autorità competenti del punto d'entrata e del punto di destinazione. In caso di accordo specifico tra le autorità competenti del punto d'entrata e del punto di destinazione, questo deve essere un accordo scritto.
- Direttiva 2004/105/CE della Commissione, del 15 ottobre 2004, che determina i modelli di certificati fitosanitari ufficiali o di certificati fitosanitari di riesportazione che accompagnano vegetali, prodotti vegetali o altre voci provenienti dai paesi terzi ed elencati nella direttiva 2000/29/CE del Consiglio
- Decisione 2004/416/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa a misure provvisorie di emergenza per quanto concerne taluni agrumi originari dell'Argentina o del Brasile
- Decisione 2005/51/CE della Commissione, del 21 gennaio 2005, che autorizza temporaneamente gli Stati membri a concedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda l'importazione a scopo di decontaminazione di terra contaminata da antiparassitari o da inquinanti organici persistenti
- Decisione 2005/359/CE della Commissione, del 29 aprile 2005, che prevede una deroga a certe disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda i tronchi di quercia (*Quercus* L.) con corteccia provenienti dagli Stati Uniti d'America
- Decisione 2006/473/CE della Commissione, del 5 luglio 2006, che riconosce taluni paesi terzi e talune regioni di paesi terzi come indenni da *Xanthomonas campestris* (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus), *Cercospora angolensis* Carv. & Mendes e *Guignardia citricarpa* Kiely (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus)
- Direttiva 2006/91/CE del Consiglio, del 7 novembre 2006, concernente la lotta contro la cocciniglia di San José
- Decisione 2007/365/CE della Commissione, del 25 maggio 2007, che stabilisce misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier)
- Direttiva del Consiglio 2007/33/CE, dell'11 giugno 2007, relativa alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la direttiva 69/465/CEE
- Decisione 2007/433/CE della Commissione, del 18 giugno 2007, che stabilisce misure d'emergenza provvisorie per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Gibberella circinata* Nirenberg & O'Donnell
- Direttiva 2008/61/CE della Commissione, del 17 giugno 2008, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale
- Decisione di esecuzione 2011/778/UE della Commissione, del 28 novembre 2011, che autorizza alcuni Stati membri a concedere deroghe temporanee a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda i tuberi-seme di patata originari di alcune province del Canada
- Decisione di esecuzione 2011/787/UE della Commissione, del 29 novembre 2011, che autorizza temporaneamente gli Stati membri a prendere misure urgenti contro la diffusione di *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.* nei confronti dell'Egitto




- Decisione di esecuzione 2012/138/UE della Commissione, del 1º marzo 2012, relativa alle misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Anoplophora chinensis* (Forster)
- Decisione di esecuzione 2012/219/UE della Commissione, del 24 aprile 2012, che riconosce la Serbia indenne da *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus* (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al.
- Decisione di esecuzione 2012/270/UE della Commissione, del 16 maggio 2012, relativa alle misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Epitrix cucumeris* (Harris), *Epitrix similis* (Gentner), *Epitrix subcrinita* (Lec.) ed *Epitrix tuberosa* (Gentner)
- Decisione di esecuzione 2012/697/UE della Commissione, dell'8 novembre 2012, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione del genere *Pomacea* (Perry)
- Decisione di esecuzione 2012/756/UE della Commissione, del 5 dicembre 2012, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto
- Decisione di esecuzione 2013/92/UE della Commissione, del 18 febbraio 2013, concernente la sorveglianza, i controlli fitosanitari e le misure da adottare in relazione al materiale da imballaggio in legno effettivamente utilizzato nel trasporto di prodotti specificati originari della Cina
- Decisione di esecuzione 2013/413/UE della Commissione, del 30 luglio 2013, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe ad alcune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio in relazione alle patate non destinate alla piantagione originarie delle regioni di Akkar e Bekaa in Libano
- Decisione di esecuzione 2013/754/UE della Commissione, dell'11 dicembre 2013, relativa a misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Guignardia citricarpa* Kiely (tutti i ceppi patogeni per *Citrus*), per quanto concerne il Sud Africa
- Decisione di esecuzione 2013/780/UE della Commissione, del 18 dicembre 2013, che prevede una deroga all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda il legname segato privo di corteccia di *Quercus* L., *Platanus* L. e *Acer saccharum* Marsh. originario degli Stati Uniti d'America
- Decisione di esecuzione 2013/782/UE della Commissione, del 18 dicembre 2013, che modifica la decisione 2002/757/CE per quanto riguarda il requisito del certificato sanitario relativo all'organismo nocivo *Phytophthora ramorum* Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. per il legname segato privo di corteccia di *Acer macrophyllum* Pursh e *Quercus* spp. L. originario degli Stati Uniti d'America
- Raccomandazione 2014/63/UE della Commissione, del 6 febbraio 2014, su misure di controllo della *Diabrotica virgifera virgifera* Le Conte nelle aree dell'Unione in cui la presenza è confermata
- Decisione di esecuzione 2014/422/UE della Commissione, del 2 luglio 2014, che stabilisce misure per quanto concerne taluni agrumi originari del Sud Africa per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa
- Decisione di esecuzione 2014/917/UE della Commissione, del 15 dicembre 2014, che stabilisce norme dettagliate per l'attuazione della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto concerne la notifica della presenza di organismi nocivi e delle misure adottate o di cui è prevista l'adozione da parte degli Stati membri
- Decisione di esecuzione 2014/924/UE della Commissione, del 16 dicembre 2014, che prevede una deroga a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda il legname e la corteccia di frassino (*Fraxinus* L.) originari del Canada e degli Stati Uniti d'America
- Decisione di esecuzione (UE) 2015/179 della Commissione, del 4 febbraio 2015, che autorizza gli Stati membri a prevedere una deroga a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto concerne il materiale da imballaggio in legno di conifere (Coniferales) in forma di scatole di munizioni originarie degli Stati Uniti d'America sotto il controllo del Dipartimento della difesa degli Stati Uniti
- Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.)



**Disposizioni della Svizzera**

- Ordinanza del 27 ottobre 2010 sulla protezione dei vegetali (RS 916.20)
- Ordinanza del DEFR del 15 aprile 2002 sui vegetali vietati (RS 916.205.1)
- Ordinanza dell'UFAG del 13 marzo 2015 concernente le misure fitosanitarie a carattere temporaneo (RS 916.202.1).
- Ordinanza dell'UFAG del 24 marzo 2015 concernente il divieto di importare alcuni prodotti ortofrutticoli originari dell'India (RS 916.207.142.3)
- Decisione di portata generale dell'UFAM del 14 dicembre 2012 concernente l'applicazione dello standard ISPM15 alle importazioni con imballaggi di legno (fosc.ch 130 244)
- Decisione generale del 9 agosto 2013 concernente le misure per impedire l'introduzione e la diffusione del genere *Pomacea* (Perry) (FF 2013 5917)
- Decisione generale del 9 agosto 2013 concernente le misure per impedire l'introduzione e la diffusione di *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto (FF 2013 5911)
- Decisione generale dell'UFAG del 16 marzo 2015 concernente le misure riguardanti taluni agrumi originari del Sud Africa per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa (FF 2015 2596)
- Direttiva n. 1 dell'UFAG del 1º gennaio 2012 all'attenzione dei servizi fitosanitari cantonali e dell'organizzazione incaricata dei controlli concernenti la sorveglianza e la lotta ai nematodi a cisti della patata (*Globodera rostochiensis* e *Globodera pallida*)
- Guida relativa alla gestione del nematode del pino (*Bursaphelenchus xylophilus*) dell'UFAM del 30 marzo 2015»



## ALLEGATO II

«APPENDICE 4 <sup>(1)</sup>»**ZONE DI CUI ALL'ARTICOLO 4 E RELATIVE PRESCRIZIONI SPECIALI**

Le zone di cui all'articolo 4 e le relative prescrizioni speciali che le due parti devono rispettare sono definite nelle disposizioni legislative e amministrative delle due parti qui di seguito indicate.

**Disposizioni dell'Unione**

- Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità
- Regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione, del 4 luglio 2008, relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità

**Disposizioni della Svizzera**

- Ordinanza del 27 ottobre 2010 sulla protezione dei vegetali, allegato 12 (RS 916.20)

<sup>(1)</sup> Qualunque riferimento a un atto si intende, salvo diversa indicazione, come un riferimento a tale atto quale modificato al più tardi il 1° luglio 2015.»

17CE0693



## REGOLAMENTO (UE) 2017/170 DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 2017

**che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di bifentrin, carbetamide, cinidon etile, fenpropimorf e triflusaluron in o su determinati prodotti**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Per le sostanze carbetamide e triflusaluron i livelli massimi di residui (LMR) sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per le sostanze bifentrin, cinidon etile e fenpropimorf gli LMR sono stati fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, di detto regolamento.
- (2) Per il bifentrin, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») ha presentato un parere motivato sugli LMR attuali, in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 <sup>(2)</sup>. Per quanto riguarda l'LMR per i cavoli cinesi, essa ha constatato un rischio per i consumatori. È pertanto opportuno ridurre tale LMR. L'Autorità ha proposto di modificare la definizione del residuo e ha raccomandato di ridurre gli LMR per papaya, cavoletti di Bruxelles, cavoli cappucci, semi di colza, orzo in chicchi, mais in chicchi, frutta, spezie da radici e rizomi, muscolo di suini, bovini, ovini e caprini, e fegato di pollame. Per altri prodotti ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR attuali. Per quanto concerne gli LMR per agrumi, ciliegie, pesche, prugne, fragole, more di rovo, more selvatiche, lamponi e uova di volatili, essa ha concluso che alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello attuale o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. Per quanto concerne gli LMR per mele, pere, ribes a grappoli, aglio, cetrioli, zucchine, meloni, cocomeri/angurie, fagioli (con baccello), fagioli (senza baccello), piselli (con baccello), piselli (senza baccello), l'Autorità ha concluso che non era disponibile alcuna informazione e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Per tali prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione. Tenendo conto delle osservazioni formulate dalle associazioni di parti interessate europee e dai partner commerciali, data l'assenza di rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per le infusioni di erbe, nell'allegato II del regolamento (CE) N. 396/2005, al livello attuale.

<sup>(1)</sup> GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Autorità europea per la sicurezza alimentare; *Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for bifenthrin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005* [Parere motivato sul riesame degli attuali livelli massimi di residui (LMR) per il bifentrin in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. *EFSA Journal* 2015;13(4):4081.



- (3) Per il carbetamide l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR attuali, in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 <sup>(1)</sup>. Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo e ha raccomandato di ridurre gli LMR per semi di girasole e semi di colza. Per quanto concerne gli LMR per mele, pere, cotogne, drupacee, uve da tavola e da vino, lattughe, scarola, cicoria Witloof, lenticchie (secche), piselli (secchi), radici di cicoria e latte di bovini, ovini e caprini, l'Autorità ha concluso che alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello attuale o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. Per quanto concerne gli LMR per salsefrica, cavoli ricci, erba cipollina, foglie di sedano, prezzemolo, dragoncello, fagioli (secchi), semi di cartamo, infusioni di erbe (essiccate, da fiori), infusioni di erbe (essiccate, di radici), spezie (frutta e bacche), barbabietole da zucchero (radice), muscolo, grasso, fegato e reni di suini, bovini, ovini e caprini, l'Autorità ha concluso che non era disponibile alcuna informazione e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Per tali prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione.
- (4) Per il cinidon etile l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR attuali, in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 <sup>(2)</sup>. L'approvazione del cinidon etile non è rinnovata a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 1134/2011 della Commissione <sup>(3)</sup>. Considerando che l'uso del cinidon etile non è più autorizzato all'interno dell'Unione e che non sono stati notificati usi autorizzati in paesi terzi, non dovrebbero essere presenti residui di cinidon etile in nessun prodotto di origine animale o vegetale. L'Autorità ritiene tuttavia opportuno fissare gli LMR per il cinidon etile allo specifico limite di determinazione o all'LMR di base di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (5) Per il fenpropimorf l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR attuali, in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 <sup>(4)</sup>. Per quanto riguarda gli LMR per fragole, more di rovo e porri l'Autorità ha rilevato un rischio per i consumatori. È pertanto opportuno ridurre tali LMR. L'Autorità ha proposto di modificare la definizione del residuo e ha raccomandato di ridurre gli LMR per banane, carote, barbaforte/rafano/cren, pastinaca, prezzemolo a grossa radice, salsefrica, orzo, avena, segale e frumento. Per altri prodotti ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR attuali. Per quanto concerne gli LMR per more selvatiche, lamponi, mirtili, mirtili giganti americani, ribes a grappoli, uva spina/grossularia e luppolo, l'Autorità ha concluso che non era disponibile nessuna informazione e che erano necessari ulteriori esami da parte dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello attuale o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. Per quanto concerne gli LMR per le barbabietole da zucchero (radice), l'Autorità ha concluso che alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Per tale prodotto gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione.
- (6) Per il triflusaluron l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR attuali, in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 <sup>(5)</sup>. Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo e ha raccomandato di ridurre gli LMR per barbabietola rossa, cicoria Witloof, barbabietola da zucchero (radice) e radici di cicoria.
- (7) Per quanto riguarda i prodotti sui quali l'impiego del prodotto fitosanitario in questione non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all'importazione o limiti massimi di residui del Codex (CXL), gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione oppure dovrebbe valere l'LMR di base, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.


<sup>(1)</sup> Autorità europea per la sicurezza alimentare; *Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for carbetamide according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005* [Parere motivato sul riesame degli attuali livelli massimi di residui (LMR) per il carbetamide in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2015;13(7):4192.

<sup>(2)</sup> Autorità europea per la sicurezza alimentare; *Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for cinidon-ethyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005* [Parere motivato sul riesame degli attuali livelli massimi di residui (LMR) per il cinidon etile in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2015;13(7):4166.

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 1134/2011 della Commissione, del 9 novembre 2011, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva cinidon etile conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 292 del 10.11.2011, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Autorità europea per la sicurezza alimentare; *Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for fenpropimorph according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005* [Parere motivato sul riesame degli attuali livelli massimi di residui (LMR) per il fenpropimorf in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2015;13(3):4050.

<sup>(5)</sup> Autorità europea per la sicurezza alimentare; *Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for triflusaluron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005* [Parere motivato sul riesame degli attuali livelli massimi di residui (LMR) per il triflusaluron in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2015;13(7):4190.



- (8) La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adeguare alcuni limiti di determinazione. Per quanto concerne varie sostanze, tali laboratori sono giunti alla conclusione che, per alcuni prodotti di base, l'evoluzione tecnica richiede la fissazione di specifici limiti di determinazione.
- (9) In base ai pareri motivati dell'Autorità e in considerazione dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (10) I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
- (12) Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori. Poiché non è possibile escludere rischi per i consumatori con gli LMR attuali, il limite di 0,01 mg/kg per il bifentrin per i cavoli cinesi e il limite di 0,01 mg/kg per il fenpropimorf per fragole, more di rovo e porri dovrebbero essere applicati a tutti i prodotti a partire dalla data di applicazione del presente regolamento.
- (13) Prima dell'applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.
- (14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

#### Articolo 2


Per quanto riguarda le sostanze attive carbetamide, cinidon etile e triflusaluron in e su tutti i prodotti, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti che sono stati ottenuti prima del 23 agosto 2017.

Per quanto riguarda le sostanze attive bifentrin in e su tutti i prodotti, eccetto il cavolo cinese, e fenpropimorf in e su tutti i prodotti, eccetto fragole, more di rovo e porri, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti che sono stati ottenuti prima del 23 agosto 2017.

#### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 23 agosto 2017.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2017

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

—





## ALLEGATO

Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:

1) l'allegato II è così modificato:


a) le colonne relative alle sostanze bifentrin e fenpropimorf sono sostituite dalle seguenti:

**«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari**

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (a)	Bifentrin (somma di isomeri) (F)	Fenpropimorf (somma di isomeri) (F)
(1)	(2)	(3)	(4)
0100000	<b>FRUTTA FRESCA o CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO</b>		
0110000	<b>Agrumi</b>	<b>0,05 (+)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0110010	Pompelmi		
0110020	Arance dolci		
0110030	Limoni		
0110040	Limette/lime		
0110050	Mandarini		
0110990	Altri		
0120000	<b>Frutta a guscio</b>	<b>0,05</b>	<b>0,01 (*)</b>
0120010	Mandorle dolci		
0120020	Noci del Brasile		
0120030	Noci di anacardi		
0120040	Castagne e marroni		
0120050	Noci di cocco		
0120060	Nocciole		
0120070	Noci del Queensland		
0120080	Noci di pecan		
0120090	Pinoli		
0120100	Pistacchi		
0120110	Noci comuni		
0120990	Altri		
0130000	<b>Pomacee</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0130010	Mele		



(1)	(2)	(3)	(4)
0130020	Pere		
0130030	Cotogne		
0130040	Nespole		
0130050	Nespole del Giappone		
0130990	Altri		
0140000	<b>Drupacee</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0140010	Albicocche		
0140020	Ciliege (dolci)		
0140030	Pesche		
0140040	Prugne		
0140990	Altri		
0150000	<b>Bacche e piccola frutta</b>		
0151000	a) <i>Uve</i>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0151010	Uve da tavola		
0151020	Uve da vino		
0152000	b) <i>Fragole</i>	<b>1 (+)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0153000	c) <i>Frutti di piante arbustive</i>	<b>1 (+)</b>	
0153010	More di rovo		<b>0,01 (*)</b>
0153020	More selvatiche		<b>1,5 (+)</b>
0153030	Lamponi (rossi e gialli)		<b>1,5 (+)</b>
0153990	Altri		<b>0,01 (*)</b>
0154000	d) <i>Altra piccola frutta e bacche</i>	<b>0,01 (*)</b>	
0154010	Mirtilli		<b>0,9 (+)</b>
0154020	Mirtilli giganti americani		<b>0,9 (+)</b>
0154030	Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)		<b>0,9 (+)</b>
0154040	Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)		<b>0,9 (+)</b>
0154050	Rosa canina (cinorrodoni)		<b>0,01 (*)</b>
0154060	More di gelso (nero e bianco)		<b>0,01 (*)</b>
0154070	Azzerruoli		<b>0,01 (*)</b>
0154080	Bacche di sambuco		<b>0,01 (*)</b>
0154990	Altri		<b>0,01 (*)</b>




(1)	(2)	(3)	(4)
0160000	<b>Frutta varia con</b>		
0161000	a) <i>Frutta con buccia commestibile</i>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0161010	Datteri		
0161020	Fichi		
0161030	Olive da tavola		
0161040	Kumquat		
0161050	Carambole		
0161060	Cachi		
0161070	Jambul/jambolan		
0161990	Altri		
0162000	b) <i>Frutti piccoli con buccia non commestibile</i>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0162010	Kiwi (verdi, rossi, gialli)		
0162020	Litci		
0162030	Frutti della passione/maracuja		
0162040	Fichi d'India/fichi di cactus		
0162050	Melastelle/cainette		
0162060	Cachi di Virginia		
0162990	Altri		
0163000	c) <i>Frutti grandi con buccia non commestibile</i>		
0163010	Avocado	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0163020	Banane	0,1	<b>0,6</b>
0163030	Manghi	<b>0,5</b>	<b>0,01 (*)</b>
0163040	Papaie	<b>0,4</b>	<b>0,01 (*)</b>
0163050	Melograni	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0163060	Cerimolia/cherimolia	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0163070	Guaiave/guave	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0163080	Ananas	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0163090	Frutti dell'albero del pane	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0163100	Durian	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0163110	Anona/graviola/guanabana	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0163990	Altri	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>




(1)	(2)	(3)	(4)
0200000	<b>ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI</b>		
0210000	<b>Ortaggi a radice e tubero</b>	<b>0,05</b>	
0211000	a) <i>Patate</i>		<b>0,01 (*)</b>
0212000	b) <i>Ortaggi a radice e tubero tropicali</i>		<b>0,01 (*)</b>
0212010	Radici di cassava/manioca		
0212020	Patate dolci		
0212030	Ignami		
0212040	Maranta/arrow root		
0212990	Altri		
0213000	c) <i>Altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero</i>		
0213010	Bietole		<b>0,01 (*)</b>
0213020	Carote		<b>0,04</b>
0213030	Sedano rapa		<b>0,01 (*)</b>
0213040	Barbaforte/rafano/cren		<b>0,04</b>
0213050	Topinambur		<b>0,01 (*)</b>
0213060	Pastinaca		<b>0,04</b>
0213070	Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo		<b>0,04</b>
0213080	Ravanelli		<b>0,01 (*)</b>
0213090	Salsefrica		<b>0,04</b>
0213100	Rutabaga		<b>0,01 (*)</b>
0213110	Rape		<b>0,01 (*)</b>
0213990	Altri		<b>0,01 (*)</b>
0220000	<b>Ortaggi a bulbo</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0220010	Aglio		
0220020	Cipolle		
0220030	Scalogni		
0220040	Cipolline/cipolle verdi e cipollette		
0220990	Altri		




(1)	(2)	(3)	(4)
0230000	<b>Ortaggi a frutto</b>		<b>0,01 (*)</b>
0231000	a) <i>Solanacee</i>		
0231010	Pomodori	0,3	
0231020	Peperoni	0,5	
0231030	Melanzane	0,3	
0231040	Gombi	0,2	
0231990	Altri	<b>0,01 (*)</b>	
0232000	b) <i>Cucurbitacee con buccia commestibile</i>	<b>0,01 (*)</b>	
0232010	Cetrioli		
0232020	Cetriolini		
0232030	Zucchine		
0232990	Altri		
0233000	c) <i>Cucurbitacee con buccia non commestibile</i>	<b>0,01 (*)</b>	
0233010	Meloni		
0233020	Zucche		
0233030	Cocomeri/angurie		
0233990	Altri		
0234000	d) <i>Mais dolce</i>	<b>0,01 (*)</b>	
0239000	e) <i>Altri ortaggi a frutto</i>	<b>0,01 (*)</b>	
0240000	<b>Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)</b>		<b>0,01 (*)</b>
0241000	a) <i>Cavoli a infiorescenza</i>	<b>0,4</b>	
0241010	Cavoli broccoli		
0241020	Cavolfiori		
0241990	Altri		
0242000	b) <i>Cavoli a testa</i>	<b>0,4</b>	
0242010	Cavoletti di Bruxelles		
0242020	Cavoli cappucci		
0242990	Altri		
0243000	c) <i>Cavoli a foglia</i>	<b>0,01 (*)</b>	
0243010	Cavoli cinesi/pe-tsai		




(1)	(2)	(3)	(4)
0243020	Cavoli ricci		
0243990	Altri		
0244000	d) <i>Cavoli rapa</i>	<b>0,4</b>	
0250000	<b>Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili</b>		
0251000	a) <i>Lattughe e insalate</i>		<b>0,01 (*)</b>
0251010	Dolcetta/valerianella/gallinella	<b>0,01 (*)</b>	
0251020	Lattughe	<b>0,01 (*)</b>	
0251030	Scarola/indivia a foglie larghe	<b>0,01 (*)</b>	
0251040	Crescione e altri germogli e gemme	<b>0,01 (*)</b>	
0251050	Barbarea	<b>0,01 (*)</b>	
0251060	Rucola	<b>0,01 (*)</b>	
0251070	Senape juncea	<b>0,01 (*)</b>	
0251080	Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)	<b>4</b>	
0251990	Altri	<b>0,01 (*)</b>	
0252000	b) <i>Foglie di spinaci e simili</i>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0252010	Spinaci		
0252020	Portulaca/porcellana		
0252030	Foglie di bietole da costa e di barbabietole		
0252990	Altri		
0253000	c) <i>Foglie di vite e specie simili</i>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0254000	d) <i>Crescione acquatico</i>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0255000	e) <i>Cicoria Witloof/cicoria belga</i>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0256000	f) <i>Erbe fresche e fiori commestibili</i>	<b>0,02 (*)</b>	<b>0,02 (*)</b>
0256010	Cerfoglio		
0256020	Erba cipollina		
0256030	Foglie di sedano		
0256040	Prezzemolo		
0256050	Salvia		
0256060	Rosmarino		



(1)	(2)	(3)	(4)
0256070	Timo		
0256080	Basilico e fiori commestibili		
0256090	Foglie di alloro/lauro		
0256100	Dragoncello		
0256990	Altri		
0260000	<b>Legumi</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0260010	Fagioli (con baccello)		
0260020	Fagioli (senza baccello)		
0260030	Piselli (con baccello)		
0260040	Piselli (senza baccello)		
0260050	Lenticchie		
0260990	Altri		
0270000	<b>Ortaggi a stelo</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0270010	Asparagi		
0270020	Cardi		
0270030	Sedani		
0270040	Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze		
0270050	Carciofi		
0270060	Porri		
0270070	Rabarbaro		
0270080	Germogli di bambù		
0270090	Cuori di palma		
0270990	Altri		
0280000	<b>Funghi, muschi e licheni</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0280010	Funghi coltivati		
0280020	Funghi selvatici		
0280990	Muschi e licheni		
0290000	<b>Alghe e organismi procarioti</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0300000	<b>LEGUMI DA GRANELLA</b>	<b>0,3</b>	<b>0,01 (*)</b>
0300010	Fagioli		



(1)	(2)	(3)	(4)
0300020	Lenticchie		
0300030	Piselli		
0300040	Lupini/semi di lupini		
0300990	Altri		
0400000	<b>SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI</b>		<b>0,01 (*)</b>
0401000	<b>Semi oleaginosi</b>		
0401010	Semi di lino	<b>0,02 (*)</b>	
0401020	Semi di arachide	<b>0,02 (*)</b>	
0401030	Semi di papavero	<b>0,02 (*)</b>	
0401040	Semi di sesamo	<b>0,02 (*)</b>	
0401050	Semi di girasole	<b>0,02 (*)</b>	
0401060	Semi di colza	<b>0,05</b>	
0401070	Semi di soia	<b>0,3</b>	
0401080	Semi di senape	<b>0,02 (*)</b>	
0401090	Semi di cotone	0,5	
0401100	Semi di zucca	<b>0,02 (*)</b>	
0401110	Semi di cartamo	<b>0,02 (*)</b>	
0401120	Semi di borragine	<b>0,02 (*)</b>	
0401130	Semi di camelina/dorella	<b>0,02 (*)</b>	
0401140	Semi di canapa	<b>0,02 (*)</b>	
0401150	Semi di ricino	<b>0,02 (*)</b>	
0401990	Altri	<b>0,02 (*)</b>	
0402000	<b>Frutti oleaginosi</b>	<b>0,02 (*)</b>	
0402010	Olive da olio		
0402020	Semi di palma		
0402030	Frutti di palma		
0402040	Capoc		
0402990	Altri		
0500000	<b>CEREALI</b>		
0500010	Orzo	<b>0,05 (*)</b>	<b>0,4</b>





(1)	(2)	(3)	(4)
0500020	Grano saraceno e altri pseudo-cereali	<b>0,01</b> (*)	<b>0,01</b> (*)
0500030	Mais/granturco	0,05 (*)	<b>0,01</b> (*)
0500040	Miglio	<b>0,01</b> (*)	<b>0,01</b> (*)
0500050	Avena	<b>0,01</b> (*)	<b>0,4</b>
0500060	Riso	<b>0,01</b> (*)	<b>0,01</b> (*)
0500070	Segale	<b>0,01</b> (*)	0,15
0500080	Sorgo	<b>0,01</b> (*)	<b>0,01</b> (*)
0500090	Frumento	0,5	<b>0,15</b>
0500990	Altri	<b>0,01</b> (*)	<b>0,01</b> (*)
0600000	<b>TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE</b>		<b>0,05</b> (*)
0610000	<b>Tè</b>	<b>30</b>	
0620000	<b>Chicchi di caffè</b>	<b>0,05</b> (*)	
0630000	<b>Infusioni di erbe da</b>	<b>0,1</b> (+)	
0631000	a) <i>Fiori</i>		
0631010	Camomilla		
0631020	Ibisco/rosella		
0631030	Rosa		
0631040	Gelsomino		
0631050	Tiglio		
0631990	Altri		
0632000	b) <i>Foglie ed erbe</i>		
0632010	Fragola		
0632020	Rooibos		
0632030	Mate		
0632990	Altri		
0633000	c) <i>Radici</i>		
0633010	Valeriana		
0633020	Ginseng		
0633990	Altri		
0639000	d) <i>Altre parti della pianta</i>		




(1)	(2)	(3)	(4)
0640000	<b>Semi di cacao</b>	<b>0,05 (*)</b>	
0650000	<b>Carrube/pane di san Giovanni</b>	<b>0,05 (*)</b>	
0700000	<b>LUPPOLO</b>	<b>20</b>	<b>0,05 (*)</b>
0800000	<b>SPEZIE</b>		
0810000	<b>Semi</b>	<b>0,05 (*)</b>	<b>0,05 (*)</b>
0810010	Anice verde		
0810020	Grano nero/cumino nero		
0810030	Sedano		
0810040	Coriandolo		
0810050	Cumino		
0810060	Aneto		
0810070	Finocchio		
0810080	Fieno greco		
0810090	Noce moscata		
0810990	Altri		
0820000	<b>Frutta</b>	<b>0,03</b>	<b>0,05 (*)</b>
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato		
0820020	Pepe di Sichuan		
0820030	Carvi		
0820040	Cardamomo		
0820050	Bacche di ginepro		
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)		
0820070	Vaniglia		
0820080	Tamarindo		
0820990	Altri		
0830000	<b>Spezie da corteccia</b>	<b>0,05 (*)</b>	<b>0,05 (*)</b>
0830010	Cannella		
0830990	Altri		
0840000	<b>Spezie da radici e rizomi</b>		
0840010	Liquirizia	<b>0,05</b>	<b>0,05 (*)</b>
0840020	Zenzero	<b>0,05</b>	<b>0,05 (*)</b>



(1)	(2)	(3)	(4)
0840030	Curcuma	<b>0,05</b>	<b>0,05 (*)</b>
0840040	Barbaforte/rafano/cren	(+)	(+)
0840990	Altri	<b>0,05</b>	<b>0,05 (*)</b>
0850000	<b>Spezie da bocci</b>	<b>0,05 (*)</b>	<b>0,05 (*)</b>
0850010	Chiodi di garofano		
0850020	Capperi		
0850990	Altri		
0860000	<b>Spezie da pistilli di fiori</b>	<b>0,05 (*)</b>	<b>0,05 (*)</b>
0860010	Zafferano		
0860990	Altri		
0870000	<b>Spezie da arilli</b>	<b>0,05 (*)</b>	<b>0,05 (*)</b>
0870010	Macis		
0870990	Altri		
0900000	<b>PIANTE DA ZUCCHERO</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0900010	Barbabietole da zucchero		
0900020	Canne da zucchero		
0900030	Radici di cicoria		
0900990	Altri		
1000000	<b>PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI</b>		
1010000	<b>Tessuti provenienti da</b>		
1011000	a) <i>Suini</i>		
1011010	Muscolo	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
1011020	Tessuto adiposo	3	<b>0,01 (*)</b>
1011030	Fegato	0,2	0,3
1011040	Rene	0,2	<b>0,05</b>
1011050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	<b>3</b>	<b>0,3</b>
1011990	Altri	<b>0,01 (*)</b>	0,01 (*)
1012000	b) <i>Bovini</i>		
1012010	Muscolo	<b>0,2</b>	<b>0,15</b>



(1)	(2)	(3)	(4)
1012020	Tessuto adiposo	3	<b>0,2</b>
1012030	Fegato	0,2	<b>3</b>
1012040	Rene	0,2	<b>0,5</b>
1012050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	<b>3</b>	<b>3</b>
1012990	Altri	<b>0,01 (*)</b>	0,01 (*)
1013000	c) <i>Ovini</i>		
1013010	Muscolo	<b>0,2</b>	<b>0,15</b>
1013020	Tessuto adiposo	3	<b>0,2</b>
1013030	Fegato	0,2	<b>3</b>
1013040	Rene	0,2	<b>0,5</b>
1013050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	<b>3</b>	<b>3</b>
1013990	Altri	<b>0,01 (*)</b>	0,01 (*)
1014000	d) <i>Caprini</i>		
1014010	Muscolo	<b>0,2</b>	<b>0,15</b>
1014020	Tessuto adiposo	3	<b>0,2</b>
1014030	Fegato	0,2	<b>3</b>
1014040	Rene	0,2	<b>0,5</b>
1014050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	<b>3</b>	3
1014990	Altri	<b>0,01 (*)</b>	0,01 (*)
1015000	e) <i>Equidi</i>		
1015010	Muscolo	<b>0,2</b>	<b>0,15</b>
1015020	Tessuto adiposo	3	<b>0,2</b>
1015030	Fegato	0,2	<b>3</b>
1015040	Rene	0,2	<b>0,5</b>
1015050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	<b>3</b>	3
1015990	Altri	<b>0,01 (*)</b>	0,01 (*)
1016000	f) <i>Pollame</i>		0,01 (*)
1016010	Muscolo	0,05 (*)	
1016020	Tessuto adiposo	0,05 (*)	
1016030	Fegato	<b>0,01 (*)</b>	
1016040	Rene	<b>0,01 (*)</b>	



(1)	(2)	(3)	(4)
1016050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	<b>0,01</b> (*)	
1016990	Altri	<b>0,01</b> (*)	
1017000	<i>g) Altri animali terrestri d'allevamento</i>		
1017010	Muscolo	<b>0,2</b>	<b>0,15</b>
1017020	Tessuto adiposo	3	<b>0,2</b>
1017030	Fegato	0,2	<b>3</b>
1017040	Rene	0,2	<b>0,5</b>
1017050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	<b>3</b>	<b>3</b>
1017990	Altri	<b>0,01</b> (*)	0,01 (*)
1020000	<b>Latte</b>	0,2	<b>0,015</b>
1020010	Bovini		
1020020	Pecora		
1020030	Capra		
1020040	Cavallo		
1020990	Altri		
1030000	<b>Uova di volatili</b>	<b>0,01</b> (*) (+)	0,01 (*)
1030010	Galline		
1030020	Anatre		
1030030	Oche		
1030040	Quaglie		
1030990	Altri		
1040000	<b>Miele e altri prodotti dell'apicoltura</b>	<b>0,05</b> (*)	<b>0,05</b> (*)
1050000	<b>Anfibi e rettili</b>	0,01 (*)	<b>0,01</b> (*)
1060000	<b>Animali invertebrati terrestri</b>	0,01 (*)	<b>0,01</b> (*)
1070000	<b>Animali vertebrati terrestri selvatici</b>	0,01 (*)	<b>0,01</b> (*)

(\*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.


(\*\*) Combinazione di antiparassitario e codice alla quale si applica l'LMR fissato nell'allegato III, parte B.

(F) = Liposolubile

#### **Bifentrin (somma di isomeri) (F)**

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità al magazzinaggio. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 3 febbraio 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

#### **0110000 Agrumi**



- 0110010** Pompelmi
- 0110020** Arance dolci
- 0110030** Limoni
- 0110040** Limette/lime
- 0110050** Mandarini
- 0110990** Altri
- 0152000** b) Fragole
- 0153000** c) Frutti di piante arbustive
- 0153010** More di rovo
- 0153020** More selvatiche
- 0153030** Lamponi (rossi e gialli)
- 0153990** Altri
- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- 0840040** Barbaforte/rafano/cren
- (+) I dati sulle occorrenze mostrano che una riduzione dell'LMR al di sotto di 0,1 mg/kg non è attualmente realizzabile. Sono necessari ulteriori dati per monitorare questo livello nel corso del tempo, in previsione di una sua eventuale riduzione. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni se saranno presentate entro il 3 febbraio 2020, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
- 0630000** Infusioni di erbe da
- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 3 febbraio 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
- 1030000** Uova di volatili
- 1030010** Galline
- 1030020** Anatre
- 1030030** Oche
- 1030040** Quaglie
- 1030990** Altri
- Fenpropimorf (somma di isomeri) (F)**
- (R) = La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:  
Fenpropimorf — codice 1000000: Acido carbossilico fenpropimorf (BF 421-2) espresso come fenpropimorf
- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità al magazzino e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 3 febbraio 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
- 0153020** More selvatiche
- 0153030** Lamponi (rossi e gialli)
- 0154010** Mirtilli
- 0154020** Mirtilli giganti americani
- 0154030** Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)
- 0154040** Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)
- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- 0840040** Barbaforte/rafano/cren»




b) sono aggiunte le seguenti colonne relative alle sostanze carbetamide e triflusaluron:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (a)	Carbetamide (somma di carbetamide e del suo isomero S)	Triflusaluron (6-(2,2,2-trifluoroetossi)-1,3,5-triazina-2,4-diammina (IN-M7222) (A)
(1)	(2)	(3)	(4)
0100000	<b>FRUTTA FRESCA o CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO</b>		
0110000	<b>Agrumi</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0110010	Pompelmi		
0110020	Arance dolci		
0110030	Limoni		
0110040	Limette/lime		
0110050	Mandarini		
0110990	Altri		
0120000	<b>Frutta a guscio</b>	<b>0,02 (*)</b>	<b>0,02 (*)</b>
0120010	Mandorle dolci		
0120020	Noci del Brasile		
0120030	Noci di anacardi		
0120040	Castagne e marroni		
0120050	Noci di cocco		
0120060	Nocciole		
0120070	Noci del Queensland		
0120080	Noci di pecan		
0120090	Pinoli		
0120100	Pistacchi		
0120110	Noci comuni		
0120990	Altri		
0130000	<b>Pomacee</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0130010	Mele	(+)	




(1)	(2)	(3)	(4)
0130020	Pere	(+)	
0130030	Cotogne	(+)	
0130040	Nespole		
0130050	Nespole del Giappone		
0130990	Altri		
0140000	<b>Drupacee</b>	<b>0,01 (*) (+)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0140010	Albicocche		
0140020	Ciliege (dolci)		
0140030	Pesche		
0140040	Prugne		
0140990	Altri		
0150000	<b>Bacche e piccola frutta</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0151000	a) Uve	(+)	
0151010	Uve da tavola		
0151020	Uve da vino		
0152000	b) Fragole		
0153000	c) Frutti di piante arbustive		
0153010	More di rovo		
0153020	More selvatiche		
0153030	Lamponi (rossi e gialli)		
0153990	Altri		
0154000	d) <i>Altra piccola frutta e bacche</i>		
0154010	Mirtilli		
0154020	Mirtilli giganti americani		
0154030	Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)		
0154040	Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)		
0154050	Rosa canina (cinorrodoni)		
0154060	More di gelso (nero e bianco)		
0154070	Azzerruoli		
0154080	Bacche di sambuco		
0154990	Altri		







(1)	(2)	(3)	(4)
0160000	<b>Frutta varia con</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0161000	a) <i>Frutta con buccia commestibile</i>		
0161010	Datteri		
0161020	Fichi		
0161030	Olive da tavola		
0161040	Kumquat		
0161050	Carambole		
0161060	Cachi		
0161070	Jambul/jambolan		
0161990	Altri		
0162000	b) <i>Frutti piccoli con buccia non commestibile</i>		
0162010	Kiwi (verdi, rossi, gialli)		
0162020	Litci		
0162030	Frutti della passione/maracuja		
0162040	Fichi d'India/fichi di cactus		
0162050	Melastelle/cainette		
0162060	Cachi di Virginia		
0162990	Altri		
0163000	c) <i>Frutti grandi con buccia non commestibile</i>		
0163010	Avocado		
0163020	Banane		
0163030	Manghi		
0163040	Papaie		
0163050	Melograni		
0163060	Cerimolia/cherimolia		
0163070	Guaiave/guave		
0163080	Ananas		
0163090	Frutti dell'albero del pane		
0163100	Durian		
0163110	Anona/graviola/guanabana		
0163990	Altri		



(1)	(2)	(3)	(4)
0200000	<b>ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI</b>		
0210000	<b>Ortaggi a radice e tubero</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0211000	a) <i>Patate</i>		
0212000	b) <i>Ortaggi a radice e tubero tropicali</i>		
0212010	Radici di cassava/manioca		
0212020	Patate dolci		
0212030	Ignami		
0212040	Maranta/arrow root		
0212990	Altri		
0213000	c) <i>Altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero</i>		
0213010	Bietole		
0213020	Carote		
0213030	Sedano rapa		
0213040	Barbaforte/rafano/cren		
0213050	Topinambur		
0213060	Pastinaca		
0213070	Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo		
0213080	Ravanelli		
0213090	Salsefrica		
0213100	Rutabaga		
0213110	Rape		
0213990	Altri		
0220000	<b>Ortaggi a bulbo</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0220010	Aglio		
0220020	Cipolle		
0220030	Scalogni		
0220040	Cipolline/cipolle verdi e cipollette		
0220990	Altri		
0230000	<b>Ortaggi a frutto</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0231000	a) <i>Solanacee</i>		
0231010	Pomodori		




(1)	(2)	(3)	(4)
0231020	Peperoni		
0231030	Melanzane		
0231040	Gombi		
0231990	Altri		
0232000	b) <i>Cucurbitacee con buccia commestibile</i>		
0232010	Cetrioli		
0232020	Cetriolini		
0232030	Zucchine		
0232990	Altri		
0233000	c) <i>Cucurbitacee con buccia non commestibile</i>		
0233010	Meloni		
0233020	Zucche		
0233030	Cocomeri/angurie		
0233990	Altri		
0234000	d) <i>Mais dolce</i>		
0239000	e) <i>Altri ortaggi a frutto</i>		
0240000	<b>Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0241000	a) <i>Cavoli a infiorescenza</i>		
0241010	Cavoli broccoli		
0241020	Cavolfiori		
0241990	Altri		
0242000	b) <i>Cavoli a testa</i>		
0242010	Cavoletti di Bruxelles		
0242020	Cavoli cappucci		
0242990	Altri		
0243000	c) <i>Cavoli a foglia</i>		
0243010	Cavoli cinesi/pe-tsai		
0243020	Cavoli ricci		
0243990	Altri		



(1)	(2)	(3)	(4)
0244000	d) <i>Cavoli rapa</i>		
0250000	<b>Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili</b>		
0251000	a) <i>Lattughe e insalate</i>		<b>0,01 (*)</b>
0251010	Dolcetta/valerianella/gallinella	<b>0,01 (*)</b>	
0251020	Lattughe	<b>0,6 (+)</b>	
0251030	Scarola/indivia a foglie larghe	<b>0,6 (+)</b>	
0251040	Crescione e altri germogli e gemme	<b>0,01 (*)</b>	
0251050	Barbarea	<b>0,01 (*)</b>	
0251060	Rucola	<b>0,01 (*)</b>	
0251070	Senape juncea	<b>0,01 (*)</b>	
0251080	Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)	<b>0,01 (*)</b>	
0251990	Altri	<b>0,01 (*)</b>	
0252000	b) <i>Foglie di spinaci e simili</i>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0252010	Spinaci		
0252020	Portulaca/porcellana		
0252030	Foglie di bietole da costa e di barbabietole		
0252990	Altri		
0253000	c) <i>Foglie di vite e specie simili</i>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0254000	d) <i>Crescione acquatico</i>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0255000	e) <i>Cicoria Witloof/cicoria belga</i>	<b>0,02 (*) (+)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0256000	f) <i>Erbe fresche e fiori commestibili</i>	<b>0,02 (*)</b>	0,02 (*)
0256010	Cerfoglio		
0256020	Erba cipollina		
0256030	Foglie di sedano		
0256040	Prezzemolo		
0256050	Salvia		
0256060	Rosmarino		
0256070	Timo		
0256080	Basilico e fiori commestibili		



(1)	(2)	(3)	(4)
0256090	Foglie di alloro/lauro		
0256100	Dragoncello		
0256990	Altri		
0260000	<b>Legumi</b>	0,01 (*)	0,01 (*)
0260010	Fagioli (con baccello)		
0260020	Fagioli (senza baccello)		
0260030	Piselli (con baccello)		
0260040	Piselli (senza baccello)		
0260050	Lenticchie		
0260990	Altri		
0270000	<b>Ortaggi a stelo</b>	0,01 (*)	0,01 (*)
0270010	Asparagi		
0270020	Cardi		
0270030	Sedani		
0270040	Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze		
0270050	Carciofi		
0270060	Porri		
0270070	Rabarbaro		
0270080	Germogli di bambù		
0270090	Cuori di palma		
0270990	Altri		
0280000	<b>Funghi, muschi e licheni</b>	0,01 (*)	0,01 (*)
0280010	Funghi coltivati		
0280020	Funghi selvatici		
0280990	Muschi e licheni		
0290000	<b>Alghe e organismi procarioti</b>	0,01 (*)	0,01 (*)
0300000	<b>LEGUMI DA GRANELLA</b>		0,01 (*)
0300010	Fagioli	0,01 (*)	
0300020	Lenticchie	0,02 (*) (+)	




(1)	(2)	(3)	(4)
0300030	Piselli	<b>0,02</b> (*) (+)	
0300040	Lupini/semi di lupini	<b>0,01</b> (*)	
0300990	Altri	<b>0,01</b> (*)	
0400000	<b>SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI</b>	<b>0,02</b> (*)	0,02 (*)
0401000	<b>Semi oleaginosi</b>		
0401010	Semi di lino		
0401020	Semi di arachide		
0401030	Semi di papavero		
0401040	Semi di sesamo		
0401050	Semi di girasole		
0401060	Semi di colza		
0401070	Semi di soia		
0401080	Semi di senape		
0401090	Semi di cotone		
0401100	Semi di zucca		
0401110	Semi di cartamo		
0401120	Semi di borragine		
0401130	Semi di camelina/dorella		
0401140	Semi di canapa		
0401150	Semi di ricino		
0401990	Altri		
0402000	<b>Frutti oleaginosi</b>		
0402010	Olive da olio		
0402020	Semi di palma		
0402030	Frutti di palma		
0402040	Capoc		
0402990	Altri		
0500000	<b>CEREALI</b>	<b>0,01</b> (*)	<b>0,01</b> (*)
0500010	Orzo		
0500020	Grano saraceno e altri pseudo-cereali		
0500030	Mais/granturco		



(1)	(2)	(3)	(4)
0500040	Miglio		
0500050	Avena		
0500060	Riso		
0500070	Segale		
0500080	Sorgo		
0500090	Frumento		
0500990	Altri		
0600000	<b>TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE</b>	0,05 (*)	0,05 (*)
0610000	<b>Tè</b>		
0620000	<b>Chicchi di caffè</b>		
0630000	<b>Infusioni di erbe da</b>		
0631000	a) <i>Fiori</i>		
0631010	Camomilla		
0631020	Ibisco/rosella		
0631030	<b>Rosa</b>		
0631040	<b>Gelsomino</b>		
0631050	<b>Tiglio</b>		
0631990	<b>Altri</b>		
0632000	b) <i>Foglie ed erbe</i>		
0632010	Fragola		
0632020	Rooibos		
0632030	Mate		
0632990	Altri		
0633000	c) <i>Radici</i>		
0633010	Valeriana		
0633020	Ginseng		
0633990	Altri		
0639000	d) <i>Altre parti della pianta</i>		



(1)	(2)	(3)	(4)
0640000	<b>Semi di cacao</b>		
0650000	<b>Carrube/pane di san Giovanni</b>		
0700000	<b>LUPPOLO</b>	0,05 (*)	0,05 (*)
0800000	<b>SPEZIE</b>		
0810000	<b>Semi</b>	0,05 (*)	0,05 (*)
0810010	Anice verde		
0810020	Grano nero/cumino nero		
0810030	Sedano		
0810040	Coriandolo		
0810050	Cumino		
0810060	Aneto		
0810070	Finocchio		
0810080	Fieno greco		
0810090	Noce moscata		
0810990	Altri		
0820000	<b>Frutta</b>	0,05 (*)	0,05 (*)
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato		
0820020	Pepe di Sichuan		
0820030	Carvi		
0820040	Cardamomo		
0820050	Bacche di ginepro		
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)		
0820070	Vaniglia		
0820080	Tamarindo		
0820990	Altri		
0830000	<b>Spezie da corteccia</b>	0,05 (*)	0,05 (*)
0830010	Cannella		
0830990	Altri		
0840000	<b>Spezie da radici e rizomi</b>		
0840010	Liquirizia	0,05 (*)	0,05 (*)
0840020	Zenzero	0,05 (*)	0,05 (*)






(1)	(2)	(3)	(4)
0840030	Curcuma	0,05 (*)	0,05 (*)
0840040	Barbaforte/rafano/cren	(+)	(+)
0840990	Altri	0,05 (*)	0,05 (*)
0850000	<b>Spezie da bocci</b>	0,05 (*)	0,05 (*)
0850010	Chiodi di garofano		
0850020	Capperi		
0850990	Altri		
0860000	<b>Spezie da pistilli di fiori</b>	0,05 (*)	0,05 (*)
0860010	Zafferano		
0860990	Altri		
0870000	<b>Spezie da arilli</b>	0,05 (*)	0,05 (*)
0870010	Macis		
0870990	Altri		
0900000	<b>PIANTE DA ZUCCHERO</b>		<b>0,01 (*)</b>
0900010	Barbabietole da zucchero	<b>0,01 (*)</b>	
0900020	Canne da zucchero	<b>0,01 (*)</b>	
0900030	Radici di cicoria	<b>0,02 (*) (+)</b>	
0900990	Altri	<b>0,01 (*)</b>	
1000000	<b>PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI</b>		
1010000	<b>Tessuti provenienti da</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
1011000	a) <i>Suini</i>		
1011010	Muscolo		
1011020	Tessuto adiposo		
1011030	Fegato		
1011040	Rene		
1011050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		
1011990	Altri		
1012000	b) <i>Bovini</i>		
1012010	Muscolo		
1012020	Tessuto adiposo		



(1)	(2)	(3)	(4)
1012030	Fegato		
1012040	Rene		
1012050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		
1012990	Altri		
1013000	c) <i>Ovini</i>		
1013010	Muscolo		
1013020	Tessuto adiposo		
1013030	Fegato		
1013040	Rene		
1013050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		
1013990	Altri		
1014000	d) <i>Caprini</i>		
1014010	Muscolo		
1014020	Tessuto adiposo		
1014030	Fegato		
1014040	Rene		
1014050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		
1014990	Altri		
1015000	e) <i>Equidi</i>		
1015010	Muscolo		
1015020	Tessuto adiposo		
1015030	Fegato		
1015040	Rene		
1015050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		
1015990	Altri		
1016000	f) <i>Pollame</i>		
1016010	Muscolo		
1016020	Tessuto adiposo		
1016030	Fegato		
1016040	Rene		
1016050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		
1016990	Altri		



(1)	(2)	(3)	(4)
1017000	g) <i>Altri animali terrestri d'allevamento</i>		
1017010	Muscolo		
1017020	Tessuto adiposo		
1017030	Fegato		
1017040	Rene		
1017050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		
1017990	Altri		
1020000	<b>Latte</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
1020010	Bovini		
1020020	Pecora		
1020030	Capra		
1020040	Cavallo		
1020990	Altri		
1030000	<b>Uova di volatili</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
1030010	Galline		
1030020	Anatre		
1030030	Oche		
1030040	Quaglie		
1030990	Altri		
1040000	<b>Miele e altri prodotti dell'apicoltura</b>	<b>0,05 (*)</b>	<b>0,05 (*)</b>
1050000	<b>Anfibi e rettili</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
1060000	<b>Animali invertebrati terrestri</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
1070000	<b>Animali vertebrati terrestri selvatici</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>

(\*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(\*\*) Combinazione di antiparassitario e codice alla quale si applica l'LMR fissato nell'allegato III, parte B.

(F) = Liposolubile

#### **Carbetamide (somma di carbetamide e del suo isomero S)**

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al metabolismo delle colture e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 3 febbraio 2019 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

**0130010 Mele**

**0130020 Pere**

**0130030 Cotogne**



- 0140000 Drupacee**
- 0140010 Albicocche**
- 0140020 Ciliegie (dolci)**
- 0140030 Pesche**
- 0140040 Prugne**
- 0140990 Altri**
- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al metabolismo delle colture, alle sperimentazioni sui residui e alla stabilità al magazzinaggio. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 3 febbraio 2019 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
- 0151000 a) Uve**
- 0151010 Uve da tavola**
- 0151020 Uve da vino**
- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al metabolismo delle colture e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 3 febbraio 2019 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
- 0251020 Lattughe**
- 0251030 Scarola/indivia a foglie larghe**
- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al metabolismo delle colture. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 3 febbraio 2019 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
- 0255000 e) Cicoria Witloof/cicoria belga**
- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità al magazzinaggio. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 3 febbraio 2019 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
- 0300020 Lenticchie**
- 0300030 Piselli**
- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforfe/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforfe/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- 0840040 Barbaforfe/rafano/cren**
- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al metabolismo delle colture. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 3 febbraio 2019 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
- 0900030 Radici di cicoria**
- Triflusalufuron (6-(2,2,2-trifluoroetossi)-1,3,5-triazina-2,4-diammina (IN-M7222) (A)**
- (A) = I laboratori di riferimento dell'UE hanno rilevato che la norma di riferimento per il metabolita 6-(2,2,2-trifluoroetossi)-1,3,5-triazina-2,4-diammina (IN-M7222) non è disponibile sul mercato. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto della disponibilità sul mercato della norma di riferimento di cui alla prima frase 3 febbraio 2018 o, qualora tale norma di riferimento non sia disponibile sul mercato entro tale termine, della mancanza della stessa.
- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforfe/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforfe/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- 0840040 Barbaforfe/rafano/cren»**

c) è soppressa la colonna relativa alla sostanza cinidon etile;


2) nell'allegato III sono sopresse le colonne relative alle sostanze bifentrin, carbetamide, fenpropimorf e triflusalufuron;



3) nell'allegato V è aggiunta la colonna seguente relativa alla sostanza cinidon etile:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari


Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (*)	Cinidon etile
(1)	(2)	(3)
0100000	<b>FRUTTA FRESCA o CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO</b>	0,05*
0110000	<b>Agrumi</b>	
0110010	Pompelmi	
0110020	Arance dolci	
0110030	Limoni	
0110040	Limette/lime	
0110050	Mandarini	
0110990	Altri	
0120000	<b>Frutta a guscio</b>	
0120010	Mandorle dolci	
0120020	Noci del Brasile	
0120030	Noci di anacardi	
0120040	Castagne e marroni	
0120050	Noci di cocco	
0120060	Nocciole	
0120070	Noci del Queensland	
0120080	Noci di pecàn	
0120090	Pinoli	
0120100	Pistacchi	
0120110	Noci comuni	
0120990	Altri	
0130000	<b>Pomacee</b>	
0130010	Mele	
0130020	Pere	
0130030	Cotogne	
0130040	Nespole	




(1)	(2)	(3)
0130050	Nespole del Giappone	
0130990	Altri	
0140000	<b>Drupacee</b>	
0140010	Albicocche	
0140020	Ciliege (dolci)	
0140030	Pesche	
0140040	Prugne	
0140990	Altri	
0150000	<b>Bacche e piccola frutta</b>	
0151000	a) Uve	
0151010	Uve da tavola	
0151020	Uve da vino	
0152000	b) Fragole	
0153000	c) Frutti di piante arbustive	
0153010	More di rovo	
0153020	More selvatiche	
0153030	Lamponi (rossi e gialli)	
0153990	Altri	
0154000	d) Altra piccola frutta e bacche	
0154010	Mirtilli	
0154020	Mirtilli giganti americani	
0154030	Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)	
0154040	Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)	
0154050	Rosa canina (cinorrodoni)	
0154060	More di gelso (nero e bianco)	
0154070	Azzeruoli	
0154080	Bacche di sambuco	
0154990	Altri	
0160000	<b>Frutta varia con</b>	
0161000	a) Frutta con buccia commestibile	
0161010	Datteri	
0161020	Fichi	



(1)	(2)	(3)
0161030	Olive da tavola	
0161040	Kumquat	
0161050	Carambole	
0161060	Cachi	
0161070	Jambul/jambolan	
0161990	Altri	
0162000	b) <i>Frutti piccoli con buccia non commestibile</i>	
0162010	Kiwi (verdi, rossi, gialli)	
0162020	Litci	
0162030	Frutti della passione/maracuja	
0162040	Fichi d'India/fichi di cactus	
0162050	Melastelle/cainette	
0162060	Cachi di Virginia	
0162990	Altri	
0163000	c) <i>Frutti grandi con buccia non commestibile</i>	
0163010	Avocado	
0163020	Banane	
0163030	Manghi	
0163040	Papaie	
0163050	Melograni	
0163060	Cerimolia/cherimolia	
0163070	Guaiave/guave	
0163080	Ananas	
0163090	Frutti dell'albero del pane	
0163100	Durian	
0163110	Anona/graviola/guanabana	
0163990	Altri	
0200000	<b>ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI</b>	0,05 (*)
0210000	<b>Ortaggi a radice e tubero</b>	
0211000	a) <i>Patate</i>	
0212000	b) <i>Ortaggi a radice e tubero tropicali</i>	
0212010	Radici di cassava/manioca	
0212020	Patate dolci	
0212030	Ignami	




(1)	(2)	(3)
0212040	Maranta/arrow root	
0212990	Altri	
0213000	c) <i>Altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero</i>	
0213010	Bietole	
0213020	Carote	
0213030	Sedano rapa	
0213040	Barbaforte/rafano/cren	
0213050	Topinambur	
0213060	Pastinaca	
0213070	Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo	
0213080	Ravanelli	
0213090	Salsefrica	
0213100	Rutabaga	
0213110	Rape	
0213990	Altri	
0220000	<b>Ortaggi a bulbo</b>	
0220010	Aglio	
0220020	Cipolle	
0220030	Scalogni	
0220040	Cipolline/cipolle verdi e cipollette	
0220990	Altri	
0230000	<b>Ortaggi a frutto</b>	
0231000	a) <i>Solanacee</i>	
0231010	Pomodori	
0231020	Peperoni	
0231030	Melanzane	
0231040	Gombi	
0231990	Altri	
0232000	b) <i>Cucurbitacee con buccia commestibile</i>	
0232010	Cetrioli	
0232020	Cetriolini	
0232030	Zucchine	
0232990	Altri	






(1)	(2)	(3)
0233000	c) <i>Cucurbitacee con buccia non commestibile</i>	
0233010	Meloni	
0233020	Zucche	
0233030	Cocomeri/angurie	
0233990	Altri	
0234000	d) <i>Mais dolce</i>	
0239000	e) <i>Altri ortaggi a frutto</i>	
0240000	<b>Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)</b>	
0241000	a) <i>Cavoli a infiorescenza</i>	
0241010	Cavoli broccoli	
0241020	Cavolfiori	
0241990	Altri	
0242000	b) <i>Cavoli a testa</i>	
0242010	Cavoletti di Bruxelles	
0242020	Cavoli cappucci	
0242990	Altri	
0243000	c) <i>Cavoli a foglia</i>	
0243010	Cavoli cinesi/pe-tsai	
0243020	Cavoli ricci	
0243990	Altri	
0244000	d) <i>Cavoli rapa</i>	
0250000	<b>Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili</b>	
0251000	a) <i>Lattughe e insalate</i>	
0251010	Dolcetta/valerianella/gallinella	
0251020	Lattughe	
0251030	Scarola/indivia a foglie larghe	
0251040	Crescione e altri germogli e gemme	
0251050	Barbarea	
0251060	Rucola	
0251070	Senape juncea	
0251080	Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)	
0251990	Altri	




(1)	(2)	(3)
0252000	b) <i>Foglie di spinaci e simili</i>	
0252010	Spinaci	
0252020	Portulaca/porcellana	
0252030	Foglie di bietole da costa e di barbabietole	
0252990	Altri	
0253000	c) <i>Foglie di vite e specie simili</i>	
0254000	d) <i>Crescione acquatico</i>	
0255000	e) <i>Cicoria Witloof/cicoria belga</i>	
0256000	f) <i>Erbe fresche e fiori commestibili</i>	
0256010	Cerfoglio	
0256020	Erba cipollina	
0256030	Foglie di sedano	
0256040	Prezzemolo	
0256050	Salvia	
0256060	Rosmarino	
0256070	Timo	
0256080	Basilico e fiori commestibili	
0256090	Foglie di alloro/lauro	
0256100	Dragoncello	
0256990	Altri	
0260000	<b>Legumi</b>	
0260010	Fagioli (con baccello)	
0260020	Fagioli (senza baccello)	
0260030	Piselli (con baccello)	
0260040	Piselli (senza baccello)	
0260050	Lenticchie	
0260990	Altri	
0270000	<b>Ortaggi a stelo</b>	
0270010	Asparagi	
0270020	Cardi	
0270030	Sedani	
0270040	Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze	
0270050	Carciofi	
0270060	Porri	



(1)	(2)	(3)
0270070	Rabarbaro	
0270080	Germogli di bambù	
0270090	Cuori di palma	
0270990	Altri	
0280000	<b>Funghi, muschi e licheni</b>	
0280010	Funghi coltivati	
0280020	Funghi selvatici	
0280990	Muschi e licheni	
0290000	<b>Alghe e organismi procarioti</b>	
0300000	<b>LEGUMI DA GRANELLA</b>	0,05 (*)
0300010	Fagioli	
0300020	Lenticchie	
0300030	Piselli	
0300040	Lupini/semi di lupini	
0300990	Altri	
0400000	<b>SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI</b>	<b>0,05 (*)</b>
0401000	<b>Semi oleaginosi</b>	
0401010	Semi di lino	
0401020	Semi di arachide	
0401030	Semi di papavero	
0401040	Semi di sesamo	
0401050	Semi di girasole	
0401060	Semi di colza	
0401070	Semi di soia	
0401080	Semi di senape	
0401090	Semi di cotone	
0401100	Semi di zucca	
0401110	Semi di cartamo	
0401120	Semi di borragine	
0401130	Semi di camelina/dorella	
0401140	Semi di canapa	
0401150	Semi di ricino	
0401990	Altri	




(1)	(2)	(3)
0402000	<b>Frutti oleaginosi</b>	
0402010	Olive da olio	
0402020	Semi di palma	
0402030	Frutti di palma	
0402040	Capoc	
0402990	Altri	
0500000	<b>CEREALI</b>	<b>0,05 (*)</b>
0500010	Orzo	
0500020	Grano saraceno e altri pseudo-cereali	
0500030	Mais/granturco	
0500040	Miglio	
0500050	Avena	
0500060	Riso	
0500070	Segale	
0500080	Sorgo	
0500090	Frumento	
0500990	Altri	
0600000	<b>TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE</b>	<b>0,1 (*)</b>
0610000	<b>Tè</b>	
0620000	<b>Chicchi di caffè</b>	
0630000	<b>Infusioni di erbe da</b>	
0631000	a) <i>Fiori</i>	
0631010	Camomilla	
0631020	Ibisco/rosella	
0631030	Rosa	
0631040	Gelsomino	
0631050	Tiglio	
0631990	Altri	
0632000	b) <i>Foglie ed erbe</i>	
0632010	Fragola	
0632020	Rooibos	
0632030	Mate	
0632990	Altri	



(1)	(2)	(3)
0633000	c) <i>Radici</i>	
0633010	Valeriana	
0633020	Ginseng	
0633990	Altri	
0639000	d) <i>Altre parti della pianta</i>	
0640000	<b>Semi di cacao</b>	
0650000	<b>Carrube/pane di san Giovanni</b>	
0700000	<b>LUPPOLO</b>	0,1 (*)
0800000	<b>SPEZIE</b>	
0810000	<b>Semi</b>	0,1 (*)
0810010	Anice verde	
0810020	Grano nero/cumino nero	
0810030	Sedano	
0810040	Coriandolo	
0810050	Cumino	
0810060	Aneto	
0810070	Finocchio	
0810080	Fieno greco	
0810090	Noce moscata	
0810990	Altri	
0820000	<b>Frutta</b>	0,1 (*)
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato	
0820020	Pepe di Sichuan	
0820030	Carvi	
0820040	Cardamomo	
0820050	Bacche di ginepro	
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)	
0820070	Vaniglia	
0820080	Tamarindo	
0820990	Altri	
0830000	<b>Spezie da corteccia</b>	0,1 (*)
0830010	Cannella	
0830990	Altri	



(1)	(2)	(3)
0840000	<b>Spezie da radici e rizomi</b>	
0840010	Liquirizia	0,1 (*)
0840020	Zenzero	0,1 (*)
0840030	Curcuma	0,1 (*)
0840040	Barbaforte/rafano/cren	(+)
0840990	Altri	0,1 (*)
0850000	<b>Spezie da bocci</b>	0,1 (*)
0850010	Chiodi di garofano	
0850020	Capperi	
0850990	Altri	
0860000	<b>Spezie da pistilli di fiori</b>	0,1 (*)
0860010	Zafferano	
0860990	Altri	
0870000	<b>Spezie da arilli</b>	0,1 (*)
0870010	Macis	
0870990	Altri	
0900000	<b>PIANTE DA ZUCCHERO</b>	<b>0,05 (*)</b>
0900010	Barbabietole da zucchero	
0900020	Canne da zucchero	
0900030	Radici di cicoria	
0900990	Altri	
1000000	<b>PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI</b>	
1010000	<b>Tessuti provenienti da</b>	<b>0,1 (*)</b>
1011000	a) <i>Suini</i>	
1011010	Muscolo	
1011020	Tessuto adiposo	
1011030	Fegato	
1011040	Rene	
1011050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1011990	Altri	
1012000	b) <i>Bovini</i>	
1012010	Muscolo	
1012020	Tessuto adiposo	



(1)	(2)	(3)
1012030	Fegato	
1012040	Rene	
1012050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1012990	Altri	
1013000	c) <i>Ovini</i>	
1013010	Muscolo	
1013020	Tessuto adiposo	
1013030	Fegato	
1013040	Rene	
1013050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1013990	Altri	
1014000	d) <i>Caprini</i>	
1014010	Muscolo	
1014020	Tessuto adiposo	
1014030	Fegato	
1014040	Rene	
1014050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1014990	Altri	
1015000	e) <i>Equidi</i>	
1015010	Muscolo	
1015020	Tessuto adiposo	
1015030	Fegato	
1015040	Rene	
1015050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1015990	Altri	
1016000	f) <i>Pollame</i>	
1016010	Muscolo	
1016020	Tessuto adiposo	
1016030	Fegato	
1016040	Rene	
1016050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1016990	Altri	
1017000	g) <i>Altri animali terrestri d'allevamento</i>	
1017010	Muscolo	
1017020	Tessuto adiposo	



(1)	(2)	(3)
1017030	Fegato	
1017040	Rene	
1017050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1017990	Altri	
1020000	<b>Latte</b>	<b>0,05 (*)</b>
1020010	Bovini	
1020020	Pecora	
1020030	Capra	
1020040	Cavallo	
1020990	Altri	
1030000	<b>Uova di volatili</b>	<b>0,1 (*)</b>
1030010	Galline	
1030020	Anatre	
1030030	Oche	
1030040	Quaglie	
1030990	Altri	
1040000	<b>Miele e altri prodotti dell'apicoltura</b>	<b>0,05 (*)</b>
1050000	<b>Anfibi e rettili</b>	<b>0,1 (*)</b>
1060000	<b>Animali invertebrati terrestri</b>	<b>0,1 (*)</b>
1070000	<b>Animali vertebrati terrestri selvatici</b>	<b>0,1 (*)</b>

(\*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(e) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

#### Cinidon etile

(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

**0840040 Barbaforte/rafano/cren»**





**REGOLAMENTO (UE) 2017/171 DELLA COMMISSIONE**  
**del 30 gennaio 2017**

**che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di aminopiraliid, azossistrobina, cyantraniliprole, ciflufenamid, ciproconazolo, dietofencarb, ditiocarbammati, fluazifop-P, fluopyram, alossifop, isofetamid, metalaxil, proesadione, propaquizafop, pirimetanil, *Trichoderma atroviride* ceppo SC1 e zoxamide in o su determinati prodotti**

(Testo rilevante ai fini del SEE)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (<sup>1</sup>), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze azossistrobina, dietofencarb, fluazifop-P, alossifop, proesadione e pirimetanil sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Gli LMR per le sostanze ditiocarbammati, metalaxil e zoxamide sono stati fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del medesimo regolamento. Gli LMR per le sostanze aminopiraliid, cyantraniliprole, ciflufenamid, ciproconazolo, fluopyram e propaquizafop sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del medesimo regolamento. Per le sostanze isofetamid e *Trichoderma atroviride* ceppo SC1 non sono stati fissati LMR specifici e tali sostanze non sono state incluse nell'allegato IV di detto regolamento; si applica pertanto il valore di base di 0,01 mg/kg stabilito all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento.
- (2) Nel contesto di una procedura di autorizzazione per l'impiego di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva aminopiraliid sul granturco, in conformità all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 è stata presentata, una domanda di modifica dell'attuale LMR.
- (3) Per quanto concerne l'azossistrobina, è stata presentata una domanda simile per rabarbaro, semi di lino, semi di cartamo e semi di borragine. Per quanto concerne il cyantraniliprole, è stata presentata una domanda simile per uve da tavola, fragole, fagioli (senza baccello), piselli (senza baccello), carciofi, infusioni di erbe da radici, spezie da radici e rizomi. Per quanto concerne il ciflufenamid, è stata presentata una domanda simile per drupacee e carciofi. Per quanto concerne il ciproconazolo, è stata presentata una domanda simile per legumi da granella, orzo e avena. Per quanto concerne i ditiocarbammati, è stata presentata una domanda simile per i cachi a seguito dell'uso del mancozeb su quel prodotto. Per quanto concerne il fluazifop-P, è stata presentata una domanda simile per i semi di zucca. Per quanto concerne il fluopyram, è stata presentata una domanda simile per albicocche, peperoni, «foglie di spinaci e simili», cicoria Witloof, «erbe fresche e fiori commestibili», piselli (con baccello), lenticchie, altri legumi con codice 0260990, semi di sesamo, semi di girasole, semi di zucca, semi di cartamo, semi di borragine, semi di canapa, semi di ricino, orzo, grano saraceno, avena e barbabietole da zucchero. Per quanto concerne il metalaxil, è stata presentata una domanda simile per pompelmi, arance dolci, fragole, cavoletti di Bruxelles e «sfoglie di spinaci e simili». Per quanto concerne il proesadione, è stata presentata una domanda simile per le fragole. Per quanto concerne il propaquizafop, è stata presentata una domanda simile per sedano rapa, pastinaca, prezzemolo a grossa radice, ravanelli, cavolfiori, cavoli cappucci, «lattughe e insalate», semi di papavero, semi di soia, semi di senape. Per quanto concerne il pirimetanil, è stata presentata una domanda simile per i porri. Per quanto concerne il zoxamide, è stata presentata una domanda simile per «lattughe e insalate», «foglie di spinaci e simili» ed «erbe fresche e fiori commestibili».
- (4) Conformemente all'articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005, è stata presentata una domanda per l'impiego del dietofencarb sulle banane e dell'alossifop-P sui semi di soia. I richiedenti sostengono che gli impieghi autorizzati di tali sostanze su questi prodotti in America centrale e meridionale determinano residui che superano gli LMR fissati nel regolamento (CE) n. 396/2005 e che sono necessari LMR più elevati per evitare ostacoli commerciali all'importazione di tali prodotti.
- (5) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, queste domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione.



- (6) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, analizzando in particolare i rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha formulato pareri motivati sugli LMR proposti (²). L'Autorità ha trasmesso tali pareri alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi accessibili al pubblico.
- (7) L'Autorità ha concluso nei suoi pareri motivati che, per quanto riguarda l'impiego dell'azossitrobina sul rabarbaro, l'impiego del fluopyram sulle barbabietole da zucchero e l'impiego del propaquizafop sulle «lattughe e insalate», i dati trasmessi non erano sufficienti per stabilire nuovi LMR. È pertanto opportuno mantenere gli attuali LMR.
- (8) Per quanto riguarda tutte le altre domande, l'Autorità ha concluso che tutte le prescrizioni relative ai dati erano soddisfatte e che, sulla base di una valutazione dell'esposizione di 27 gruppi di consumatori europei specifici, le modifiche degli LMR richieste erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. L'Autorità ha tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né l'esposizione lungo tutto l'arco della vita a queste sostanze attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l'esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.
- (9) Per quanto concerne il fluazifop-P, con il regolamento (UE) 2016/1015 della Commissione (³) sono stati modificati diversi LMR. Tale regolamento ha abbassato gli LMR per i semi di zucca al limite di determinazione pertinente a decorrere dal 19 gennaio 2017. Ai fini della certezza del diritto, è opportuno che l'LMR stabilito nel presente regolamento sia applicato a decorrere dalla stessa data.
- (10) Per le sostanze cyantraniliprole e isofetamid, l'Autorità ha presentato le conclusioni sulla revisione *inter pares* della valutazione del rischio come antiparassitari di tali sostanze attive (⁴). In tale contesto ha raccomandato di fissare LMR per gli usi rappresentativi secondo le buone pratiche agricole nell'Unione. La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea circa i limiti di determinazione appropriati.
- (11) La sostanza attiva a basso rischio *Trichoderma atroviride* ceppo SC1 è stata approvata dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/951 della Commissione (⁵). L'Autorità ha concluso (⁶) che per quanto riguarda la valutazione del rischio dietetico per i consumatori mancavano alcune informazioni ed erano necessari ulteriori esami da parte dei responsabili della gestione del rischio. Il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi ha osservato, nella sua riunione del 19 maggio 2016, che la sostanza in esame non produce metaboliti rilevanti aventi tossicità significativa o a livelli che conducano a un'esposizione superiore a quella trascurabile (⁷). È pertanto opportuno inserire tale sostanza nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (12) Sulla base dei pareri motivati e delle conclusioni dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (13) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
- (14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


#### Articolo 1

Gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica tuttavia a decorrere dal 19 gennaio 2017 per quanto riguarda l'LMR per il fluazifop-P per i semi di zucca.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

(<sup>1</sup>) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(<sup>2</sup>) Relazioni scientifiche dell'EFSA disponibili online all'indirizzo: <http://www.efsa.europa.eu>:

*Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for aminopyralid in maize* (Parere motivato sulla modifica dell'attuale livello massimo di residui per l'aminopirialid nel granturco). EFSA Journal 2016; 14(6):4497. [16 pagg.].

*Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for azoxystrobin in various crops* (Parere motivato sulla modifica degli attuali livelli massimi di residui per l'azossistrobina in varie colture). EFSA Journal 2016; 14(5):4459. [17 pagg.].

*Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for cyantraniliprole in table grapes* (Parere motivato sulla modifica dell'attuale livello massimo di residui per il cyantraniliprole nelle uve da tavola). EFSA Journal 2016; 14(7):4553. [14 pagg.].

*Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for cyantraniliprole in various crops* (Parere motivato sulla modifica degli attuali livelli massimi di residui per il cyantraniliprole in varie colture). EFSA Journal 2015; 13(10):4263. [25 pagg.].

*Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for cyflufenamid in stone fruits and globe artichokes* (Parere motivato sulla modifica degli attuali livelli massimi di residui per il ciflufenamid in drupacee e carciofi). EFSA Journal 2016; 14(6):4519. [14 pagg.].

*Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for cyproconazole in pulses, barley and oat* (Parere motivato sulla modifica degli attuali livelli massimi di residui per il ciproconazolo in legumi da granella, orzo e avena). EFSA Journal 2016; 14(6):4526. [18 pagg.].

*Reasoned opinion on the setting of import tolerance for diethofencarb in bananas* (Parere motivato sulla fissazione della tolleranza all'importazione per il dietofencarb nelle banane). EFSA Journal 2016; 14(8):4576. [18 pagg.].

*Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for mancozeb (expressed as carbon disulfide) in persimmons* [Parere motivato sulla modifica dell'attuale livello massimo di residui per il mancozeb (espresso come solfuro di carbonio) nei cachi]. EFSA Journal 2016; 14(5):4495. [13 pagg.].

*Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fluzifop-P in pumpkin seeds* (Parere motivato sulla modifica degli attuali livelli massimi di residui per il fluzifop-P nei semi di zucca). EFSA Journal 2016; 14(5):4486. [14 pagg.].

*Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fluopyram in various crops* (Parere motivato sulla modifica degli attuali livelli massimi di residui per il fluopyram in varie colture). EFSA Journal 2016; 14(6):4520. [27 pagg.].

*Reasoned opinion on the setting of import tolerance for haloxyfop-P in soya beans* (Parere motivato sulla fissazione della tolleranza all'importazione per l'alossifop-P nei semi di soia). EFSA Journal 2016; 14(7):4551. [15 pagg.].

*Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for metalaxyl in various crops* (Parere motivato sulla modifica degli attuali livelli massimi di residui per il metalaxil in varie colture). The EFSA Journal (2016); 14(7):4521.


*Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for prohexadione-calcium in strawberries* (Parere motivato sulla modifica dell'attuale livello massimo di residui per il calcio-proesadione nelle fragole). EFSA Journal 2016; 14(7):4528. [13 pagg.].

*Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for propaquizafop in various crops* (Parere motivato sulla modifica degli attuali livelli massimi di residui per il propaquizafop in varie colture). EFSA Journal 2016; 14(2):4402. [31 pagg.].


*Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for pyrimethanil in leek* (Parere motivato sulla modifica dell'attuale livello massimo di residui per il pirimetanil nei porri). EFSA Journal 2016; 14(6):4514. [13 pagg.].

*Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for zoxamide in various leafy crops* (Parere motivato sulla modifica degli attuali livelli massimi di residui per il zoxamide in vari ortaggi a foglie). EFSA Journal 2016; 14(7):4527. [13 pagg.].

(<sup>3</sup>) Regolamento (UE) 2016/1015 della Commissione, del 17 giugno 2016, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 1-naftilacetammide, 1-acido naftilacetico, cloridazon, fluzifop-P, fuberidazolo, mepiquat e tralcoxidim in o su determinati prodotti (GU L 172 del 29.6.2016, pag. 1).



- (4) *Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance cyantraniliprole* (Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio come antiparassitario della sostanza attiva cyantraniliprole). EFSA Journal 2014; 12(9):3814. [249 pagg.]. *Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance isofetamid* (Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio come antiparassitario della sostanza attiva isofetamid). EFSA Journal 2015; 13(10):4265. [130 pagg.].
- (5) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/951 della Commissione, del 15 giugno 2016, che approva la sostanza attiva *Trichoderma atroviride* ceppo SC1, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 159 del 16.6.2016, pag. 6).
- (6) *Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Trichoderma atroviride strain SC1* (Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio come antiparassitario della sostanza attiva *Trichoderma atroviride* ceppo SC1). EFSA Journal 2015; 13(4):4092. [33 pagg.].
- (7) Relazione di riesame relativa alla sostanza attiva *Trichoderma atroviride* ceppo SC1 (SANTE/10389/2016 rev. 1).
- 



## ALLEGATO


Gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:

1) l'allegato II è così modificato:


a) le colonne relative alle sostanze azossistrobina, dietofencarb, fluazifop-P, alossifop, metalaxil, proesadione, pirimetanil e zoxamide sono sostituite dalle seguenti:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari


Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR <sup>(4)</sup>	(3)	(4)	Fluazifop-P (somma di tutti gli isomeri costituenti del fluazifop, dei suoi esteri e coniugati, espressa come fluazifop)	Alossifop [somma di alossifop e dei suoi esteri, sali e coniugati espressa come alossifop (R) e (S) in qualunque rapporto (R)]	Metaxil e metalaxil-M [metaxil, incluse altre miscele degli isomeri costituenti comprendenti metalaxil-M (somma degli isomeri)]	Proesadione [proesadione (acido) e i suoi sali, espressi come calcio-proesadione]	Pirimetanil (R)	Zoxamide
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0100000	<b>FRUTTA FRESCA o CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO</b>				0,01 (*)				
0110000	<b>Agrumi</b>	15	0,01 (*)	0,01 (*)			0,01 (*)	8	0,02 (*)
0110010	Pompelmo					0,7			
0110020	Arance dolci					0,7			
0110030	Limoni					0,5			
0110040	Limette/limo					0,5			
0110050	Mandarini					0,5			
0110990	Altri					0,5			
0120000	<b>Frutta a guscio</b>		0,01 (*)	0,01 (*)		0,05 (*)	0,01 (*)		0,02 (*)
0120010	Mandorle dolci	0,01						0,2	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0120020	Noci del Brasile	0,01						0,02 (*)	
0120030	Noci di anacardi	0,01						0,02 (*)	
0120040	Castagne e marroni	0,01						0,02 (*)	
0120050	Noci di cocco	0,01						0,02 (*)	
0120060	Nocciole	0,01						0,02 (*)	
0120070	Noci del Queensland	0,01						0,02 (*)	
0120080	Noci di pecan	0,01						0,02 (*)	
0120090	Pinoli	0,01						0,02 (*)	
0120100	Pistacchi	1						0,2	
0120110	Noci comuni	0,01						0,02 (*)	
0120990	Altri	0,01						0,02 (*)	
0130000	<b>Pomacee</b>	0,01 (*)		0,01 (*)		1	0,1	15	0,02 (*)
0130010	Mele		0,01 (*)						
0130020	Pere		0,8 (+)						
0130030	Cotogne		0,01 (*)						
0130040	Nespole		0,01 (*)			(**)			(**)
0130050	Nespole del Giappone		0,01 (*)			(**)			(**)
0130990	Altri		0,01 (*)						
0140000	<b>Drupacee</b>	2	0,01 (*)	0,01 (*)		0,05 (*)			0,02 (*)
0140010	Albicocche						0,01 (*)	10	
0140020	Ciliege (dolci)						0,4	4	
0140030	Pesche						0,01 (*)	10	
0140040	Prugne						0,01 (*)	2	
0140990	Altri						0,01 (*)	0,01 (*)	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0150000	<b>Bacche e piccola frutta</b>								
0151000	a) Uve	3		0,01 (*)			0,01 (*)	5	5
0151010	Uve da tavola		0,01 (*)			2			
0151020	Uve da vino		0,9 (+)			1			
0152000	b) Fragole	10	0,01 (*)	0,2 (+)		<b>0,6</b>	<b>0,15</b>	5	0,02 (*)
0153000	c) Frutti di piante arbustive	5	0,01 (*)	0,01 (*)		0,05 (*)	0,01 (*)		0,02 (*)
0153010	More di rovo							10	
0153020	More selvatiche							0,01 (*)	
0153030	Lamponi (rossi e gialli)							10	
0153990	Altri							0,01 (*)	
0154000	d) <i>Altra piccola frutta e bacche</i>		0,01 (*)	0,1			0,01 (*)		0,02 (*)
0154010	Mirtilli	5				0,05 (*)		5	
0154020	Mirtilli giganti americani	0,5				0,05 (*)		5	
0154030	Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)	5				0,4		5	
0154040	Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)	5				0,4		5	
0154050	Rosa canina (cinorrodoni)	5				(**)		5	(**)
0154060	More di gelso (nero e bianco)	5				(**)		5	(**)
0154070	Azzeruoli	5				(**)		15	(**)
0154080	Bacche di sambuco	5				(**)		5	(**)
0154990	Altri	5				0,05 (*)		5	
0160000	<b>Frutta varia con</b>			0,01 (*)			0,01 (*)		0,02 (*)
0161000	a) <i>Frutta con buccia commestibile</i>		0,01 (*)						
0161010	Datteri	0,01 (*)						0,01 (*)	




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0161020	Fichi	0,01 (*)						0,01 (*)	
0161030	Olive da tavola	0,01 (*)						0,02 (*)	
0161040	Kumquat	0,01 (*)						0,01 (*)	
0161050	Carambole	0,1				(**)		0,01 (*)	(**)
0161060	Cachi	0,01 (*)				(**)		15	(**)
0161070	Jambul/jambolan	0,01 (*)				(**)		0,01 (*)	(**)
0161990	Altri	0,01 (*)						0,01 (*)	(**)
0162000	b) <i>Frutti piccoli con buccia non commestibile</i>		0,01 (*)					0,01 (*)	
0162010	Kivi (verdi, rossi, gialli)	0,01 (*)							
0162020	Litci	0,01 (*)							
0162030	Frutti della passione/maracuja	4							
0162040	Fichi d'India/fichi di cactus	0,01 (*)				(**)			(**)
0162050	Melastelle/cainette	0,01 (*)				(**)			(**)
0162060	Cachi di Virginia	0,01 (*)				(**)			(**)
0162990	Altri	0,01 (*)							
0163000	c) <i>Frutti grandi con buccia non commestibile</i>								
0163010	Avocado	0,01 (*)	0,01 (*)					0,01 (*)	
0163020	Banane	2	<b>0,09</b>					0,1	
0163030	Manghi	0,7	0,01 (*)					0,01 (*)	
0163040	Papaie	0,3	0,01 (*)					0,01 (*)	
0163050	Melograni	0,01 (*)	0,01 (*)					0,01 (*)	
0163060	Cerimolia/cherimolia	0,01 (*)	0,01 (*)			(**)		0,01 (*)	(**)
0163070	Guaiave/guave	0,01 (*)	0,01 (*)			(**)		0,01 (*)	(**)
0163080	Ananas	0,01 (*)	0,01 (*)					0,01 (*)	
0163090	Frutti dell'albero del pane	0,01 (*)	0,01 (*)			(**)		0,01 (*)	(**)







(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0163100	Durian	0,01 (*)	0,01 (*)			(**)		0,01 (*)	(**)
0163110	Anona/graviola/guanabana	0,01 (*)	0,01 (*)			(**)		0,01 (*)	(**)
0163990	Altri	0,01 (*)	0,01 (*)					0,01 (*)	
0200000	<b>ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI</b>								
0210000	<b>Ortaggi a radice e tubero</b>		0,01 (*)				0,01 (*)		0,02 (*)
0211000	a) <i>Patate</i>	7		0,15	0,01 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	
0212000	b) <i>Ortaggi a radice e tubero tropicali</i>	1			0,01 (*)	0,05 (*)		0,01 (*)	
0212010	Radici di cassava/manioca			0,01 (*)					
0212020	Patate dolci			0,01 (*)					
0212030	Ignami			0,15					
0212040	Maranta/arrow root			0,01 (*)		(**)			(**)
0212990	Altri			0,01 (*)					
0213000	c) <i>Altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero</i>								
0213010	Bietole	1		0,5	0,01 (*)	0,05 (*)		0,01 (*)	
0213020	Carote	1		0,3 (+)	0,09 (+)	0,1		1	
0213030	Sedano rapa	1		0,5	0,01 (*)	0,05 (*)		0,01 (*)	
0213040	Barbaforte/rafano/cren	1		0,5	0,01 (*)	0,1		0,01 (*)	
0213050	Topinambur	1		0,5	0,01 (*)	0,05 (*)		0,01 (*)	
0213060	Pastinaca	1		0,5	0,01 (*)	0,1		0,01 (*)	
0213070	Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo	1		0,5	0,01 (*)	0,05 (*)		0,01 (*)	
0213080	Ravanelli	1,5		0,5	0,01 (*)	0,1		0,01 (*)	
0213090	Salsefrica	1		0,5	0,01 (*)	0,05 (*)		0,01 (*)	
0213100	Rutabaga	1		0,5	0,01 (*)	0,05 (*)		0,01 (*)	




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0213110	Rape	1		0,5	0,01 (*)	0,05 (*)		0,01 (*)	
0213990	Altri	1		0,5	0,01 (*)	0,05 (*)		0,01 (*)	
0220000	<b>Ortaggi a bulbo</b>	10	0,01 (*)				0,01 (*)		0,02 (*)
0220010	Aglione			0,3	0,01 (*)	0,5		0,01 (*)	
0220020	Cipolle			0,3	0,2 (+)	0,5		0,2	
0220030	Scalogni			0,3	0,01 (*)	0,5		0,01 (*)	
0220040	Cipolline/cipolle verdi e cipollette			0,01 (*)	0,01 (*)	0,2		3	
0220990	Altri			0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)		0,01 (*)	
0230000	<b>Ortaggi a frutto</b>				0,01 (*)		0,01 (*)		
0231000	a) <i>Solanacee</i>	3							
0231010	Pomodori		0,7 (+)	0,01 (*)		0,2		1	0,5
0231020	Peperoni		0,01 (*)	0,01 (*)		0,5		2	0,02 (*)
0231030	Melanzane		0,7 (+)	1		0,05 (*)		1	0,02 (*)
0231040	Gombi		0,01 (*)	0,01 (*)		0,05 (*)		0,01 (*)	0,02 (*)
0231990	Altri		0,01 (*)	0,01 (*)		0,05 (*)		0,01 (*)	0,02 (*)
0232000	b) <i>Cucurbitacee con buccia commestibile</i>	1	0,01 (*)					0,7	2
0232010	Cetrioli			0,03		0,5			
0232020	Cetriolini			0,03		0,05 (*)			
0232030	Zucchine			0,01 (*)		0,05 (*)			
0232990	Altri			0,01 (*)		0,05 (*)			
0233000	c) <i>Cucurbitacee con buccia non commestibile</i>	1	0,01 (*)	0,01 (*)				0,01 (*)	2
0233010	Meloni								
0233020	Zucche					0,2			
						0,05 (*)			




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0233030	Cocomeri/angurie					0,2			
0233990	Altri					0,05 (*)			
0234000	d) Mais dolce	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)		0,05 (*)		0,01 (*)	0,02 (*)
0239000	e) Altri ortaggi a frutto	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)		0,05 (*)		0,01 (*)	
0240000	<b>Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)</b>		0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)
0241000	a) Cavoli a infiorescenza	5				0,2			
0241010	Cavoli broccoli								
0241020	Cavolfiori								
0241990	Altri								
0242000	b) Cavoli a testa	5							
0242010	Cavoletti di Bruxelles					<b>0,15</b>			
0242020	Cavoli cappucci					1			
0242990	Altri					0,05 (*)			
0243000	c) Cavoli a foglia	6							
0243010	Cavoli cinesi/pe-tsai					0,05 (*)			
0243020	Cavoli ricci					0,2			
0243990	Altri					0,05 (*)			
0244000	d) Cavoli rapa	5				0,05 (*)			
0250000	<b>Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili</b>								
0251000	a) Lattughe e insalate	15	0,01 (*)	0,02	0,01 (*)	3	0,01 (*)		<b>30</b>
0251010	Dolcetta/valerianella/gallinella	(+)						0,01 (*)	




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0251020	Lattughe							20	
0251030	Scarola/indivia a foglie larghe	(+)						20	
0251040	Crescione e altri germogli e gemme	(+)						0,01 (*)	
0251050	Barbarea	(+)				(**)		0,01 (*)	(**)
0251060	Rucola	(+)						0,01 (*)	
0251070	Senape juncea	(+)				(**)		0,01 (*)	(**)
0251080	Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)	(+)						20	
0251990	Altri							0,01 (*)	
0252000	b) Foglie di spinaci e simili	15	0,01 (*)	0,02	0,01 (*)	1,5	0,01 (*)	0,01 (*)	30
0252010	Spinaci								
0252020	Portulaca/porcellana					(**)			(**)
0252030	Foglie di bietole da costa e di barbabietole								
0252990	Altri								
0253000	c) Foglie di vite e specie simili	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	(**)	0,01 (*)	0,01 (*)	(**)
0254000	d) Crescione acquatico	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)
0255000	e) Cicoria Witloof/cicoria belga	0,3	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,3	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)
0256000	f) Erbe fresche e fiori commestibili	70	0,02 (*)	0,02	0,02 (*)	2	0,02 (*)	20	30
0256010	Cerfoglio								
0256020	Erba cipollina								
0256030	Foglie di sedano								
0256040	Prezzemolo								
0256050	Salvia					(**)			(**)
0256060	Rosmarino					(**)			(**)




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0256070	Timo					(**)			(**)
0256080	Basilico e fiori commestibili					(**)			(**)
0256090	Foglie di alloro/lauro					(**)			(**)
0256100	Dragoncello					(**)			(**)
0256990	Altri								
0260000	<b>Legumi</b>	3	0,01 (*)		0,01 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)		0,02 (*)
0260010	Fagioli (con baccello)			1,5				3	
0260020	Fagioli (senza baccello)			0,01 (*)				0,01 (*)	
0260030	Piselli (con baccello)			1,5				3	
0260040	Piselli (senza baccello)			1,5				0,2	
0260050	Lenticchie			0,01 (*)				0,01 (*)	
0260990	Altri			0,01 (*)				0,01 (*)	
0270000	<b>Ortaggi a stelo</b>		0,01 (*)		0,01 (*)		0,01 (*)		0,02 (*)
0270010	Asparagi	0,01 (*)		0,01 (*)		0,05 (*)		0,01 (*)	
0270020	Cardi	15		0,3		0,05 (*)		0,01 (*)	
0270030	Sedani	15		0,3		0,05 (*)		0,01 (*)	
0270040	Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze	10		0,3		0,05 (*)		0,01 (*)	
0270050	Carciofi	5		0,9		0,05 (*)		0,01 (*)	
0270060	Porri	10		0,01 (*)		0,2		4	
0270070	Rabarbaro	0,6		0,3		0,05 (*)		0,01 (*)	
0270080	Germogli di bambù	0,01 (*)		0,01 (*)		(**)		0,01 (*)	(**)
0270090	Cuori di palma	0,01 (*)		0,01 (*)		(**)		0,01 (*)	(**)
0270990	Altri	0,01 (*)		0,01 (*)		0,05 (*)		0,01 (*)	
0280000	<b>Funghi, muschi e licheni</b>	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)
0280010	Funghi coltivati								



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0280020	Funghi selvatici								
0280990	Muschi e licheni								
0290000	<b>Alghe e organismi procarioti</b>	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	(**)	0,01 (*)	0,01 (*)	(**)
0300000	<b>LEGUMI DA GRANELLA</b>	0,15	0,01 (*)	4		0,05 (*)	0,02 (*)		0,02 (*)
0300010	Fagioli				0,15 (+)			0,5	
0300020	Lenticchie				0,01 (*)			0,5	
0300030	Piselli				0,15 (+)			0,5	
0300040	Lupini/semi di lupini				0,01 (*)			0,5	
0300990	Altri				0,01 (*)			0,01 (*)	
0400000	<b>SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI</b>		0,01 (*)					0,02 (*)	
0401000	<b>Semi oleaginosi</b>					0,1 (*)			0,05 (*)
0401010	Semi di lino	<b>0,4</b>		9	0,01 (*)		0,01 (*)		
0401020	Semi di arachide	0,2		0,01 (*)	0,01 (*)		0,9		
0401030	Semi di papavero	0,5		9	0,01 (*)		0,01 (*)		
0401040	Semi di sesamo	0,01 (*)		0,01 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)		
0401050	Semi di girasole	0,5		0,1	0,4 (+)		0,01 (*)		
0401060	Semi di colza	0,5		9	0,2 (+)		0,01 (*)		
0401070	Semi di soia	0,5		15	<b>0,5</b>		0,01 (*)		
0401080	Semi di senape	0,5		4	0,01 (*)		0,01 (*)		
0401090	Semi di cotone	0,7		0,01 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)		
0401100	Semi di zucca	0,01 (*)		<b>5</b>	0,01 (*)		0,01 (*)		
0401110	Semi di cartamo	<b>0,4</b>		9	0,01 (*)	(**)	0,01 (*)		(**)
0401120	Semi di borragine	<b>0,4</b>		4	0,01 (*)	(**)	0,01 (*)		(**)
0401130	Semi di camelina/dorella	0,5		9	0,01 (*)	(**)	0,01 (*)		(**)
0401140	Semi di canapa	0,01 (*)		0,01 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)		



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0401150	Semi di ricino	0,01 (*)		0,01 (*)	0,01 (*)	(**)	0,01 (*)		(**)
0401990	Altri	0,01 (*)		0,01 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)		
0402000	<b>Frutti oleaginosi</b>	0,01 (*)		0,01 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)		
0402010	Olive da olio					0,05 (*)			0,02 (*)
0402020	Semi di palma					(**)			(**)
0402030	Frutti di palma					(**)			(**)
0402040	Capoc					(**)			(**)
0402990	Altri					0,1 (*)			0,05 (*)
0500000	<b>CEREALI</b>		0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)			0,02 (*)
0500010	Orzo	1,5					0,1	0,05 (*) (+)	
0500020	Grano saraceno e altri pseudo-cereali	0,01 (*)					0,02 (*)	0,01 (*)	
0500030	Mais granturco	0,02					0,02 (*)	0,01 (*)	
0500040	Miglio	0,01 (*)					0,02 (*)	0,01 (*)	
0500050	Avena	1,5					0,1	0,05 (*) (+)	
0500060	Riso	5					0,02 (*)	0,05 (*)	
0500070	Segale	0,5					0,1	0,05 (*) (+)	
0500080	Sorgo	10					0,02 (*)	0,05 (*)	
0500090	Frumento	0,5					0,1	0,05 (*) (+)	
0500990	Altri	0,01 (*)					0,02 (*)	0,01 (*)	
0600000	<b>TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE</b>		0,05 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)
0610000	Tè	0,05 (*)		0,05 (*)				0,05 (*)	
0620000	<b>Chicchi di caffè</b>	0,03		0,05 (*)		(**)		0,05 (*)	(**)




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0630000	<b>Infusioni di erbe da</b>					(**)			(**)
0631000	a) Fiori	60		0,04 (*) (+)		(**)		0,05 (*)	(**)
0631010	Camomilla					(**)			(**)
0631020	Ibisco/rosella					(**)			(**)
0631030	Rosa					(**)			(**)
0631040	Gelsomino					(**)			(**)
0631050	Tiglio					(**)			(**)
0631990	Altri					(**)			(**)
0632000	b) Foglie ed erbe	60		0,04 (*) (+)		(**)		0,05 (*)	(**)
0632010	Fragola					(**)			(**)
0632020	Rooibos					(**)			(**)
0632030	Mate					(**)			(**)
0632990	Altri					(**)			(**)
0633000	c) Radici	0,3		4 (+)		(**)			(**)
0633010	Valeriana					(**)		0,05 (*)	(**)
0633020	Ginseng					(**)		1,5	(**)
0633990	Altri					(**)		0,05 (*)	(**)
0639000	d) Altre parti della pianta	0,05 (*)		0,05 (*)		(**)		0,05 (*)	(**)
0640000	Semi di cacao	0,05 (*)		0,05 (*)		(**)		0,05 (*)	(**)
0650000	Carrube/pane di san Giovanni	0,05 (*)		0,05 (*)		(**)		0,05 (*)	(**)
0700000	LUPPOLO	30	0,05 (*)	0,05 (*) (+)	0,05 (*)	10	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)







(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0800000	<b>SPEZIE</b>					(**)			(**)
0810000	<b>Semi</b>	0,3	0,05 (*)	0,03 (*) (+)	0,05 (*)	(**)	0,05 (*)	0,05 (*)	(**)
0810010	Anice verde					(**)			(**)
0810020	Grano nero/cumino nero					(**)			(**)
0810030	Sedano					(**)			(**)
0810040	Coriandolo					(**)			(**)
0810050	Cumino					(**)			(**)
0810060	Aneto					(**)			(**)
0810070	Finocchio					(**)			(**)
0810080	Fieno greco					(**)			(**)
0810090	Noce moscata					(**)			(**)
0810990	Altri					(**)			(**)
0820000	<b>Frutta</b>	0,3	0,05 (*)	0,03 (*) (+)	0,05 (*)	(**)	0,05 (*)	0,05 (*)	(**)
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato					(**)			(**)
0820020	Pepe di Sichuan					(**)			(**)
0820030	Carvi					(**)			(**)
0820040	Cardamomo					(**)			(**)
0820050	Bacche di ginepro					(**)			(**)
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)					(**)			(**)
0820070	Vaniglia					(**)			(**)
0820080	Tamarindo					(**)			(**)
0820990	Altri					(**)			(**)
0830000	<b>Spezie da corteccia</b>	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	(**)	0,05 (*)	0,05 (*)	(**)
0830010	Cannella					(**)			(**)
0830990	Altri					(**)			(**)




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0840000	<b>Spezie da radici e rizomi</b>			(+)		(**)			(**)
0840010	Liquirizia	0,05 (*)	0,05 (*)	4	0,05 (*)	(**)	0,05 (*)	0,05 (*)	(**)
0840020	Zenzero	0,05 (*)	0,05 (*)	4	0,05 (*)	(**)	0,05 (*)	0,05 (*)	(**)
0840030	Curcuma	0,05 (*)	0,05 (*)	4	0,05 (*)	(**)	0,05 (*)	0,05 (*)	(**)
0840040	Barbaforte/rafano/cren	(+)	(+)		(+)	(**)	(+)	(+)	(**)
0840990	Altri	0,05 (*)	0,05 (*)	4	0,05 (*)	(**)	0,05 (*)	0,05 (*)	(**)
0850000	<b>Spezie da bocci</b>	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	(**)	0,05 (*)	0,05 (*)	(**)
0850010	Chiodi di garofano					(**)			(**)
0850020	Capperi					(**)			(**)
0850990	Altri					(**)			(**)
0860000	<b>Spezie da pistilli di fiori</b>	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	(**)	0,05 (*)	0,05 (*)	(**)
0860010	Zafferano					(**)			(**)
0860990	Altri					(**)			(**)
0870000	<b>Spezie da arilli</b>	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	(**)	0,05 (*)	0,05 (*)	(**)
0870010	Macis					(**)			(**)
0870990	Altri					(**)			(**)
0900000	<b>PIANTE DA ZUCCHERO</b>		0,01 (*)			(**)	0,01 (*)	0,01 (*)	(**)
0900010	Barbabetole da zucchero	0,2		0,5	0,2 (+)	(**)			(**)
0900020	Canne da zucchero	0,01 (*)		0,01 (*)	0,01 (*)	(**)			(**)
0900030	Radici di cicoria	0,09		0,01 (*)	0,01 (*)	(**)			(**)
0900990	Altri	0,01 (*)		0,01 (*)	0,01 (*)	(**)			(**)




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1000000	<b>PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI</b>					0,05 (*)		(+)	
1010000	<b>Tessuti provenienti da</b>		0,01 (*)				0,01 (*)		<b>0,01 (*)</b>
1011000	a) Suini	(+)						0,1 (*)	
1011010	Muscolo	0,01 (*)		0,02 (+)	0,01 (*) (+)				
1011020	Tessuto adiposo	0,05		0,04 (+)	0,01 (*) (+)				
1011030	Fegato	0,07		0,03 (+)	0,03 (+)				
1011040	Rene	0,07		0,06 (+)	0,06 (+)				
1011050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,07		0,06	0,06				
1011990	Altri	0,01 (*)		0,01 (*)	0,01 (*)				
1012000	b) Bovini	(+)							
1012010	Muscolo	0,01 (*)		0,02 (+)	0,01 (*) (+)			0,1 (*)	
1012020	Tessuto adiposo	0,05		0,04 (+)	0,01 (*) (+)			0,1 (*)	
1012030	Fegato	0,07		0,03 (+)	0,03 (+)			0,1 (*)	
1012040	Rene	0,07		0,07 (+)	0,07 (+)			0,2	
1012050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,07		0,07	0,07			0,1 (*)	
1012990	Altri	0,01 (*)		0,01 (*)	0,01 (*)			0,1 (*)	
1013000	c) Ovini	(+)							
1013010	Muscolo	0,01 (*)		0,02 (+)	0,01 (*) (+)			0,1 (*)	
1013020	Tessuto adiposo	0,05		0,04 (+)	0,01 (*) (+)			0,1 (*)	
1013030	Fegato	0,07		0,03 (+)	0,03 (+)			0,1 (*)	
1013040	Rene	0,07		0,07 (+)	0,07 (+)			0,2	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1013050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,07		0,07	0,07			0,1 (*)	
1013990	Altri	0,01 (*)		0,01 (*)	0,01 (*)			0,1 (*)	
1014000	d) Caprini	(+)							
1014010	Muscolo	0,01 (*)		0,02 (+)	0,01 (*) (+)			0,1 (*)	
1014020	Tessuto adiposo	0,05		0,04 (+)	0,01 (*) (+)			0,1 (*)	
1014030	Fegato	0,07		0,03 (+)	0,03 (+)			0,1 (*)	
1014040	Rene	0,07		0,07 (+)	0,07 (+)			0,2	
1014050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,07		0,07	0,07			0,1 (*)	
1014990	Altri	0,01 (*)		0,01 (*)	0,01 (*)			0,1 (*)	
1015000	e) Equidi					(**)			(**)
1015010	Muscolo	0,01 (*)		0,02	0,01 (*)	(**)		0,1 (*)	(**)
1015020	Tessuto adiposo	0,05		0,04	0,01 (*)	(**)		0,1 (*)	(**)
1015030	Fegato	0,07		0,03	0,03	(**)		0,1 (*)	(**)
1015040	Rene	0,07		0,07	0,07	(**)		0,2	(**)
1015050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,07		0,07	0,07	(**)		0,1 (*)	(**)
1015990	Altri	0,01 (*)		0,01 (*)	0,01 (*)	(**)		0,1 (*)	(**)
1016000	f) Pollame	0,01 (*) (+)						0,05 (*)	
1016010	Muscolo			0,02 (+)	0,01 (*) (+)				
1016020	Tessuto adiposo			0,02 (+)	0,015 (+)				
1016030	Fegato			0,04 (+)	0,03 (+)				
1016040	Rene			0,01 (*)	0,01 (*)				



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1016050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)			0,04	0,03				
1016990	Altri			0,01 (*)	0,01 (*)				
1017000	g) Altri animali terrestri d'allevamento					(**)			(**)
1017010	Muscolo	0,01 (*)		0,02	0,01 (*)	(**)		0,1 (*)	(**)
1017020	Tessuto adiposo	0,05		0,04	0,01 (*)	(**)		0,1 (*)	(**)
1017030	Fegato	0,07		0,03	0,03	(**)		0,1 (*)	(**)
1017040	Rene	0,07		0,07	0,07	(**)		0,2	(**)
1017050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,07		0,07	0,07	(**)		0,1 (*)	(**)
1017990	Altri	0,01 (*)		0,01 (*)	0,01 (*)	(**)		0,1 (*)	(**)
1020000	<b>Latte</b>	0,01 (*) (+)	0,01 (*)	0,08	0,015		0,01 (*)	0,05	<b>0,01 (*)</b>
1020010	Bovini			(+)	(+)				
1020020	Pecora			(+)	(+)				
1020030	Capra			(+)	(+)				
1020040	Cavallo								
1020990	Altri								
1030000	<b>Uova di volatili</b>	0,01 (*) (+)	0,01 (*)	0,02 (+)	0,01 (*) (+)		0,01 (*)	0,01 (*)	<b>0,01 (*)</b>
1030010	Galline					(**)			(**)
1030020	Anatre					(**)			(**)
1030030	Oche					(**)			(**)
1030040	Quaglie					(**)			(**)
1030990	Altri					(**)			(**)
1040000	<b>Miele e altri prodotti dell'apicoltura</b>	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	(**)	0,05 (*)	0,05 (*)	(**)
1050000	<b>Anfibi e rettili</b>	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	(**)	0,01 (*)	0,05 (*)	(**)



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1060000	<b>Animali invertebrati terrestri</b>	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	(**)	0,01 (*)	0,05 (*)	(**)
1070000	Animali vertebrati terrestri selvatici	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	(**)	0,01 (*)	0,05 (*)	(**)

(\*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(\*\*) Combinazione di antiparassitario e codice alla quale si applica l'LMR fissato nell'allegato III, parte B.

(+) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

(F) = Liposolubile

#### Azossitrobina

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 1° luglio 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

**0251010 Dolcetta/valerianella/gallinella**

**0251030 Scarola/indivia a foglie larghe**

**0251040 Crescione e altri germogli e gemme**

**0251050 Barbarea**

**0251060 Rucola**

**0251070 Senape juncea**

**0251080 Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)**

(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

**0840040 Barbaforte/rafano/cren**

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla tossicità dei metaboliti. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 1° luglio 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

**1011000 a) Suini**

**1011010 Muscolo**


**1011020 Tessuto adiposo**

**1011030 Fegato**


**1011040 Rene**

**1011050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)**

**1011990 Altri**



1012000	b) Bovini
1012010	Muscolo
1012020	Tessuto adiposo
1012030	Fegato
1012040	Rene
1012050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)
1012990	Altri
1013000	c) Ovini
1013010	Muscolo
1013020	Tessuto adiposo
1013030	Fegato
1013040	Rene
1013050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)
1013990	Altri
1014000	d) Caprini
1014010	Muscolo
1014020	Tessuto adiposo
1014030	Fegato
1014040	Rene
1014050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)
1014990	Altri
1016000	f) Pollame
1016010	Muscolo
1016020	Tessuto adiposo
1016030	Fegato
1016040	Rene
1016050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)
1016990	Altri



1020000 Latte  
 1020010 Bovini  
 1020020 Pecora  
 1020030 Capra  
 1020040 Cavallo  
 1020990 Altri  
 1030000 Uova di volatili  
 1030010 Galline  
 1030020 Anatre  
 1030030 Oche  
 1030040 Quaglie  
 1030990 Altri

#### Dietofencarb

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui e alla stabilità al magazzino. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 20 gennaio 2018, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0130020 Pere

0151020 Uve da vino

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità al magazzino. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 20 gennaio 2018, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0231010 Pomodori

0231030 Melanzane

(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.


0840040 Barbaforte/rafano/cren

#### Fluazifop-P (somma di tutti gli isomeri costituenti del fluazifop, dei suoi esteri e coniugati, espressa come fluazifop)

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 giugno 2018, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0152000 b) Fragole


0213020 Carote





(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 giugno 2018, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.


- 0631000 a) Fiori
- 0631010 Camomilla
- 0631020 Ibisco/rosella
- 0631030 Rosa
- 0631040 Gelsomino
- 0631050 Tiglio
- 0631990 Altri
- 0632000 b) Foglie ed erbe
- 0632010 Fragola
- 0632020 Rooibos
- 0632030 Mate
- 0632990 Altri
- 0633000 c) Radici
- 0633010 Valeriana
- 0633020 Ginseng
- 0633990 Altri
- 0700000 LUPPOLO
- 0810000 Semi
- 0810010 Anice verde
- 0810020 Grano nero/cumino nero
- 0810030 Sedano
- 0810040 Coriandolo
- 0810050 Cumino
- 0810060 Aneto
- 0810070 Finocchio
- 0810080 Fieno greco



0810090	Noce moscata
0810990	Altri
0820000	Frutta
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato
0820020	Pepe di Sichuan
0820030	Carvi
0820040	Cardamomo
0820050	Bacche di ginepro
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)
0820070	Vaniglia
0820080	Tamarindo
0820990	Altri
0840000	Spezie da radici e rizomi
0840010	Liquirizia
0840020	Zenzero
0840030	Curcuma
0840040	Barbaforte/rafano/cren
1011010	Altri
1011010	Muscolo
1011020	Tessuto adiposo
1011030	Fegato
1011040	Rene
1012010	Muscolo

(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 giugno 2018, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.



1012020	Tessuto adiposo
1012030	Fegato
1012040	Rene
1013010	Muscolo
1013020	Tessuto adiposo
1013030	Fegato
1013040	Rene
1014010	Muscolo
1014020	Tessuto adiposo
1014030	Fegato
1014040	Rene
1016010	Muscolo
1016020	Tessuto adiposo
1016030	Fegato
1020010	Bovini
1020020	Pecora
1020030	Capra
1030000	Uova di volatili
1030010	Galline
1030020	Anatre
1030030	Oche
1030040	Quaglie
1030990	Altri

**Alossifop [somma di alossifop e dei suoi esteri, sali e coniugati espressa come alossifop (somma di isomeri (R) e (S) in qualunque rapporto) (F) (R)**

(R) = La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:

Alossifop — codice 1000000 eccetto 1040000: Somma di alossifop e dei suoi esteri, sali e coniugati espressa come alossifop [somma di isomeri (R) e (S) in qualunque rapporto]



(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi, alle condizioni di magazzino impiegate nelle sperimentazioni sui residui, ai metodi di analisi impiegati nelle sperimentazioni sui residui, ai metodi di analisi impiegati negli studi sulla stabilità al magazzino. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

**0213020 Carote**

**0220020 Cipolle**

**0300010 Fagioli**

**0300030 Piselli**

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi, alla natura dei residui nei prodotti trasformati, alle condizioni di magazzino impiegate nelle sperimentazioni sui residui, ai metodi di analisi impiegati nelle sperimentazioni sui residui, ai metodi di analisi impiegati negli studi sulla stabilità al magazzino. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

**0401050 Semi di girasole**

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi, alla natura dei residui nei prodotti trasformati, alle sperimentazioni sui residui, alle condizioni di magazzino impiegate nelle sperimentazioni sui residui, ai metodi di analisi impiegati nelle sperimentazioni sui residui, ai metodi di analisi impiegati negli studi sulla stabilità al magazzino e alla buona pratica agricola dei paesi settentrionali. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

**0401060 Semi di colza**

(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforfe/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforfe/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

**0840040 Barbaforfe/rafano/cren**

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi, alla natura dei residui nei prodotti trasformati, alle sperimentazioni sui residui, alle condizioni di magazzino impiegate nelle sperimentazioni sui residui, ai metodi di analisi impiegati nelle sperimentazioni sui residui, ai metodi di analisi impiegati negli studi sulla stabilità al magazzino. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

**0900010 Barbabietole da zucchero**

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità al magazzino e ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

**1011010 Muscolo**

**1011020 Tessuto adiposo**

**1011030 Fegato**


**1011040 Rene**

**1012010 Muscolo**

**1012020 Tessuto adiposo**

**1012030 Fegato**

**1012040 Rene**



<b>1013010</b>	<b>Muscolo</b>
<b>1013020</b>	<b>Tessuto adiposo</b>
<b>1013030</b>	<b>Fegato</b>
<b>1013040</b>	<b>Rene</b>
<b>1014010</b>	<b>Muscolo</b>
<b>1014020</b>	<b>Tessuto adiposo</b>
<b>1014030</b>	<b>Fegato</b>
<b>1014040</b>	<b>Rene</b>
<b>1016010</b>	<b>Muscolo</b>
<b>1016020</b>	<b>Tessuto adiposo</b>
<b>1016030</b>	<b>Fegato</b>

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità al magazzinaggio, alla natura dei residui nei prodotti trasformati e ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

<b>1020010</b>	<b>Bovini</b>
<b>1020020</b>	<b>Pecora</b>
<b>1020030</b>	<b>Capra</b>


(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità al magazzinaggio e ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

<b>1030000</b>	<b>Uova di volatili</b>
<b>1030010</b>	<b>Galline</b>
<b>1030020</b>	<b>Anatre</b>
<b>1030030</b>	<b>Oche</b>
<b>1030040</b>	<b>Quaglie</b>
<b>1030990</b>	<b>Altri</b>

**Proesadione [proesadione (acido) e i suoi sali, espressi come calcio-proesadione]**

(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

<b>0840040</b>	<b>Barbaforte/rafano/cren</b>
----------------	-------------------------------



**Pirimetaniil (R)**

(R) = La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:

Pirimetaniil — codice 1020000: Somma di pirimetaniil e 2-anilino- 4,6-dimetilpirimidine- 5-ol, espressa come pirimetaniil

Pirimetaniil — codici 1011000/1012000/1013000/1014000/1015000/1017000: Somma di pirimetaniil e 2-(4-idrossianilino)-4,6-dimetilpirimidine, espressa come pirimetaniil

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al metabolismo delle colture con trattamento delle sementi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 5 febbraio 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

**0500010 Orzo**

**0500050 Avena**

**0500070 Segale**

**0500090 Frumento**

(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

**0840040 Barbaforte/rafano/cren**

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 5 febbraio 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

**1000000 PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI**

**1010000 Tessuti provenienti da**

**1011000 a) Suini**

**1011010 Muscolo**

**1011020 Tessuto adiposo**

**1011030 Fegato**

**1011040 Rene**

**1011050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)**

**1011990 Altri**


**1012000 b) Bovini**

**1012010 Muscolo**


**1012020 Tessuto adiposo**

**1012030 Fegato**

**1012040 Rene**




1012050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)
1012990	Altri
1013000	c) Ovini
1013010	Muscolo
1013020	Tessuto adiposo
1013030	Fegato
1013040	Rene
1013050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)
1013990	Altri
1014000	d) Caprini
1014010	Muscolo
1014020	Tessuto adiposo
1014030	Fegato
1014040	Rene
1014050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)
1014990	Altri
1015000	e) Equidi
1015010	Muscolo
1015020	Tessuto adiposo
1015030	Fegato
1015040	Rene
1015050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)
1015990	Altri
1016000	f) Pollame
1016010	Muscolo
1016020	Tessuto adiposo
1016030	Fegato



---

1016040	Rene
1016050	Fratraglie commestibili (diverse da fegato e rene)
1016990	Altri
1017000	g) Altri animali terrestri d'allevamento
1017010	Muscolo
1017020	Tessuto adiposo
1017030	Fegato
1017040	Rene
1017050	Fratraglie commestibili (diverse da fegato e rene)
1017990	Altri
1020000	Latte
1020010	Bovini
1020020	Pecora
1020030	Capra
1020040	Cavallo
1020990	Altri
1030000	Uova di volatili
1030010	Galline
1030020	Anatre
1030030	Oche
1030040	Quaglie
1030990	Altri
1040000	Miele e altri prodotti dell'apicoltura
1050000	Anfibi e rettili
1060000	Animali invertebrati terrestri
1070000	Animali vertebrati terrestri selvatici»

---







b) sono aggiunte le seguenti colonne relative alle sostanze cyantraniliprole e isofetamid:

**«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari**

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (6)	Cyantraniliprole	Isofetamid
(1)	(2)	(3)	(4)
0100000	<b>FRUTTA FRESCA o CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO</b>		
0110000	<b>Agrumi</b>	<b>0,9</b>	<b>0,01 (*)</b>
0110010	Pompelmi		
0110020	Arance dolci		
0110030	Limoni		
0110040	Limette/lime		
0110050	Mandarini		
0110990	Altri		
0120000	<b>Frutta a guscio</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0120010	Mandorle dolci		
0120020	Noci del Brasile		
0120030	Noci di anacardi		
0120040	Castagne e marroni		
0120050	Noci di cocco		
0120060	Nocciole		
0120070	Noci del Queensland		
0120080	Noci di pecàn		
0120090	Pinoli		
0120100	Pistacchi		
0120110	Noci comuni		
0120990	Altri		
0130000	<b>Pomacee</b>	<b>0,8</b>	<b>0,01 (*)</b>
0130010	Mele		
0130020	Pere		
0130030	Cotogne		
0130040	Nespole		




(1)	(2)	(3)	(4)
0130050	Nespole del Giappone		
0130990	Altri		
0140000	<b>Drupacee</b>		<b>0,01 (*)</b>
0140010	Albicocche	<b>0,01 (*)</b>	
0140020	Ciliege (dolci)	6	
0140030	Pesche	1,5	
0140040	Prugne	<b>0,7</b>	
0140990	Altri	<b>0,01 (*)</b>	
0150000	<b>Bacche e piccola frutta</b>		
0151000	a) <i>Uve</i>	<b>1,5</b>	<b>4</b>
0151010	Uve da tavola		
0151020	Uve da vino		
0152000	b) <i>Fragole</i>	<b>0,5</b>	<b>3</b>
0153000	c) <i>Frutti di piante arbustive</i>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0153010	More di rovo		
0153020	More selvatiche		
0153030	Lamponi (rossi e gialli)		
0153990	Altri		
0154000	d) <i>Altra piccola frutta e bacche</i>		<b>0,01 (*)</b>
0154010	Mirtilli	4	
0154020	Mirtilli giganti americani	<b>0,01 (*)</b>	
0154030	Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)	4	
0154040	Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)	4	
0154050	Rosa canina (cinorrodoni)	4	
0154060	More di gelso (nero e bianco)	<b>0,01 (*)</b>	
0154070	Azzerruoli	0,8	
0154080	Bacche di sambuco	<b>0,01 (*)</b>	
0154990	Altri	<b>0,01 (*)</b>	



(1)	(2)	(3)	(4)
0160000	<b>Frutta varia con</b>		<b>0,01 (*)</b>
0161000	a) <i>Frutta con buccia commestibile</i>		
0161010	Datteri	<b>0,01 (*)</b>	
0161020	Fichi	<b>0,01 (*)</b>	
0161030	Olive da tavola	<b>1,5</b>	
0161040	Kumquat	<b>0,01 (*)</b>	
0161050	Carambole	<b>0,01 (*)</b>	
0161060	Cachi	0,8	
0161070	Jambul/jambolan	<b>0,01 (*)</b>	
0161990	Altri	<b>0,01 (*)</b>	
0162000	b) <i>Frutti piccoli con buccia non commestibile</i>	<b>0,01 (*)</b>	
0162010	Kiwi (verdi, rossi, gialli)		
0162020	Litci		
0162030	Frutti della passione/maracuja		
0162040	Fichi d'India/fichi di cactus		
0162050	Melastelle/cainette		
0162060	Cachi di Virginia		
0162990	Altri		
0163000	c) <i>Frutti grandi con buccia non commestibile</i>	<b>0,01 (*)</b>	
0163010	Avocado		
0163020	Banane		
0163030	Manghi		
0163040	Papaie		
0163050	Melograni		
0163060	Cerimolia/cherimolia		
0163070	Guaiave/guave		
0163080	Ananas		
0163090	Frutti dell'albero del pane		
0163100	Durian		
0163110	Anona/graviola/guanabana		
0163990	Altri		




(1)	(2)	(3)	(4)
0200000	<b>ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI</b>		
0210000	<b>Ortaggi a radice e tubero</b>	0,05	<b>0,01 (*)</b>
0211000	a) <i>Patate</i>		
0212000	b) <i>Ortaggi a radice e tubero tropicali</i>		
0212010	Radici di cassava/manioca		
0212020	Patate dolci		
0212030	Ignami		
0212040	Maranta/arrow root		
0212990	Altri		
0213000	c) <i>Altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero</i>		
0213010	Bietole		
0213020	Carote		
0213030	Sedano rapa		
0213040	Barbaforte/rafano/cren		
0213050	Topinambur		
0213060	Pastinaca		
0213070	Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo		
0213080	Ravanelli		
0213090	Salsefrica		
0213100	Rutabaga		
0213110	Rape		
0213990	Altri		
0220000	<b>Ortaggi a bulbo</b>		<b>0,01 (*)</b>
0220010	Aglione	0,05	
0220020	Cipolle	0,05	
0220030	Scalogni	0,05	
0220040	Cipolline/cipolle verdi e cipollette	8	
0220990	Altri	0,05	




(1)	(2)	(3)	(4)
0230000	<b>Ortaggi a frutto</b>		<b>0,01 (*)</b>
0231000	a) <i>Solanacee</i>		
0231010	Pomodori	<b>1</b>	
0231020	Peperoni	<b>1,5</b>	
0231030	Melanzane	<b>1</b>	
0231040	Gombi	<b>1,5</b>	
0231990	Altri	<b>1,5</b>	
0232000	b) <i>Cucurbitacee con buccia commestibile</i>	<b>0,4</b>	
0232010	Cetrioli		
0232020	Cetriolini		
0232030	Zucchine		
0232990	Altri		
0233000	c) <i>Cucurbitacee con buccia non commestibile</i>	<b>0,3</b>	
0233010	Meloni		
0233020	Zucche		
0233030	Cocomeri/angurie		
0233990	Altri		
0234000	d) <i>Mais dolce</i>	<b>0,01 (*)</b>	
0239000	e) <i>Altri ortaggi a frutto</i>		
0240000	<b>Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)</b>		<b>0,01 (*)</b>
0241000	a) <i>Cavoli a infiorescenza</i>	<b>2</b>	
0241010	Cavoli broccoli		
0241020	Cavolfiori		
0241990	Altri		
0242000	b) <i>Cavoli a testa</i>	<b>2</b>	
0242010	Cavoletti di Bruxelles		
0242020	Cavoli cappucci		
0242990	Altri		




(1)	(2)	(3)	(4)
0243000	c) <i>Cavoli a foglia</i>	<b>0,01</b> (*)	
0243010	Cavoli cinesi/pe-tsai		
0243020	Cavoli ricci		
0243990	Altri		
0244000	d) <i>Cavoli rapa</i>	2	
0250000	<b>Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili</b>		
0251000	a) <i>Lattughe e insalate</i>		
0251010	Dolcetta/valerianella/gallinella	<b>0,01</b> (*)	<b>0,01</b> (*)
0251020	Lattughe	5	<b>20</b>
0251030	Scarola/indivia a foglie larghe	<b>0,01</b> (*)	<b>0,01</b> (*)
0251040	Crescione e altri germogli e gemme	<b>0,01</b> (*)	<b>0,01</b> (*)
0251050	Barbarea	<b>0,01</b> (*)	<b>0,01</b> (*)
0251060	Rucola	<b>0,01</b> (*)	<b>0,01</b> (*)
0251070	Senape juncea	<b>0,01</b> (*)	<b>0,01</b> (*)
0251080	Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)	<b>0,01</b> (*)	<b>0,01</b> (*)
0251990	Altri	<b>0,01</b> (*)	<b>0,01</b> (*)
0252000	b) <i>Foglie di spinaci e simili</i>	<b>0,01</b> (*)	20
0252010	Spinaci		
0252020	Portulaca/porcellana		
0252030	Foglie di bietole da costa e di barbabietole		
0252990	Altri		
0253000	c) <i>Foglie di vite e specie simili</i>	<b>0,01</b> (*)	<b>0,01</b> (*)
0254000	d) <i>Crescione acquatico</i>	<b>0,01</b> (*)	<b>0,01</b> (*)
0255000	e) <i>Cicoria Witloof/cicoria belga</i>	<b>0,01</b> (*)	<b>0,01</b> (*)
0256000	f) <i>Erbe fresche e fiori commestibili</i>	<b>0,02</b> (*)	<b>20</b>
0256010	Cerfoglio		
0256020	Erba cipollina		
0256030	Foglie di sedano		
0256040	Prezzemolo		
0256050	Salvia		



(1)	(2)	(3)	(4)
0256060	Rosmarino		
0256070	Timo		
0256080	Basilico e fiori commestibili		
0256090	Foglie di alloro/lauro		
0256100	Dragoncello		
0256990	Altri		
0260000	<b>Legumi</b>		<b>0,01 (*)</b>
0260010	Fagioli (con baccello)	<b>0,01 (*)</b>	
0260020	Fagioli (senza baccello)	<b>0,04</b>	
0260030	Piselli (con baccello)	<b>0,01 (*)</b>	
0260040	Piselli (senza baccello)	<b>0,15</b>	
0260050	Lenticchie	<b>0,01 (*)</b>	
0260990	Altri	<b>0,01 (*)</b>	
0270000	<b>Ortaggi a stelo</b>		<b>0,01 (*)</b>
0270010	Asparagi	<b>0,01 (*)</b>	
0270020	Cardi	<b>0,01 (*)</b>	
0270030	Sedani	15	
0270040	Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze	<b>0,01 (*)</b>	
0270050	Carciofi	<b>0,1</b>	
0270060	Porri	<b>0,01 (*)</b>	
0270070	Rabarbaro	<b>0,01 (*)</b>	
0270080	Germogli di bambù	<b>0,01 (*)</b>	
0270090	Cuori di palma	<b>0,01 (*)</b>	
0270990	Altri	<b>0,01 (*)</b>	
0280000	<b>Funghi, muschi e licheni</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0280010	Funghi coltivati		
0280020	Funghi selvatici		
0280990	Muschi e licheni		
0290000	<b>Alghe e organismi procarioti</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0300000	<b>LEGUMI DA GRANELLA</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0300010	Fagioli		




(1)	(2)	(3)	(4)
0300020	Lenticchie		
0300030	Piselli		
0300040	Lupini/semi di lupini		
0300990	Altri		
0400000	<b>SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI</b>		<b>0,01 (*)</b>
0401000	<b>Semi oleaginosi</b>	<b>0,01 (*)</b>	
0401010	Semi di lino		
0401020	Semi di arachide		
0401030	Semi di papavero		
0401040	Semi di sesamo		
0401050	Semi di girasole		
0401060	Semi di colza		
0401070	Semi di soia		
0401080	Semi di senape		
0401090	Semi di cotone		
0401100	Semi di zucca		
0401110	Semi di cartamo		
0401120	Semi di borragine		
0401130	Semi di camelina/dorella		
0401140	Semi di canapa		
0401150	Semi di ricino		
0401990	Altri		
0402000	<b>Frutti oleaginosi</b>		
0402010	Olive da olio	<b>1,5</b>	
0402020	Semi di palma	<b>0,01 (*)</b>	
0402030	Frutti di palma	<b>0,01 (*)</b>	
0402040	Capoc	<b>0,01 (*)</b>	
0402990	Altri	<b>0,01 (*)</b>	
0500000	<b>CEREALI</b>	<b>0,01 (*)</b>	<b>0,01 (*)</b>
0500010	Orzo		
0500020	Grano saraceno e altri pseudo-cereali		







(1)	(2)	(3)	(4)
0500030	Mais/granturco		
0500040	Miglio		
0500050	Avena		
0500060	Riso		
0500070	Segale		
0500080	Sorgo		
0500090	Frumento		
0500990	Altri		
0600000	<b>TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE</b>		<b>0,05 (*)</b>
0610000	<b>Tè</b>	<b>0,05 (*)</b>	
0620000	<b>Chicchi di caffè</b>	0,03	
0630000	<b>Infusioni di erbe da</b>		
0631000	a) <i>Fiori</i>	<b>0,05 (*)</b>	
0631010	Camomilla		
0631020	Ibisco/rosella		
0631030	Rosa		
0631040	Gelsomino		
0631050	Tiglio		
0631990	Altri		
0632000	b) <i>Foglie ed erbe</i>	<b>0,05 (*)</b>	
0632010	Fragola		
0632020	Rooibos		
0632030	Mate		
0632990	Altri		
0633000	c) <i>Radici</i>	<b>0,2</b>	
0633010	Valeriana		
0633020	Ginseng		
0633990	Altri		
0639000	d) <i>Altre parti della pianta</i>	<b>0,05 (*)</b>	




(1)	(2)	(3)	(4)
0640000	<b>Semi di cacao</b>	<b>0,05 (*)</b>	
0650000	<b>Carrube/pane di san Giovanni</b>	<b>0,05 (*)</b>	
0700000	<b>LUPPOLO</b>	<b>0,05 (*)</b>	<b>0,05 (*)</b>
0800000	<b>SPEZIE</b>		
0810000	<b>Semi</b>	<b>0,05 (*)</b>	<b>0,05 (*)</b>
0810010	Anice verde		
0810020	Grano nero/cumino nero		
0810030	Sedano		
0810040	Coriandolo		
0810050	Cumino		
0810060	Aneto		
0810070	Finocchio		
0810080	Fieno greco		
0810090	Noce moscata		
0810990	Altri		
0820000	<b>Frutta</b>	<b>0,05 (*)</b>	<b>0,05 (*)</b>
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato		
0820020	Pepe di Sichuan		
0820030	Carvi		
0820040	Cardamomo		
0820050	Bacche di ginepro		
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)		
0820070	Vaniglia		
0820080	Tamarindo		
0820990	Altri		
0830000	<b>Spezie da corteccia</b>	<b>0,05 (*)</b>	<b>0,05 (*)</b>
0830010	Cannella		
0830990	Altri		
0840000	<b>Spezie da radici e rizomi</b>		
0840010	Liquirizia	<b>0,2</b>	<b>0,05 (*)</b>
0840020	Zenzero	<b>0,2</b>	<b>0,05 (*)</b>



(1)	(2)	(3)	(4)
0840030	Curcuma	<b>0,2</b>	<b>0,05 (*)</b>
0840040	Barbaforte/rafano/cren	(+)	(+)
0840990	Altri	<b>0,2</b>	<b>0,05 (*)</b>
0850000	<b>Spezie da bocci</b>	<b>0,05 (*)</b>	<b>0,05 (*)</b>
0850010	Chiodi di garofano		
0850020	Capperi		
0850990	Altri		
0860000	<b>Spezie da pistilli di fiori</b>	<b>0,05 (*)</b>	<b>0,05 (*)</b>
0860010	Zafferano		
0860990	Altri		
0870000	<b>Spezie da arilli</b>	<b>0,05 (*)</b>	<b>0,05 (*)</b>
0870010	Macis		
0870990	Altri		
0900000	<b>PIANTE DA ZUCCHERO</b>		<b>0,01 (*)</b>
0900010	Barbabietole da zucchero	0,05	
0900020	Canne da zucchero	<b>0,01 (*)</b>	
0900030	Radici di cicoria	0,05	
0900990	Altri	<b>0,01 (*)</b>	
1000000	<b>PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI</b>		
1010000	<b>Tessuti provenienti da</b>		<b>0,01 (*)</b>
1011000	a) <i>Suini</i>		
1011010	Muscolo	0,01	
1011020	Tessuto adiposo	0,01	
1011030	Fegato	0,05	
1011040	Rene	0,05	
1011050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,05	
1011990	Altri	0,01	
1012000	b) <i>Bovini</i>		
1012010	Muscolo	0,01	



(1)	(2)	(3)	(4)
1012020	Tessuto adiposo	0,01	
1012030	Fegato	0,05	
1012040	Rene	0,05	
1012050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,05	
1012990	Altri	0,01	
1013000	c) <i>Ovini</i>		
1013010	Muscolo	0,01	
1013020	Tessuto adiposo	0,01	
1013030	Fegato	0,05	
1013040	Rene	0,05	
1013050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,05	
1013990	Altri	0,01	
1014000	d) <i>Caprini</i>		
1014010	Muscolo	0,01	
1014020	Tessuto adiposo	0,01	
1014030	Fegato	0,05	
1014040	Rene	0,05	
1014050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,05	
1014990	Altri	0,01	
1015000	e) <i>Equidi</i>		
1015010	Muscolo	0,01	
1015020	Tessuto adiposo	0,01	
1015030	Fegato	0,05	
1015040	Rene	0,05	
1015050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,05	
1015990	Altri	0,01	
1016000	f) <i>Pollame</i>	0,01	
1016010	Muscolo		
1016020	Tessuto adiposo		
1016030	Fegato		
1016040	Rene		
1016050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		
1016990	Altri		



(1)	(2)	(3)	(4)
1017000	g) <i>Altri animali terrestri d'allevamento</i>		
1017010	Muscolo	0,01	
1017020	Tessuto adiposo	0,01	
1017030	Fegato	0,05	
1017040	Rene	0,05	
1017050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,05	
1017990	Altri	0,01	
1020000	<b>Latte</b>	0,02	<b>0,01 (*)</b>
1020010	Bovini		
1020020	Pecora		
1020030	Capra		
1020040	Cavallo		
1020990	Altri		
1030000	<b>Uova di volatili</b>	0,015	<b>0,01 (*)</b>
1030010	Galline		
1030020	Anatre		
1030030	Oche		
1030040	Quaglie		
1030990	Altri		
1040000	<b>Miele e altri prodotti dell'apicoltura</b>	0,05 (*)	<b>0,05 (*)</b>
1050000	<b>Anfibi e rettili</b>	0,01	<b>0,01 (*)</b>
1060000	<b>Animali invertebrati terrestri</b>	0,01	<b>0,01 (*)</b>
1070000	<b>Animali vertebrati terrestri selvatici</b>	0,01	<b>0,01 (*)</b>

(\*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(\*) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

#### Cyantraniliprole


(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

**0840040 Barbaforte/rafano/cren**

#### Isofetamid

(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

**0840040 Barbaforte/rafano/cren»**




2) l'allegato III è così modificato:


a) nella parte A, le colonne relative alle sostanze aminopirialid, ciflufenamid, ciproconazolo, fluopyram e propaquizafop sono sostituite dalle seguenti:

**«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari**


Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (*)	Aminopirialid	Ciflufenamid: somma di ciflufenamid (isomero Z) e del relativo isomero E	Ciproconazolo (F)	Fluopyram (R)	Propaquizafop
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0100000	<b>FRUTTA FRESCA o CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO</b>	0,01 (*)				0,05 (*)
0110000	<b>Agrumi</b>		0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	
0110010	Pompelmi					
0110020	Arance dolci					
0110030	Limoni					
0110040	Limette/lime					
0110050	Mandarini					
0110990	Altri					
0120000	<b>Frutta a guscio</b>		0,02 (*)	0,05 (*)		
0120010	Mandorle dolci				0,05	
0120020	Noci del Brasile				0,05	
0120030	Noci di anacardi				0,05	
0120040	Castagne e marroni				0,05	
0120050	Noci di cocco				0,04	
0120060	Nocciole				0,05	
0120070	Noci del Queensland				0,05	
0120080	Noci di pecan				0,05	
0120090	Pinoli				0,05	
0120100	Pistacchi				0,05	
0120110	Noci comuni				0,05	
0120990	Altri				0,05	
0130000	<b>Pomacee</b>		0,05	0,1		
0130010	Mele				0,6	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0130020	Pere				0,5	
0130030	Cotogne				0,5	
0130040	Nespole				0,5	
0130050	Nespole del Giappone				0,5	
0130990	Altri				0,5	
0140000	<b>Drupacee</b>					
0140010	Albicocche		<b>0,06</b>	0,1	<b>1,5</b>	
0140020	Ciliege (dolci)		<b>0,1</b>	0,1	1,5	
0140030	Pesche		<b>0,06</b>	0,1	1,5	
0140040	Prugne		<b>0,06</b>	0,05 (*)	0,5	
0140990	Altri		0,06	0,05 (*)	0,01 (*)	
0150000	<b>Bacche e piccola frutta</b>					
0151000	a) <i>Uve</i>		0,15	0,2	1,5	
0151010	Uve da tavola					
0151020	Uve da vino					
0152000	b) <i>Fragole</i>		0,04	0,05 (*)	2	
0153000	c) <i>Frutti di piante arbustive</i>		0,02 (*)	0,05 (*)	3	
0153010	More di rovo					
0153020	More selvatiche					
0153030	Lamponi (rossi e gialli)					
0153990	Altri					
0154000	d) <i>Altra piccola frutta e bacche</i>		0,02 (*)	0,05 (*)	3	
0154010	Mirtilli					
0154020	Mirtilli giganti americani					
0154030	Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)					
0154040	Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)					
0154050	Rosa canina (cinorrodoni)					
0154060	More di gelso (nero e bianco)					
0154070	Azzerruoli					




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0154080	Bacche di sambuco					
0154990	Altri					
0160000	<b>Frutta varia con</b>		0,02 (*)	0,05 (*)		
0161000	a) <i>Frutta con buccia commestibile</i>				0,01 (*)	
0161010	Datteri					
0161020	Fichi					
0161030	Olive da tavola					
0161040	Kumquat					
0161050	Carambole					
0161060	Cachi					
0161070	Jambul/jambolan					
0161990	Altri					
0162000	b) <i>Frutti piccoli con buccia non commestibile</i>				0,01 (*)	
0162010	Kiwi (verdi, rossi, gialli)					
0162020	Litci					
0162030	Frutti della passione/maracuja					
0162040	Fichi d'India/fichi di cactus					
0162050	Melastelle/cainette					
0162060	Cachi di Virginia					
0162990	Altri					
0163000	c) <i>Frutti grandi con buccia non commestibile</i>					
0163010	Avocado				0,01 (*)	
0163020	Banane				0,8	
0163030	Manghi				0,01 (*)	
0163040	Papaie				0,01 (*)	
0163050	Melograni				0,01 (*)	
0163060	Cerimolia/cherimolia				0,01 (*)	
0163070	Guaiave/guave				0,01 (*)	
0163080	Ananas				0,01 (*)	







(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0163090	Frutti dell'albero del pane				0,01 (*)	
0163100	Durian				0,01 (*)	
0163110	Anona/graviola/guanabana				0,01 (*)	
0163990	Altri				0,01 (*)	
0200000	<b>ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI</b>	0,01 (*)				
0210000	<b>Ortaggi a radice e tubero</b>		0,02 (*)	0,05 (*)		
0211000	a) <i>Patate</i>				0,1	0,1
0212000	b) <i>Ortaggi a radice e tubero tropicali</i>				0,1	0,1
0212010	Radici di cassava/manioca					
0212020	Patate dolci					
0212030	Ignami					
0212040	Maranta/arrow root					
0212990	Altri					
0213000	c) <i>Altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero</i>					
0213010	Bietole				0,3	0,05 (*)
0213020	Carote				0,4	0,1
0213030	Sedano rapa				0,3	<b>0,15</b>
0213040	Barbaforte/rafano/cren				0,3	0,05 (*)
0213050	Topinambur				0,3	0,05 (*)
0213060	Pastinaca				0,3	<b>0,15</b>
0213070	Prezzemolo a grossa radice/ prezzemolo di Amburgo				0,3	<b>0,15</b>
0213080	Ravanelli				0,3	<b>0,15</b>
0213090	Salsefrica				0,3	0,05 (*)
0213100	Rutabaga				0,3	0,05 (*)
0213110	Rape				0,3	0,05 (*)
0213990	Altri				0,3	0,05 (*)
0220000	<b>Ortaggi a bulbo</b>		0,02 (*)	0,05 (*)		
0220010	Aglio				0,1	0,05 (*)




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0220020	Cipolle				0,1	0,1
0220030	Scalogni				0,1	0,05 (*)
0220040	Cipolline/cipolle verdi e cipollette				2	0,05 (*)
0220990	Altri				0,1	0,05 (*)
0230000	<b>Ortaggi a frutto</b>			0,05 (*)		0,05 (*)
0231000	a) <i>Solanacee</i>					
0231010	Pomodori		0,02 (*)		0,9	
0231020	Peperoni		0,04		2	
0231030	Melanzane		0,02 (*)		0,9	
0231040	Gombi		0,02 (*)		0,01 (*)	
0231990	Altri		0,02 (*)		0,1 (+)	
0232000	b) <i>Cucurbitacee con buccia commestibile</i>				0,5	
0232010	Cetrioli		0,04			
0232020	Cetriolini		0,08			
0232030	Zucchine		0,05			
0232990	Altri		0,02 (*)			
0233000	c) <i>Cucurbitacee con buccia non commestibile</i>		0,04		0,4	
0233010	Meloni					
0233020	Zucche					
0233030	Cocomeri/angurie					
0233990	Altri					
0234000	d) <i>Mais dolce</i>		0,02 (*)		0,1 (+)	
0239000	e) <i>Altri ortaggi a frutto</i>		0,02 (*)		0,1 (+)	
0240000	<b>Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)</b>		0,02 (*)	0,05 (*)		
0241000	a) <i>Cavoli a infiorescenza</i>					
0241010	Cavoli broccoli				0,3	0,2




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0241020	Cavolfiori				0,2	<b>0,3</b>
0241990	Altri				0,2	0,05 (*)
0242000	b) <i>Cavoli a testa</i>				<b>0,3</b>	
0242010	Cavoletti di Bruxelles					0,05 (*)
0242020	Cavoli cappucci					<b>0,3</b>
0242990	Altri					0,05 (*)
0243000	c) <i>Cavoli a foglia</i>					0,05 (*)
0243010	Cavoli cinesi/pe-tsai				0,7	
0243020	Cavoli ricci				0,1 (+)	
0243990	Altri				0,1 (+)	
0244000	d) <i>Cavoli rapa</i>				0,1 (+)	0,05 (*)
0250000	<b>Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili</b>		0,02 (*)			
0251000	a) <i>Lattughe e insalate</i>					0,1
0251010	Dolcetta/valerianella/gallinella			5	15	
0251020	Lattughe			0,05 (*)	15	
0251030	Scarola/indivia a foglie larghe			0,05 (*)	1,5	
0251040	Crescione e altri germogli e gemme			0,05 (*)	15	
0251050	Barbarea			0,05 (*)	15	
0251060	Rucola			0,05 (*)	15	
0251070	Senape juncea			0,05 (*)	15	
0251080	Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)			0,05 (*)	15	
0251990	Altri			0,05 (*)	15	
0252000	b) <i>Foglie di spinaci e simili</i>			0,05 (*)	<b>0,2</b>	
0252010	Spinaci					0,2
0252020	Portulaca/porcellana					0,05 (*)
0252030	Foglie di bietole da costa e di barbabietole					0,05 (*)
0252990	Altri					0,05 (*)




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0253000	c) <i>Foglie di vite e specie simili</i>			0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
0254000	d) <i>Crescione acquatico</i>			0,05 (*)	0,1 (+)	0,05 (*)
0255000	e) <i>Cicoria Witloof/cicoria belga</i>			0,05 (*)	<b>0,3</b>	0,05 (*)
0256000	f) <i>Erbe fresche e fiori commestibili</i>			0,05 (*)	<b>8</b>	0,2
0256010	Cerfoglio					
0256020	Erba cipollina					
0256030	Foglie di sedano					
0256040	Prezzemolo					
0256050	Salvia					
0256060	Rosmarino					
0256070	Timo					
0256080	Basilico e fiori commestibili					
0256090	Foglie di alloro/lauro					
0256100	Dragoncello					
0256990	Altri					
0260000	<b>Legumi</b>		0,02 (*)	0,05 (*)		
0260010	Fagioli (con baccello)				0,9	0,05 (*)
0260020	Fagioli (senza baccello)				0,15	0,05 (*)
0260030	Piselli (con baccello)				<b>1,5</b>	0,2
0260040	Piselli (senza baccello)				0,15	0,05 (*)
0260050	Lenticchie				<b>0,2</b>	0,05 (*)
0260990	Altri				<b>0,9</b>	0,05 (*)
0270000	<b>Ortaggi a stelo</b>					
0270010	Asparagi		0,02 (*)	0,1	0,01 (*)	0,1
0270020	Cardi		0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (+)	0,05 (*)
0270030	Sedani		0,02 (*)	0,2	0,1 (+)	0,1
0270040	Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze		0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (+)	0,05 (*)
0270050	Carciofi		0,03	0,1	0,5	0,1
0270060	Porri		0,02 (*)	0,05 (*)	0,7	0,05 (*)



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0270070	Rabarbaro		0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
0270080	Germogli di bambù		0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
0270090	Cuori di palma		0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
0270990	Altri		0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (+)	0,05 (*)
0280000	<b>Funghi, muschi e licheni</b>		0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
0280010	Funghi coltivati					
0280020	Funghi selvatici					
0280990	Muschi e licheni					
0290000	<b>Alge e organismi procarioti</b>		0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
0300000	<b>LEGUMI DA GRANELLA</b>	0,01 (*)	0,02 (*)	<b>0,08</b>	0,4	0,05 (*)
0300010	Fagioli					
0300020	Lenticchie					
0300030	Piselli					
0300040	Lupini/semi di lupini					
0300990	Altri					
0400000	<b>SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI</b>		0,02 (*)			
0401000	<b>Semi oleaginosi</b>					
0401010	Semi di lino	0,01 (*)		0,05 (*)	0,3	0,05 (*)
0401020	Semi di arachide	0,01 (*)		0,05 (*)	<b>0,03</b>	0,05 (*)
0401030	Semi di papavero	0,01 (*)		0,4	<b>0,3</b>	0,08
0401040	Semi di sesamo	0,01 (*)		0,05 (*)	0,3	0,05 (*)
0401050	Semi di girasole	0,01 (*)		0,05 (*)	0,3	0,2
0401060	Semi di colza	0,03		0,4	1	0,1
0401070	Semi di soia	0,01 (*)		0,07	0,2	<b>0,08</b>
0401080	Semi di senape	0,01 (*)		0,4	0,3	<b>0,08</b>
0401090	Semi di cotone	0,01 (*)		0,05 (*)	0,1 (+)	0,1
0401100	Semi di zucca	0,01 (*)		0,05 (*)	<b>0,3</b>	0,05 (*)




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0401110	Semi di cartamo	0,01 (*)		0,05 (*)	<b>0,3</b>	0,05 (*)
0401120	Semi di borragine	0,01 (*)		0,05 (*)	<b>0,3</b>	0,05 (*)
0401130	Semi di camelina/dorella	0,01 (*)		0,4	0,3	0,05 (*)
0401140	Semi di canapa	0,01 (*)		0,05 (*)	<b>0,3</b>	0,05 (*)
0401150	Semi di ricino	0,01 (*)		0,05 (*)	<b>0,3</b>	0,05 (*)
0401990	Altri	0,01 (*)		0,05 (*)	0,1 (+)	0,05 (*)
0402000	<b>Frutti oleaginosi</b>	0,01 (*)		0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
0402010	Olive da olio					
0402020	Semi di palma					
0402030	Frutti di palma					
0402040	Capoc					
0402990	Altri					
0500000	<b>CEREALI</b>					0,05 (*)
0500010	Orzo	0,1	0,1	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	
0500020	Grano saraceno e altri pseudo-cereali	0,01 (*)	0,02 (*)	0,1	<b>0,2</b>	
0500030	Mais/granturco	0,05	0,02 (*)	0,1	0,02	
0500040	Miglio	0,01 (*)	0,02 (*)	0,1	0,1 (+)	
0500050	Avena	0,1	0,1	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	
0500060	Riso	0,01 (*)	0,02 (*)	0,1	0,01 (*)	
0500070	Segale	0,1	0,05	0,1	0,8	
0500080	Sorgo	0,01 (*)	0,02 (*)	0,1	1,5	
0500090	Frumento	0,1	0,05	0,1	0,8	
0500990	Altri	0,01 (*)	0,02 (*)	0,1	0,1 (+)	
0600000	<b>TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CAR- RUBE</b>	0,02 (*)	0,05 (*)			0,05 (*)
0610000	<b>Tè</b>			0,05 (*)	<b>0,05 (*)</b>	
0620000	<b>Chicchi di caffè</b>			0,1	<b>0,05 (*)</b>	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0630000	<b>Infusioni di erbe da</b>			0,05 (*)		
0631000	a) <i>Fiori</i>				0,1 (+)	
0631010	Camomilla					
0631020	Ibisco/rosella					
0631030	Rosa					
0631040	Gelsomino					
0631050	Tiglio					
0631990	Altri					
0632000	b) <i>Foglie ed erbe</i>				0,1 (+)	
0632010	Fragola					
0632020	Rooibos					
0632030	Mate					
0632990	Altri					
0633000	c) <i>Radici</i>				2,5	
0633010	Valeriana					
0633020	Ginseng					
0633990	Altri					
0639000	d) <i>Altre parti della pianta</i>				0,1 (+)	
0640000	<b>Semi di cacao</b>			0,05 (*)	<b>0,05 (*)</b>	
0650000	<b>Carrube/pane di san Giovanni</b>			0,05 (*)	<b>0,05 (*)</b>	
0700000	<b>LUPPOLO</b>	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	3	0,05 (*)
0800000	<b>SPEZIE</b>					
0810000	<b>Semi</b>	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (+)	0,05 (*)
0810010	Anice verde					
0810020	Grano nero/cumino nero					
0810030	Sedano					
0810040	Coriandolo					
0810050	Cumino					
0810060	Aneto					
0810070	Finocchio					



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0810080	Fieno greco					
0810090	Noce moscata					
0810990	Altri					
0820000	<b>Frutta</b>	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato				<b>0,05 (*)</b>	
0820020	Pepe di Sichuan				<b>0,05 (*)</b>	
0820030	Carvi				0,1 (+)	
0820040	Cardamomo				<b>0,05 (*)</b>	
0820050	Bacche di ginepro				<b>0,05 (*)</b>	
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)				<b>0,05 (*)</b>	
0820070	Vaniglia				<b>0,05 (*)</b>	
0820080	Tamarindo				<b>0,05 (*)</b>	
0820990	Altri				<b>0,05 (*)</b>	
0830000	<b>Spezie da corteccia</b>	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	<b>0,05 (*)</b>	0,05 (*)
0830010	Cannella					
0830990	Altri					
0840000	<b>Spezie da radici e rizomi</b>					
0840010	Liquirizia	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,3	0,05 (*)
0840020	Zenzero	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,3	0,05 (*)
0840030	Curcuma	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,3	0,05 (*)
0840040	Barbaforte/rafano/cren	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
0840990	Altri	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,3	0,05 (*)
0850000	<b>Spezie da bocci</b>	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	<b>0,05 (*)</b>	0,05 (*)
0850010	Chiodi di garofano					
0850020	Capperi					
0850990	Altri					
0860000	<b>Spezie da pistilli di fiori</b>	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	<b>0,05 (*)</b>	0,05 (*)
0860010	Zafferano					
0860990	Altri					





(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0870000	<b>Spezie da arilli</b>	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	<b>0,05 (*)</b>	0,05 (*)
0870010	Macis					
0870990	Altri					
0900000	<b>PIANTE DA ZUCCHERO</b>	0,01 (*)	0,02 (*)			
0900010	Barbabietole da zucchero			0,1	0,1 (+)	0,1
0900020	Canne da zucchero			0,05 (*)	<b>0,05 (*)</b>	0,05 (*)
0900030	Radici di cicoria			0,05 (*)	0,1 (+)	0,05 (*)
0900990	Altri			0,05 (*)	0,1 (+)	0,05 (*)
1000000	<b>PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI</b>					0,05 (*)
1010000	<b>Tessuti provenienti da</b>		0,03 (*)			
1011000	a) <i>Suini</i>					
1011010	Muscolo	0,01 (*)		0,05 (*)	0,5	
1011020	Tessuto adiposo	0,02		0,05 (*)	0,5	
1011030	Fegato	0,02		0,5	3	
1011040	Rene	0,3		0,5	0,7	
1011050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,01 (*)		0,5	0,7	
1011990	Altri	0,01 (*)		0,05 (*)	0,02 (*)	
1012000	b) <i>Bovini</i>					
1012010	Muscolo	0,1		0,05 (*)	0,5	
1012020	Tessuto adiposo	0,1		0,05 (*)	0,5	
1012030	Fegato	0,05		0,5	3	
1012040	Rene	1		0,5	0,7	
1012050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,05		0,5	0,7	
1012990	Altri	0,01 (*)		0,05 (*)	0,02 (*)	
1013000	c) <i>Ovini</i>					
1013010	Muscolo	0,1		0,05 (*)	0,5	
1013020	Tessuto adiposo	0,1		0,05 (*)	0,5	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1013030	Fegato	0,05		0,5	3	
1013040	Rene	1		0,5	0,7	
1013050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,05		0,5	0,7	
1013990	Altri	0,01 (*)		0,05 (*)	0,02 (*)	
1014000	d) <i>Caprini</i>					
1014010	Muscolo	0,1		0,05 (*)	0,5	
1014020	Tessuto adiposo	0,1		0,05 (*)	0,5	
1014030	Fegato	0,05		0,5	3	
1014040	Rene	1		0,5	0,7	
1014050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,05		0,5	0,7	
1014990	Altri	0,01 (*)		0,05 (*)	0,02 (*)	
1015000	e) <i>Equidi</i>					
1015010	Muscolo	0,1		0,05 (*)	0,5	
1015020	Tessuto adiposo	0,1		0,05 (*)	0,5	
1015030	Fegato	0,05		0,5	0,7	
1015040	Rene	1		0,5	0,7	
1015050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,05		0,5	0,7	
1015990	Altri	0,01 (*)		0,05 (*)	0,02 (*)	
1016000	f) <i>Pollame</i>			0,05 (*)		
1016010	Muscolo	0,01 (*)			0,2	
1016020	Tessuto adiposo	0,02			0,2	
1016030	Fegato	0,02			0,7	
1016040	Rene	0,3			0,7	
1016050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,01 (*)			0,7	
1016990	Altri	0,01 (*)			0,02 (*)	
1017000	g) <i>Altri animali terrestri d'allevamento</i>					
1017010	Muscolo	0,1		0,05 (*)	0,5	
1017020	Tessuto adiposo	0,1		0,05 (*)	0,5	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1017030	Fegato	0,05		0,5	0,7	
1017040	Rene	1		0,5	0,7	
1017050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,05		0,5	0,7	
1017990	Altri	0,01 (*)		0,05 (*)	0,02 (*)	
1020000	<b>Latte</b>	0,02	0,03 (*)	0,05 (*)	0,3	
1020010	Bovini					
1020020	Pecora					
1020030	Capra					
1020040	Cavallo					
1020990	Altri					
1030000	<b>Uova di volatili</b>	0,01 (*)	0,03 (*)	0,05 (*)	0,3	
1030010	Galline					
1030020	Anatre					
1030030	Oche					
1030040	Quaglie					
1030990	Altri					
1040000	<b>Miele e altri prodotti dell'apicoltura</b>	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	
1050000	<b>Anfibi e rettili</b>	0,01 (*)	0,03 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	
1060000	<b>Animali invertebrati terrestri</b>	0,01 (*)	0,03 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	
1070000	<b>Animali vertebrati terrestri selvatici</b>	0,01 (*)	0,03 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	

(\*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(†) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

(F) = Liposolubile

#### Aminopirolid

(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

**0840040 Barbaforte/rafano/cren**

#### Ciflufenamid: somma di ciflufenamid (isomero Z) e del relativo isomero E

(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

**0840040 Barbaforte/rafano/cren**



**Ciproconazolo (F)**

- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

**0840040 Barbaforte/rafano/cren**

**Fluopyram (R)**

- (R) = La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:

Fluopyram — codice 1000000 eccetto 1040000: somma di fluopyram e fluopyram-benzamide (M25) espressa come fluopyram

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni sono state presentate entro il 19 ottobre 2015 o, qualora tali informazioni non siano state presentate entro tale termine, della loro mancanza.

**0231990 Altri**

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni sono state presentate entro il 19 ottobre 2015 o, qualora tali informazioni non siano state presentate entro tale termine, della loro mancanza.

**0234000 d) Mais dolce**

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni sono state presentate entro il 19 ottobre 2015 o, qualora tali informazioni non siano state presentate entro tale termine, della loro mancanza.

**0239000 e) Altri ortaggi a frutto**

**0243020 Cavoli ricci**

**0243990 Altri**

**0244000 d) Cavoli rapa**

**0254000 d) Crescione acquatico**

**0270020 Cardi**

**0270030 Sedani**

**0270040 Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze**

**0270990 Altri**

**0401090 Semi di cotone**

**0401990 Altri**

**0500040 Miglio**

**0500990 Altri**

**0631000 a) Fiori**


**0631010 Camomilla**

**0631020 Ibisco/rosella**

**0631030 Rosa**

**0631040 Gelsomino**

**0631050 Tiglio**



0631990	Altri
0632000	b) Foglie ed erbe
0632010	Fragola
0632020	Rooibos
0632030	Mate
0632990	Altri
0639000	d) Altre parti della pianta
0810000	Semi
0810010	Anice verde
0810020	Grano nero/cumino nero
0810030	Sedano
0810040	Coriandolo
0810050	Cumino
0810060	Aneto
0810070	Finocchio
0810080	Fieno greco
0810090	Noce moscata
0810990	Altri
0820030	Carvi

- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

**0840040 Barbaforte/rafano/cren**

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni sono state presentate entro il 19 ottobre 2015 o, qualora tali informazioni non siano state presentate entro tale termine, della loro mancanza.

**0900010 Barbabietole da zucchero**

**0900030 Radici di cicoria**

**0900990 Altri**

**Propaquizafop**

- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

**0840040 Barbaforte/rafano/cren»**

b) nella parte B, la colonna relativa al cyantraniliprole è soppressa;




c) nella parte B, le colonne relative alle sostanze ditiocarbammati, metalaxil e zoxamide sono sostituite dalle seguenti:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari»


Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (*)	Ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi come CS <sub>2</sub> , comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram)	Metaxil e metalaxil-M [metalaxil, incluse altre miscele degli isomeri costituenti comprendenti metalaxil-M (somma degli isomeri)]	Zoxamide
(1)	(2)	(3)	(4)	(1)
0130040	Nespole	5(+)	1	0,02 (*)
0130050	Nespole del Giappone	5(+)	1	0,02 (*)
0154050	Rosa canina (cinorrodoni)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
0154060	More di gelso (nero e bianco)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
0154070	Azzerruoli	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
0154080	Bacche di sambuco	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
0161050	Carambole	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
0161060	Cachi	<b>0,2(+)</b>	0,05 (*)	0,02 (*)
0161070	Jambul/jambolan	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
0162040	Fichi d'India/fichi di cactus	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
0162050	Melastelle/cainette	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
0162060	Cachi di Virginia	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
0163060	Cerimolia/cherimolia	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
0163070	Guaiave/guave	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
0163090	Frutti dell'albero del pane	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
0163100	Durian	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
0163110	Anona/graviola/guanabana	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
0212040	Maranta/arrow root	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
0251050	Barbarea	5(+)	3	<b>30</b>
0251070	Senape juncea	5(+)	3	<b>30</b>
0252020	Portulaca/porcellana	5(+)	<b>1,5</b>	<b>30</b>
0253000	c) <i>Foglie di vite e specie simili</i>	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
0256050	Salvia	5(+)	2	<b>30</b>



(1)	(2)	(3)	(4)	(1)
0256060	Rosmarino	5(+)	2	<b>30</b>
0256070	Timo	5(+)	2	<b>30</b>
0256080	Basilico e fiori commestibili	5(+)	2	<b>30</b>
0256090	Foglie di alloro/lauro	5(+)	2	<b>30</b>
0256100	Dragoncello	5(+)	2	<b>30</b>
0270080	Germogli di bambù	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
0270090	Cuori di palma	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
0290000	<b>Alghe e organismi procarioti</b>	0,05 (*)		
0401110	Semi di cartamo	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0401120	Semi di borragine	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0401130	Semi di camelina/dorella	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0401150	Semi di ricino	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0402020	Semi di palma	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0402030	Frutti di palma	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0402040	Capoc	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0620000	<b>Chicchi di caffè</b>	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0630000	<b>Infusioni di erbe da</b>		0,1 (*)	0,05 (*)
0631000	a) <i>fiori</i>	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0631010	Camomilla	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0631020	Ibisco/rosella	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0631030	Rosa	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0631040	Gelsomino	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0631050	Tiglio	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0631990	Altri	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0632000	b) <i>foglie ed erbe</i>	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0632010	Fragola	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0632020	Rooibos	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0632030	Mate	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0632990	Altri	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0633000	c) <i>radici</i>		0,1 (*)	0,05 (*)
0633010	Valeriana	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)



(1)	(2)	(3)	(4)	(1)
0633020	Ginseng	1,5(+)	0,1 (*)	0,05 (*)
0633990	Altri	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0639000	d) <i>altre parti della pianta</i>	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0640000	<b>Semi di cacao</b>	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0650000	<b>Carrube/pane di san Giovanni</b>	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0800000	<b>SPEZIE</b>			
0810000	<b>Spezie (semi)</b>		0,1 (*)	0,05 (*)
0810010	Anice verde	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0810020	Grano nero/cumino nero	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0810030	Sedano	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0810040	Coriandolo	0,1(+)	0,1 (*)	0,05 (*)
0810050	Cumino	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0810060	Aneto	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0810070	Finocchio	0,1(+)	0,1 (*)	0,05 (*)
0810080	Fieno greco	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0810090	Noce moscata	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0810990	Altri	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0820000	<b>Spezie (frutti)</b>		0,1 (*)	0,05 (*)
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0820020	Pepe di Sichuan	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0820030	Carvi	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0820040	Cardamomo	0,1(+)	0,1 (*)	0,05 (*)
0820050	Bacche di ginepro	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)	0,1(+)	0,1 (*)	0,05 (*)
0820070	Vaniglia	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0820080	Tamarindo	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0820990	Altri	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0830000	<b>Spezie (corteccia)</b>	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0830010	Cannella	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0830990	Altri	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)





(1)	(2)	(3)	(4)	(1)
0840000	<b>Spezie (radici e rizomi)</b>			
0840010	Liquirizia	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0840020	Zenzero	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0840030	Radice gialla/curcuma	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0840040	Barbaforte/rafano/cren	(+)	(+)	(+)
0840990	Altri	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0850000	<b>Spezie (bocci)</b>		0,1 (*)	0,05 (*)
0850010	Chiodi di garofano	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0850020	Capperi	25	0,1 (*)	0,05 (*)
0850990	Altri	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0860000	<b>Spezie (pistilli di fiori)</b>	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0860010	Zafferano	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0860990	Altri	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0870000	<b>Spezie (arilli)</b>	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0870010	Macis	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0870990	Altri	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0900000	<b>PIANTE DA ZUCCHERO</b>			0,02 (*)
0900010	Barbabietole da zucchero	2	0,1	0,02 (*)
0900020	Canne da zucchero	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
0900030	Radici di cicoria	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
0900990	Altri	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
1015000	e) <i>equini</i>	0,05 (*)	0,05 (*)	<b>0,01 (*)</b>
1015010	Muscolo	0,05 (*)	0,05 (*)	<b>0,01 (*)</b>
1015020	Tessuto adiposo	0,05 (*)	0,05 (*)	<b>0,01 (*)</b>
1015030	Fegato	0,05 (*)	0,05 (*)	<b>0,01 (*)</b>
1015040	Rene	0,05 (*)	0,05 (*)	<b>0,01 (*)</b>
1015050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,05 (*)	0,05 (*)	<b>0,01 (*)</b>
1015990	Altri	0,05 (*)	0,05 (*)	<b>0,01 (*)</b>
1017000	g) <i>altri animali terrestri d'allevamento</i>	0,05 (*)	0,05 (*)	<b>0,01 (*)</b>
1017010	Muscolo	0,05 (*)	0,05 (*)	<b>0,01 (*)</b>



(1)	(2)	(3)	(4)	(1)
1017020	Tessuto adiposo	0,05 (*)	0,05 (*)	<b>0,01</b> (*)
1017030	Fegato	0,05 (*)	0,05 (*)	<b>0,01</b> (*)
1017040	Rene	0,05 (*)	0,05 (*)	<b>0,01</b> (*)
1017050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,05 (*)	0,05 (*)	<b>0,01</b> (*)
1017990	Altri	0,05 (*)	0,05 (*)	<b>0,01</b> (*)
1030020	Anatre	0,05 (*)	0,05 (*)	<b>0,01</b> (*)
1030030	Oche	0,05 (*)	0,05 (*)	<b>0,01</b> (*)
1030040	Quaglie	0,05 (*)	0,05 (*)	<b>0,01</b> (*)
1030990	Altri	0,05 (*)	0,05 (*)	<b>0,01</b> (*)
1040000	<b>Miele e altri prodotti dell'apicoltura</b>	0,05 (*)	0,05 (*)	<b>0,05</b> (*)
1050000	<b>Anfibi e rettili</b>	0,05 (*)	0,05 (*)	<b>0,01</b> (*)
1060000	<b>Animali invertebrati terrestri</b>	0,05 (*)	0,05 (*)	<b>0,01</b> (*)
1070000	<b>Animali vertebrati terrestri selvatici</b>	0,05 (*)	0,05 (*)	<b>0,01</b> (*)

(\*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(†) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

#### **Ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi come CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram)**

Tra parentesi l'origine del residuo (ma: maneb; mz: mancozeb; me: metiram; pr: propineb; t: tiram; z: ziram).

Gli LMR espressi in CS2 possono derivare da diversi ditiocarbammati e non riflettono quindi un'unica buona pratica agricola. Pertanto non è appropriato utilizzare questi LMR per verificare il rispetto di una buona pratica agricola.

(+) (ma, mz, me, pr, t, z)

**0130040 Nespole**

**0130050 Nespole del Giappone**

(+) (mz)

**0161060 Cachi**

(+) (mz, me, t)

**0251050 Barbarea**

**0251070 Senape juncea**

**0252020 Portulaca/porcellana**

(+) (mz, me)

**0256050 Salvia**

**0256060 Rosmarino**

**0256070 Timo**

**0256080 Basilico e fiori commestibili**

**0256090 Foglie di alloro/lauro**

**0256100 Dragoncello**



- (+) (mz)
- 0633020 Ginseng**
- 0810040 Coriandolo**
- 0810070 Finocchio**
- 0820040 Cardamomo**
- 0820060 Pepe (nero, verde e bianco)**
- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

**0840040 Barbaforte/rafano/cren**

**Metalaxil e metalaxil-M [metalaxil, incluse altre miscele degli isomeri costituenti comprendenti metalaxil-M (somma degli isomeri)]**

- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

**0840040 Barbaforte/rafano/cren**


**Zoxamide**

- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

**0840040 Barbaforte/rafano/cren»**

3) nell'allegato IV, è inserita la seguente voce, secondo l'ordine alfabetico: «*Trichoderma atroviride* ceppo SC1».

17CE0695



**REGOLAMENTO (UE) 2017/172 DELLA COMMISSIONE****del 1º febbraio 2017****che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda i parametri per la trasformazione dei sottoprodotti di origine animale in biogas o in compost nonché le condizioni per l'importazione di alimenti per animali da compagnia e per l'esportazione di stallatico trasformato****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), l'articolo 27, lettera g), l'articolo 41, paragrafo 3, e l'articolo 43, paragrafo 3, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione<sup>(2)</sup> reca le disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009, comprendenti i parametri per la trasformazione dei sottoprodotti di origine animale in biogas o in compost, le condizioni per l'immissione sul mercato di alimenti importati per animali da compagnia e le norme per l'esportazione di materiali di categoria 2.
- (2) L'allegato V del regolamento (UE) n. 142/2011 fissa le norme per la trasformazione di sottoprodotti di origine animale in biogas e in compost. Conformemente all'allegato V, capo III, sezione 2, punto 3, lettera b), l'autorità competente può, a determinate condizioni, autorizzare l'applicazione di prescrizioni particolari diverse da quelle specificate al capo III.
- (3) In tali casi i residui della digestione e il compost dovrebbero tuttavia essere immessi sul mercato solo all'interno dello Stato membro in cui i parametri di trasformazione alternativi sono stati autorizzati. Al fine di dare alle autorità competenti la necessaria flessibilità nel modo in cui esse disciplinano gli impianti di biogas e compost menzionati nell'allegato V, capo III, sezione 2, punto 3, del regolamento (UE) n. 142/2011, è opportuno escludere dalle norme stabilite al capo III, sezione 3, punto 2, i residui della digestione e il compost per i quali lo Stato membro ha già autorizzato parametri di trasformazione alternativi. È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato V del regolamento (UE) n. 142/2011.
- (4) Gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati esclusivamente da paesi terzi autorizzati. Gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di alimenti greggi per animali da compagnia derivati da sottoprodotti della pesca provenienti da paesi terzi autorizzati a importare

<sup>(1)</sup> GUL 300 del 14.11.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GUL 54 del 26.2.2011, pag. 1).



prodotti della pesca destinati al consumo umano in conformità all'allegato II della decisione 2006/766/CE della Commissione <sup>(1)</sup>. Ciò non vale per l'importazione di alimenti trasformati per animali da compagnia derivati da sottoprodotti della pesca. L'importazione di alimenti trasformati per animali da compagnia derivati da sottoprodotti della pesca è, a tale riguardo, soggetta a condizioni più rigorose di quelle per l'importazione di alimenti greggi per animali da compagnia derivati da sottoprodotti della pesca. È opportuno autorizzare l'importazione di alimenti trasformati per animali da compagnia derivati da sottoprodotti della pesca da tutti i paesi terzi autorizzati ad importare alimenti greggi per animali da compagnia derivati da sottoprodotti della pesca. Va pertanto modificata di conseguenza la tabella II dell'allegato XIV, capo II, sezione 1, del regolamento (UE) n. 142/2011.

- (5) L'esportazione di stallatico trasformato destinato all'incenerimento o allo smaltimento in discarica è vietata. Tuttavia, a norma dell'articolo 43, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009, l'esportazione di tale materiale per l'uso in impianti per la fabbricazione di biogas o compost può essere consentita a condizione che il paese di destinazione sia un membro dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Al fine di consentire l'esportazione di stallatico trasformato e fertilizzanti organici contenenti unicamente stallatico trasformato, è opportuno fissare norme per l'esportazione di tali prodotti per fini diversi dall'incenerimento, dallo smaltimento in discarica o dall'uso in impianti per la fabbricazione di biogas o compost in paesi non membri dell'OCSE. Tali norme dovrebbero stabilire prescrizioni almeno equivalenti a quelle per l'immissione sul mercato di stallatico trasformato e di fertilizzanti organici contenenti unicamente stallatico trasformato. È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

All'articolo 25 del regolamento (UE) n. 142/2011 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. Le norme stabilite nell'allegato XIV, capo V, si applicano alle esportazioni dall'Unione dei prodotti derivati ivi specificati.»

#### Articolo 2

Gli allegati V e XIV del regolamento (UE) n. 142/2011 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

#### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 1º febbraio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

<sup>(1)</sup> Decisione 2006/766/CE della Commissione, del 6 novembre 2006, che stabilisce gli elenchi dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca (GU L 320 del 18.11.2006, pag. 53).



## ALLEGATO

Gli allegati V e XIV del regolamento (UE) n. 142/2011 sono modificati come segue:


1) nell'allegato V, capo III, sezione 3, il punto 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. I residui di digestione o il compost diversi da quelli di cui alla sezione 2, punto 3, lettera b), che non sono conformi alle prescrizioni della presente sezione vengono sottoposti a nuova trasformazione o compostaggio e, nel caso di presenza della Salmonella, vengono manipolati o eliminati secondo le istruzioni dell'autorità competente.»

2) l'allegato XIV è così modificato:

a) al capo II, sezione 1, nella tabella 2, la riga 12 è sostituita dal testo seguente:

«12	Alimenti per animali da compagnia, compresi gli articoli da masticare	<p>a) Nel caso di alimenti trasformati per animali da compagnia e di articoli da masticare: materiali di cui all'articolo 35, lettera a), punti i) e ii).</p> <p>b) Nel caso di alimenti greggi per animali da compagnia: materiali di cui all'articolo 35, lettera a), punto iii).</p>	Gli alimenti per animali da compagnia e gli articoli da masticare devono essere prodotti conformemente alle disposizioni dell'allegato XIII, capo II.	<p>a) Nel caso di alimenti greggi per animali da compagnia: i paesi terzi elencati nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 o nell'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2009, in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche delle stesse specie e nei quali sono autorizzate soltanto carni non dissodate.</p> <p>Nel caso di materiali ottenuti da pesci, i paesi terzi elencati nell'allegato II della decisione 2006/766/CE.</p> <p>b) Nel caso di articoli da masticare e alimenti per animali da compagnia diversi dagli alimenti greggi: i paesi terzi elencati nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 e i seguenti paesi: (JP) Giappone (EC) Ecuador (LK) Sri Lanka (TW) Taiwan.</p> <p>Nel caso di alimenti trasformati per animali da compagnia a base di materiali ottenuti da pesci, i paesi terzi elencati nell'allegato II della decisione 2006/766/CE.</p>	<p>a) Nel caso di conserve di alimenti per animali da compagnia: allegato XV, capo 3, lettera A.</p> <p>b) Nel caso di alimenti trasformati per animali da compagnia diversi dagli alimenti in conserva: allegato XV, capo 3, lettera B.</p> <p>c) Nel caso di articoli da masticare: allegato XV, capo 3, lettera C.</p> <p>d) Nel caso di alimenti greggi per animali da compagnia: allegato XV, capo 3, lettera D.»</p>
-----	-----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



b) è aggiunto il seguente capo V:


«CAPO V

**NORME PER L'ESPORTAZIONE DI DETERMINATI PRODOTTI DERIVATI**

Norme applicabili all'esportazione dei prodotti derivati sottoelencati di cui all'articolo 25, paragrafo 4:

	Prodotti derivati	Norme per l'esportazione
1	Stallatico trasformato e fertilizzanti organici, compost o residui della digestione dalla trasformazione generatrice di biogas non contenenti altri sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati oltre allo stallatico trasformato.	Lo stallatico trasformato e i fertilizzanti organici, compost o residui della digestione dalla trasformazione generatrice di biogas non contenenti altri sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati oltre allo stallatico trasformato devono essere conformi almeno alle condizioni stabilite all'allegato XI, capo I, sezione 2, lettere a), b), d) ed e).»

17CE0696



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/173 DELLA COMMISSIONE**

del 1º febbraio 2017

**che modifica il regolamento (CE) n. 1292/2008 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 887/2011 per quanto riguarda il nome del titolare dell'autorizzazione di *Bacillus amyloliquefaciens* CECT 5940 e di *Enterococcus faecium* CECT 4515**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:


- (1) La società Norel SA ha presentato una domanda a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in cui propone di modificare il nome del titolare dell'autorizzazione per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 1292/2008 della Commissione <sup>(2)</sup> e il regolamento di esecuzione (UE) n. 887/2011 della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (2) Il richiedente sostiene che la società Evonik Nutrition & Care GmbH ha acquisito dalla Norel SAS i diritti di commercializzazione degli additivi per mangimi *Bacillus amyloliquefaciens* CECT 5940 e *Enterococcus faecium* CECT 4515 con effetto a decorrere dal 4 luglio 2016. Il richiedente ha presentato opportuni dati a sostegno della sua richiesta.
- (3) La proposta di modifica del titolare dell'autorizzazione ha carattere puramente amministrativo e non comporta una nuova valutazione degli additivi in questione. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata informata della domanda.
- (4) Per consentire alla Evonik Nutrition & Care GmbH di sfruttare i suoi diritti di commercializzazione è necessario modificare i termini delle rispettive autorizzazioni.
- (5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1292/2008 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 887/2011.
- (6) Non essendovi considerazioni di sicurezza che impongano l'applicazione immediata delle modifiche apportate dal presente regolamento al regolamento (CE) n. 1292/2008 e al regolamento di esecuzione (UE) n. 887/2011, è opportuno prevedere un periodo di transizione durante il quale possano essere esaurite le scorte esistenti.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

**Modifica del regolamento (CE) n. 1292/2008**

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1292/2008, seconda colonna, il termine «Norel SA» è sostituito dal termine «Evonik Nutrition &amp; Care GmbH».

<sup>(1)</sup> GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1292/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, relativo all'autorizzazione del *Bacillus amyloliquefaciens* CECT 5940 (Ecobiol e Ecobiol plus) come additivo per mangimi (GUL 340 del 19.12.2008, pag. 36).<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 887/2011 della Commissione, del 5 settembre 2011, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Enterococcus faecium* CECT 4515 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Norel SA) (GUL 229 del 6.9.2011, pag. 7).



*Articolo 2***Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 887/2011**

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 887/2011 è così modificato:

- a) nel titolo, i termini «Norel SA» sono sostituiti dai termini «Evonik Nutrition & Care GmbH»;
- b) nella seconda colonna dell'allegato, i termini «Norel SA» sono sostituiti dai termini «Evonik Nutrition & Care GmbH».

*Articolo 3***Misure transitorie**

Le scorte esistenti degli additivi conformi alle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino ad esaurimento.

*Articolo 4***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 2017

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

17CE0697



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/174 DELLA COMMISSIONE****del 1° febbraio 2017****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.


*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 2017

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA


*Direttore generale**Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*<sup>(1)</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.<sup>(2)</sup> GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

## ALLEGATO

## Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	299,8
	MA	122,9
	TR	153,5
	ZZ	192,1
0707 00 05	MA	48,2
	TR	192,3
	ZZ	120,3
0709 91 00	EG	79,4
	ZZ	79,4
0709 93 10	MA	172,1
	TR	261,6
	ZZ	216,9
0805 10 22, 0805 10 24, 0805 10 28	EG	44,2
	MA	45,8
	TN	52,9
	TR	72,7
	ZZ	53,9
0805 21 10, 0805 21 90, 0805 29 00	EG	97,9
	IL	143,2
	JM	112,4
	MA	88,2
	TR	83,6
	ZZ	105,1
0805 22 00	IL	139,8
	MA	83,3
	ZZ	111,6
0805 50 10	EG	85,5
	TR	85,8
	ZZ	85,7
0808 10 80	US	186,4
	ZZ	186,4
0808 30 90	CL	81,7
	CN	101,0
	TR	154,0
	ZA	98,4
	ZZ	108,8

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».



## DECISIONE (UE) 2017/175 DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 2017

che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio ecologico Ecolabel UE alle strutture ricettive

[notificata con il numero C(2017) 299]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,


considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 66/2010, il marchio di qualità ecologica (Ecolabel UE) può essere assegnato a servizi con minore impatto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita.
- (2) Detto regolamento dispone che si stabiliscano criteri specifici per il marchio Ecolabel UE per ogni gruppo di prodotti.
- (3) Le decisioni 2009/564/CE <sup>(2)</sup> e 2009/578/CE <sup>(3)</sup> hanno stabilito i criteri ecologici e i relativi requisiti di valutazione e di verifica rispettivamente per i servizi di campeggio e per i servizi di ricettività turistica, validi fino al 31 dicembre 2016.
- (4) Al fine di riflettere al meglio le caratteristiche comuni dei servizi di campeggio e dei servizi di ricettività turistica e al fine di realizzare le sinergie derivate da un approccio comune per questi gruppi di prodotti e garantire la massima efficienza nell'amministrazione dei criteri, si ritiene opportuno far confluire entrambi i prodotti in un gruppo unico di prodotti denominato «strutture ricettive».
- (5) I criteri riveduti mirano a promuovere l'uso delle fonti d'energia rinnovabili per favorire il risparmio energetico e idrico, la riduzione dei rifiuti e il miglioramento dell'ambiente locale. I criteri riveduti, con i pertinenti requisiti di valutazione e verifica, dovrebbero essere validi per cinque anni dalla data di notifica della presente decisione, tenendo in considerazione il ciclo di innovazione per tale gruppo di prodotti.

<sup>(1)</sup> GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Decisione 2009/564/CE della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai servizi di campeggio (GU L 196 del 28.7.2009, pag. 36).

<sup>(3)</sup> Decisione 2009/578/CE della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai servizi di ricettività turistica (GU L 198 del 30.7.2009, pag. 57).



- (6) Il codice corrispondente al gruppo di prodotti costituisce parte integrante dei numeri di registrazione Ecolabel UE. Affinché gli organismi competenti possano assegnare un numero di registrazione Ecolabel UE alle strutture ricettive conformi ai criteri in materia, è necessario assegnare un numero di codice a tale gruppo di prodotti.
- (7) Le decisioni 2009/564/CE e 2009/578/CE dovrebbero pertanto essere abrogate.
- (8) È opportuno istituire un periodo transitorio per i richiedenti ai cui servizi di ricettività turistica o servizi di campeggio sia stato assegnato il marchio di qualità ecologica Ecolabel UE per il servizio di campeggio e di ricettività turistica sulla base dei criteri fissati rispettivamente nelle decisioni 2009/564/CE e 2009/578/CE, affinché essi abbiano il tempo sufficiente di adeguare i propri servizi e conformarsi ai criteri riveduti. I richiedenti dovrebbero altresì poter presentare le domande sulla base dei criteri ecologici stabiliti nelle decisioni 2009/564/CE e 2009/578/CE per un periodo sufficiente.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


#### Articolo 1

1. Il gruppo di prodotti «strutture ricettive» comprende la fornitura di servizi di ricettività turistica e di servizi di campeggio nonché uno qualsiasi dei seguenti servizi accessori gestiti dal fornitore di ricettività turistica:
  - 1) servizio di ristorazione;
  - 2) strutture ricreative o sportive;
  - 3) spazi verdi;
  - 4) strutture per eventi individuali quali conferenze, riunioni o formazioni professionali;
  - 5) impianti sanitari, strutture adibite a lavanderia e cucina o servizi d'informazione in comune per i turisti del campeggio, i viaggiatori e gli ospiti.
2. I servizi di trasporto e i viaggi di piacere sono esclusi dal gruppo di prodotti «strutture ricettive».

#### Articolo 2

Ai fini della presente decisione si intende per:

- 1) «servizi di ricettività turistica», l'erogazione a pagamento del servizio di pernottamento in strutture ricettive al chiuso dotate di stanze adeguatamente attrezzate con almeno un letto nonché impianti sanitari privati o comuni, offerto come attività principale a turisti, viaggiatori e ospiti;
- 2) «servizio di campeggio», la fornitura a pagamento di piazzole attrezzate per accogliere una delle seguenti strutture: tende, roulotte, camper, case mobili, bungalow e appartamenti nonché impianti sanitari privati o comuni, offerto come attività principale a turisti, viaggiatori e ospiti;
- 3) «servizi di ristorazione», la fornitura di prime colazioni o di altri pasti;
- 4) «strutture ricreative o sportive», saune, piscine, impianti sportivi e centri di benessere accessibili agli ospiti o ai non residenti o a entrambi;
- 5) «spazi verdi», parchi, giardini o altri spazi esterni aperti a turisti, viaggiatori e ospiti.



*Articolo 3*

Per ottenere l'assegnazione del marchio Ecolabel UE a norma del regolamento (UE) n. 66/2010, una struttura ricettiva rientra nel gruppo di prodotti «strutture ricettive» quali definiti all'articolo 1 della presente decisione e soddisfa tutti i seguenti requisiti nonché i pertinenti requisiti di valutazione e verifica stabiliti nell'allegato della presente decisione:

- a) è conforme a tutti i criteri indicati nella parte A dell'allegato della presente decisione;
- b) è conforme a un numero sufficiente di criteri indicati nella parte B dell'allegato della presente decisione, al fine di ottenere il necessario numero di punti a norma degli articoli 4 e 5.

*Articolo 4*

1. Ai fini dell'articolo 3, lettera b), il servizio di ricettività turistica ottiene almeno 20 punti.
2. Il punteggio minimo richiesto a norma del paragrafo 1 è aumentato come segue:
  - a) 3 punti se i servizi di ristorazione sono forniti dal gestore o dal proprietario del servizio di ricettività turistica;
  - b) 3 punti se gli spazi verdi sono messi a disposizione degli ospiti dal gestore o dal proprietario del servizio di ricettività turistica;
  - c) 3 punti se le strutture ricreative o sportive sono messe a disposizione dal gestore o dal proprietario del servizio di ricettività turistica o 5 punti se le stesse strutture consistono in un centro benessere accessibile ai non residenti.

*Articolo 5*

1. Ai fini dell'articolo 3, lettera b), il servizio di campeggio ottiene almeno 20 punti o 24 punti se sono erogati servizi comuni.
2. Il punteggio minimo richiesto di cui al paragrafo 1 è aumentato come segue:
  - a) 3 punti se i servizi di ristorazione sono forniti dal gestore o dal proprietario del servizio di campeggio;
  - b) 3 punti se gli spazi verdi sono messi a disposizione degli ospiti dal gestore o dal proprietario del servizio di campeggio;
  - c) 3 punti se le strutture ricreative o sportive sono messe a disposizione dal gestore o dal proprietario del servizio di campeggio o 5 punti se le stesse strutture consistono in un centro benessere accessibile ai non residenti.

*Articolo 6*

I criteri ecologici Ecolabel UE per il gruppo di prodotti «strutture ricettive» e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica sono validi per cinque anni dalla data di notifica della presente decisione.

*Articolo 7*

Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo di prodotti «strutture ricettive» è «051».

*Articolo 8*

Le decisioni 2009/564/CE e 2009/578/CE sono abrogate.

*Articolo 9*

In deroga all'articolo 8, le domande di Ecolabel UE relative ai prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti «servizi di ricettività turistica» o «servizi di campeggio» presentate entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione possono essere presentate a norma dei criteri stabiliti nelle decisioni 2009/578/CE o 2009/564/CE oppure a norma dei criteri stabiliti nella presente decisione.

I marchi Ecolabel UE assegnati a norma dei criteri stabiliti nelle decisioni 2009/564/CE o 2009/578/CE possono essere utilizzati per 20 mesi dalla data di notifica della presente decisione.



*Articolo 10*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2017

*Per la Commissione*  
Karmenu VELLA  
*Membro della Commissione*

—



## ALLEGATO

## OSSERVAZIONI GENERALI

**CRITERI DEL MARCHIO ECOLABEL UE**

Criteri per l'assegnazione del marchio ecologico Ecolabel UE alle strutture ricettive:

**Criteri obbligatori***Criteri generali di gestione*

Criterio 1. Base di un sistema di gestione ambientale

Criterio 2. Formazione del personale

Criterio 3. Informazioni comunicate agli ospiti

Criterio 4. Manutenzione generale

Criterio 5. Monitoraggio del consumo

*Criteri energetici*

Criterio 6. Efficienza energetica degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e per il riscaldamento dell'acqua

Criterio 7. Efficienza energetica degli apparecchi per il condizionamento dell'aria e delle pompe di calore ad aria

Criterio 8. Illuminazione a basso consumo

Criterio 9. Termoregolazione

Criterio 10. Spegnimento automatico del riscaldamento, della ventilazione, del condizionamento dell'aria e dell'illuminazione

Criterio 11. Apparecchi esterni per il riscaldamento e il condizionamento dell'aria

Criterio 12. Approvvigionamento di energia elettrica presso un fornitore di energia elettrica da fonti rinnovabili

Criterio 13. Carbone e oli combustibili

*Criteri relativi all'acqua*

Criterio 14. Dispositivi idraulici efficienti: rubinetti da bagno e docce

Criterio 15. Dispositivi idraulici efficienti: vasi sanitari a scarico d'acqua e orinatoi

Criterio 16. Riduzione dei lavaggi mediante riutilizzo di asciugamani e biancheria da letto

*Criteri relativi ai rifiuti e alle acque reflue*

Criterio 17. Prevenzione dei rifiuti: piano di riduzione dei rifiuti del servizio di ristorazione

Criterio 18. Prevenzione dei rifiuti: articoli usa-e-getta


Criterio 19. Raccolta differenziata dei rifiuti e avvio al riciclaggio

*Altri criteri*

Criterio 20. Divieto di fumare nelle aree comuni e nelle camere

Criterio 21. Promozione dei mezzi di trasporto preferibili sotto il profilo ambientale

Criterio 22. Informazioni da riportare sul marchio di qualità ecologica Ecolabel UE





**Criteria facoltativi***Criteria generali di gestione*


- Criterio 23. Registrazione EMAS, certificazione ISO della struttura ricettiva (massimo 5 punti)
- Criterio 24. Registrazione EMAS o certificazione ISO dei fornitori (massimo 5 punti)
- Criterio 25. Servizi cui è stato assegnato il marchio di qualità ecologica Ecolabel UE (massimo 4 punti)
- Criterio 26. Comunicazione ed educazione ambientale e sociale (massimo 2 punti)
- Criterio 27. Monitoraggio del consumo: contatori individuali per il consumo di energia e di acqua (massimo 2 punti)

*Criteria energetici*

- Criterio 28. Efficienza energetica degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e dell'acqua (massimo 3 punti)
- Criterio 29. Efficienza energetica degli apparecchi per il condizionamento dell'aria e delle pompe di calore ad aria (massimo 3,5 punti)
- Criterio 30. Pompe di calore ad aria con una potenza massima di 100 kW (3 punti)
- Criterio 31. Apparecchi domestici e illuminazione a basso consumo (massimo 4 punti)
- Criterio 32. Recupero del calore (massimo 3 punti)
- Criterio 33. Termoregolazione e isolamento delle finestre (massimo 4 punti)
- Criterio 34. Apparecchiature/dispositivi a spegnimento automatico (massimo 4,5 punti)
- Criterio 35. Teleriscaldamento e teleraffreddamento e raffrescamento da cogenerazione (massimo 4 punti)
- Criterio 36. Asciugamani elettrici con sensore di prossimità (1 punto)
- Criterio 37. Emissioni degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente (1,5 punti)
- Criterio 38. Approvvigionamento di energia elettrica presso un fornitore di energia elettrica da fonti rinnovabili (massimo 4 punti)
- Criterio 39. Autogenerazione in loco di energia elettrica da fonti rinnovabili (massimo 5 punti)
- Criterio 40. Energia per il riscaldamento da fonti rinnovabili (massimo 3,5 punti)
- Criterio 41. Riscaldamento della piscina (massimo 1,5 punti)

*Criteria relativi all'acqua*

- Criterio 42. Dispositivi idraulici efficienti: rubinetti da bagno e docce (massimo 4 punti)
- Criterio 43. Dispositivi idraulici efficienti: vasi sanitari a scarico d'acqua e orinatoi (massimo 4,5 punti)
- Criterio 44. Consumo di acqua delle lavastoviglie (2,5 punti)
- Criterio 45. Consumo di acqua delle lavatrici (3 punti)
- Criterio 46. Indicazione della durezza dell'acqua (massimo 1,5 punti)
- Criterio 47. Gestione ottimizzata della piscina (massimo 2,5 punti)
- Criterio 48. Riciclaggio delle acque piovane e delle acque domestiche (massimo 3 punti)
- Criterio 49. Irrigazione efficiente (1,5 punti)
- Criterio 50. Specie autoctone o esotiche non invasive utilizzate per piantagioni all'esterno (massimo 2 punti)



*Criteria relativi ai rifiuti e alle acque reflue*

- Criterio 51. Prodotti di carta (massimo 2 punti)
- Criterio 52. Beni durevoli (massimo 4 punti)
- Criterio 53. Fornitura di bevande (2 punti)
- Criterio 54. Approvvigionamento di detersivi e di prodotti per l'igiene del corpo (massimo 2 punti)
- Criterio 55. Minimizzazione dell'uso di prodotti per la pulizia (1,5 punti)
- Criterio 56. Antigelo (1 punto)
- Criterio 57. Tessuti e mobili usati (massimo 2 punti)
- Criterio 58. Compostaggio (massimo 2 punti)
- Criterio 59. Trattamento delle acque reflue (massimo 3 punti)

*Altri criteri*

- Criterio 60. Divieto di fumare nelle camere (1 punto)
- Criterio 61. Politica del lavoro (massimo 2 punti)
- Criterio 62. Veicoli per la manutenzione (1 punto)
- Criterio 63. Offerta di mezzi di trasporto preferibili sotto il profilo ambientale (massimo 2,5 punti)
- Criterio 64. Superfici non impermeabilizzate (1 punto)
- Criterio 65. Prodotti locali e biologici (massimo 4 punti)
- Criterio 66. Non uso di pesticidi (2 punti)
- Criterio 67. Ulteriori azioni ambientali e sociali (massimo 3 punti)

**VALUTAZIONE E VERIFICA**

I requisiti specifici di valutazione e verifica sono indicati in ciascun criterio stabilito nelle parti A e B.

Nel caso in cui il richiedente sia tenuto a produrre dichiarazioni, documenti, analisi, rapporti di prova o altri elementi attestanti la conformità ai criteri, tale documentazione può provenire dal richiedente stesso o dal o dai suoi fornitori.


Gli organismi competenti riconoscono di preferenza gli attestati rilasciati da organismi accreditati secondo la norma armonizzata per la competenza dei laboratori di prova e di taratura, e le verifiche eseguite da organismi accreditati secondo la norma armonizzata per gli organismi che certificano prodotti, processi e servizi. L'accreditamento è effettuato a norma di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(1)</sup>.

Le informazioni estratte dalle dichiarazioni ambientali presentate secondo il sistema di ecogestione e audit<sup>(2)</sup> (EMAS) dell'Unione sono ritenute mezzi di prova equivalenti agli attestati di cui al precedente paragrafo.

Se del caso, possono essere utilizzati metodi di prova diversi da quelli indicati per ciascun criterio, purché ritenuti equivalenti dall'organismo competente ad esaminare la richiesta.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GUL 218 del 13.8.2008, pag. 30).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni 2001/681/CE e 2006/193/CE della Commissione (GUL 342 del 22.12.2009, pag. 1).



Se necessario, gli organismi competenti possono chiedere documenti giustificativi ed eseguire verifiche indipendenti.

Gli organismi competenti effettuano una visita in loco prima di assegnare la licenza Ecolabel UE e possono in seguito effettuare periodicamente visite di verifica in loco durante il periodo di validità della licenza.

Come prerequisito, i servizi soddisfano tutti i rispettivi obblighi giuridici del paese (dei paesi) in cui è ubicata la struttura ricettiva. In particolare è garantito quanto segue:

1. la struttura fisica rispetta le disposizioni legislative e regolamentari unionali, nazionali e locali in materia di efficienza energetica e isolamento termico, fonti idriche, trattamento delle acque e smaltimento delle acque reflue (compresi i WC chimici), raccolta e smaltimento dei rifiuti, manutenzione e riparazione delle attrezzature, disposizioni in materia di sicurezza e salute nonché tutte le disposizioni legislative e regolamentari applicabili nella zona per quanto riguarda i vincoli paesaggistici e la conservazione della biodiversità;
2. l'impresa è operativa e registrata conformemente alla legislazione nazionale o locale e il personale è assunto e assicurato a norma di legge. A tal fine, il personale ha sottoscritto un contratto nazionale scritto, è retribuito almeno a livello del salario minimo nazionale o regionale negoziato mediante contrattazione collettiva (in assenza di contrattazione collettiva il personale è retribuito almeno a livello del salario minimo nazionale o regionale) e ha un orario di lavoro conforme alla normativa nazionale.

Il richiedente dichiara e dimostra la conformità del servizio a tali requisiti, per mezzo di una verifica indipendente o di prove documentali, senza pregiudicare la normativa nazionale sulla tutela dei dati (per esempio licenze/autorizzazioni edilizie, dichiarazioni di periti che illustrano le modalità di rispetto della legislazione nazionale e locale relativamente ai suddetti aspetti, copia scritta della politica del lavoro, copie dei contratti, dichiarazioni di registrazione del personale presso il regime previdenziale nazionale, documentazione/registri ufficiali in cui figurano i nomi e il numero di addetti presso l'ispettorato o l'agenzia del lavoro pubblico locale); possono inoltre essere condotte interviste casuali con il personale in occasione della visita in loco.

#### PARTE A

#### CRITERI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, LETTERA a)

##### GESTIONE GENERALE

#### **Criterio 1. Base di un sistema di gestione ambientale**


La struttura ricettiva stabilisce la base di un sistema di gestione ambientale con l'attuazione dei seguenti processi:

- una **politica ambientale** intesa a identificare gli aspetti ambientali salienti, relativi all'energia, all'acqua e ai rifiuti pertinenti alla struttura ricettiva;
- un **programma d'azione** dettagliato che stabilisce gli obiettivi di prestazione ambientale relativi agli aspetti ambientali identificati, fissati almeno ogni due anni, tenendo in considerazione i requisiti stabiliti dalla presente decisione in materia di Ecolabel UE.

Se gli aspetti ambientali identificati non sono disciplinati dal presente Ecolabel UE, di preferenza gli obiettivi dovrebbero essere stabiliti in base agli indicatori di prestazione ambientale e agli esempi di eccellenza stabiliti dal documento di riferimento sulla migliore pratica di gestione ambientale per il settore del turismo <sup>(1)</sup> (EMAS);

- un processo di **valutazione interna** che consenta di verificare con cadenza almeno annuale le prestazioni dell'organizzazione riguardo agli obiettivi definiti nel programma d'azione e di adottare le azioni correttive eventualmente necessarie.

<sup>(1)</sup> Decisione (UE) 2016/611 della Commissione, del 15 aprile 2016, relativa al documento di riferimento sulla migliore pratica di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore del turismo a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (GU L 104 del 20.4.2016, pag. 27).



Gli ospiti e il personale hanno la facoltà di consultare le informazioni sui processi di cui al paragrafo precedente.

I commenti e i riscontri degli ospiti raccolti per mezzo del questionario di cui al criterio 3 sono valutati nell'ambito del processo di valutazione interna e, se necessario, nel programma d'azione.

#### *Valutazione e verifica*

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e:

- una copia della politica ambientale,
- il programma d'azione, e
- la relazione di valutazione che sarà messa a disposizione dell'organismo competente entro due anni dalla presentazione della domanda. La versione aggiornata è pubblicata ogni due anni.


I richiedenti registrati in base al sistema EMAS o certificati conformemente alla norma ISO 14001 sono ritenuti conformi. In tal caso si allega il certificato ISO 14001 o la registrazione EMAS come mezzo di prova. Nel caso della certificazione ISO 14001 si allega alla domanda una relazione che sintetizza le prestazioni relative agli obiettivi definiti nel programma d'azione.

### **Criterio 2. Formazione del personale**

- a) La struttura ricettiva fornisce informazioni e imparte formazione al personale (compreso il personale esterno in subappalto), ad esempio sotto forma di procedure scritte o manuali, per garantire l'applicazione delle misure ambientali e per sensibilizzare il personale ad assumere un comportamento ecologico, conformemente ai criteri applicabili obbligatori e facoltativi del presente Ecolabel UE. La formazione del personale comprende in particolare i seguenti aspetti:
- i. la politica e il piano d'azione ambientali della struttura ricettiva e la sensibilizzazione all'Ecolabel UE per questo settore;
  - ii. azioni di risparmio energetico connesse all'illuminazione, ai sistemi di condizionamento dell'aria e di riscaldamento quando il personale esce dalla stanza o apre le finestre;
  - iii. azioni di risparmio idrico connesse alle eventuali perdite, all'irrigazione, alla frequenza del cambio della biancheria da letto e degli asciugamani nonché alla procedura di controlavaggio dei filtri delle piscine;
  - iv. azioni di minimizzazione dell'uso di sostanze chimiche connesse ai prodotti chimici per la pulizia, il lavaggio delle stoviglie, la disinfezione, il bucato e altri usi speciali (per esempio controlavaggio dei filtri delle piscine) da usarsi solo se necessari, e, se sono disponibili informazioni relative al dosaggio, i limiti di consumo dei suddetti prodotti sono quelli indicati sull'imballaggio o raccomandati dal produttore;
  - v. azioni di riduzione dei rifiuti e di differenziazione degli articoli usa-e-getta e categorie per lo smaltimento;
  - vi. mezzi di trasporto preferibili sotto il profilo ambientale a disposizione del personale;
  - vii. conformemente al criterio 3, le informazioni pertinenti che il personale è tenuto a comunicare agli ospiti.
- b) Tutto il personale neoassunto riceve una formazione adeguata entro quattro settimane dall'inizio dell'attività e tutto il personale riceve un aggiornamento dei suddetti aspetti almeno una volta l'anno.

#### *Valutazione e verifica*

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio, oltre a informazioni dettagliate sul programma di formazione e i suoi contenuti, indicando gli addetti che hanno seguito la formazione nonché il periodo in cui questa è stata effettuata. Le date e i tipi di formazione sono registrati a dimostrazione dell'avvenuto aggiornamento formativo.



**Criterion 3. Informazioni comunicate agli ospiti**

- a) La struttura ricettiva comunica inoltre informazioni agli ospiti per garantire l'applicazione delle misure ambientali e per sensibilizzarli ad assumere un comportamento ecologico, conformemente ai criteri applicabili obbligatori e facoltativi del presente Ecolabel UE. Tali informazioni sono comunicate attivamente agli ospiti in forma orale o scritta all'arrivo o nella stanza e comprendono, in particolare, i seguenti aspetti:
- la politica ambientale della struttura ricettiva e la sensibilizzazione all'Ecolabel UE per questo settore;
  - le azioni di risparmio energetico connesse all'illuminazione, ai sistemi di condizionamento dell'aria e di riscaldamento quando gli ospiti escono dalla stanza o aprono le finestre;
  - le azioni di risparmio idrico connesse alle eventuali perdite e alla frequenza del cambio della biancheria da letto e degli asciugamani;
  - la riduzione dei rifiuti e le azioni di differenziazione degli articoli usa-e-getta, le categorie di smaltimento nonché gli elementi da non smaltire nelle acque reflue. Inoltre, nei locali adibiti alla prima colazione o ai pasti sarà affisso un manifesto o qualsiasi altro materiale informativo recante consigli per ridurre i rifiuti alimentari;
  - mezzi di trasporto preferibili sotto il profilo ambientale a disposizione degli ospiti;
  - la struttura ricettiva fornisce informazioni agli ospiti in merito a punti di interesse turistici, guide, ristoranti, mercati e centri d'artigianato locali.
- b) Gli ospiti ricevono un questionario per via elettronica o in loco, in cui è loro chiesto di esprimere pareri in merito agli aspetti ambientali generali della struttura ricettiva di cui alla lettera a) e la loro soddisfazione complessiva riguardo agli impianti e ai servizi della struttura ricettiva. Esiste una procedura chiara che registra le osservazioni e i reclami dei clienti nonché le risposte fornite e le azioni correttive adottate.

*Valutazione e verifica*

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e copie del materiale informativo a disposizione degli ospiti. Il richiedente indica le procedure seguite per la distribuzione e la raccolta delle informazioni e il ritiro del questionario nonché le modalità secondo cui si tiene conto delle risposte ottenute.

**Criterion 4. Manutenzione generale**


La manutenzione preventiva delle apparecchiature e dei dispositivi è effettuata almeno una volta l'anno, o più frequentemente se previsto dalla legge o secondo le pertinenti istruzioni del fabbricante. La manutenzione comprende la ricerca di eventuali perdite e l'accertamento del funzionamento corretto almeno delle apparecchiature che consumano energia (per esempio riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria, ossia apparecchiature HVAC, sistemi di refrigerazione ecc.) e idrauliche (per esempio impianti idraulici, sistemi di irrigazione ecc.) in loco.

Le apparecchiature che usano refrigeranti disciplinati dal regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> sono controllate e mantenute come segue:

- per le apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantitativi pari o superiori a 5 tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente ma inferiori a 50 tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente: almeno ogni 12 mesi o, se è installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno ogni 24 mesi;
- per le apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantitativi pari o superiori a 50 tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente ma inferiori a 500 tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente: almeno ogni sei mesi o, se è installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno ogni 12 mesi;
- per le apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantitativi pari o superiori a 500 tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente: almeno ogni tre mesi o, se è installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno ogni sei mesi.

Tutte le attività di manutenzione sono registrate in un apposito registro di manutenzione, in cui si precisano i quantitativi approssimativi di acqua perduta dagli impianti di erogazione dell'acqua.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195).



*Valutazione e verifica*

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità nonché una descrizione sintetica del programma di manutenzione, informazioni sulle persone o le imprese incaricate della manutenzione nonché il registro delle operazioni di manutenzione.

**Criterio 5. Monitoraggio del consumo**

La struttura ricettiva dispone di procedure per raccogliere e monitorare i dati su base mensile o almeno annuale, quantomeno circa i seguenti aspetti:

- a) domanda di energia specifica (kWh/ospite-notte e/o kWh/m<sup>2</sup> di superficie interna/anno);
- b) percentuale della domanda finale di energia soddisfatta mediante energia rinnovabile prodotta in loco (%);
- c) consumo d'acqua per ospite-notte (l/ospite-notte) inclusa l'acqua usata per l'irrigazione (se pertinente) e ogni altra attività connessa al consumo d'acqua;
- d) produzione di rifiuti per ospite-notte (kg/ospite-notte). I rifiuti alimentari sono monitorati distintamente <sup>(1)</sup>;
- e) consumo di prodotti chimici per la pulizia, il lavaggio delle stoviglie, il bucato, la disinfezione e per altri usi speciali (per esempio controlavaggio dei filtri delle piscine) (kg o l/ospite-notte), precisando se sono pronti all'uso o non diluiti;
- f) percentuale di prodotti (%) cui è stato assegnato un marchio ISO Tipo I usati secondo i criteri facoltativi applicabili della presente decisione in materia di Ecolabel UE.

*Valutazione e verifica*

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e una descrizione delle procedure di raccolta e monitoraggio. La struttura ricettiva presenta una breve sintesi dei dati raccolti afferenti ai summenzionati parametri di consumo, unitamente alla relazione di valutazione interna di cui al criterio 1, che sarà comunicata all'organismo competente entro due anni dalla presentazione della domanda e successivamente ogni due anni.

## ENERGIA

**Criterio 6. Efficienza energetica degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e per il riscaldamento dell'acqua**


- a) Gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente ad acqua installati durante il periodo di validità della licenza Ecolabel UE:
  - i. sono unità di cogenerazione ad alto rendimento ai sensi della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, oppure
  - ii. presentano un'efficienza energetica stagionale e/o limiti delle emissioni di gas a effetto serra (GHG) conformi a quanto riportato nelle seguenti tabelle, secondo i calcoli di cui alla decisione 2014/314/UE <sup>(3)</sup> della Commissione:

Tipo di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente ad acqua	Indicatore di efficienza
Tutti gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente tranne le caldaie a biomassa solida e le pompe di calore	Efficienza energetica stagionale minima del riscaldamento d'ambiente ( $\eta_s$ ) $\geq$ 98 %
Caldaie a biomassa solida	Efficienza energetica stagionale minima del riscaldamento d'ambiente ( $\eta_s$ ) $\geq$ 79 %

<sup>(1)</sup> Applicabile se è presente un servizio di ristorazione e se le strutture locali di gestione dei rifiuti consentono la raccolta differenziata di rifiuti organici.

<sup>(2)</sup> Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Decisione 2014/314/UE della Commissione, del 28 maggio 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) al riscaldamento ad acqua (GU L 164 del 3.6.2014, pag. 83).



Tipo di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente ad acqua	Indicatore di efficienza
Caldaie a pompa di calore (due opzioni valide per pompe di calore a refrigeranti con GWP ≤ 2 000; l'opzione 2 è obbligatoria per le pompe di calore a refrigeranti con GWP ≤ 2 000)	<b>Opzione 1</b> — Efficienza energetica stagionale minima del riscaldamento d'ambiente/valori GWP del refrigerante
	$\eta_s \geq 107 \%/ [0 - 500]$ $\eta_s \geq 110 \%/ [500 - 1\ 000]$ $\eta_s \geq 120 \%/ [1\ 000 - 2\ 000]$ $\eta_s \geq 130 \%/ > 2\ 000$
	<b>Opzione 2</b> — Limiti di emissione di GHG
	produzione termica 150 g CO <sub>2</sub> -equivalente/kWh

- b) Gli apparecchi per il riscaldamento locale d'ambiente installati durante il periodo di validità della licenza Ecolabel UE sono conformi all'efficienza energetica stagionale minima del riscaldamento d'ambiente stabilita nel regolamento (UE) 2015/1185 della Commissione <sup>(1)</sup> o nel regolamento (UE) 2015/1188 della Commissione <sup>(2)</sup>.
- c) Gli apparecchi per il riscaldamento dell'acqua installati durante il periodo di validità della licenza Ecolabel UE presentano almeno i seguenti indicatori pertinenti di efficienza energetica:

Tipo di scaldacqua	Indicatore di efficienza energetica
Tutti gli scaldacqua con un profilo di carico dichiarato ≤ S	Classe energetica A <sup>(b)</sup>
Tutti gli scaldacqua tranne gli scaldacqua a pompa di calore con un profilo di carico dichiarato > S e ≤ XXL	Classe energetica A <sup>(b)</sup>
Scaldacqua a pompa di calore con un profilo di carico dichiarato > S e ≤ XXL	Classe energetica A+ <sup>(b)</sup>
Tutti gli scaldacqua con un profilo di carico dichiarato > XXL (3XL e 4XL)	Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua ≥ 131 % <sup>(c)</sup>

<sup>(b)</sup> Ai sensi dell'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 812/2013 della Commissione <sup>(1)</sup>

<sup>(c)</sup> Ai sensi dell'allegato VI del regolamento (UE) n. 814/2013 della Commissione <sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 812/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'etichettatura energetica degli scaldacqua, dei serbatoi per l'acqua calda e degli insiemi di scaldacqua e dispositivi solari (GU L 239 del 6.9.2013, pag. 83).

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 814/2013 della Commissione, del 2 agosto 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli scaldacqua e dei serbatoi per l'acqua calda (GU L 239 del 6.9.2013, pag. 162).


- d) Le unità di cogenerazione esistenti sono conformi alla definizione di rendimento di cui all'allegato III della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> o di cui all'allegato II della direttiva 2012/27/UE se installate dopo il 4 dicembre 2012.
- e) Le caldaie ad acqua calda esistenti alimentate con combustibili liquidi o gassosi di cui alla direttiva 92/42/CEE del Consiglio <sup>(4)</sup> sono conformi alle norme in materia di rendimento almeno equivalenti alle tre stelle definite nella stessa direttiva. Le caldaie non disciplinate dalla direttiva 92/42/CEE sono conformi alle istruzioni del fabbricante e alla legislazione nazionale e locale in materia di efficienza energetica e sono accettabili solo se presentano un rendimento minimo dell'88 % (ad esclusione delle caldaie a biomassa).

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) 2015/1185 della Commissione, del 24 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido (GU L 193 del 21.7.2015, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2015/1188 della Commissione, del 28 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale (GU L 193 del 21.7.2015, pag. 76).

<sup>(3)</sup> Direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE (GU L 52 del 21.2.2004, pag. 50).

<sup>(4)</sup> Direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi (GU L 167 del 22.6.1992, pag. 17).



*Valutazione e verifica*

Per quanto riguarda i requisiti a), b) e c) il titolare della licenza informa l'organismo competente del nuovo impianto entro il periodo di validità della licenza Ecolabel UE relativamente ai nuovi apparecchi e fornisce le specifiche tecniche del fabbricante o dei tecnici specializzati responsabili dell'installazione, della vendita o della manutenzione degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e degli scaldacqua, indicando in quale modo questi rispondono al requisito di efficienza. I prodotti per il riscaldamento ad acqua cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE sono ritenuti conformi al requisito a) ii). Prodotti cui sono stati assegnati altri marchi ISO Tipo I conformi a qualsiasi requisito elencato ai punti da a) a e) sono ritenuti conformi al corrispondente punto del presente criterio. Se si utilizzano sistemi di riscaldamento ad acqua cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE, il richiedente presenta una copia del certificato Ecolabel UE o una copia dell'etichetta dell'imballaggio a dimostrazione che il marchio è stato assegnato conformemente alla decisione 2014/314/UE. Se si utilizzano prodotti cui sono stati assegnati altri marchi ISO Tipo I, il richiedente presenta una copia del certificato del marchio Tipo I o una copia dell'etichetta dell'imballaggio e indica i requisiti del marchio ISO Tipo I elencati ai punti da a) a e). Per i requisiti d) ed e) il richiedente presenta le specifiche tecniche fornite dal fabbricante o dai tecnici specializzati responsabili dell'installazione, della vendita o della manutenzione degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e degli scaldacqua indicando come sia soddisfatta l'efficienza richiesta.

**Criterio 7. Efficienza energetica degli apparecchi per il condizionamento dell'aria e delle pompe di calore ad aria**

Gli apparecchi domestici per il condizionamento dell'aria e le pompe di calore ad aria installati durante il periodo di validità della licenza Ecolabel UE appartengono almeno alle seguenti classi energetiche a norma del regolamento delegato (UE) n. 626/2011 della Commissione <sup>(1)</sup>:

Tipo	Classe di efficienza energetica (raffreddamento/riscaldamento)
Monosplit < 3 kW	A+++/A+++
Monosplit 3-4 kW	A+++/A+++
Monosplit 4-5 kW	A+++/A++
Monosplit 5-6 kW	A+++/A+++
Monosplit 6-7 kW	A++/A+
Monosplit 7-8 kW	A++/A+
Monosplit > 8 kW	A++/A++
Multi-split	A++/A+

NB: questo criterio si applica ai condizionatori d'aria e alle pompe di calore ad aria collegati alla rete elettrica aventi una capacità nominale  $\leq 12$  kW di raffreddamento, o di riscaldamento, se il prodotto non dispone della funzione di raffreddamento. Questo criterio non si applica agli apparecchi che non utilizzano fonti energetiche non elettriche; né agli apparecchi in cui il lato condensatore o evaporatore o entrambi non utilizzano aria per il trasferimento termico.

*Valutazione e verifica*

Il titolare della licenza informa l'organismo competente del nuovo impianto entro il periodo di validità del marchio Ecolabel UE relativamente ai suddetti apparecchi e fornisce le specifiche tecniche del fabbricante o dei tecnici specializzati responsabili dell'installazione, della vendita o della manutenzione dei sistemi di condizionamento dell'aria, indicando in quale modo questi rispondono al requisito di efficienza.

<sup>(1)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 626/2011 della Commissione, del 4 maggio 2011, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei condizionatori d'aria (GU L 178 del 6.7.2011, pag. 1).





**Criterio 8. Efficienza energetica dell'illuminazione**

- a) Al momento dell'assegnazione della licenza Ecolabel UE:
- i) almeno il 40 % di tutta l'illuminazione della struttura ricettiva appartiene almeno alla classe A ai sensi dell'allegato VI del regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione (<sup>1</sup>);
  - ii) almeno il 50 % dell'illuminazione ubicata in luoghi ove è probabile che le lampade siano accese oltre 5 ore al giorno appartiene almeno alla classe A ai sensi dell'allegato VI del regolamento delegato (UE) n. 874/2012.
- b) Al massimo entro due anni dalla data di assegnazione della licenza Ecolabel UE:
- i) almeno l'80 % di tutta l'illuminazione della struttura ricettiva appartiene almeno alla classe A ai sensi dell'allegato VI del regolamento delegato (UE) n. 874/2012;
  - ii) il 100 % dell'illuminazione ubicata in luoghi ove è probabile che le lampade siano accese oltre 5 ore al giorno appartiene almeno alla classe A ai sensi dell'allegato VI del regolamento delegato (UE) n. 874/2012.

NB: le percentuali sono stabilite in riferimento al numero complessivo degli apparecchi di illuminazione idonei al risparmio energetico. Gli obiettivi di cui sopra non sono applicabili se le caratteristiche fisiche degli apparecchi di illuminazione non consentono l'utilizzo di lampade a basso consumo energetico.

*Valutazione e verifica*

Il richiedente presenta all'organismo competente relazioni scritte che indicano il quantitativo totale di lampade e di apparecchi di illuminazione idonei al risparmio energetico, le ore di funzionamento e il quantitativo di lampade e di apparecchi di illuminazione a risparmio energetico con lampade e apparecchi di illuminazione efficienti sotto il profilo energetico almeno di classe A ai sensi dell'allegato VI del regolamento delegato (UE) n. 874/2012. Le relazioni comprendono inoltre la spiegazione dell'impossibilità di sostituire lampade e apparecchi di illuminazione le cui caratteristiche fisiche non consentono l'uso di lampade e di apparecchi di illuminazione a basso consumo. Si forniscono due relazioni, la prima alla presentazione della domanda e la seconda al massimo entro 2 anni dalla data dell'assegnazione.

*Fra le caratteristiche fisiche che possono impedire l'uso di lampadine a risparmio energetico si annoverano: l'illuminazione decorativa che necessita di lampade e di apparecchi di illuminazione speciali, l'illuminazione a intensità regolabile, le situazioni in cui l'illuminazione a basso consumo può non essere disponibile. In tal caso, si fornisce la prova a dimostrazione del motivo per cui non sia possibile usare lampade e apparecchi di illuminazione a basso consumo. A titolo di esempio si può includere una prova fotografica del tipo di illuminazione installato.*

**Criterio 9. Termoregolazione**

La temperatura di tutte le aree comuni (quali ristoranti, saloni e sale da conferenza) è regolata individualmente nel seguente intervallo designato:

- i) temperatura impostata dell'area comune in modalità di raffreddamento, 22 °C o superiore (+/- 2 °C su richiesta dei clienti) per la durata dell'estate;
- ii) temperatura impostata dell'area comune in modalità di riscaldamento, 22 °C o inferiore (+/- 2 °C su richiesta dei clienti) per la durata dell'inverno.

*Valutazione e verifica*

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità al presente criterio, unitamente alla documentazione relativa ai sistemi di termoregolazione o alle procedure seguite per impostare gli intervalli di temperatura designati.

(<sup>1</sup>) Regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione, del 12 luglio 2012, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lampade elettriche e delle apparecchiature d'illuminazione (G.U. L. 258 del 26.9.2012, pag. 1).



**Criterio 10. Spegnimento automatico del riscaldamento, della ventilazione, del condizionamento dell'aria e dell'illuminazione**

- a) I sistemi/le apparecchiature HVAC installati durante il periodo di validità della licenza Ecolabel UE sono dotati di spegnimento automatico quando le finestre sono aperte e quando gli ospiti escono dalla stanza.
- b) I sistemi automatici (per esempio sensori, chiave/scheda centralizzata ecc.) che spengono tutta l'illuminazione quando gli ospiti escono dalla stanza sono installati all'atto della costruzione e/o ristrutturazione di tutti gli alloggi/camere nuovi e/o ristrutturati durante il periodo di validità della licenza Ecolabel UE.

NB: sono esonerate le piccole strutture (fino a 5 camere).

*Valutazione e verifica*

Entro il periodo di validità del marchio Ecolabel UE il titolare della licenza informa l'organismo competente del nuovo impianto di spegnimento automatico dei sistemi o dei dispositivi HVAC e di illuminazione e comunica le specifiche tecniche fornite dai tecnici specializzati responsabili dell'installazione o della manutenzione di tali sistemi/dispositivi.

**Criterio 11. Apparecchi per il riscaldamento e il condizionamento dell'aria in aree esterne**

Nella struttura ricettiva non sono ammesse apparecchiature per il riscaldamento o il condizionamento dell'aria in aree esterne.

*Valutazione e verifica*

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità al criterio. Il controllo avviene in occasione di una visita in loco.

**Criterio 12. Approvvigionamento di energia elettrica presso un fornitore di energia elettrica da fonti rinnovabili**

- a) Qualora vi siano **da 1 a 4 fornitori di tariffe verdi individuali che offrono il 50 %** di energia elettrica da fonti rinnovabili o coperta **da certificati di garanzia di origine distinti** ove è ubicata la struttura ricettiva,

la struttura ricettiva si approvvigiona per almeno il 50 % di energia elettrica da fonti di energia rinnovabili, ai sensi della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>. A tal fine:


La struttura ricettiva di preferenza stipula un contratto di fornitura di energia elettrica ad una **tariffa individuale** che prevede almeno il 50 % di energia elettrica da fonti di energia rinnovabili. Questo criterio è soddisfatto sia nel caso in cui sia indicato che il mix energetico complessivo commercializzato dal fornitore è composto per almeno il 50 % da energie rinnovabili, sia nel caso in cui sia indicato che il mix energetico del prodotto alla tariffa d'acquisto è composto per almeno il 50 % da fonti rinnovabili;

oppure

in alternativa, almeno il 50 % di energia rinnovabile può essere acquistato anche attraverso l'**acquisto separato** di garanzie di origine a norma della definizione dell'articolo 2, lettera j), della direttiva 2009/28/CE, scambiate in linea con il protocollo «Principles and Rules of Operation of the European Energy Certificate System» (EECS). Per questa alternativa è necessario soddisfare le seguenti condizioni:

- i) la regolamentazione nazionale dei paesi sia d'esportazione che d'importazione fornisce protocolli di settore accreditati dall'associazione dei soggetti emittenti (Association of Issuing Bodies, AIB) nell'ambito del suddetto protocollo EECS al fine di evitare il doppio conteggio qualora il cliente scelga un acquisto svincolato di garanzie di origine;
- ii) il quantitativo di garanzie di origine acquisito con l'acquisto svincolato corrisponde al consumo di energia elettrica del richiedente nello stesso periodo;

<sup>(1)</sup> Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).



- b) qualora vi siano **almeno 5 fornitori di tariffe elettriche individuali che offrono il 100 %** di energia da fonti rinnovabili ove è ubicata la struttura ricettiva, questa acquista il 100 % dell'energia elettrica da fonti rinnovabili mediante una tariffa verde individuale. Questo criterio è soddisfatto sia nel caso che il mix energetico complessivo commercializzato dal fornitore sia denominato al 100 % in energie rinnovabili, sia nel caso che il mix energetico del prodotto alla tariffa d'acquisto sia denominato al 100 % in energie rinnovabili.

NB: sono esonerate le strutture ricettive che non rientrano nei casi a) o b). Ai fini del numero minimo di fornitori menzionati nei casi a) e b) si tiene conto solo dei fornitori che erogano la potenza e la tensione richieste dalla struttura ricettiva.

#### *Valutazione e verifica*

Il richiedente presenta una dichiarazione del (o il contratto con il) fornitore o i fornitori di energia elettrica/garanzie di origine attestante il tipo di fonte(i) di energia(e) rinnovabile(i) e la percentuale dell'energia elettrica fornita derivante da fonti rinnovabili, nonché l'elenco dei fornitori di tariffe verdi che erogano energia elettrica verde ove è ubicata la struttura ricettiva. Inoltre, i richiedenti che si avvalgono dell'acquisto svincolato di cui alla lettera a), forniscono le dichiarazioni del fornitore di garanzie di origine attestanti la conformità alle condizioni di cui alla lettera a).

I richiedenti che, dove è ubicata la struttura, non hanno accesso a fornitori che offrono la tariffa elettrica o le garanzie di origine di cui sopra presentano prove documentali relative all'assenza di accesso a fornitori di tariffe verdi e di garanzie d'origine svincolate.

Ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2009/28/CE per «fonti di energia rinnovabili» si intendono le fonti energetiche rinnovabili non fossili (ovvero eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica, maremotrice, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas).

### **Criterio 13. Carbone e oli combustibili**

Quali fonti di energia non sono ammessi oli combustibili con un tenore di zolfo superiore allo 0,1 % e il carbone.

NB: tale criterio è applicabile solo alle strutture ricettive che dispongono di un sistema di riscaldamento autonomo.

#### *Valutazione e verifica*

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio, specificando il tipo di fonti energetiche utilizzate. Il controllo avviene in occasione di una visita in loco.

## ACQUA

### **Criterio 14. Dispositivi idraulici efficienti: rubinetti da bagno e docce**


Senza pregiudizio per la regolamentazione locale o nazionale relativa al flusso d'acqua di rubinetti da bagno e docce, il flusso d'acqua medio di tali dispositivi non supera 8,5 litri/minuto.

NB: sono esonerate le vasche da bagno, le docce con soffione a pioggia e le docce idromassaggio.

#### *Valutazione e verifica*

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e la relativa documentazione, unitamente a una spiegazione di come la struttura ricettiva risponda a tale criterio (per esempio l'uso di un flussometro o di un secchiello e di un orologio). Sono ritenuti conformi i prodotti di rubinetteria per sanitari cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE o i prodotti cui sono stati assegnati altri marchi ISO tipo I che soddisfano i suddetti requisiti. Se si utilizzano prodotti di rubinetteria per sanitari cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE, il richiedente presenta una copia del certificato Ecolabel UE o una copia dell'etichetta dell'imballaggio attestante che tale marchio è stato assegnato conformemente alla decisione 2013/250/UE della Commissione<sup>(1)</sup>. Se si utilizzano prodotti cui sono stati assegnati altri marchi tipo I, il richiedente presenta una copia del certificato del marchio ISO tipo I o una copia dell'etichetta dell'imballaggio e indica i requisiti del marchio ISO tipo I analoghi a quelli suelencati.

<sup>(1)</sup> Decisione 2013/250/UE della Commissione, del 21 maggio 2013, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) alla rubinetteria per sanitari (GU L 145 del 31.5.2013, pag. 6).



**Criterion 15. Dispositivi idraulici efficienti: vasi sanitari a scarico d'acqua e orinatoi**

Senza pregiudizio per la regolamentazione locale o nazionale relativa allo scarico dei vasi sanitari a scarico d'acqua e degli orinatoi,

- a) negli orinatoi della struttura non è ammesso il flusso di risciacquo continuo,
- b) i vasi sanitari a scarico d'acqua installati durante il periodo di validità della licenza Ecolabel UE hanno un flusso di risciacquo reale  $\leq 4,5$  l.

*Valutazione e verifica*

Il richiedente presenta una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva risponda a questo criterio e l'opportuna documentazione giustificativa. Per quanto attiene al requisito b) il titolare della licenza informa l'organismo competente del nuovo impianto entro il periodo di validità del marchio Ecolabel UE relativamente ai vasi sanitari a scarico d'acqua, unitamente all'opportuna documentazione giustificativa. Sono ritenuti conformi i vasi sanitari a scarico d'acqua e gli orinatoi cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE o un altro marchio ISO tipo I che soddisfano i suddetti requisiti. Se si utilizzano vasi sanitari a scarico d'acqua e orinatoi cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE, il richiedente presenta una copia del certificato Ecolabel UE o una copia dell'etichetta dell'imballaggio attestante che tale marchio è stato assegnato conformemente alla decisione 2013/641/UE della Commissione (<sup>1</sup>). Se si utilizzano prodotti cui sono stati assegnati altri marchi ISO tipo I, il richiedente presenta una copia del certificato del marchio ISO tipo I o una copia dell'etichetta dell'imballaggio e indica i requisiti del marchio ISO tipo I analoghi a quelli suelencati.

**Criterion 16. Riduzione dei lavaggi mediante riutilizzo di asciugamani e biancheria da letto**

Di norma la struttura ricettiva cambia la biancheria da letto e gli asciugamani alla frequenza stabilita nel suo programma d'azione ambientale, ossia inferiore alla frequenza quotidiana, salvo disposizioni contrarie imposte da leggi o regolamentazioni nazionali o stabilite da un sistema indipendente di certificazione cui partecipa il servizio di ricettività. Sono ammesse frequenze più elevate solo su esplicita richiesta degli ospiti.

*Valutazione e verifica*

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a questo criterio, unitamente alla pertinente documentazione sulla frequenza stabilita dalla struttura ricettiva o dal certificatore indipendente o dalle leggi o regolamentazioni nazionali.

## RIFIUTI E ACQUE REFLUE

**Criterion 17. Prevenzione dei rifiuti: piano di riduzione dei rifiuti del servizio di ristorazione**

Senza pregiudizio per la regolamentazione locale o nazionale relativa ai servizi di ristorazione:

- a) per ridurre i rifiuti da imballaggio: per i servizi di ristorazione non sono ammesse le monodosi per le derrate alimentari non deperibili (per esempio caffè, zucchero, polvere di cacao, fatta eccezione per le bustine di tè);
- b) per equilibrare i rifiuti da imballaggio e i rifiuti alimentari, a seconda della stagione: per tutte le derrate alimentari deperibili (per esempio yogurt, marmellate, miele, carni fredde, dolci), la struttura ricettiva gestisce la fornitura di alimenti agli ospiti minimizzando sia i rifiuti da imballaggio che quelli alimentari. A questo fine la struttura ricettiva segue una procedura documentata connessa al programma d'azione (criterio 1) che specifica in che modo si ottimizzi l'equilibrio fra i due tipi di rifiuti in base al numero degli ospiti.

Sono esonerati da questo criterio: i negozi e i distributori automatici gestiti dalla struttura ricettiva e le monodosi di zucchero e caffè collocate nelle camere a condizione che i prodotti usati a questo fine provengano dal commercio equo e solidale e/o siano certificati biologici e che le capsule di caffè (se pertinente) siano restituite al produttore per essere riciclate.

(<sup>1</sup>) Decisione 2013/641/UE della Commissione, del 7 novembre 2013, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE di qualità ecologica ai vasi sanitari a scarico d'acqua e agli orinatoi (GU L 299 del 9.11.2013, pag. 38).



*Valutazione e verifica*

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a questo criterio unitamente alla procedura documentata che delinea come siano minimizzati i rifiuti da imballaggio e quelli alimentari. Si allega altresì qualsiasi disposizione di legge relativa all'uso di prodotti monodose. Se pertinente, si allega la documentazione a dimostrazione della conformità alle condizioni necessarie per un'esenzione (per esempio dichiarazione di restituzione rilasciata dal produttore di capsule di caffè, l'etichetta dell'imballaggio biologico e/o equo e solidale). Il controllo avviene in occasione di una visita in loco.

Le derrate alimentari deperibili sono definite quali quelle soggette a deterioramento o distruzione, solitamente alimenti che hanno subito una trasformazione minima o non altrimenti conservati e che dipendono dallo stoccaggio refrigerato per ridurre il tasso di deterioramento e di perdita della qualità (*Codex Alimentarius*).

**Criterio 18. Prevenzione dei rifiuti: articoli usa-e-getta**

- a) Gli articoli di igiene per il corpo (cuffie da doccia, spazzole, lime per unghie, shampoo, saponi ecc.) non sono a disposizione degli ospiti nelle camere, salvo su richiesta degli ospiti o qualora sussista un obbligo di legge o se si tratta un requisito del regime di valutazione della qualità o di certificazione indipendente o della politica della catena alberghiera di cui fa parte la struttura ricettiva.
- b) Gli articoli usa-e-getta del servizio di ristorazione (stoviglie, posate e caraffe d'acqua) non sono a disposizione degli ospiti nelle camere e presso i servizi di ristorazione/bar tranne nel caso in cui il richiedente abbia un accordo con un'impresa di riciclaggio per tali articoli.
- c) Nelle camere non si usano asciugamani e biancheria da letto usa-e-getta (esclusi i lenzuoli trasversali).

*Valutazione e verifica*

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio unitamente a un'opportuna documentazione che spieghi come è stato rispettato tale criterio. Si allega altresì qualsiasi prova relativa alle disposizioni di legge o al regime di valutazione della qualità o di certificazione indipendente in merito all'uso di articoli usa-e-getta. Il controllo avviene in occasione di una visita in loco.

**Criterio 19. Raccolta differenziata dei rifiuti e avvio al riciclaggio**

- a) Senza pregiudizio per la regolamentazione locale o nazionale relativa alla raccolta differenziata, nelle camere e/o su ciascun piano e/o in un punto centrale della struttura ricettiva sono disponibili contenitori idonei alla raccolta differenziata da parte degli ospiti.
- b) I rifiuti sono differenziati dalla struttura ricettiva nelle categorie richieste o suggerite dagli impianti locali disponibili per la gestione dei rifiuti, con un'attenzione particolare agli articoli per l'igiene del corpo e ai rifiuti pericolosi, quali toner, inchiostri, apparecchi di refrigerazione ed elettrici, batterie, lampadine a basso consumo, prodotti farmaceutici e grassi/oli.

*Valutazione e verifica*

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio, indicando le varie categorie di rifiuti accettate dalle autorità locali e/o gli eventuali contratti a tal fine con imprese che forniscono servizi di riciclaggio. Il controllo avviene in occasione di una visita in loco.

## ALTRI CRITERI

**Criterio 20. Divieto di fumare nelle aree comuni e nelle camere**

- a) Non è permesso fumare nelle aree comuni al chiuso.
- b) Non è permesso fumare in almeno l'80 % delle camere o degli alloggi (arrotondato alla prima unità).

*Valutazione e verifica*

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a questo criterio e le prove documentali, quali immagini dei cartelli apposti all'interno della struttura ricettiva. Il richiedente indica il numero di camere e quali di queste siano riservate ai non fumatori.



**Criterio 21. Promozione dei mezzi di trasporto preferibili sotto il profilo ambientale**

Sul sito web della struttura (se disponibile) e in loco gli ospiti e il personale hanno accesso a informazioni in merito:

- a) ai dettagli sui mezzi di trasporto preferibili sotto il profilo ambientale disponibili per visitare la città/il villaggio in cui è ubicata la struttura ricettiva (trasporti pubblici, biciclette ecc.);
- b) ai dettagli sui mezzi di trasporto preferibili sotto il profilo ambientale disponibili per raggiungere/lasciare la città/il villaggio in cui è ubicata la struttura ricettiva;
- c) se del caso, alle offerte o agli accordi speciali con le agenzie di trasporto che la struttura ricettiva può offrire agli ospiti e al personale (per esempio servizio di navetta, autobus collettivo per il personale, automobili elettriche ecc.).

*Valutazione e verifica*

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio, unitamente al materiale informativo disponibile, per esempio su siti web, opuscoli ecc.

**Criterio 22. Informazioni da riportare sul marchio di qualità ecologica Ecolabel UE**

La casella di testo facoltativa contiene la dicitura in appresso:

«Questa struttura ha adottato misure attive per ridurre l'impatto ambientale:

- per promuovere l'uso di energie rinnovabili,
- per risparmiare energia e acqua,
- e ridurre i rifiuti.»

Il documento «Guidelines for the use of the EU Ecolabel logo» sull'uso dell'etichetta facoltativa con casella di testo è pubblicato all'indirizzo:

[http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo\\_guidelines.pdf](http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf)

*Valutazione e verifica*

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio illustrando le modalità previste di affissione del logo.

## PARTE B

## CRITERI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, LETTERA b)

## GESTIONE GENERALE

**Criterio 23. Registrazione EMAS, certificazione ISO della struttura ricettiva (massimo 5 punti)**

La struttura ricettiva è registrata in base al sistema di ecogestione e audit dell'Unione (EMAS) (5 punti) o è certificata conformemente alla norma ISO 14001 (3 punti) o alla norma ISO 50001 (2 punti).

*Valutazione e verifica*

Il richiedente dimostra adeguatamente la registrazione in base al sistema EMAS o la/le certificazione/i ISO.

**Criterio 24. Registrazione EMAS o certificazione ISO dei fornitori (massimo 5 punti)**

Almeno due dei principali fornitori o erogatori di servizi della struttura ricettiva sono locali e registrati in base al sistema EMAS (5 punti) o sono certificati conformemente alla norma ISO 14001 (2 punti) o alla norma ISO 50001 (1,5 punti).

Ai fini del presente criterio, un fornitore che eroga un servizio locale è un fornitore ubicato entro un raggio di 160 km dalla struttura ricettiva.



*Valutazione e verifica*

Il richiedente deve dimostrare adeguatamente la registrazione al sistema EMAS o la/le certificazione/i ISO di almeno due dei suoi fornitori principali.

**Criterio 25. Servizi cui è stato assegnato un marchio ecologico (massimo 4 punti)**

Tutte le operazioni esternalizzate di lavanderia e/o di pulizia sono effettuate da un fornitore cui è stato assegnato un marchio ISO tipo I (2 punti per ciascun servizio, massimo 4 punti).

*Valutazione e verifica*

Il richiedente dimostra adeguatamente la certificazione ISO tipo I per il fornitore dei servizi di lavanderia e/o di pulizie.

**Criterio 26. Comunicazione ed educazione ambientale e sociale (massimo 2 punti)**

- a) La struttura ricettiva garantisce la comunicazione e l'educazione ambientale degli ospiti mediante avvisi riguardanti la biodiversità, il paesaggio e le misure di conservazione della natura adottate a livello locale (1 punto).
- b) L'intrattenimento degli ospiti comprende elementi di educazione ambientale, quali libri, animazioni, eventi (1 punto).

*Valutazione e verifica*

Il richiedente presenta una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva risponda a tale criterio e l'opportuna documentazione giustificativa.

**Criterio 27. Monitoraggio del consumo: contatori individuali per l'energia e l'acqua (massimo 2 punti)**

Nella struttura ricettiva sono installati contatori per l'energia e l'acqua per poter rilevare i dati sul consumo delle varie attività e/o macchine presenti, per le categorie in appresso (1 punto per ciascuna categoria, massimo 2 punti);

- a) stanze,
- b) piazzole,
- c) servizio lavanderia,
- d) cucina,
- e) macchine specifiche (per esempio frigoriferi, lavatrici)

*Valutazione e verifica*

Il richiedente presenta una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva risponda a tale criterio, unitamente a una mappa della collocazione dei contatori


## ENERGIA

**Criterio 28. Efficienza energetica degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e dell'acqua (massimo 3 punti)**

La struttura ricettiva dispone almeno di:

- a) un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente ad acqua che risponde al criterio 6 a) (1 punto);
- b) un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale appartenente almeno alla classe energetica A quale definita nel regolamento delegato (UE) 2015/1186 della Commissione <sup>(1)</sup> (1 punto);
- c) uno scaldacqua che risponde al criterio 6 c) (1 punto).

<sup>(1)</sup> Regolamento delegato (UE) 2015/1186 della Commissione, del 24 aprile 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale (GU L 193 del 21.7.2015, pag. 20).



*Valutazione e verifica*

Il richiedente presenta le specifiche tecniche del fabbricante o dei tecnici specializzati responsabili dell'installazione, della vendita o della manutenzione degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e degli scaldacqua, indicando in quale modo questi rispondano ai requisiti di efficienza di cui al criterio 6 a), b) e c). I prodotti per il riscaldamento ad acqua cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE sono ritenuti conformi al requisito 6 a) ii). Sono ritenuti conformi i prodotti cui sono stati assegnati altri marchi ISO tipo I che presentano le stesse caratteristiche di cui al criterio 6 a), b) e c). Se si utilizzano prodotti di riscaldamento ad acqua cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE, il richiedente presenta una copia del certificato Ecolabel UE o una copia dell'etichetta dell'imballaggio a dimostrazione che il marchio è stato assegnato conformemente alla decisione 2014/314/UE. Se si utilizzano prodotti cui sono stati assegnati altri marchi ISO tipo I, il richiedente presenta una copia del certificato del marchio tipo I o una copia dell'etichetta dell'imballaggio e indica i requisiti del marchio ISO tipo I elencati ai punti a), b) e c).

**Criterio 29. Efficienza energetica degli apparecchi per il condizionamento dell'aria e delle pompe di calore ad aria (massimo 3,5 punti)**

La struttura ricettiva soddisfa una delle soglie:

- a) il 50 % dei condizionatori d'aria per uso domestico o delle pompe di calore ad aria (arrotondato alla prima unità) avente efficienza almeno superiore del 15 % alla soglia stabilita al criterio 7 (1,5 punti);
- b) il 50 % dei condizionatori d'aria per uso domestico o delle pompe di calore ad aria (arrotondato alla prima unità) aventi efficienza almeno superiore del 30 % alla soglia stabilita al criterio 7 (3,5 punti).

*Valutazione e verifica*

Il richiedente presenta le specifiche tecniche fornite dal fabbricante o dai tecnici specializzati responsabili dell'installazione, della vendita o della manutenzione dell'impianto di condizionamento, indicando come sia soddisfatta l'efficienza richiesta.

**Criterio 30. Pompe di calore ad aria con una potenza massima di 100 kW (3 punti)**

La struttura ricettiva dispone di almeno una pompa di calore ad aria che risponde al criterio 7 (se pertinente, cfr. nota al criterio 7) e che ha ottenuto il marchio Ecolabel UE a norma della decisione 2007/742/CE della Commissione <sup>(1)</sup> o un altro marchio ISO tipo I.

*Valutazione e verifica*

Il richiedente presenta le specifiche tecniche fornite dal fabbricante o dai tecnici specializzati responsabili dell'installazione, della vendita o della manutenzione della pompa di calore ad aria, indicando come sia soddisfatta l'efficienza richiesta, se pertinente. Se si utilizzano prodotti a pompe di calore cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE, il richiedente presenta una copia del certificato Ecolabel UE o una copia dell'etichetta dell'imballaggio a dimostrazione che il marchio è stato assegnato conformemente alla decisione 2007/742/CE. Se si utilizzano prodotti cui sono stati assegnati altri marchi ISO tipo I, il richiedente presenta una copia del certificato tipo I o una copia dell'etichetta dell'imballaggio.

**Criterio 31. Apparecchi domestici e illuminazione a basso consumo (massimo 4 punti)**


La struttura ricettiva dispone di apparecchiature a basso consumo energetico appartenenti alle seguenti categorie (0,5 punti o 1 punto per ciascuna categoria, massimo 4 punti):

- a) apparecchiature di refrigerazione per uso domestico, delle quali almeno il 50 % (0,5 punti) o il 90 % (1 punto) (arrotondato all'unità più vicina) appartiene alla classe energetica Ecolabel UE A++ o superiore, conformemente a quanto disposto nell'allegato IX del regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione <sup>(2)</sup>;
- b) forni elettrici per uso domestico, dei quali almeno il 50 % (0,5 punti) o il 90 % (1 punto) (arrotondato all'unità più vicina) appartiene alla classe energetica Ecolabel UE A++ o superiore, conformemente a quanto disposto nell'allegato I del regolamento delegato (UE) n. 65/2014 della Commissione <sup>(3)</sup>;

<sup>(1)</sup> Decisione 2007/742/CE della Commissione, del 9 novembre 2007, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas (GU L 301 del 20.11.2007, pag. 14).

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 17).

<sup>(3)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 65/2014 della Commissione, del 1° ottobre 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica dei forni e delle cappe da cucina per uso domestico (GU L 29 del 31.1.2014, pag. 1).





- c) lavastoviglie per uso domestico, delle quali almeno il 50 % (0,5 punti) o il 90 % (1 punto) (arrotondato all'unità più vicina) appartiene alla classe energetica Ecolabel UE A++ o superiore, conformemente a quanto disposto nell'allegato VI del regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 della Commissione <sup>(1)</sup>;
- d) lavatrici per uso domestico, delle quali almeno il 50 % (0,5 punti) o il 90 % (1 punto) (arrotondato all'unità più vicina) appartiene alla classe energetica Ecolabel UE A++ o superiore, conformemente a quanto disposto nell'allegato VI del regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione <sup>(2)</sup>;
- e) apparecchiature per ufficio, delle quali almeno il 50 % (0,5 punti) o il 90 % (1 punto) (arrotondato all'unità più vicina) è qualificato ENERGY STAR conformemente al regime Energy Star v6.1 applicabile ai computer nell'ambito dell'accordo di cui alla decisione (UE) 2015/1402 della Commissione <sup>(3)</sup>, al regime Energy Star v6.0 applicabile agli schermi, al regime Energy Star v2.0 applicabile ai dispositivi per il trattamento di immagini, al regime Energy Star v1.0 applicabile ai sistemi statici di continuità e/o al regime Energy Star v2.0 applicabile ai server per imprese e nell'ambito dell'accordo di cui alla decisione 2014/202/UE della Commissione <sup>(4)</sup>;
- f) asciugabiancheria per uso domestico, delle quali almeno il 50 % (0,5 punti) o il 90 % (1 punto) (arrotondato all'unità più vicina) appartiene alla classe energetica Ecolabel UE A++ o superiore, conformemente a quanto disposto nell'allegato VI del regolamento delegato (UE) n. 392/2012 della Commissione <sup>(5)</sup>;
- g) aspirapolvere per uso domestico, dei quali almeno il 50 % (0,5 punti) o il 90 % (1 punto) (arrotondato all'unità più vicina) appartiene alla classe energetica Ecolabel UE A o superiore, conformemente a quanto disposto nell'allegato I del regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione <sup>(6)</sup>;
- h) lampade elettriche e apparecchiature d'illuminazione, delle quali almeno il 50 % (0,5 punti) o il 90 % (1 punto) appartiene alla classe A++ o superiore, conformemente a quanto disposto nell'allegato VI del regolamento delegato (UE) n. 874/2012.

NB: questo criterio non si applica alle apparecchiature e all'illuminazione non disciplinate dal predetto regolamento per ciascuna categoria (per esempio apparecchiature industriali).

#### Valutazione e verifica

Il richiedente presenta la documentazione nella quale si indica la classe energetica (certificato Energy Star per la categoria e) di tutte le apparecchiature per la categoria applicabile.

### criterio 32. Recupero del calore (massimo 3 punti)

La struttura ricettiva dispone di un sistema di recupero del calore per una (1,5 punti) o due (3 punti) delle seguenti categorie: sistemi di refrigerazione, ventilatori, lavatrici, lavastoviglie, piscine e acque reflue provenienti da impianti sanitari.

#### Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a questo criterio, unitamente alla documentazione sui sistemi di recupero del calore (per esempio copia del progetto dei sistemi di recupero del calore in essere, descrizione redatta da un tecnico ecc.).

<sup>(1)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lavastoviglie per uso domestico (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 1).


<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lavatrici per uso domestico (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 47).

<sup>(3)</sup> Decisione (UE) 2015/1402 della Commissione, del 15 luglio 2015, che definisce, con riferimento a una decisione degli enti di gestione in applicazione dell'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e l'Unione europea relativo al coordinamento dei programmi di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio, la posizione dell'Unione europea sulla revisione delle specifiche applicabili ai computer di cui all'allegato C dell'accordo (GU L 217 del 18.8.2015, pag. 9).

<sup>(4)</sup> Decisione 2014/202/UE della Commissione, del 20 marzo 2014, che stabilisce la posizione dell'Unione europea sulla decisione degli enti di gestione, istituiti in applicazione dell'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e l'Unione europea relativo al coordinamento dei programmi di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio, volta ad aggiungere all'allegato C dell'accordo le specifiche dei server informatici e dei sistemi statici di continuità e rivedere le specifiche dei display e dei dispositivi per il trattamento di immagini contenute nell'allegato C dell'accordo (GU L 114 del 16.4.2014, pag. 68).

<sup>(5)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 392/2012 della Commissione, del 1º marzo 2012, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle asciugabiancheria per uso domestico (GU L 123 del 9.5.2012, pag. 1).

<sup>(6)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli aspirapolvere (GU L 192 del 13.7.2013, pag. 1).



**Criterio 33. Termoregolazione e isolamento delle finestre (massimo 4 punti)**

- a) In ciascuna camera la temperatura è regolabile dagli ospiti. Il sistema di termoregolazione consente la regolazione individuale entro l'intervallo di temperatura designato (2 punti):
- i) la temperatura della camera in modalità di raffreddamento è impostata a 22 °C o superiore per la durata dell'estate;
  - ii) la temperatura della camera in modalità di riscaldamento è impostata a 22 °C o inferiore per la durata dell'inverno.
- b) Il 90 % delle finestre nelle camere e nelle aree comuni riscaldate e/o condizionate è isolato almeno con doppio vetro o equivalente (2 punti).

*Valutazione e verifica*

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità al presente criterio, unitamente alla documentazione relativa ai sistemi di termoregolazione o alle procedure seguite per impostare gli intervalli di temperatura designati o immagini delle finestre. Si allega una dichiarazione di un perito se è presente un isolamento delle finestre equivalente alla vetratura multipla.

**Criterio 34. Spegnimento automatico di apparecchiature/dispositivi (massimo 4,5 punti)**

- a) Il 90 % delle camere della struttura ricettiva (arrotondato all'unità più vicina) è munito di un dispositivo per lo spegnimento automatico dei sistemi HVAC installati quando le finestre sono aperte e quando gli ospiti escono dalla stanza (1,5 punti).
- b) Il 90 % delle camere della struttura ricettiva (arrotondato all'unità più vicina) è munito di un sistema per lo spegnimento automatico dell'illuminazione quando gli ospiti escono dalla stanza (1,5 punti).
- c) Il 90 % delle luci esterne (arrotondato all'unità più vicina) non necessarie per motivi di sicurezza si spegne automaticamente dopo un tempo predeterminato o è attivato da un sensore di prossimità (1,5 punti).

*Valutazione e verifica*

Il richiedente presenta le specifiche tecniche fornite dai tecnici specializzati responsabili dell'installazione o della manutenzione di tali apparecchiature/dispositivi.

**Criterio 35. Teleriscaldamento e teleraffreddamento e raffrescamento da cogenerazione (massimo 4 punti)**


- a) Il riscaldamento e/o il raffreddamento della struttura ricettiva è erogato da un sistema efficiente di teleriscaldamento o di teleraffreddamento. Ai fini dell'Ecolabel UE, la definizione è la seguente: un sistema di teleriscaldamento o di teleraffreddamento che usa per almeno il 50 % energia da fonti rinnovabili, il 50 % calore di scarto, il 75 % calore da cogenerazione o il 50 % da una combinazione di tali fonti di energie e di calore; conformemente alla direttiva 2012/27/UE (2 punti).
- b) Il raffrescamento della struttura ricettiva è erogato da unità di cogenerazione ad alta efficienza ai sensi della direttiva 2012/27/UE (2 punti).

*Valutazione e verifica*

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità al presente criterio, unitamente alla documentazione relativa ai sistemi di teleriscaldamento e/o teleraffreddamento per mezzo della cogenerazione.

**Criterio 36. Asciugamani elettrici con sensore di prossimità (1 punto)**

Tutti gli asciugamani elettrici sono muniti di sensori di prossimità o hanno ottenuto un marchio ISO tipo I.



*Valutazione e verifica*

Il richiedente presenta una documentazione adeguata attestante come la struttura ricettiva risponda a tale criterio. Se si utilizzano prodotti cui sono stati assegnati marchi ISO tipo I, il richiedente presenta una copia del certificato del marchio tipo I o una copia dell'etichetta dell'imballaggio.

**Criterio 37. Emissioni degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente (1,5 punti)**

Per quanto riguarda gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente della struttura ricettiva il tenore di ossido di azoto (NO<sub>x</sub>) nel gas evacuato non supera i valori limite indicati nella tabella in appresso, calcolati a norma dei seguenti atti:

- per gli apparecchi di riscaldamento d'ambiente ad acqua alimentati con combustibili liquidi o gassosi, il regolamento (UE) n. 813/2013 della Commissione <sup>(1)</sup>;
- per gli apparecchi di riscaldamento d'ambiente ad acqua alimentati con combustibili solidi, il regolamento (UE) 2015/1189 della Commissione <sup>(2)</sup>;
- per gli apparecchi di riscaldamento d'ambiente locale a combustibili liquidi o gassosi, il regolamento (UE) 2015/1188 della Commissione;
- per gli apparecchi di riscaldamento d'ambiente locale a combustibili solidi, il regolamento (UE) 2015/1185 della Commissione.

Tecnologia del generatore di calore	Limite di emissione di NO <sub>x</sub>
Apparecchi di riscaldamento a gas	Per gli apparecchi di riscaldamento ad acqua con dispositivo di combustione interno: apporto energetico 240 mg/kWh GCV Per gli apparecchi di riscaldamento d'ambiente locali e ad acqua con dispositivo di combustione esterno (caldaie): apporto energetico 56 mg/kWh GCV
Apparecchi di riscaldamento a combustibili liquidi	Per gli apparecchi di riscaldamento ad acqua con dispositivo di combustione interno: apporto energetico 420 mg/kWh GCV Per gli apparecchi di riscaldamento d'ambiente locali e ad acqua con dispositivo di combustione esterno (caldaie): apporto energetico 120 mg/kWh GCV
Apparecchi di riscaldamento a combustibili solidi	Apparecchi di riscaldamento d'ambiente ad acqua: 200 mg/Nm <sup>3</sup> al 10 % O <sub>2</sub> Apparecchi di riscaldamento d'ambiente locali: 200 mg/Nm <sup>3</sup> al 13 % O <sub>2</sub>


Per quanto riguarda le caldaie a combustibili solidi e gli apparecchi di riscaldamento locale a combustibili solidi della struttura ricettiva, le emissioni di particolato (PM) nel gas evacuato non superano i valori limite stabiliti rispettivamente nei regolamenti (UE) 2015/1189 e 2015/1185 della Commissione.

*Valutazione e verifica*

Il richiedente presenta le specifiche tecniche fornite dal fabbricante o dai tecnici specializzati responsabili dell'installazione, della vendita o della manutenzione degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, indicando come sia soddisfatta l'efficienza richiesta. I prodotti per il riscaldamento ad acqua cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE sono ritenuti conformi. Sono ritenuti conformi i prodotti cui sono stati assegnati altri marchi ISO tipo I aventi le suddette caratteristiche. Se si utilizzano prodotti di riscaldamento ad acqua cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE, il richiedente presenta una copia del certificato Ecolabel UE o una copia dell'etichetta dell'imballaggio a dimostrazione che il marchio è stato assegnato conformemente alla decisione 2014/314/UE. Se si utilizzano altri prodotti cui sono stati assegnati altri marchi ISO tipo I, il richiedente presenta una copia del certificato del marchio tipo I o una copia dell'etichetta dell'imballaggio e indica i requisiti del marchio ISO tipo I corrispondenti a quelli suelencati.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 813/2013 della Commissione, del 2 agosto 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti (GU L 239 del 6.9.2013, pag. 136).

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2015/1189 della Commissione, del 28 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle caldaie a combustibile solido (GU L 193 del 21.7.2015, pag. 100).



**Criterio 38. Approvvigionamento di energia elettrica presso un fornitore di energia elettrica da fonti rinnovabili (massimo 4 punti)**

- a) La struttura ricettiva sottoscrive un contratto a tariffa individuale per l'energia elettrica contenente il 100 % (mix energetico complessivo commercializzato dal fornitore o mix energetico del prodotto alla tariffa d'acquisto) di energia elettrica da fonti rinnovabili ai sensi della direttiva 2009/28/CE (3 punti) e certificato da un marchio ambientale per l'energia elettrica (4 punti).
- b) In alternativa, è possibile acquistare il 100 % dell'energia elettrica da fonti rinnovabili certificata da un marchio ambientale per l'energia elettrica mediante l'acquisto svincolato di garanzie di origine ai sensi dell'articolo 2, lettera j), della direttiva 2009/28/CE (3 punti).

Ai fini di questo criterio il marchio ambientale per l'energia elettrica soddisfa le seguenti condizioni:

1. la norma pertinente all'etichetta di qualità è verificata da un organismo indipendente (terzi);
2. l'energia elettrica certificata ottenuta proviene dalla capacità di nuovi impianti per le energie rinnovabili installati negli ultimi due anni oppure una parte finanziaria dell'energia elettrica ottenuta è usata per promuovere gli investimenti in questo settore.

*Valutazione e verifica*

Il richiedente presenta una dichiarazione della/le (o il contratto con la/le) società di approvvigionamento elettrico attestante il tipo di fonte/i di energia/e rinnovabile/i e la percentuale dell'energia elettrica fornita e derivante da fonti rinnovabili, e, se pertinente, il fatto che il 100 % dell'energia elettrica acquistata è certificata o ha ottenuto un marchio ambientale certificato da terzi. Si allegano inoltre per la lettera b), le dichiarazioni del fornitore di garanzie di origine attestanti la conformità alle condizioni di cui al criterio 12 a).

**Criterio 39. Autogenerazione in loco di energia elettrica da fonti rinnovabili (massimo 5 punti)**

La struttura ricettiva dispone in situ della possibilità di generare energia elettrica da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2009/28/CE, fra cui: sistema locale fotovoltaico (pannelli solari) o idroelettrico, geotermico, biomassa locale o energia eolica, che generi:

- a) almeno il 10 % del consumo generale annuo di energia elettrica (1 punto);
- b) almeno il 20 % del consumo generale annuo di energia elettrica (3 punti);
- c) almeno il 50 % del consumo generale annuo di energia elettrica (5 punti).

Ai fini del presente criterio, è considerata biomassa locale quella proveniente da una fonte ubicata entro un raggio di 160 km dalla struttura ricettiva.

Se l'autogenerazione di energia elettrica rinnovabile comporta l'emissione di garanzie di origine, l'autogenerazione può essere presa in considerazione solo se tali garanzie non entrano nel mercato ma sono annullate per coprire il consumo locale.

*Valutazione e verifica*

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità al presente criterio, unitamente alla documentazione relativa al sistema fotovoltaico, idroelettrico, geotermico, a biomassa o eolico nonché i dati sulla produzione reale. Qualora si utilizzi biomassa locale, il richiedente dimostra la disponibilità di biomassa locale (per esempio attraverso un contratto con il fornitore di biomassa). Inoltre, se si utilizza un sistema idroelettrico, il richiedente presenta un valido permesso o un'autorizzazione/concessione conforme alle leggi e alle regolamentazioni nazionali vigenti. Si può usare il calcolo della percentuale generata sul consumo complessivo dell'anno precedente a quello di domanda per dimostrare la capacità di soddisfare tale criterio.



**Criteriono 40. Energia per il riscaldamento da fonti rinnovabili (massimo 3,5 punti)**

- a) Almeno il 70 % dell'energia totale utilizzata per scaldare o raffreddare le camere (1,5 punti) e/o per scaldare l'acqua degli impianti sanitari (1 punto) proviene da fonti di energia rinnovabili ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2009/28/CE.
- b) Il 100 % dell'energia totale utilizzata per scaldare o raffreddare le camere (2 punti) e/o per scaldare l'acqua degli impianti sanitari (1,5 punti) proviene da fonti di energia rinnovabili ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2009/28/CE.

*Valutazione e verifica*

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio, unitamente ai dati sull'energia consumata e una documentazione attestante che almeno il 70 % o il 100 % di tale energia è prodotta da fonti di energia rinnovabili.

**Criteriono 41. Riscaldamento della piscina (massimo 1,5 punti)**

- a) Almeno il 50 % dell'energia totale utilizzata per scaldare l'acqua della piscina proviene da fonti di energia rinnovabili ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2009/28/CE (1 punto).
- b) Almeno il 95 % dell'energia totale utilizzata per scaldare l'acqua della piscina proviene da fonti di energia rinnovabili ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2009/28/CE (1,5 punti).

*Valutazione e verifica*

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio, unitamente ai dati sul consumo di energia per il riscaldamento della piscina e la documentazione attestante il quantitativo di energia da fonti di energia rinnovabili.

## ACQUA

**Criteriono 42. Dispositivi idraulici efficienti: rubinetti da bagno e docce (massimo 4 punti)**

- a) Il flusso d'acqua medio delle docce non supera 7 litri/minuto e i rubinetti (tranne i rubinetti delle vasche da bagno) non superano 6 litri/minuto (2 punti).
- b) Almeno il 50 % dei rubinetti da bagno e delle docce (arrotondato all'unità più vicina) ha ottenuto il marchio Ecolabel UE a norma della decisione 2013/250/UE o un altro marchio ISO tipo I (2 punti).

*Valutazione e verifica*

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e la relativa documentazione, unitamente a una spiegazione di come la struttura ricettiva risponda a tale criterio (per esempio l'uso di un flussometro o di un secchiello e di un orologio). Sono ritenuti conformi i prodotti di rubinetteria per uso sanitario cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE e i prodotti cui sono stati assegnati altri marchi ISO tipo I aventi le suddette caratteristiche. Se si utilizzano prodotti di rubinetteria per uso sanitario cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE, il richiedente presenta una copia del certificato Ecolabel UE o una copia dell'etichetta dell'imballaggio attestante che il marchio Ecolabel UE è stato assegnato conformemente alla decisione 2013/250/UE. Se si utilizzano prodotti cui sono stati assegnati altri marchi ISO tipo I, il richiedente presenta una copia del certificato del marchio ISO tipo I o una copia dell'etichetta dell'imballaggio.

**Criteriono 43. Dispositivi idraulici efficienti: vasi sanitari a scarico d'acqua e orinatoi (massimo 4,5 punti)**

- a) Tutti gli orinatoi devono utilizzare un sistema senz'acqua (1,5 punti).
- b) Almeno il 50 % degli orinatoi (arrotondato all'unità più vicina) ha ottenuto l'Ecolabel UE a norma della decisione 2013/641/UE o un altro marchio ISO tipo I (1,5 punti).
- c) Almeno il 50 % dei vasi sanitari a scarico d'acqua (arrotondato all'unità più vicina) ha ottenuto l'Ecolabel UE a norma della decisione 2013/641/UE o un altro marchio ISO tipo I (1,5 punti).



*Valutazione e verifica*

Il richiedente presenta una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva risponda a tale criterio e l'opportuna documentazione giustificativa. Sono ritenuti conformi i vasi sanitari a scarico d'acqua e gli orinatoi cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE o i prodotti cui sono stati assegnati altri marchi ISO tipo I aventi le suddette caratteristiche. Se si utilizzano vasi sanitari a scarico d'acqua e orinatoi cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE, il richiedente presenta una copia del certificato Ecolabel UE o una copia dell'etichetta dell'imballaggio attestante che il certificato Ecolabel UE è stato assegnato conformemente alla decisione 2013/641/UE. Se si utilizzano prodotti cui sono stati assegnati altri marchi ISO tipo I, il richiedente presenta una copia del certificato tipo I o una copia dell'etichetta dell'imballaggio.

**Criterio 44. Consumo di acqua delle lavastoviglie (2,5 punti)**

Il consumo d'acqua delle lavastoviglie è inferiore o uguale alla soglia stabilita nella tabella in appresso, misurato conformemente alla norma EN 50242, con il ciclo di lavaggio normale:

Sottogruppo di prodotti	Consumo d'acqua (Wt) [litri/ciclo]
Lavastoviglie a uso domestico per 15 coperti	10
Lavastoviglie a uso domestico per 14 coperti	10
Lavastoviglie a uso domestico per 13 coperti	10
Lavastoviglie a uso domestico per 12 coperti	9
Lavastoviglie a uso domestico per 9 coperti	9
Lavastoviglie a uso domestico per 6 coperti	7
Lavastoviglie a uso domestico per 4 coperti	9,5

NB: questo criterio si applica solo alle lavastoviglie a uso domestico disciplinate dal regolamento (UE) n. 1016/2010 della Commissione <sup>(1)</sup>.

*Valutazione e verifica*

Il richiedente presenta le specifiche tecniche fornite dal fabbricante o dai tecnici specializzati responsabili dell'installazione, della vendita o della manutenzione delle lavastoviglie. Qualora si comunichi solo il consumo annuo, si ipotizzano complessivamente 280 lavaggi normali l'anno.

**Criterio 45. Consumo di acqua delle lavatrici (3 punti)**

Le lavatrici utilizzate nella struttura ricettiva dagli ospiti e dal personale o quelle impiegate dal fornitore dei servizi di lavanderia della struttura ricettiva rispondono ad almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) per le lavatrici per uso domestico il consumo d'acqua è inferiore o uguale alla soglia stabilita nella tabella in appresso, misurato conformemente alla norma EN 60456, con il ciclo di lavaggio normale (programma per il cotone a 60 °C):

Sottogruppo di prodotti	Consumo d'acqua: [litri/ciclo]
Lavatrice per uso domestico con capacità nominale di 3 kg	39
Lavatrice per uso domestico con capacità nominale di 3,5 kg	39

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1016/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavastoviglie a uso domestico (GU L 293 dell'11.11.2010, pag. 31).



Sottogruppo di prodotti	Consumo d'acqua: [litri/ciclo]
Lavatrice per uso domestico con capacità nominale di 4,5 kg	40
Lavatrice per uso domestico con capacità nominale di 5 kg	39
Lavatrice per uso domestico con capacità nominale di 6 kg	37
Lavatrice per uso domestico con capacità nominale di 7 kg	43
Lavatrice per uso domestico con capacità nominale di 8 kg	56

- b) per quanto riguarda le lavatrici commerciali o professionali, queste hanno un consumo d'acqua medio  $\leq 7$  l per kg di biancheria lavata.

NB: la lettera a) si applica solo alle lavatrici per uso domestico disciplinate dal regolamento (UE) n. 1015/2010 della Commissione (<sup>1</sup>).

#### Valutazione e verifica

Il richiedente presenta le specifiche tecniche fornite dal fabbricante o dai tecnici specializzati responsabili dell'installazione, della vendita o della manutenzione delle lavatrici. Ai fini di dimostrazione della conformità con la lettera a) si ipotizzano complessivamente 220 lavaggi normali l'anno se si comunica solo il consumo annuo.

#### **Criterio 46. Indicazione della durezza dell'acqua (massimo 1,5 punti)**

Il richiedente risponde ad almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) in prossimità degli impianti sanitari, delle lavatrici e delle lavastoviglie sono affisse informazioni sulla durezza dell'acqua locale per consentire agli ospiti e al personale un utilizzo ottimale dei detersivi (0,5 punti);
- b) per le lavatrici/lavastoviglie usate dagli ospiti e dal personale nella struttura ricettiva si utilizza un sistema di dosaggio automatico per ottimizzare il consumo dei detersivi in funzione della durezza dell'acqua (1,5 punti).

#### Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio, unitamente alla documentazione attestante le modalità di informazione degli ospiti o le informazioni pertinenti relative ai sistemi di dosaggio automatico utilizzati.


#### **Criterio 47. Gestione ottimizzata della piscina (massimo 2,5 punti)**

- a) Durante la notte le piscine e le piscine idromassaggio esterne riscaldate sono coperte. Per ridurre l'evaporazione le piscine e le piscine idromassaggio esterne riempite non riscaldate sono coperte quando non sono usate per oltre un giorno (1 punto).
- b) Le piscine e le piscine idromassaggio esterne sono munite di un sistema automatico per ottimizzare il consumo di cloro mediante l'ottimizzazione del dosaggio o l'uso di metodi di disinfezione supplementari quali l'ozono e il trattamento UV (0,5 punti) o sono di tipo naturale con sistemi di filtraggio naturali a base di piante per purificare l'acqua conformemente alla norma igienica richiesta (1,5 punti).

#### Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una spiegazione particolareggiata delle modalità con cui la struttura ricettiva risponde a tale criterio, unitamente all'opportuna documentazione giustificativa (per esempio fotografie delle coperture, dei sistemi di dosaggio automatico o dei tipi di piscina, procedure documentate dei sistemi di dosaggio automatico).

(<sup>1</sup>) Regolamento (UE) n. 1015/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavatrici per uso domestico (G.U.L. 293 dell'11.11.2010, pag. 21).



**Criterio 48. Riciclaggio delle acque piovane e delle acque domestiche (massimo 3 punti)**

La struttura ricettiva si avvale delle seguenti fonti idriche alternative a fini diversi dall'acqua per usi sanitari e potabili in loco:

- i. acqua recuperata o acque domestiche provenienti dalle lavanderie e/o dalle docce e/o dai lavabi (1 punto);
- ii. acque piovane provenienti dai tetti (1 punto);
- iii. condensa proveniente dai sistemi HVAC (1 punto).

*Valutazione e verifica*

Il richiedente presenta una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva risponda a tale criterio, unitamente a fotografie che mostrano i sistemi alternativi di distribuzione dell'acqua; presenta inoltre opportune garanzie che la fornitura di acqua per usi sanitari e di acqua potabile siano completamente separate.

**Criterio 49. Irrigazione efficiente (1,5 punti)**

Il richiedente risponde ad almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) la struttura ricettiva dispone di una procedura documentata per l'irrigazione di aree/piantagioni esterne, comprensiva di dettagli sui modi di ottimizzare i tempi di irrigazione minimizzando il consumo idrico. Si può includere a titolo di esempio l'assenza di irrigazione per le aree esterne (1,5 punti);
- b) la struttura ricettiva utilizza un sistema automatico che ottimizzi i tempi di irrigazione e il consumo idrico per le aree e le piantagioni esterne (1,5 punti).

*Valutazione e verifica*

Il richiedente presenta una spiegazione particolareggiata delle modalità con cui la struttura ricettiva risponda a tale criterio, unitamente all'opportuna documentazione giustificativa comprensiva di dettagli relativi al sistema/procedura documentati per irrigare o fotografie che illustrano i sistemi automatici di irrigazione.

**Criterio 50. Specie autoctone o esotiche non invasive utilizzate per piantagioni all'esterno (massimo 2 punti)**

Durante il periodo di validità dell'Ecolabel UE la vegetazione delle aree esterne, compresa la vegetazione acquatica, è composta da specie autoctone e/o esotiche non invasive:


- i) assenza di specie esotiche invasive di rilevanza unionale (0,5 punti) (possono essere presenti altre specie esotiche invasive),
- ii) esclusivamente specie esotiche non invasive (1 punto),
- iii) specie autoctone e/o esotiche non invasive (1,5 punti),
- iv) esclusivamente specie autoctone (2 punti).

Ai fini del presente Ecolabel UE per specie autoctone si intendono specie naturalmente presenti nel paese.

Ai fini del presente Ecolabel UE, per specie non invasive si intendono specie vegetali non naturalmente presenti nel paese e per le quali non esistono prove che si riproducano, impiantino e diffondano facilmente o che possano incidere negativamente sulla biodiversità autoctona.

Le piantagioni all'esterno escludono le specie esotiche invasive di rilevanza unionale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(1) Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35).





*Valutazione e verifica*

Il richiedente presenta una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva risponda a tale criterio, unitamente all'opportuna documentazione giustificativa redatta da un esperto.

## RIFIUTI E ACQUE REFLUE

**Criterio 51. Prodotti di carta (massimo 2 punti)**

Il 90 % delle seguenti categorie di prodotti di carta usati ha ottenuto il marchio Ecolabel UE o altri marchi ISO tipo I (0,5 punti per ciascuna delle seguenti categorie, massimo 2 punti):

- a) carta igienica,
- b) tessuto-carta,
- c) carta da ufficio,
- d) carta stampata,
- e) carta trasformata (per esempio buste).

*Valutazione e verifica*

Il richiedente presenta dati e documenti (comprese le fatture pertinenti) attestanti i quantitativi di prodotti utilizzati e i quantitativi cui è stato assegnato un marchio ecologico. Se si utilizzano prodotti cui è stato assegnato l'Ecolabel UE il richiedente presenta una copia del certificato Ecolabel UE o una copia dell'etichetta dell'imballaggio attestante che il marchio Ecolabel UE è stato assegnato, a seconda, conformemente alla decisione 2014/256/UE della Commissione <sup>(1)</sup> o alla decisione 2012/481/UE della Commissione <sup>(2)</sup> o alla decisione 2011/333/UE della Commissione <sup>(3)</sup> o alla decisione 2009/568/CE della Commissione <sup>(4)</sup>. Se si utilizzano prodotti cui sono stati assegnati altri marchi ISO tipo I, il richiedente presenta una copia del certificato tipo I o una copia dell'etichetta dell'imballaggio.

**Criterio 52. Beni durevoli (massimo 4 punti)**

Almeno il 40 % (arrotondato all'unità più vicina) di almeno una delle seguenti categorie di beni durevoli presenti nella struttura ricettiva ha ottenuto il marchio Ecolabel UE o altri marchi ISO tipo I (1 punto per ciascuna delle seguenti categorie, massimo 4 punti):

- a) biancheria da letto, asciugamani e biancheria da tavola,
- b) computer,
- c) televisori,
- d) materassi da letto,
- e) mobili di legno,

<sup>(1)</sup> Decisione 2014/256/UE della Commissione, del 2 maggio 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE di qualità ecologica ai prodotti di carta trasformata (GU L 135 dell'8.5.2014, pag. 24).

<sup>(2)</sup> Decisione 2012/481/UE della Commissione, del 16 agosto 2012, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE di qualità ecologica alla carta stampata (GU L 223 del 21.8.2012, pag. 55).

<sup>(3)</sup> Decisione 2011/333/UE della Commissione, del 7 giugno 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio UE di qualità ecologica alla carta per copia e alla carta grafica (GU L 149 dell'8.6.2011, pag. 12).

<sup>(4)</sup> Decisione 2009/568/CE della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica al tessuto-carta (GU L 197 del 29.7.2009, pag. 87).



- f) aspirapolvere,
- g) rivestimenti del suolo,
- h) dispositivi per il trattamento di immagini.

#### Valutazione e verifica

Il richiedente presenta dati e documenti attestanti i quantitativi di prodotti utilizzati e i quantitativi cui è stato assegnato un marchio ecologico. Se si utilizzano prodotti cui è stato assegnato l'Ecolabel UE il richiedente presenta una copia del certificato Ecolabel UE o una copia dell'etichetta dell'imballaggio attestante che il marchio Ecolabel UE è stato assegnato, a seconda, conformemente alla decisione 2014/350/UE della Commissione <sup>(1)</sup> o alla decisione 2009/300/CE della Commissione <sup>(2)</sup> o alla decisione 2014/391/UE della Commissione <sup>(3)</sup> o alla decisione 2010/18/EC della Commissione <sup>(4)</sup> o alla decisione (UE) 2016/1332 della Commissione <sup>(5)</sup> o alla decisione 2009/607/CE della Commissione <sup>(6)</sup>. Se si utilizzano prodotti cui sono stati assegnati altri marchi ISO tipo I, il richiedente presenta una copia del certificato tipo I o una copia dell'etichetta dell'imballaggio.

#### **Criterio 53. Fornitura di bevande (2 punti)**

Se sono presenti punti di distribuzione di bevande (per esempio servizio di ristorazione/bar, negozi e distributori automatici) di proprietà o in gestione diretta della struttura ricettiva, almeno il 50 % (1 punto) o il 70 % (2 punti) della fornitura di bevande è del tipo vuoto a rendere o riempibile.

#### Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva risponda a tale criterio e, se pertinente, l'opportuna documentazione giustificativa.

#### **Criterio 54. Approvvigionamento di detersivi e di prodotti per l'igiene del corpo (massimo 2 punti)**

Almeno l'80 % del volume o del peso acquistato di almeno una delle seguenti categorie di detersivi e di prodotti per l'igiene del corpo usati nella struttura ricettiva ha ottenuto il marchio Ecolabel UE o altri marchi ISO tipo I (0,5 punti per ciascuna categoria, massimo 2 punti):

- a) detersivi per piatti (a mano),
- b) detersivi per lavastoviglie,
- c) detersivi per bucato,
- d) prodotti generici per la pulizia,
- e) detersivi sanitari,
- f) saponi e shampoo,
- g) balsamo per capelli.

<sup>(1)</sup> Decisione 2014/350/UE della Commissione, del 5 giugno 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti tessili (GU L 174 del 13.6.2014, pag. 45).


<sup>(2)</sup> Decisione 2009/300/CE della Commissione, del 12 marzo 2009, che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai televisori (GU L 82 del 28.3.2009, pag. 3).

<sup>(3)</sup> Decisione 2014/391/UE della Commissione, del 23 giugno 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica Ecolabel UE ai materassi da letto (GU L 184 del 25.6.2014, pag. 18).

<sup>(4)</sup> Decisione 2010/18/EC della Commissione, del 26 novembre 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai rivestimenti del suolo in legno (GU L 8 del 13.1.2010, pag. 32).

<sup>(5)</sup> Decisione (UE) 2016/1332 della Commissione, del 28 luglio 2016, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai mobili (GU L 210 del 4.8.2016, pag. 100).

<sup>(6)</sup> Decisione 2009/607/CE della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle coperture dure (GU L 208 del 12.8.2009, pag. 21).



*Valutazione e verifica*

Il richiedente presenta dati e documenti attestanti i quantitativi di prodotti utilizzati e i quantitativi cui è stato assegnato un marchio ecologico. Se si utilizzano prodotti cui è stato assegnato l'Ecolabel UE il richiedente presenta una copia del certificato Ecolabel UE o una copia dell'etichetta dell'imballaggio attestante che il marchio Ecolabel UE è stato assegnato, a seconda, conformemente alla decisione 2011/382/UE della Commissione <sup>(1)</sup> o alla decisione 2011/263/UE della Commissione <sup>(2)</sup> o alla decisione 2011/264/UE <sup>(3)</sup> della Commissione o alla decisione 2011/383/UE della Commissione <sup>(4)</sup> o alla decisione 2014/893/UE della Commissione <sup>(5)</sup>. Se si utilizzano prodotti cui sono stati assegnati altri marchi ISO tipo I, il richiedente presenta una copia del certificato tipo I o una copia dell'etichetta dell'imballaggio.

**Critero 55. Minimizzazione dell'uso di prodotti per la pulizia (1,5 punti)**

La struttura ricettiva dispone di procedure dettagliate relativamente all'uso efficiente dei prodotti per la pulizia, quale l'uso di prodotti in microfibra o di altri materiali per la pulizia aventi effetti analoghi, oltre ad attività di pulizia ad acqua o altre attività di pulizia aventi effetti analoghi. Il rispetto di questo criterio richiede che per tutte le operazioni di pulizia si applichi un metodo basato sull'uso efficiente dei prodotti per la pulizia, salvo disposizioni di legge o pratiche igieniche o sanitarie e di sicurezza diverse.

*Valutazione e verifica*

Il richiedente presenta una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva risponda a tale criterio unitamente all'opportuna documentazione giustificativa, se pertinente (per esempio copia delle procedure, dettagli tecnici dei prodotti usati).

**Critero 56. Antigelo (1 punto)**

Se è necessaria l'applicazione di antigelo sulle strade, si utilizzano mezzi meccanici, sabbia/ghiaia o prodotti antigelo cui è stato assegnato un marchio ISO tipo I per garantire che le strade entro il perimetro della struttura ricettiva siano sicure in caso di ghiaccio o neve.

*Valutazione e verifica*

Il richiedente presenta una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva risponda a tale criterio e l'opportuna documentazione giustificativa. Se si utilizzano prodotti cui è stato assegnato un marchio ISO tipo I, il richiedente presenta una copia del certificato del prodotto o una copia dell'etichetta dell'imballaggio.

**Critero 57. Tessuti e mobili usati (massimo 2 punti)**

La struttura ricettiva dispone di una procedura relativa a:

- a) tutte le attività di donazione per il complesso dei mobili e dei tessuti che giungono al termine del loro ciclo di vita nella struttura ricettiva ma che sono ancora fruibili. Fra gli utilizzatori finali si annoverano il personale, enti di beneficenza o altre associazioni che raccolgono e distribuiscono beni (1 punto);
- b) tutte le attività di approvvigionamento relative ai prodotti riutilizzati/di seconda mano riguardanti il mobilio. Fra i fornitori si annoverano i mercati dell'usato o altre associazioni o collettivi che vendono o ridistribuiscono beni usati (1 punto).

*Valutazione e verifica*

Il richiedente presenta una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva risponda a tale criterio, unitamente all'opportuna documentazione giustificativa, per esempio copia delle procedure scritte con i recapiti degli utilizzatori finali, le ricevute e i registri dei beni usati in precedenza o donati ecc.


<sup>(1)</sup> Decisione 2011/382/UE della Commissione, del 24 giugno 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per piatti (GU L 169 del 29.6.2011, pag. 40).

<sup>(2)</sup> Decisione 2011/263/UE della Commissione, del 28 aprile 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per lavastoviglie (GU L 111 del 30.4.2011, pag. 22).

<sup>(3)</sup> Decisione 2011/264/UE della Commissione, del 28 aprile 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per bucato (GU L 111 del 30.4.2011, pag. 34).

<sup>(4)</sup> Decisione 2011/383/UE della Commissione, del 28 giugno 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi multiuso e ai detersivi per servizi sanitari (GU L 169 del 29.6.2011, pag. 52).

<sup>(5)</sup> Decisione 2014/893/UE della Commissione, del 9 dicembre 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti cosmetici da sciacquare (GU L 354 dell'11.12.2014, pag. 47).



**Criterio 58. Compostaggio (massimo 2 punti)**

La struttura ricettiva separa almeno una delle seguenti categorie pertinenti di rifiuti, per garantire che questi siano compostati o usati per produrre biogas secondo le linee guida fornite dalle autorità locali (per esempio dall'amministrazione locale, dall'azienda o da un'impresa privata) (1 punto per ciascuna categoria, massimo 2 punti):

- a) rifiuti di giardino,
- b) rifiuti alimentari provenienti dai servizi di ristorazione,
- c) prodotti biodegradabili (per esempio articoli usa-e-getta a base di mais),
- d) rifiuti biodegradabili prodotti dagli ospiti nella camera o nell'alloggio.

*Valutazione e verifica*

Il richiedente presenta una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva risponda a tale criterio e, se pertinente, l'opportuna documentazione giustificativa.

**Criterio 59. Trattamento delle acque reflue (massimo 3 punti)**

- a) Se nella struttura ricettiva è offerta la possibilità di autolavaggio, questo è consentito solo in zone adeguatamente attrezzate per raccogliere l'acqua e i detersivi usati e convogliarli verso il sistema fognario (1 punto).
- b) Quando non è possibile inviare le acque reflue ad un trattamento centralizzato, il trattamento in loco di tali acque comprende un trattamento preliminare (setaccio/griglia, omogeneizzazione e decantazione), seguito da un trattamento biologico con > 95 % di rimozione di BOD (domanda chimica di ossigeno), > 90 % di nitrificazione e digestione anaerobica (all'esterno del sito) dei fanghi in eccesso (2 punti).

*Valutazione e verifica*

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a questo criterio, unitamente all'opportuna documentazione giustificativa (per esempio fotografie per il requisito a) e le specifiche tecniche fornite dal fabbricante o da tecnici specializzati responsabili dell'installazione, della vendita o della manutenzione del sistema di gestione delle acque reflue per il requisito b)].

## ALTRI CRITERI

**Criterio 60. Divieto di fumare nelle camere (1 punto)**

Non è permesso fumare nelle camere o negli alloggi.

*Valutazione e verifica*

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a questo criterio e le prove documentali, come le immagini dei cartelli apposti all'interno delle camere o degli alloggi.

**Criterio 61. Politica del lavoro (massimo 2 punti)**

La struttura ricettiva dispone di una politica del lavoro scritta volta a garantire almeno uno dei seguenti vantaggi sociali al personale (0,5 punti per ciascun vantaggio, massimo 2 punti):

- a) tempo libero per la formazione,
- b) pasti gratuiti o buoni pasto,
- c) uniformi e abbigliamento professionale gratuiti,
- d) sconti su prodotti/servizi presso la struttura ricettiva,
- e) regime sovvenzionato di trasporti sostenibili,
- f) cauzione per ottenere un mutuo.



La politica del lavoro scritta è aggiornata e comunicata al personale con cadenza annuale. Il personale firma la politica scritta in occasione della sessione di comunicazione. Il documento può essere consultato da tutto il personale al banco d'accoglienza.

*Valutazione e verifica*

Il richiedente presenta una copia della politica del lavoro scritta debitamente firmata dal personale, unitamente a un'auto-dichiarazione che illustra come siano soddisfatti i suddetti requisiti. L'organismo competente può inoltre richiedere prove documentali e/o effettuare interviste casuali durante la visita in loco.

**Criterio 62. Veicoli per la manutenzione (1 punto)**

Per la manutenzione della struttura ricettiva non sono usati veicoli con motore a combustione (1 punto).

*Valutazione e verifica*

Il richiedente presenta una spiegazione di come la struttura ricettiva risponda a tale criterio, unitamente all'opportuna documentazione giustificativa.

**Criterio 63. Offerta di mezzi di trasporto preferibili sotto il profilo ambientale (massimo 2,5 punti)**

- a) La struttura ricettiva offre agli ospiti almeno uno dei seguenti mezzi di trasporto preferibili sotto il profilo ambientale (1 punto ciascuno, massimo 2 punti):
- i. veicoli elettrici per prelevare gli ospiti o per il loro tempo libero;
  - ii. prese (stazioni di ricarica) per i veicoli elettrici;
  - iii. almeno 1 bicicletta ogni 5 piazzole o unità di alloggio o camere.
- b) La struttura ricettiva ha avviato partenariati attivi con imprese fornitrici di biciclette o veicoli elettrici (0,5 punti). Per «partenariato attivo» s'intende un accordo fra una struttura ricettiva e una società che affitta biciclette o veicoli elettrici. Le informazioni su tale partenariato attivo sono visibili in loco. Se la società di locazione non ha sede presso la struttura ricettiva, è opportuno tenere conto di alcuni aspetti pratici, quali la consegna delle biciclette nella struttura ricettiva da parte della società di locazione.

*Valutazione e verifica*

Il richiedente presenta una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva risponda a tale criterio, unitamente all'opportuna documentazione giustificativa nonché alle eventuali informazioni destinate agli ospiti.


**Criterio 64. Superfici non impermeabilizzate (1 punto)**

Almeno il 90 % della superficie all'aperto sotto la gestione della struttura ricettiva non è ricoperto di asfalto/cemento o altro materiale impermeabile che impedisce l'adeguato drenaggio e l'aerazione del terreno.

Se si effettua la raccolta delle acque piovane e delle acque domestiche, le acque piovane e le acque domestiche non usate sono trattate e infiltrate nel terreno.

*Valutazione e verifica*

Il richiedente presenta una spiegazione di come la struttura ricettiva risponda a tale criterio, unitamente all'opportuna documentazione giustificativa.



**Criterio 65. Prodotti locali e biologici (massimo 4 punti)**

- a) Per ogni pasto, compresa la prima colazione, nella composizione del menù sono inseriti almeno due prodotti alimentari di provenienza locale e di stagione (per la frutta e la verdura fresche) (1 punto).
- b) La struttura ricettiva sceglie attivamente fornitori locali di beni e servizi (1 punto).
- c) Almeno 2 prodotti (1 punto) o 4 prodotti (2 punti) usati nella preparazione quotidiana dei pasti o venduti nella struttura ricettiva sono stati prodotti mediante l'agricoltura biologica, conformemente a quanto disposto nel regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (\*).

Ai fini del presente criterio, per «locale» s'intende entro un raggio di 160 km dalla struttura ricettiva.

*Valutazione e verifica*

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio, unitamente all'opportuna documentazione giustificativa. Se si usano prodotti biologici, il richiedente presenta una copia del certificato del prodotto o una copia dell'etichetta dell'imballaggio a dimostrazione che il marchio è stato assegnato conformemente al regolamento (CE) n. 834/2007. In alcuni paesi i ristoranti e gli alberghi possono ottenere la certificazione secondo alcuni regimi di etichettatura se usano esclusivamente prodotti biologici. Se una struttura ricettiva ottiene la certificazione secondo questo tipo di regimi, si possono comunicare tali informazioni a dimostrazione della conformità a questo criterio.

**Criterio 66. Non uso di pesticidi (2 punti)**

Le aree esterne della struttura ricettiva sono gestite senza ricorrere a pesticidi.

*Valutazione e verifica*

Il richiedente presenta una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva eviti i pesticidi e gestisca le aree esterne. Il controllo avviene in occasione di una visita in loco.

**Criterio 67. Ulteriori azioni ambientali e sociali (massimo 3 punti)**

La direzione della struttura ricettiva intraprende altre azioni, oltre a quelle indicate nei criteri della parte A o B, per migliorare le prestazioni ambientali o sociali della struttura ricettiva:


- a) ulteriori azioni ambientali (fino a 0,5 punti ciascuna, massimo 2 punti)  
e/o
- b) ulteriori azioni sociali (fino a 0,5 punti ciascuna, massimo 1 punto)

*Valutazione e verifica*

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio, unitamente alla descrizione completa di ciascuna azione supplementare che si desidera sia presa in considerazione, compresi i benefici ambientali o sociali documentati associati alle azioni.

---

(\*) Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).



**DECISIONE (UE) 2017/176 DELLA COMMISSIONE****del 25 gennaio 2017****che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'UE (Ecolabel) ai rivestimenti del suolo a base di legno, sughero e bambù***[notificata con il numero C(2017) 303]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica (Eco-labelling Board),

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, l'Ecolabel UE può essere assegnato a prodotti che hanno un impatto ridotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita.
- (2) Il regolamento (CE) n. 66/2010 prevede che per l'assegnazione dell'Ecolabel UE si stabiliscano criteri specifici per ciascun gruppo di prodotti.
- (3) La decisione 2010/18/CE <sup>(2)</sup> ha stabilito i criteri ecologici e le relative prescrizioni in materia di valutazione e di verifica per i rivestimenti del suolo in legno, validi fino al 31 dicembre 2016.
- (4) Al fine di rispecchiare al meglio la gamma di rivestimenti del suolo a base di legno, sughero e bambù presenti sul mercato nonché lo stato dell'arte di tali prodotti e tenere conto delle innovazioni degli ultimi anni, si ritiene opportuno modificare la dicitura e l'ambito di applicazione del gruppo di prodotti nonché stabilire un insieme rivisto di criteri Ecolabel UE.
- (5) Questi criteri rivisti mirano all'utilizzo di materiali prodotti in modo più sostenibile secondo un approccio fondato su un'analisi del ciclo di vita che limiti il consumo energetico, l'uso di composti pericolosi, i livelli di residui pericolosi, il contributo dei rivestimenti del suolo all'inquinamento atmosferico interno e che promuova prodotti durevoli e di elevata qualità. I criteri rivisti, insieme alle relative prescrizioni di valutazione e verifica, dovrebbero essere validi per sei anni a decorrere dalla data di notifica della presente decisione, tenuto conto del ciclo di innovazione per questo gruppo di prodotti.
- (6) Il codice corrispondente al gruppo di prodotti è parte integrante dei numeri di registrazione del marchio Ecolabel UE. Affinché gli organismi competenti possano assegnare un numero di registrazione Ecolabel UE ai rivestimenti del suolo a base di legno, sughero e bambù conformi ai criteri Ecolabel UE, è necessario assegnare un numero di codice a detto gruppo di prodotti.
- (7) Occorre pertanto abrogare la decisione 2010/18/CE.

<sup>(1)</sup> GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.<sup>(2)</sup> Decisione 2010/18/UE della Commissione, del 26 novembre 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai rivestimenti del suolo in legno (GU L 8 del 13.1.2010, pag. 32).

- (8) Occorre prevedere un periodo transitorio per i produttori ai quali è stato assegnato il marchio Ecolabel UE per i rivestimenti del suolo in legno sulla base dei criteri ecologici di cui alla decisione 2010/18/CE, affinché dispongano del tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti e conformarsi ai requisiti dei criteri aggiornati. I produttori dovrebbero inoltre poter presentare le domande in base ai criteri ecologici stabiliti dalla decisione 2010/18/CE per un periodo sufficiente.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

Il gruppo di prodotti «rivestimenti del suolo a base di legno, sughero e bambù» comprende i rivestimenti del suolo per uso interno, compresi le pavimentazioni in legno, le pavimentazioni laminare, i rivestimenti del suolo in sughero e le pavimentazioni di bambù, composti per oltre l'80 % in peso del prodotto finito da legno, sughero o bambù e da materiali o fibre a base di legno, sughero e bambù, che non contengono fibre sintetiche in nessuno degli strati costitutivi.

Sono esclusi i rivestimenti murali, i rivestimenti per uso esterno, i rivestimenti aventi una funzione strutturale o i composti livellanti.

#### Articolo 2

Ai fini della presente decisione si intende per:

- (1) «pavimentazione in legno», un assemblaggio di elementi di legno, pannelli preassemblati o pannelli di parquet che costituiscono la superficie d'usura del pavimento;
- (2) «rivestimento del suolo in sughero», un rivestimento del suolo composto da granulato di sughero miscelato con un legante e quindi fatto indurire oppure diversi strati di sughero, agglomerato o impiallaccio, che possono essere pressati insieme con una colla e sono destinati a essere usati previo un rivestimento;
- (3) «rivestimento», un preparato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, della direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>;
- (4) «rivestimento del suolo in bambù», un rivestimento del suolo composto da elementi in massello di bambù o in agglomerati miscelati con un legante;
- (5) «pavimentazione laminata», un rivestimento del suolo rigido con uno strato superficiale formato da uno o più fogli sottili di materiale fibroso (in genere carta), impregnato di resine termoindurenti amminoplastiche (in genere melamina), pressato o fissato su un substrato, di norma rifinito con un sostegno;
- (6) «composto organico semivolatile» (SVOC), qualsiasi composto organico che, in una colonna capillare rivestita con 5 % di fenilpolisilossano e 95 % di metilpolisilossano, eluisce con un intervallo di ritenzione tra n-esadecano (escluso) e n-docosano (compreso);
- (7) «valore R», somma di tutti i valori  $R_i$  in cui il valore  $R_i$  corrisponde al rapporto  $C_i/LCI_i$ , in cui  $C_i$  è la concentrazione in massa del composto in camera, e  $LCI_i$  è il valore LCI (*Lowest Concentration of Interest* — concentrazione minima d'interesse) del composto  $i$  definito nell'ambito dell'azione di collaborazione europea «Urban air, indoor environment and human exposure reports» <sup>(2)</sup>;
- (8) «sostanza», una sostanza ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>;

<sup>(1)</sup> Direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 87).

<sup>(2)</sup> [http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC83683/eca%20report%2029\\_final.pdf](http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC83683/eca%20report%2029_final.pdf)

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).





- (9) «miscela», una miscela ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006;
- (10) «biocida», un biocida ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>;
- (11) «preservante», qualsiasi prodotto che rientra nel tipo di prodotto 8 (preservanti del legno) ai sensi dell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012, compresi i prodotti usati per la preservazione del sughero o del bambù;
- (12) «principio attivo», qualsiasi principio attivo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 528/2012;
- (13) «materiale riciclato», materiale rilavorato a partire da materiale recuperato o rigenerato mediante un processo di lavorazione e trasformato in un prodotto finale o in un componente da incorporare in un prodotto, ad esclusione dei residui legnosi, dei trucioli e delle fibre derivati da operazioni di taglio e segatura, ai sensi della norma ISO 14021;
- (14) «materiale a base di legno», qualsiasi materiale fabbricato a partire da fibre di legno, trucioli di legno o legno proveniente da uno dei vari processi che possono comportare l'uso di temperature o pressioni elevate nonché l'uso di resine leganti o adesivi. I materiali a base di legno comprendono pannelli duri, pannelli di fibre, pannelli di fibre a media e ad alta densità, pannelli di truciolato, pannelli a scaglie orientate (OSB), pannelli di legno compensato e pannelli di legno massiccio. Questo materiale può essere rivestito con una finitura durante la produzione del rivestimento del suolo;
- (15) «materiale a base di sughero», qualsiasi materiale fabbricato a partire da fibre di sughero, trucioli di sughero o sughero proveniente da uno dei vari processi che possono comportare l'uso di temperature o pressioni elevate nonché l'uso di resine leganti o adesivi;
- (16) «materiale a base di bambù», qualsiasi materiale fabbricato a partire da fibre di bambù, trucioli di bambù o bambù proveniente da uno dei vari processi che possono comportare l'uso di temperature o pressioni elevate nonché l'uso di resine leganti o adesivi;
- (17) «fibre sintetiche», qualsiasi fibra polimerica;
- (18) «energia da fonti rinnovabili», energia proveniente da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>;
- (19) «garanzia di origine», qualsiasi garanzia di origine ai sensi dell'articolo 2, lettera j), della direttiva 2009/28/CE.

#### Articolo 3

Per ottenere l'assegnazione del marchio di qualità ecologica Ecolabel UE ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, un prodotto deve rientrare nel gruppo di prodotti «rivestimenti del suolo a base di legno, sughero e bambù» quale definito all'articolo 1 della presente decisione e soddisfare i criteri ecologici Ecolabel UE, nonché le relative prescrizioni di valutazione e verifica di cui all'allegato della presente decisione.

#### Articolo 4


I criteri ecologici Ecolabel UE per il gruppo di prodotti «rivestimenti del suolo a base di legno, sughero e bambù» e le relative prescrizioni di valutazione e verifica sono validi per sei anni a decorrere dalla data di notifica della presente decisione.

#### Articolo 5

Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo di prodotti «rivestimenti del suolo a base di legno, sughero e bambù» è «035».

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).



*Articolo 6*

La decisione 2010/18/CE è abrogata.

*Articolo 7*

In deroga all'articolo 6, le domande di assegnazione del marchio di qualità ecologica Ecolabel UE per i prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti «rivestimenti del suolo in legno» presentate entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione possono essere presentate sulla base dei criteri stabiliti nella decisione 2010/18/CE o dei criteri stabiliti nella presente decisione.


Le licenze Ecolabel UE attribuite in base ai criteri stabiliti nella decisione 2010/18/CE possono essere utilizzate per dodici mesi a decorrere dalla data di notifica della presente decisione.

*Articolo 8*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2017

*Per la Commissione*  
Karmenu VELLA  
*Membro della Commissione*



## ALLEGATO

## OSSERVAZIONI GENERALI

## CRITERI ECOLABEL UE

Criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica (Ecolabel) UE ai prodotti di rivestimento del suolo a base di legno, sughero e bambù

- Criterio 1. Descrizione del prodotto
- Criterio 2. Materiali a base di legno, sughero e bambù
- Criterio 3. Requisiti generali relativi alle sostanze e alle miscele pericolose
- Criterio 4. Requisiti specifici relativi alle sostanze
- Criterio 5. Consumo di energia durante il processo produttivo
- Criterio 6. Emissioni di VOC provenienti dai rivestimenti del suolo
- Criterio 7. Emissioni di formaldeide provenienti dai rivestimenti del suolo e dall'anima
- Criterio 8. Idoneità all'uso
- Criterio 9. Riparabilità e garanzia estesa
- Criterio 10. Informazioni per il consumatore
- Criterio 11. Informazioni riportate sull'Ecolabel UE
- Appendice I. Indicazioni sul calcolo del quantitativo di VOC applicato
- Appendice II. Indicazioni per calcolare il consumo di energia durante il processo produttivo
- Appendice III. Elenco delle norme

## VALUTAZIONE E VERIFICA

Per ciascun criterio sono previsti requisiti specifici di verifica e valutazione.

Qualora il richiedente sia tenuto a fornire dichiarazioni, documentazione, analisi, relazioni di prova o altre prove documentali a dimostrazione della conformità ai criteri, queste possono provenire dal richiedente o dai suoi fornitori ecc. come opportuno.

Gli organismi competenti riconoscono di preferenza gli attestati rilasciati da organismi accreditati conformemente alla norma armonizzata per la competenza dei laboratori di prova e di taratura, e le verifiche eseguite da organismi accreditati conformemente alla norma armonizzata per gli organismi che certificano prodotti, processi e servizi. L'accreditamento è effettuato a norma delle disposizioni del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento e del Consiglio <sup>(1)</sup>.

Se del caso, possono essere utilizzati metodi di prova diversi da quelli indicati per ciascun criterio se l'organismo competente che esamina la domanda ne accetta l'equivalenza.

Se del caso, gli organismi competenti possono chiedere documentazione giustificativa ed effettuare accertamenti indipendenti o visite in loco.

Come prerequisito, il prodotto deve soddisfare tutti gli obblighi normativi applicabili nel o nei paesi in cui si intende commercializzare il prodotto. Il richiedente deve dichiarare la conformità del prodotto a tale prerequisito.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GUL 218 del 13.8.2008, pag. 30).



Se il fornitore preferisce non rivelare al richiedente le sostanze costitutive di una miscela, tale informazione può essere trasmessa direttamente dal fornitore all'organismo competente.

### **Criterio 1. Descrizione del prodotto**

Si deve fornire all'organismo competente una descrizione tecnica del rivestimento del suolo comprensiva di disegni che illustrino le parti o i materiali che costituiscono il prodotto finale di rivestimento del suolo, le relative dimensioni nonché una descrizione del processo produttivo. La descrizione deve essere corredata della distinta dei materiali relativi al prodotto nella quale si dichiara il peso totale del prodotto e come tale peso sia ripartito fra i diversi materiali usati.

Occorre dimostrare che i prodotti in questione rientrano nell'ambito di applicazione del gruppo di prodotti, secondo la definizione di cui all'articolo 1.

#### *Valutazione e verifica*

Il richiedente deve fornire all'organismo competente una dichiarazione di conformità, corroborata dalle seguenti informazioni sul rivestimento del suolo:

- denominazione commerciale/marca <sup>(1)</sup>;
- una descrizione del prodotto comprensiva dei disegni tecnici che illustrino le parti o i materiali usati nel prodotto finale;
- la distinta dei materiali: la percentuale in massa delle materie prime, delle sostanze o delle miscele che compongono il prodotto finale, ivi compresi gli additivi e i trattamenti superficiali, se pertinente;
- un elenco di tutte le parti componenti <sup>(2)</sup> del prodotto e il loro peso;
- una descrizione del processo produttivo. I fornitori di materie prime o di sostanze sono designati con la loro ragione sociale, il sito di produzione, i recapiti e la descrizione della o delle fasi di produzione da essi svolta/e o di cui fanno parte.

A dimostrazione della conformità a questo criterio si accetta la scheda informativa del prodotto, la dichiarazione ambientale del prodotto o un documento equivalente, a condizione che includa le informazioni di cui sopra.

### **Criterio 2. Materiali a base di legno, sughero e bambù**

Il presente requisito si applica al legno, al sughero e al bambù nonché ai materiali a base di legno, sughero e bambù che pesino oltre l'1 % del prodotto finito.

Tutto il legno, il sughero e il bambù nonché tutti i materiali a base di legno, sughero e bambù non devono provenire da organismi geneticamente modificati (OGM) e devono aver ottenuto certificati relativi alla catena di custodia rilasciati da un sistema di certificazione indipendente ad opera di terzi, quale il *Forest Stewardship Council (FSC)*, il *Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC)* o un sistema equivalente.

Tutto il legno, il sughero e il bambù vergini deve essere oggetto di certificati validi che attestino la gestione forestale sostenibile, rilasciati da sistemi di certificazione indipendenti, quali l'FSC, il PEFC o un sistema equivalente.


Se un sistema di certificazione consente di mescolare materiali non certificati a materiali certificati e/o riciclati in un prodotto o in una linea di produzione, almeno il 70 % del legno, del sughero e/o del bambù deve provenire da materiali vergini certificati sostenibili e/o da materiali riciclati.

I materiali non certificati sono oggetto di un sistema di verifica che ne garantisce la provenienza lecita e che soddisfa tutti gli altri requisiti del sistema di certificazione relativi ai materiali non certificati.

Gli organismi di certificazione che rilasciano certificati di gestione forestale e/o relativi alla catena di custodia devono essere accreditati o riconosciuti da tale sistema di certificazione.

<sup>(1)</sup> Per marca si intendono tutte le denominazioni con le quali la sostanza è commercializzata nel mercato unionale.

<sup>(2)</sup> Per parte componente si intende ciascuno degli strati del rivestimento del suolo, in cui il materiale costitutivo e la forma conferiscono una funzione specifica. Sono compresi, per esempio, lo strato resistente all'usura o al graffio, lo strato decorato o il piallaccio, il substrato o lo strato di stabilità e lo strato di supporto.



*Valutazione e verifica*

Il richiedente deve fornire all'organismo competente una dichiarazione di conformità del fabbricante, corroborata da un certificato della catena di custodia valido, emesso da un organismo indipendente, per tutti i legni, sugheri e bambù nonché per tutti i materiali a base di legno, sughero e bambù usati nel prodotto o nella linea di produzione e deve dimostrare che nessuno dei materiali vergini proviene da OGM. Il richiedente deve fornire documenti contabili sottoposti a verifica che dimostrino che almeno il 70 % dei materiali proviene da foreste o zone gestite secondo i principi della gestione forestale sostenibile e/o da fonti riciclate che soddisfano quanto prescritto dal pertinente sistema indipendente di certificazione della catena di custodia in questione. Si accettano i sistemi FSC, PEFC o sistemi equivalenti come certificazione indipendente ad opera di terzi.

Se il prodotto o la linea di produzione include materiale non certificato, si deve fornire la prova che il tenore di materiali vergini non certificati non supera il 30 % e che è oggetto di un sistema di verifica che ne garantisce la provenienza lecita e che soddisfa tutti gli altri requisiti del sistema di certificazione relativi al materiale non certificato.

**Criterio 3. Requisiti generali relativi alle sostanze e alle miscele pericolose**

Ai sensi dei punti 3.a. e 3.b è soggetta a restrizioni la presenza nel prodotto e in ciascuno dei suoi elementi delle sostanze identificate a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 come sostanze estremamente preoccupanti (*substances of very high concern* — SVHC) o di sostanze o miscele che rispondono ai criteri di classificazione, etichettatura e imballaggio (CLP) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> relativamente ai pericoli elencati nella tabella 3.1. della presente decisione. Ai fini del presente criterio le sostanze candidate identificate come sostanze estremamente preoccupanti e le classi di pericolo CLP sono raggruppate nella tabella 3.1 secondo le rispettive caratteristiche di pericolo.

Tabella 3.1.

**Classificazione di pericolo con restrizioni****Pericoli del gruppo 1 — SVHC e CLP**

*Pericoli che determinano l'appartenenza di una sostanza al gruppo 1:*

- sostanze che figurano nell'elenco delle sostanze candidate identificate come estremamente preoccupanti
- sostanze cancerogene, mutagene e/o tossiche per la riproduzione (CMR) di categoria 1 A o 1B: H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df

**Pericoli del gruppo 2 — CLP**

*Pericoli che determinano l'appartenenza di una sostanza al gruppo 2:*


- categoria 2 (CMR): H341, H351, H361f, H361d, H361df, H362
- categoria 1 tossicità per gli organismi acquatici: H400, H410
- categorie 1 e 2 tossicità acuta: H300, H310, H330, H304
- categoria 1 tossicità in caso di aspirazione: H304
- categoria 1 tossicità specifica per organi bersaglio (STOT): H370, H372
- categoria 1 sensibilizzante della pelle: H317

**Pericoli del gruppo 3 — CLP**

*Pericoli che determinano l'appartenenza di una sostanza al gruppo 3:*

- categorie 2, 3 e 4 tossicità per gli organismi acquatici: H411, H412, H413
- categoria 3 tossicità acuta: H301, H311, H331, EUH070
- categoria 2 STOT: H371, H373

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).



### 3.a. Restrizioni applicabili alle SVHC

Il prodotto e i suoi elementi non devono contenere SVHC in concentrazioni superiori allo 0,10 % (peso/peso).

Non è concessa alcuna deroga a tale criterio per le SVHC candidate presenti nel prodotto o nei suoi elementi in concentrazioni superiori allo 0,10 % (peso/peso).

#### Valutazione e verifica

Il richiedente deve compilare le dichiarazioni relative all'assenza di SVHC in concentrazioni superiori al limite specificato per il prodotto e gli elementi usati nel prodotto. Le dichiarazioni devono far riferimento all'ultima versione dell'elenco delle sostanze candidate pubblicato dall'ECHA <sup>(1)</sup>.

### 3.b. Restrizioni applicabili alle sostanze o alle miscele classificate CLP usate nei rivestimenti del suolo

Le sostanze o le miscele usate dal fabbricante di rivestimenti del suolo o dai suoi fornitori durante la preparazione delle materie prime, la fabbricazione, l'assemblaggio o qualsiasi altro trattamento dei rivestimenti del suolo non devono essere classificate in nessuno dei gruppi di pericoli CLP elencati nella tabella 3.1. Fra le sostanze o le miscele soggette a restrizione sono compresi adesivi, pitture, fondi, vernici, mordenti, resine, biocidi, riempitivi, cere, oli, corpi di giunti, coloranti e sigillanti.

L'uso di tali sostanze soggette a restrizioni è tuttavia ammesso se è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

- la sostanza o la miscela soggetta a restrizioni è stata usata in quantitativi inferiori allo 0,10 % del peso totale del rivestimento del suolo o di qualsiasi suo elemento;
- le proprietà della sostanza soggetta a restrizioni cambiano durante il trattamento (per esempio cessa di essere biodisponibile o subisce una reazione chimica) a tal punto che le classi di pericolo CLP con restrizioni non sono più applicabili e che qualsiasi contenuto residuo non reagito di tale sostanza costituisce meno dello 0,10 % del peso totale del rivestimento del suolo o di qualsiasi suo elemento.

#### Valutazione e verifica

Il richiedente e/o i suoi fornitori devono fornire all'organismo competente una dichiarazione di conformità al criterio 3.b, corroborata se del caso da un elenco delle sostanze o miscele usate, accompagnata da dichiarazioni di classificazione o non classificazione dei pericoli, i quantitativi aggiunti e, se pertinente, da dichiarazioni in merito all'eventuale cambiamento delle proprietà delle sostanze o delle miscele durante il trattamento a tal punto che i pericoli CLP soggetti a restrizioni non sono più applicabili. In tal caso, si devono comunicare gli eventuali quantitativi di contenuto residuo non reagito della sostanza soggetta a restrizioni.

Devono essere comunicate le seguenti informazioni relative alla classificazione o alla non classificazione dei pericoli per ciascuna sostanza:


- i. numero del «*Chemical Abstract Service*» (CAS) <sup>(2)</sup>, numero della Comunità europea (CE) <sup>(3)</sup> o un altro numero di elenco (se disponibile per le miscele);
- ii. forma e stato fisici in cui è usata la sostanza o la miscela;
- iii. classificazioni di pericolo CLP armonizzate;
- iv. VOC autotclassificate nella banca dati REACH dell'ECHA <sup>(4)</sup> (se non è disponibile una classificazione armonizzata);
- v. classificazioni delle miscele secondo i criteri stabiliti nel regolamento (CE) n. 1272/2008.

<sup>(1)</sup> ECHA, Sostanze estremamente preoccupanti candidate all'autorizzazione, <http://www.echa.europa.eu/candidate-list-table>.

<sup>(2)</sup> Registro CAS: <https://www.cas.org/content/chemical-substances>

<sup>(3)</sup> Inventario CE: <http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/ec-inventory>

<sup>(4)</sup> ECHA, banca dati REACH delle sostanze registrate: <http://www.echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances>.



Nel considerare le VOC autoclassificate della banca dati delle sostanze registrate a titolo del REACH si deve accordare priorità a quelle provenienti da domande congiunte.

Se una classificazione è registrata come «carente di dati» o «inconcludente» nella banca dati delle sostanze registrate a titolo REACH o se una sostanza non è ancora stata registrata nell'ambito del sistema REACH, si devono comunicare i dati tossicologici che soddisfano quanto prescritto all'allegato VII del regolamento (CE) n. 1907/2006 sufficienti a corroborare in maniera concludente l'autoclassificazione a norma dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 e degli orientamenti dell'ECHA. Nel caso di una registrazione indicata come «carente di dati» o «inconcludente», le autoclassificazioni devono essere oggetto di verifica. A tal fine si accettano le fonti di informazione seguenti:

- i. studi tossicologici e valutazioni dei pericoli a cura di agenzie di regolamentazione omologhe dell'ECHA <sup>(1)</sup>, organismi di regolamentazione degli Stati membri o organismi intergovernativi;
- ii. una scheda di sicurezza (SDS) adeguatamente compilata a norma dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006;
- iii. un parere documentato di un esperto, redatto da un tossicologo professionista, basato su una disamina della letteratura scientifica e su dati di prova esistenti, se del caso corroborato dai risultati di nuove prove svolte da laboratori indipendenti secondo metodi approvati dall'ECHA;
- iv. un attestato, se del caso basato sul parere di esperti, rilasciato da un organismo accreditato di valutazione della conformità che effettua valutazioni di rischio a norma del sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o dei sistemi di classificazione di pericolo (CLP).

A norma dell'allegato XI del regolamento (CE) n. 1907/2006, le informazioni sulle caratteristiche di pericolo delle sostanze possono essere ottenute con mezzi diversi dalle prove, per esempio ricorrendo a metodi alternativi quali i metodi *in vitro*, i modelli di relazioni quantitative struttura-attività oppure utilizzando il raggruppamento di sostanze o il metodo del read-across.

#### criterio 4. Requisiti specifici relativi alle sostanze

##### 4. a. Contaminanti nel legno, sughero e bambù riciclati

Tutte le fibre o i trucioli riciclati usati nella fabbricazione dei prodotti di rivestimento del suolo finali devono essere sottoposti a prove conformemente alla norma della *European Panel Federation* (EPF) relativa alle condizioni di consegna del legno riciclato <sup>(2)</sup> o a un'altra norma equivalente che stabilisce limiti uguali o più rigorosi, e devono rispettare i limiti relativi ai contaminanti elencati alla tabella 4.1.


Tabella 4.1.

#### Limiti per i contaminanti nel legno, nel sughero e nel bambù riciclati e nelle loro fibre o trucioli (mg/kg materiale riciclato secco)

Contaminanti	Valori limite	Contaminanti	Valori limite
Arsenico (As)	25	Mercurio (Hg)	25
Cadmio (Cd)	50	Fluoro (F)	100
Cromo (Cr)	25	Cloro (Cl)	1 000
Rame (Cu)	40	Pentaclorofenolo (PCP)	5
Piombo (Pb)	90	Oli di catrame (benzo(a)pirene)	0,5

<sup>(1)</sup> ECHA, Cooperazione con le agenzie di regolamentazione analoghe, <http://echa.europa.eu/about-us/partners-and-networks/international-cooperation/cooperation-with-peer-regulatory-agencies>.

<sup>(2)</sup> «EPF Standard for delivery conditions of recycled wood», ottobre 2002, all'indirizzo: <http://www.europanel.org/upload/EPF-Standard-for-recycled-wood-use.pdf>.



*Valutazione e verifica*

Il richiedente deve fornire all'organismo competente:

- una dichiarazione del fabbricante o del fornitore di pannelli, a seconda del caso, attestante che nel rivestimento del suolo non sono stati usati legno, sughero, bambù riciclati o loro fibre o trucioli, o
- una dichiarazione del fabbricante o del fornitore di pannelli, se del caso, attestante che tutto il legno, sughero, bambù riciclati o le loro fibre o trucioli usati sono stati sottoposti a prove a campione, conformemente alla norma EPF relativa alle condizioni di consegna del legno riciclato o a un'altra norma equivalente che stabilisce limiti uguali o più rigorosi, corroborata da relazioni di prova attestanti la conformità dei campioni riciclati ai limiti specificati nella tabella 4.1.

4.b. *Biocidi*

Non è ammesso il trattamento del legno, sughero e/o bambù dei rivestimenti del suolo mediante biocidi.

I seguenti principi attivi non sono ammessi per la preservazione in scatola di miscele a base di acqua, come gli adesivi e le lacche:

- miscela (3:1) di clorometilisotiazolinone e metilisotiazolinone (CMIT/MIT CAS n. 55965-84-9) in concentrazione superiore a 15 ppm;
- metilisotiazolinone in concentrazione superiore a 200 ppm.
- altri isotiazolinoni in concentrazione superiore a 500 ppm.

*Valutazione e verifica*

Il richiedente deve fornire all'organismo competente una dichiarazione di non utilizzo di biocidi o, se pertinente, una dichiarazione corroborata da una scheda di sicurezza rilasciata dai fornitori delle miscele a base di acqua attestante quali principi attivi sono stati usati come preservanti per la conservazione in scatola di tali miscele.

4.c. *Metalli pesanti in pitture, fondi e vernici*

Le pitture, i fondi o le vernici usati sul legno, sughero, bambù o sui materiali a base di legno, sughero o bambù non devono contenere sostanze a base dei metalli seguenti: cadmio, piombo, cromo esavalente, mercurio, arsenico o selenio in concentrazioni superiori allo 0,010 % (peso/peso) per ciascun metallo presente nella preparazione di pittura, fondo o vernice in scatola.

*Valutazione e verifica*


Il richiedente o il suo fornitore, a seconda del caso, deve fornire all'organismo competente una dichiarazione di conformità a questo criterio e le rispettive schede di sicurezza rilasciate dai fornitori delle pitture, dei fondi e delle vernici usati.

4.d. *Tenore di VOC nel trattamento superficiale*

I prodotti per il trattamento superficiale del legno, sughero, bambù o dei materiali a base di legno, sughero o bambù devono presentare una delle caratteristiche seguenti:

- un tenore totale di VOC inferiore o uguale al 5 % peso/peso (concentrazione della sostanza per prodotti in scatola);
- un tenore totale di VOC superiore al 5 % peso/peso, a condizione che si dimostri che sono stati applicati in quantitativi inferiori a 10 g/m<sup>2</sup> della superficie trattata.

Il criterio si riferisce ai VOC totali contenuti nei prodotti per il trattamento superficiale nella loro composizione chimica in forma umida. Se il prodotto deve essere diluito prima dell'uso, il calcolo deve basarsi sul tenore nel prodotto diluito.





Ai fini del presente criterio, per VOC si intendono i composti organici volatili ai sensi della definizione dell'articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2004/42/CE.

Questo criterio non si applica alle miscele usate per la riparazione (per esempio nodi, fessurazioni, ammaccature, ecc.) durante il processo di fabbricazione.

#### *Valutazione e verifica*

Il richiedente deve fornire all'organismo competente una dichiarazione di conformità a questo criterio, corroborata dalla scheda di sicurezza, per ogni sostanza o miscela per il trattamento superficiale utilizzata sul legno, sughero e bambù e/o tutti i materiali a base di legno, sughero e bambù. Se la scheda di sicurezza attesta che il tenore di VOC delle sostanze o miscele per il trattamento superficiale è inferiore o uguale al 5 % peso/peso, non è necessaria un'ulteriore verifica.

Se le informazioni relative al tenore di VOC non sono incluse nella scheda di sicurezza, questo tenore deve essere calcolato dall'elenco di sostanze contenute nella miscela per il trattamento superficiale. La concentrazione di ciascun ingrediente che costituisce un VOC deve essere indicata come percentuale in peso.

In alternativa, se il tenore di VOC è superiore al 5 % peso/peso, il richiedente deve fornire un calcolo che dimostri che il quantitativo effettivo di VOC applicato per m<sup>2</sup> di superficie trattata del rivestimento del suolo è inferiore a 10 g/m<sup>2</sup>, a norma degli orientamenti figuranti nell'appendice I.

#### *4.e. Tenore di VOC nelle altre sostanze e miscele usate*

Il tenore di VOC deve essere inferiore:

- al 3 % peso/peso sia negli adesivi che nelle resine in scatola usati nella fabbricazione dei rivestimenti del suolo;
- all'1 % peso/peso nelle altre sostanze diverse dagli adesivi e dalle resine in scatola e dai trattamenti superficiali (criterio 4.d) usati nella fabbricazione dei rivestimenti del suolo.

La formaldeide libera contenuta nelle resine aminoplastiche liquide usate nella fabbricazione dei rivestimenti del suolo deve essere inferiore allo 0,2 % peso/peso.

Il criterio si riferisce al tenore totale di VOC delle sostanze in base alla composizione chimica in forma umida. Se la miscela deve essere diluita prima dell'uso, il calcolo è basato sul tenore nel prodotto diluito.

Ai fini del presente criterio, per VOC si intendono i composti organici volatili ai sensi della definizione dell'articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2004/42/CE.

Questo criterio non si applica alle miscele usate per la riparazione (per esempio nodi, fessurazioni, ammaccature, ecc.) durante il processo di fabbricazione.

#### *Valutazione e verifica*

Il richiedente deve fornire all'organismo competente una dichiarazione di conformità a questo criterio, corroborata da una scheda di sicurezza di tutti gli adesivi, resine o altre sostanze usate in scatola o una documentazione equivalente che corrobora la dichiarazione di conformità, congiuntamente a una formulazione completa con l'indicazione dei quantitativi e dei numeri CAS.

Se la scheda di sicurezza attesta che il tenore di VOC è inferiore al 3 % peso/peso degli adesivi e delle resine in scatola utilizzati o è inferiore all'1 % peso/peso delle altre sostanze usate, non è necessaria un'ulteriore verifica.

Se le informazioni relative al tenore di VOC non sono incluse nella scheda di sicurezza, questo tenore deve essere calcolato a partire dall'elenco di sostanze. La concentrazione di ciascun ingrediente VOC è indicata come percentuale in peso.

Il richiedente deve fornire relazioni di prova attestanti che il contenuto di formaldeide libera nelle resine aminoplastiche liquide è inferiore allo 0,2 % peso/peso conformemente alla norma EN 1243.



#### 4.f. *Plastificanti*

Le sostanze o le miscele contenute negli adesivi, nelle resine o nei prodotti per i trattamenti superficiali non devono contenere i plastificanti a base di ftalati di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006. L'assenza di tali ftalati deve significare che la somma totale degli ftalati rappresenta meno dello 0,10 % del peso dell'adesivo, della resina o della sostanza o della miscela del trattamento superficiale (1 000 mg/kg).

##### *Valutazione e verifica*

Il richiedente deve fornire all'organismo competente:

- una dichiarazione di conformità a questo criterio rilasciata dal fornitore o dal fabbricante di rivestimenti del suolo che attesti che non sono stati utilizzati plastificanti a base di ftalati, oppure
- una dichiarazione di conformità a questo criterio rilasciata dal fornitore o dal fabbricante dei rivestimenti del suolo attestante che non sono stati usati plastificanti a base di ftalati e che nessuno dei ftalati che soddisfano i criteri di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 è stato usato negli adesivi, nelle resine o nella sostanza e nella miscela del trattamento superficiale. In assenza di un'idonea dichiarazione, i materiali che costituiscono gli adesivi, le resine o la sostanza o la miscela del trattamento superficiale devono essere sottoposti a prova per accertare la presenza di tali ftalati secondo la norma ISO 8124-6.

#### 4.g. *Composti organici alogenati*

Nelle sostanze usate per fabbricare i rivestimenti del suolo (per esempio come leganti, adesivi, rivestimenti ecc.) non sono ammessi composti organici alogenati.

##### *Valutazione e verifica*

Il richiedente deve fornire all'organismo competente una dichiarazione di conformità corroborata da una dichiarazione di non utilizzo di composti organici alogenati rilasciata dal fabbricante delle sostanze. Si devono inoltre trasmettere le rispettive schede di sicurezza delle sostanze.

#### 4.h. *Ritardanti di fiamma*

Nelle sostanze usate per la fabbricazione di rivestimenti del suolo non sono ammessi i ritardanti di fiamma.

##### *Valutazione e verifica*

Il richiedente deve fornire all'organismo competente una dichiarazione di conformità corroborata da una dichiarazione di non utilizzo di ritardanti di fiamma rilasciata dal fabbricante delle sostanze. Si devono allegare inoltre le rispettive schede di sicurezza delle sostanze.

#### 4.i. *Aziridina e poliaziridina*

Nelle sostanze usate per fabbricare i rivestimenti del suolo (per esempio come trattamenti superficiali, rivestimenti ecc.) non sono ammesse l'aziridina e la poliaziridina.

##### *Valutazione e verifica*

Il richiedente deve fornire all'organismo competente una dichiarazione di conformità corroborata da una dichiarazione di non utilizzo di aziridina e poliaziridina rilasciata dal fabbricante delle sostanze. Si allegano inoltre le rispettive schede di sicurezza delle sostanze.



**Criterio 5. Consumo di energia durante il processo produttivo**

Il quantitativo medio annuo di energia utilizzato durante il processo produttivo dei rivestimenti del suolo è calcolato secondo quanto indicato nella tabella 5.1 e nell'appendice II e non deve superare i seguenti limiti (punteggio E):

Prodotto	Punteggio E
Pavimentazioni del suolo in legno massiccio	> 11,0
Pavimentazioni del suolo in legno multistrato Rivestimenti del suolo in legno impiallacciato Rivestimenti del suolo in sughero e pavimentazioni in mattonelle di sughero Rivestimenti del suolo in bambù Pavimentazioni laminate	> 8,0

Tabella 5.1.

**Calcolo del punteggio E**

Formula	Parametro ambientale		Requisiti massimi
$E = \frac{A}{20} + \left(5 - \frac{B}{3}\right) + \left(5 - \frac{C}{7}\right)$	A	Quota di energie rinnovabili nel consumo di energia medio annuo	%
	B	Energia elettrica acquistata annualmente	kWh/m <sup>2</sup>
	C	Consumo annuo di combustibili	kWh/m <sup>2</sup>

A = rapporto fra l'energia da fonti rinnovabili e l'energia totale.


Al numeratore del rapporto A figurano i combustibili rinnovabili acquistati come (quantitativo di combustibili × valore standard), più il calore generato *in situ* da energie rinnovabili diverse dai combustibili, più 2,5 × energia elettrica generata *in situ* da energie rinnovabili diverse dai combustibili e più 2,5 × energia elettrica acquistata proveniente da fonti rinnovabili.

Al denominatore del rapporto A figurano i combustibili rinnovabili acquistati come (quantitativo di combustibili × valore standard), più i combustibili non rinnovabili acquistati come (quantitativo di combustibili × valore standard), più il calore generato *in situ* da energie rinnovabili diverse dai combustibili, più 2,5 × energia elettrica generata *in situ* da energie rinnovabili diverse dai combustibili, più 2,5 × energia elettrica acquistata proveniente da fonti rinnovabili e più 2,5 × energia elettrica acquistata proveniente da fonti non rinnovabili.

B = per energia elettrica acquistata annualmente si intende la somma dell'energia elettrica acquistata presso un fornitore esterno. Se l'energia elettrica acquistata proviene da fonti rinnovabili, si deve applicare il fattore 0,8.

C = per consumo annuo di combustibili si intende la somma di tutti i combustibili acquistati o provenienti da sottoprodotti della fabbricazione delle pavimentazioni e usati per generare energia *in situ*.

Il punteggio E è calcolato per m<sup>2</sup> di pavimentazione prodotto e deve tenere conto dell'energia diretta consumata nella produzione del rivestimento del suolo. Non si tiene conto del consumo di energia indiretta.



Quanto segue è un elenco indicativo delle attività da includere e da escludere nei calcoli del consumo di energia. Le attività iniziano al ricevimento dei tronchi d'albero, del sughero e del bambù presso gli impianti del fabbricante o del suo fornitore e finiscono al termine del processo produttivo.

Prodotto	Condizioni relative al consumo di energia elettrica e di combustibili (elenco indicativo)	
	Incluso	Non incluso
Rivestimenti del suolo in legno massiccio	<ul style="list-style-type: none"> <li>— asciugatura, sgrossatura e segatura</li> <li>— messa a misura e tranciatura</li> <li>— levigatura</li> <li>— rivestimento</li> <li>— imballaggio</li> <li>— e ogni altra attività necessaria alla fabbricazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— produzione di lacche o di qualsiasi altra preparazione in scatola</li> <li>— energia consumata nelle attività di controllo della qualità</li> <li>— consumo di energia indiretta (per esempio riscaldamento, illuminazione, trasporti interni ecc.)</li> </ul>
Rivestimenti del suolo in legno multistrato	<ul style="list-style-type: none"> <li>— asciugatura, sgrossatura e segatura</li> <li>— messa a misura e tranciatura</li> <li>— levigatura</li> <li>— pressatura</li> <li>— rivestimento</li> <li>— imballaggio</li> <li>— e ogni altra attività necessaria alla fabbricazione</li> </ul>	
Rivestimenti del suolo in sughero e in mattonelle di sughero	<ul style="list-style-type: none"> <li>— asciugatura, sgrossatura e segatura</li> <li>— messa a misura e tranciatura</li> <li>— levigatura</li> <li>— pressatura</li> </ul>	
Rivestimenti del suolo in bambù	<ul style="list-style-type: none"> <li>— fabbricazione dell'anima se presente nella struttura</li> <li>— rivestimento</li> <li>— imballaggio</li> <li>— e ogni altra attività necessaria alla fabbricazione</li> </ul>	
Rivestimenti da pavimentazione laminati	<ul style="list-style-type: none"> <li>— fabbricazione dell'anima</li> <li>— processo di impregnazione della decorazione, dello strato superiore e della carta di supporto</li> <li>— pressatura</li> <li>— messa a misura</li> <li>— imballaggio</li> <li>— e ogni altra attività necessaria alla fabbricazione</li> </ul>	



*Valutazione e verifica*

Il richiedente deve dichiarare e dimostrare:

- il tipo e il quantitativo di energia elettrica acquistata in media ogni anno presso un fornitore esterno. Qualora l'energia elettrica acquistata provenga da fonti rinnovabili, occorre allegare le garanzie a norma della direttiva 2009/28/CE. Nel caso suddetta direttiva non sia applicabile nel paese in cui è fabbricato il rivestimento del suolo, occorre allegare un mezzo di prova equivalente;
- il o i tipi di combustibili e i quantitativi usati nella fabbricazione dei rivestimenti del suolo mediante contratti, fatture o documentazione equivalente che contenga date, quantitativi erogati/acquistati e specifiche del combustibile (per esempio proprietà fisico-chimiche, potere calorifico inferiore — LHV ecc.). Occorre allegare la dichiarazione relativa ai tipi di combustibile usati provenienti da fonti rinnovabili a norma della direttiva 2009/28/CE;
- il quantitativo di energia usato nelle fasi della fabbricazione incluse nel calcolo del punteggio E, congiuntamente alla documentazione giustificativa (per esempio misurazioni energetiche nelle diverse fasi di fabbricazione, consumo di energia delle attrezzature secondo quanto indicato nelle schede di prodotto ecc.);
- il tipo e il quantitativo di energia venduta. I calcoli devono includere il tipo e il quantitativo di combustibili, se del caso, usati per generare l'energia venduta, le date o i periodi in cui è stata generata nonché le date di vendita;
- una dichiarazione relativa al quantitativo di rivestimenti del suolo cui si riferisce la domanda di Ecolabel UE (in m<sup>2</sup> prodotto in media ogni anno).

Per dimostrare la conformità a questo criterio si possono utilizzare i documenti usati per comunicare alle autorità nazionali il consumo di energia, l'acquisto di combustibili e la produzione di energia nonché i documenti usati per comunicare la produzione di rivestimenti del suolo.

**Criterio 6. Emissioni di VOC provenienti dai rivestimenti del suolo**

I rivestimenti del suolo non devono superare i valori di emissione di cui alla tabella 6.1 misurati in una camera di prova conformemente alla norma CEN/TS 16516. L'imballaggio e i campioni forniti per la prova e il relativo trattamento e condizionamento devono rispettare le procedure descritte nella norma CEN/TS 16516.

Tabella 6.1.

**Requisiti relativi alle emissioni**

Prodotti	Requisiti relativi alle emissioni	
	Composto	Valore limite dopo 28 giorni in una camera di prova ventilata (cfr. CEN/TS 16516) in mg/m <sup>3</sup> d'aria <sup>(4)</sup>
Pavimentazioni in legno massiccio Pavimentazioni in legno multistrato Rivestimenti del suolo in legno impiallacciato	VOC totali meno acido acetico (CAS 64-19-7)	< 0,3
Rivestimenti del suolo in sughero Rivestimenti del suolo in bambù	VOC totali	
Rivestimenti laminati	VOC totali	< 0,16
Tutti i rivestimenti del suolo	COSV totali	< 0,1
Pavimentazioni in legno massiccio Pavimentazioni in legno multistrato Rivestimenti del suolo in legno impiallacciato	Valore R per le sostanze soggette a concentrazioni minime di interesse (LCI) meno l'acido acetico (CAS 64-19-7)	≤ 1



Prodotti	Requisiti relativi alle emissioni	
	Composto	Valore limite dopo 28 giorni in una camera di prova ventilata (cfr. CEN/TS 16516) in mg/m <sup>3</sup> d'aria <sup>(4)</sup>
Rivestimenti del suolo in sughero Rivestimenti del suolo in bambù Pavimentazioni laminate	Valore R per sostanze soggette a LCI	≤ 1
Tutti i rivestimenti del suolo	Sostanze cancerogene	< 0,001

<sup>(4)</sup> Il test nella camera di prova deve avvenire 28 giorni dopo la conclusione del trattamento superficiale. Fino a tale momento il prodotto da sottoporre a prova è tenuto in un imballaggio sigillato presso il sito di produzione e successivamente consegnato al laboratorio di prova.

Ai fini del presente criterio, per VOC si intendono tutti i composti organici volatili che si eluiscono in una colonna gascromatografica fra l'n-esano e l'n-esadecano compresi e aventi un punto di ebollizione nell'intervallo compreso fra 68 e 287 °C, misurato per mezzo di una colonna capillare rivestita con il 5 % di fenilpolisilossano e il 95 % di metilpolisilossano.

#### Valutazione e verifica

Il richiedente deve fornire all'organismo competente una dichiarazione di conformità corroborata dalle relazioni delle prove in camera svolte secondo la norma CEN/TS 16516 o un altro metodo equivalente che dimostri il rispetto dei limiti di cui alla tabella 6.1. Le relazioni di prova devono precisare:

- il metodo di prova utilizzato;
- i risultati della prova e i calcoli necessari a dimostrare il rispetto dei limiti di cui alla tabella 6.1.

Se i limiti di concentrazione della camera specificati a 28 giorni possono essere raggiunti tre giorni dopo aver collocato il campione nella camera o in qualsiasi altro arco di tempo compreso fra 3 e 27 giorni dopo aver collocato il campione nella camera, si può allora accertare la conformità e la prova può essere conclusa in anticipo.


I dati delle prove effettuate fino a 12 mesi prima della domanda di Ecolabel UE sono validi a condizione che non si apportino al processo di fabbricazione o alle formulazioni chimiche modifiche che potrebbero aumentare le emissioni di VOC del prodotto finale.

Come prova di conformità è possibile anche usare un certificato valido proveniente dalle pertinenti etichette per il clima interno se queste soddisfano i requisiti del presente criterio e se sono ritenute equivalenti dall'organismo competente.

#### Criterio 7. Emissioni di formaldeide provenienti dai rivestimenti del suolo e dall'anima

Il rivestimento del suolo fabbricato mediante anime, adesivi, resine o agenti di finitura a base di formaldeide e, se usate, le anime non trattate fabbricate mediante adesivi o resine a base di formaldeide, devono presentare una delle caratteristiche seguenti:

- emissioni di formaldeide inferiori al 50 % del valore limite che consente la loro classificazione come E1 secondo la definizione dell'allegato B della norma EN 13986+A1 (applicabile a tutti i rivestimenti del suolo e alle anime non in MDF/non in HDF);
- emissioni di formaldeide inferiori al 65 % del valore limite E1 secondo la definizione dell'allegato B della norma EN 13986+A1 applicabile a tutte le anime non trattate in MDF/HDF;
- emissioni di formaldeide inferiori ai limiti stabiliti dalla norma *California Air Resources Board (CARB) Phase II* o dalle norme giapponesi F-3 star o F-4 star.



*Valutazione e verifica*

Il richiedente deve fornire all'organismo competente una dichiarazione di conformità rispetto a questo criterio. La valutazione e la verifica dei rivestimenti del suolo e delle anime a basse emissioni di formaldeide variano in funzione del sistema di certificazione applicato. La documentazione di verifica necessaria per ciascun sistema è descritta nella tabella 7.1.

Tabella 7.1.

**Documentazione di verifica dei rivestimenti del suolo e delle anime a basse emissioni di formaldeide**

Sistema di certificazione	Valutazione e verifica
E1 (secondo la definizione dell'allegato B della norma EN 13986+A1)	Una dichiarazione del fabbricante e del fornitore delle anime, se pertinente, attestante che il rivestimento del suolo e le anime non trattate non in MDF/non in HDF rispettano al 50 % i limiti di emissione E1 definiti nell'allegato B della norma EN 13986+A1 <sup>(1)</sup> o, per le anime non trattate in MDF/HDF, al 65 % i limiti di emissione E1 definiti nell'allegato B della norma EN 13986+A1, corroborata da relazioni di prova svolte secondo la norma EN 120, EN 717-2 o EN 717-1 o un metodo equivalente.
CARB: limiti della Phase II	Una dichiarazione del fabbricante e del fornitore di anime, se pertinente, corroborata da risultati delle prove effettuate secondo la norma ASTM E1333 o ASTM D6007, attestanti la conformità dei rivestimenti del suolo ai limiti di emissione Phase II definiti dal California Composite Wood Products Regulation 93120 <sup>(2)</sup> .  Il rivestimento del suolo e l'anima, se pertinente, possono essere etichettati a norma della sezione 93120.3(e), con i dettagli relativi al nome del fabbricante, il numero del lotto o della partita del prodotto nonché il numero CARB assegnato per il certificatore indipendente (parte non obbligatoria se i prodotti sono venduti fuori dalla California o se i prodotti sono stati fabbricati senza formaldeide aggiunta o con alcune resine a base di formaldeide a bassissime emissioni).
Limiti F-3 o 4 star	Una dichiarazione del fabbricante e del fornitore di anime, se pertinente, di conformità ai limiti di emissione di formaldeide secondo la norma JIS A 5905 (per i pannelli di fibre) o JIS A 5908:2003 (per i pannelli di fibre e il compensato), corroborata da relazioni di prova secondo la norma JIS A 1460 (metodo dell'essiccatore).

<sup>(1)</sup> Il requisito è applicabile ai rivestimenti del suolo aventi un tenore di umidità H = 6,5 %.

<sup>(2)</sup> Regulation 93120 «Airborne toxic control measure to reduce formaldehyde emissions from composite wood products» California Code of Regulations.

**Criterio 8. Idoneità all'uso**

Occorre soddisfare unicamente i requisiti associati al tipo specifico di pavimentazione.

I rivestimenti del suolo devono essere sottoposti a prova e classificati secondo le versioni più recenti delle norme e delle indicazioni di cui alla tabella 8.1.

Tabella 8.1.

**Norme per la prova e la classificazione dei rivestimenti del suolo**

Rivestimento del suolo	Metodo di prova	Classificazione
Rivestimenti in legno impiallacciati <sup>(1)</sup>	EN 1534 per la resistenza alla penetrazione EN 13329 per il rigonfiamento dello spessore Metodo di prova opportuno per la resistenza all'impatto <sup>(2)</sup> Metodo di prova opportuno per la resistenza all'usura <sup>(2)</sup> ISO 24334 per la forza di serraggio	EN ISO 10874 <sup>(3)</sup>



Rivestimento del suolo	Metodo di prova	Classificazione
Pavimentazioni massicce e multistrato laccate in fabbrica	Spessore dello strato superficiale Durezza del legno dello strato superficiale <sup>(6)</sup>	EN 685 <sup>(6)</sup> CTBA
Pavimentazioni in legno massiccio e multistrato non rivestite oliate in fabbrica		
Rivestimenti del suolo in mattonelle di sughero	EN 12104	EN ISO 10874
Rivestimenti del suolo in sughero	EN 660-1 per la resistenza all'usura EN 425 per la sedia con ruote EN 425 per la simulazione del movimento della gamba di un mobile ISO 24343-1 per l'impronta residua	
Rivestimenti del suolo in bambù	EN 1534 per la resistenza alla penetrazione EN 13696 per lo spessore dello strato superiore o lo strato di usura	—
Pavimentazioni laminate	EN 13329 EN 14978 EN 15468	EN ISO 10874

(1) Per rivestimento del suolo impiallacciato si intende un rivestimento rigido composto da un substrato fatto di un pannello a base di legno con uno strato superficiale di piallaccio ed eventualmente un supporto.


(2) Per rivestimento del suolo impiallacciato si intende un rivestimento rigido composto da un substrato fatto di un pannello a base di legno con uno strato superficiale di piallaccio ed eventualmente un supporto.

(4) Occorre dichiarare il metodo di prova utilizzato per misurare la resistenza all'abrasione e lo spessore dello strato superiore, se del caso.

(6) La classificazione delle essenze di legno in merito alla durezza del legno e le correlazioni fra le classi d'uso nella norma EN 685, lo spessore dello strato superficiale di usura e le essenze di legno possono essere consultate nel documento «CTBA Revêtements intérieurs Parquet 71.01».

I rivestimenti del suolo devono raggiungere perlomeno i limiti seguenti:

Rivestimento del suolo	Limiti
Pavimentazioni impiallacciate	— livello di utilizzo di classe 23 per le pavimentazioni a uso privato — livello di utilizzo di classe 32 per le pavimentazioni a uso commerciale
Pavimentazioni massicce e multistrato laccate in fabbrica	— livello di utilizzo di classe 23 per le pavimentazioni a uso privato e commerciale
Pavimentazioni in legno massiccio e multistrato non rivestite oliate in fabbrica	





Rivestimento del suolo	Limiti
Rivestimenti del suolo in mattonelle di sughero	— livello di utilizzo di classe 23 per le pavimentazioni a uso privato — livello di utilizzo di classe 32 per le pavimentazioni a uso commerciale
Rivestimenti del suolo in sughero	
Rivestimenti del suolo in bambù	— tenore di umidità di equilibrio: 8 % a 20 °C e al 50 % di umidità relativa — resistenza alla penetrazione: ≥ 4 kg/mm <sup>2</sup> per i rivestimenti del suolo in massello e pressati ≥ 9,5 kg/mm <sup>2</sup> per i rivestimenti del suolo ad alta densità
Pavimentazioni laminate	— livello di utilizzo di classe 23 per le pavimentazioni a uso privato — livello di utilizzo di classe 32 per le pavimentazioni a uso commerciale

#### Valutazione e verifica

Il richiedente deve fornire all'organismo competente una dichiarazione di conformità a questo criterio. La dichiarazione deve essere corroborata dai risultati delle prove che comprendono:

- il tipo di pavimentazione;
- il o i metodi di prova scelto/i;
- i risultati delle prove e la classificazione della pavimentazione secondo i risultati delle prove e della relativa norma se pertinente.

Il rivestimento del suolo può essere sottoposto a prova secondo un metodo di prova diverso da quello citato, purché tale metodo sia ritenuto equivalente dall'organismo competente.

#### Criterio 9. Riparabilità e garanzia estesa

Occorre soddisfare unicamente i requisiti associati al tipo specifico di pavimentazione.

Per la riparazione e la sostituzione delle parti usurate, il rivestimento del suolo deve soddisfare i criteri elencati qui di seguito.

- Riparabilità: nelle istruzioni destinate al consumatore o sul sito web del fabbricante devono essere incluse informazioni accessibili agli utilizzatori e ai posatori.
  - a) Progettazione mirata a favorire la riparazione e istruzioni sulle riparazioni: per i rivestimenti del suolo non incollati, la pavimentazione è progettata per essere smontata al fine di agevolare la riparazione, il riutilizzo e il riciclo. Si devono accludere istruzioni semplici e illustrate per lo smontaggio e la sostituzione degli elementi danneggiati. Le operazioni di smontaggio e di sostituzione devono poter essere svolte con l'aiuto di attrezzi elementari di uso comune. Si accludono le informazioni/raccomandazioni relative alla conservazione di elementi di ricambio del rivestimento del suolo per eventuali riparazioni.
- Garanzia di prodotto estesa:
  - b) Il richiedente deve offrire senza costi aggiuntivi una garanzia di almeno cinque anni che prende effetto dalla data di consegna del prodotto. Tale garanzia deve essere fornita senza pregiudizio degli obblighi giuridici nazionali facenti capo al fabbricante e al venditore.

#### Valutazione e verifica

Il richiedente deve fornire all'organismo competente una dichiarazione di conformità corroborata da:

- una copia del documento contenente le istruzioni sulle riparazioni o qualsiasi altro materiale in cui figurano le informazioni relative alla progettazione mirata a favorire le riparazioni;
- una copia della garanzia in cui sono indicati i termini e le condizioni della garanzia di prodotto estesa illustrati nella documentazione di informazione destinata al consumatore e che soddisfano i requisiti minimi stabiliti nel presente criterio.



**Criterio 10. Informazioni al consumatore**

Le informazioni pertinenti per il consumatore devono figurare sull'imballaggio del prodotto o in qualsiasi altro documento che accompagna il prodotto. Occorre soddisfare unicamente i requisiti associati al tipo specifico di rivestimento del suolo.

Le istruzioni relativi agli aspetti seguenti devono essere leggibili e redatte nella lingua del paese in cui il prodotto è commercializzato e/o includere rappresentazioni grafiche o icone relative ai seguenti aspetti:

- informazioni sul sottogruppo cui appartiene il prodotto (rivestimento del suolo in legno massiccio o multistrato, sughero, mattonelle di sughero, bambù, pavimentazioni laminate ecc.), il quantitativo di legno, sughero o bambù nel prodotto finito (percentuale in peso) e l'eventuale necessità di un ulteriore trattamento superficiale presso l'utilizzatore.
- Raccomandazioni per la posa: devono essere riportate tutte le istruzioni relative alle migliori pratiche ambientali di posa:
  - ove possibile si raccomanda la posa flottante. Occorre fare riferimento alla preparazione necessaria del substrato e dei materiali ausiliari richiesti;
  - se si raccomanda una posa incollata per ottenere una maggior durata, occorre includere una raccomandazione relativa al tipo di adesivo/colla certificati con un Ecolabel di tipo I o un adesivo a basse emissioni conforme alla norma EMICODE EC1 o equivalente;
  - istruzioni per il montaggio e lo smontaggio illustrate, conformemente al criterio 9.a. (se pertinente).
- Raccomandazioni per il trattamento superficiale dei rivestimenti del suolo e delle pavimentazioni non trattati che richiedono un trattamento oleoso:
  - informazioni pertinenti in merito al tipo e al quantitativo di prodotti di rivestimento necessari (per esempio olio o lacca) per ottenere la durabilità desiderata;
  - informazioni pertinenti in merito al rivestimento delle pavimentazioni con prodotti di rivestimento a basse emissioni a norma della direttiva 2004/42/CE;
  - informazioni in merito al modo di prolungare la durata di vita utile delle pavimentazioni mediante il rinnovamento (per esempio levigatura e trattamento superficiale).
- Raccomandazioni per l'uso, la pulizia e la manutenzione del prodotto:
  - informazioni pertinenti in merito alla pulizia ordinaria se applicabili al tipo di rivestimento del suolo, con un'indicazione dei prodotti di pulizia che hanno un Ecolabel di tipo I;
  - istruzioni per la manutenzione, compresi i prodotti di manutenzione nonché i prodotti per il rinnovamento o la pulizia approfondita. Se possibile, occorre raccomandare prodotti di manutenzione che hanno un Ecolabel di tipo I;
  - una chiara indicazione delle zone d'uso del rivestimento del suolo e una dichiarazione di conformità alle norme EN afferenti applicabili al prodotto di cui al criterio 8.
- Informazioni connesse alla riparabilità:
  - una dichiarazione esplicita con la quale si raccomanda la disponibilità di pezzi di ricambio a norma del criterio 9.a;
  - informazioni pertinenti relative ai termini e alle condizioni della garanzia di prodotto a norma del criterio 9.b.
- Informazioni sulla fine di vita del prodotto:

Si deve fornire al consumatore una descrizione dettagliata dei modi migliori di smaltire il prodotto (per esempio riutilizzo, riciclo, recupero di energia ecc.), ordinandoli secondo il loro impatto ambientale.

*Valutazione e verifica*

Il richiedente deve fornire all'organismo competente una dichiarazione di conformità al criterio, corroborata da una copia del documento di informazioni al consumatore fornito con il prodotto. La copia deve dimostrare la conformità a ciascuno dei punti enumerati nel criterio, come opportuno.



**Criterio 11. Informazioni da riportare sull'Ecolabel UE**

Il simbolo deve essere visibile e leggibile. Il numero di registrazione/licenza dell'Ecolabel UE deve figurare sul prodotto in modo leggibile e chiaramente visibile.

L'etichetta facoltativa con la casella di testo deve recare la seguente dicitura:

- Materiale di legno, sughero o bambù proveniente da foreste gestite secondo i principi della gestione forestale sostenibile
- Produzione a basso consumo energetico
- Prodotto a basse emissioni

*Valutazione e verifica*

Il richiedente deve fornire all'organismo competente una dichiarazione di conformità al criterio, corroborata da una copia delle informazioni che figurano sull'Ecolabel UE:

—



## APPENDICE I.

**Istruzioni relative al calcolo del quantitativo di VOC utilizzato**

I requisiti si riferiscono ai VOC totali contenuti nei prodotti per il trattamento superficiale nella loro composizione chimica in forma umida. Se i prodotti devono essere diluiti, il calcolo deve basarsi sul contenuto nel prodotto diluito.

Questo metodo è basato sul metodo di applicazione che calcola i quantitativi applicati per m<sup>2</sup> di superficie. Esso determina il contenuto di solventi organici in percentuale del quantitativo del trattamento superficiale applicato.

Il quantitativo applicato di VOC è calcolato mediante la seguente formula:

$$\sum_{n=1}^i \text{Quantità di prodotto di trattamento superficiale} \times \% \text{ COV} \times \text{efficienza del trattamento superficiale}$$


Dove:

- quantitativo di prodotto di trattamento superficiale: per ciascuno strato applicato, si indica il quantitativo di trattamento superficiale introdotto nel sistema espresso in g/m<sup>2</sup>;
- proporzione di VOC nei prodotti di trattamento superficiale: la concentrazione deve essere indicata con la percentuale in peso;
- l'efficienza del trattamento superficiale che dipende dal metodo di applicazione. L'efficienza è calcolata conformemente allo stato dell'arte dell'industria dei trattamenti superficiali come illustrato nella tabella 4.2;
- somma di tutti i rivestimenti applicati.

Tabella 4.2.

**Efficienza dei trattamenti superficiali**

Trattamento superficiale	Efficienza %	Trattamento superficiale %	Efficienza %
Applicazione automatica a spruzzo, senza riciclo	50	Rivestimento a rullo	95
Applicazione automatica a spruzzo, con riciclo	70	Rifinitone a velo	95
Applicazione a spruzzo, elettrostatica	65	Rivestimento sottovuoto	95
Applicazione a spruzzo, campana/disco	80		



## APPENDICE II.

**Indicazioni per calcolare il consumo di energia durante il processo produttivo**

Il consumo di energia per m<sup>2</sup> di pavimentazione è calcolato come la media aritmetica annua degli ultimi tre anni. Se l'impresa non dispone di tali dati, gli organismi competenti valuteranno se siano accettabili dati equivalenti.

Se il produttore dispone di un'eccedenza energetica che vende come elettricità, vapore o calore, la quantità venduta può essere dedotta dal consumo di combustibile. Si include nel calcolo solo il combustibile effettivamente consumato nell'impianto di produzione del rivestimento del suolo.

Il consumo di energia è espresso in kWh/m<sup>2</sup>, anche se è possibile effettuare calcoli espressi in MJ/m<sup>2</sup> (1 kWh = 3,6 MJ).

Il contenuto di energia dei combustibili è calcolato in base alla tabella 5.2. Se si produce energia elettrica *in situ*, si può applicare uno dei seguenti metodi per calcolare il consumo di combustibile:

- consumo annuo reale di combustibile;
- consumo di energia elettrica prodotta *in situ* moltiplicata per 2,5 se proviene da una fonte rinnovabile non combustibile.

I valori del consumo di energia sono calcolati mediante i valori standard del combustibile. Il contenuto di energia dei diversi combustibili è riportato nella tabella 5.2.

Tabella 5.2.

**Valori standard dei combustibili (1)**

Combustibile	MJ/kg	Combustibile	MJ/kg
Petrolio	44,0	Pellet (7 % W)	16,8
Gasolio		Torba	7,8-13,8
GPL	45,2	Paglia (15 % W)	
Olio Eo1	42,3	Biogas	
Olio Eo5	44,0	Trucioli di legno (25 % W)	13,8
Gas naturale	47,2	Scarti di legno	
Carbone per caldaie	28,5	<i>GJ/tonnellata equivale a MJ/kg</i>	


(1) I valori sono stabiliti nell'allegato IV della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

(% W) è la percentuale in peso dell'acqua contenuta nel combustibile ed è espressa dalla lettera f nella formula sottostante. Ove non diversamente indicato, f = 0 % W con tenore di ceneri medio.

La formula per calcolare il contenuto energetico dei trucioli di legno dipende dal tenore di acqua. L'energia è necessaria per far evaporare l'acqua contenuta nel legno. Tale energia riduce il contenuto di energia dei trucioli di legno. Il contenuto di energia può essere così calcolato:

$$\text{Trucioli di legno} = 19,0 \left( \frac{\text{MJ}}{\text{kg}} \right) - 21,442 \times \frac{f}{100}$$

Il fattore 21,442 rappresenta la somma dell'evaporazione del calore dell'acqua (2,442 MJ/kg) e del contenuto di energia del legno asciutto 19,0 MJ/kg. Se il richiedente dispone di analisi di laboratorio del valore termico di un combustibile, gli organismi competenti possono avvalersi di tale valore per calcolare il contenuto di energia.



## APPENDICE III.

**Elenco delle norme e delle altre specifiche tecniche**

Tabella III.1.


**Elenco delle norme e di altre specifiche tecniche**

Norma	Titolo
<b>Definizioni di rivestimenti del suolo</b>	
EN 12466	Rivestimenti resilienti per pavimentazioni — Vocabolario
EN 13329	Pavimentazioni laminate. Specifiche, requisiti e metodi di prova
ISO 14021	Etichette e dichiarazioni ambientali — Asserzioni ambientali auto-dichiarate (etichettatura ambientale di Tipo II)
<b>Emissioni di composti organici volatili</b>	
CEN/TS 16516	Prodotti da costruzione — Valutazione del rilascio di sostanze pericolose — Determinazione delle emissioni in ambiente interno
EN 717-1	Pannelli a base di legno — Determinazione del rilascio di formaldeide — Emissione di formaldeide con il metodo della camera
EN 717-2	Pannelli a base di legno. Determinazione del rilascio di formaldeide. Rilascio di formaldeide con il metodo dell'analisi del gas
EN 120	Pannelli a base di legno. Determinazione del contenuto di formaldeide. Metodo di estrazione detto metodo perforatore
EMICODE	<a href="http://www.emicode.com/en/emicode-r/">http://www.emicode.com/en/emicode-r/</a>
<b>Materie prime</b>	
EPF	EPF «Standard for delivery conditions of recycled wood», ottobre 2002. <a href="http://www.europanel.org/upload/EPF-Standard-for-recycled-wood-use.pdf">http://www.europanel.org/upload/EPF-Standard-for-recycled-wood-use.pdf</a>
EN 1243	Adesivi Determinazione della concentrazione di formaldeide libera in condensati di ammino ed ammido- formaldeide
ISO 8124-6	Safety of toys – Part 6: Certain phthalate esters in toys and children's products
<b>Idoneità all'uso</b>	
EN 425	Rivestimenti resilienti e laminati per pavimentazioni. Prova della sedia con ruote
EN 660-1	Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della resistenza all'usura. Prova di Stuttgart
EN 685	Rivestimenti resilienti, tessili e laminati per pavimentazioni. Classificazione
EN 1534	Parquet e pavimentazioni di legno — Determinazione della resistenza all'indentazione (Brinell) — Metodo di prova.
EN ISO 10874	Rivestimenti resilienti, tessili e laminati per pavimentazioni — Classificazione



Norma	Titolo
EN 12104	Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Piastrelle di sughero. Specifica
EN 13329	Pavimenti di laminato. Specifiche, requisiti e metodi di prova
EN 13696	Pavimentazioni di legno — Metodi di prova per la determinazione dell'elasticità, della resistenza all'usura per abrasione e della resistenza all'impatto
EN 14978	Rivestimenti laminati per pavimentazioni — Elementi con strato superficiale a base acrilica, trattati con fascio elettronico — Specifiche, requisiti e metodi di prova
EN 15468	Rivestimenti laminati per pavimentazioni — Elementi a stampa diretta e con strato superficiale di resina. Specificazioni, requisiti e metodi di prova
ISO 24343-1	Rivestimenti resilienti e laminati per pavimentazioni — Determinazione della penetrazione e dell'impronta residua — parte 1: Impronta residua

17CE0700



## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/177 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 2017

**relativa alla conformità della proposta congiunta di realizzare il corridoio merci «Amber»  
all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio**

[notificata con il numero C(2017) 141]

(I testi in lingua ungherese, polacca, slovacca e slovena sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:


- (1) A norma dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 913/2010, i ministeri competenti per il trasporto ferroviario dell'Ungheria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica slovacca e della Repubblica di Slovenia hanno inviato alla Commissione una lettera d'intenti, pervenuta il 7 aprile 2016. La lettera conteneva la proposta riguardante la realizzazione del corridoio ferroviario per il trasporto merci «Amber» sul territorio di questi quattro Stati membri.
- (2) La Commissione, dopo aver esaminato tale proposta a norma dell'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 913/2010, ritiene che essa sia conforme a detto articolo per i motivi esposti di seguito.
- (3) Nella proposta sono stati presi in considerazione i criteri di cui all'articolo 4 del regolamento. Il corridoio merci proposto, che attraversa il territorio di più di tre Stati membri, facilita i collegamenti tra i porti marittimi sull'Adriatico nella Repubblica di Slovenia, i porti fluviali sul Danubio in Ungheria e la Repubblica slovacca; migliora i collegamenti con i principali terminali intermodali ferroviario-stradali negli Stati membri interessati e fornisce una via diretta per il trasporto merci a est delle Alpi; può favorire lo sviluppo del traffico ferroviario con la Serbia e potenzialmente di quello che attraversa il confine orientale dell'UE e il ponte continentale Europa-Asia.
- (4) Inoltre, i risultati degli studi di mercato a sostegno del corridoio merci «Amber» indicano l'esistenza di una domanda di utilizzo della via proposta, compreso il percorso andata e ritorno tra il porto di Capodistria e l'entroterra attraverso l'Ungheria occidentale e tra le regioni orientali della Polonia, della Slovacchia e dell'Ungheria. Gli studi evidenziano un potenziale per il trasferimento modale e per un aumento del traffico lungo il corridoio.
- (5) I gestori dell'infrastruttura interessati hanno espresso il loro pieno appoggio a tale nuovo corridoio merci e, come indicato nella lettera d'intenti, i richiedenti potenziali hanno espresso il loro interesse all'utilizzo.
- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 913/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La lettera d'intenti ricevuta il 7 aprile 2016, riguardante la realizzazione del corridoio merci «Amber», inviata alla Commissione dai ministeri competenti per il trasporto ferroviario dell'Ungheria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica slovacca e della Repubblica di Slovenia e che propone il percorso Capodistria — Lubiana —/Zalaszentivan — Sopron/Csorna —/(confine ungaro-serbo) — Kelebia — Budapest —/— Komárom — Leopoldov/Rajka — Bratislava — Žilina — Katowice/Cracovia — Varsavia/Łuków — Terespol — (confine polacco-bielorusso) quale tracciato principale per il corridoio merci «Amber» è conforme all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 913/2010.

<sup>(1)</sup> GUL 276 del 20.10.2010, pag. 22.





*Articolo 2*

L'Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2017

*Per la Commissione*  
Violeta BULC  
*Membro della Commissione*

**17CE0701**



## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/178 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 2017

**che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/1111 sulla conformità della proposta congiunta presentata dagli Stati membri interessati per l'estensione del corridoio merci Mare del Nord-Baltico a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo**

[notificata con il numero C(2017) 142]

(I testi in lingua ceca, tedesca, francese, lituana, neerlandese e polacca sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 913/2010, il 27 aprile 2014 i ministeri competenti in materia di trasporto ferroviario del Belgio, della Repubblica ceca, della Germania, della Lituania, dei Paesi Bassi e della Polonia hanno inviato alla Commissione una lettera di intenti comprendente una proposta di estensione del corridoio merci Mare del Nord-Baltico alla Repubblica ceca, alla Polonia meridionale e alla frontiera polacco-ucraina.
- (2) La Commissione ha esaminato tale proposta a norma dell'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 913/2010 e ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2015/1111 della Commissione <sup>(2)</sup> sulla conformità all'articolo 5 di tale regolamento.
- (3) Nella lettera di intenti del 27 aprile 2014 si affermava che l'estensione da Katowice a Medyka poteva diventare operativa solo nel 2020. La decisione di esecuzione (UE) 2015/1111 contempla tuttavia anche tale estensione e, in conformità all'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 913/2010, gli Stati membri interessati dovrebbero realizzare il corridoio merci entro due anni dalla pubblicazione della decisione della Commissione. L'estensione a Medyka dovrebbe pertanto essere operativa entro il 7 luglio 2017, ma ciò non corrisponde all'intenzione precisata nella lettera degli Stati membri. È quindi opportuno modificare la decisione di esecuzione (UE) 2015/1111 sopprimendo il riferimento all'estensione a Medyka del corridoio merci Mare del Nord-Baltico.
- (4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 913/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*


L'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2015/1111 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 1*

La lettera di intenti del 27 aprile 2014 concernente le estensioni del corridoio merci Mare del Nord-Baltico alla Repubblica ceca e alla Polonia meridionale, inviata alla Commissione dai ministeri competenti in materia di trasporto ferroviario del Belgio, della Repubblica ceca, della Germania, della Lituania, dei Paesi Bassi e della Polonia e che propone il tracciato "Wilhelmshaven/Bremerhaven/Amburgo/Amsterdam/Rotterdam/Anversa-Aquisgrana-Hannover/Berlino-Varsavia-Terespol (frontiera polacco-bielorussa)/Kaunas-Riga-Tallinn/Falkenberg-Praga/Wroclaw-Katowice" come il tracciato principale per il corridoio merci Mare del Nord-Baltico è conforme all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 913/2010.»

<sup>(1)</sup> GUL 276 del 20.10.2010, pag. 22.

<sup>(2)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2015/1111 della Commissione, del 7 luglio 2015, sulla conformità della proposta congiunta presentata dagli Stati membri interessati per l'estensione del corridoio merci Mare del Nord-Baltico a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo (GUL 181 del 9.7.2015, pag. 82).




*Articolo 2*

Il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Lituania, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica di Polonia sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2017

*Per la Commissione*  
Violeta BULC  
*Membro della Commissione*

**17CE0702**



## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/179 DELLA COMMISSIONE

del 1º febbraio 2017

**che stabilisce le modalità procedurali necessarie per il funzionamento del gruppo di cooperazione, a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione**

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

Vista la direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) La cooperazione strategica tra gli Stati membri e la condivisione di informazioni, di esperienze e di migliori pratiche in materia di sicurezza della rete e dei sistemi informativi sono essenziali per rispondere in modo efficace alle sfide degli incidenti e dei rischi relativi alla sicurezza di tali sistemi in tutta l'Unione.
- (2) Al fine di sostenere e agevolare la cooperazione strategica e lo scambio di informazioni fra Stati membri e sviluppare la fiducia reciproca, l'articolo 11 della direttiva (UE) 2016/1148 istituisce un gruppo di cooperazione composto da rappresentanti degli Stati membri, della Commissione e dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione.
- (3) Ai sensi dell'articolo 11 della direttiva (UE) 2016/1148 il gruppo di cooperazione è tenuto a svolgere i suoi compiti sulla base di programmi di lavoro biennali, il primo dei quali dev'essere stabilito entro il 9 febbraio 2018. Uno dei compiti del gruppo di cooperazione è fornire un orientamento strategico per le attività della rete di gruppi di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente, scambiare informazioni e migliori pratiche, discutere sulle capacità e lo stato di preparazione degli Stati membri. Il gruppo di cooperazione inoltre è tenuto ad elaborare, entro il 9 agosto 2018 e, successivamente, ogni 18 mesi, una relazione in cui valuta l'esperienza acquisita riguardo alla cooperazione strategica realizzata ai sensi dell'articolo succitato.
- (4) A norma dell'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/1148, per il periodo compreso tra il 9 febbraio 2017 e il 9 novembre 2018 e al fine di sostenere gli Stati membri nell'adottare un approccio coerente nel processo di identificazione degli operatori di servizi essenziali, il gruppo di cooperazione è tenuto ad esaminare la procedura, la sostanza e il tipo delle misure nazionali che consentono l'identificazione degli operatori di servizi essenziali in un settore specifico. Il gruppo di cooperazione è tenuto altresì a esaminare, su richiesta di uno Stato membro, specifici progetti di misure nazionali di tale Stato membro volte a consentire l'identificazione degli operatori di servizi essenziali in un settore specifico.
- (5) Conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2016/1148, le autorità competenti, agendo unitamente nell'ambito del gruppo di cooperazione, possono elaborare e adottare orientamenti sulle circostanze in cui gli operatori di servizi essenziali sono tenuti a notificare gli incidenti, compresi i parametri per determinare la rilevanza dell'impatto di un incidente.
- (6) A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/1148 la Commissione è tenuta ad assicurare il segretariato del gruppo di cooperazione. La Commissione dovrebbe inoltre fornire supporto di segreteria ai sottogruppi creati a norma della presente decisione.
- (7) Il gruppo di cooperazione dovrebbe essere presieduto da un rappresentante dello Stato membro che detiene la presidenza del Consiglio dell'Unione europea. Il presidente dovrebbe essere assistito nell'esercizio delle sue funzioni da rappresentanti degli Stati membri che detengono la precedente e la successiva presidenza del Consiglio dell'Unione. Il presidente può specificare per quali funzioni tale assistenza può essere necessaria. Qualora lo Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio decida di non presiedere il gruppo, dovrebbe essere sostituito un altro presidente eletto a maggioranza di due terzi dei membri del gruppo.

<sup>(1)</sup> GUL 194 del 19.7.2016, pag. 1.



- (8) Il lavoro del presidente dovrebbe essere disciplinato dai principi di inclusione, impegno, rispetto per la diversità e formazione del consenso. In particolare, il presidente del gruppo di cooperazione dovrebbe agevolare l'impegno di tutti i membri, consentendo l'espressione di varie opinioni e posizioni e si adopera per trovare soluzioni che incontrino il più ampio sostegno possibile in seno al gruppo di cooperazione.
- (9) A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/1148, il gruppo di cooperazione può, se opportuno, invitare rappresentanti di parti interessate a partecipare alle riunioni del gruppo. Al fine di garantire che i paesi in via di adesione si conformino alle prescrizioni della direttiva (UE) 2016/1148 a decorrere dal giorno dell'adesione, è opportuno che i rappresentanti di tali paesi siano invitati a partecipare alle riunioni del gruppo di cooperazione a decorrere dalla data della firma del trattato di adesione. La decisione di invitare rappresentanti delle parti interessate o esperti a partecipare a una riunione del gruppo di cooperazione o a una determinata parte di essa dovrebbe essere presa dal presidente a meno che, a maggioranza semplice dei membri, il gruppo si opponga alla partecipazione del rappresentante o dell'esperto in questione alla riunione o a parte di essa.
- (10) Conformemente all'articolo 13 della direttiva (UE) 2016/1148, l'Unione può, a norma dell'articolo 218 del TFUE, concludere accordi internazionali con paesi terzi o organizzazioni internazionali che consentano e organizzino la loro partecipazione a talune attività del gruppo di cooperazione.
- (11) Ai fini dell'efficienza, il gruppo di cooperazione dovrebbe avere la possibilità di creare sottogruppi.
- (12) Ai fini di semplificazione, il gruppo di cooperazione dovrebbe adottare un regolamento interno più dettagliato, in relazione, tra l'altro, alle modalità di distribuzione della documentazione, alla procedura scritta o alla compilazione dei verbali delle riunioni.
- (13) In linea di principio, le discussioni del gruppo non dovrebbero essere aperte al pubblico in quanto la loro divulgazione potrebbe avere un'influenza negativa sulla creazione di un clima di fiducia tra i membri, visto che le questioni discusse riguardano spesso la pubblica sicurezza. Tuttavia, il gruppo può decidere, con l'accordo del presidente, di aprire al pubblico le discussioni relative a determinate questioni nonché di agevolare la divulgazione al pubblico della documentazione adeguata.
- (14) Al fine di assicurare il buon funzionamento del gruppo a decorrere dalla data di cui all'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/1148, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (15) Le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, istituito dall'articolo 22 della direttiva (UE) 2016/1148,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

##### **Obiettivo**


La presente decisione stabilisce le modalità procedurali necessarie per il funzionamento del gruppo di cooperazione (in appresso «il gruppo») a norma dell'articolo 11 della direttiva (UE) 2016/1148.

#### Articolo 2

##### **Presidente del gruppo**

1. Il gruppo è presieduto da un rappresentante dello Stato membro che detiene la presidenza del Consiglio dell'Unione europea. Il presidente è assistito nell'esercizio delle sue funzioni da rappresentanti degli Stati membri che detengono la precedente e la successiva presidenza del Consiglio dell'Unione.

2. In deroga al paragrafo 1 e in risposta a una richiesta di un rappresentante dello Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio dell'Unione europea, qualora tale Stato membro decida di non presiedere il gruppo, quest'ultimo può decidere, a maggioranza di due terzi dei membri che lo compongono, di eleggere un altro presidente tra gli Stati membri fino all'elezione del presidente successivo a norma del paragrafo 1.



*Articolo 3***Convocazione di una riunione**

1. Le riunioni del gruppo sono convocate dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta della maggioranza semplice dei membri. Il presidente fornisce un calendario indicativo delle riunioni che intende organizzare durante il suo mandato, tenendo conto del programma di lavoro del gruppo.
2. Le riunioni del gruppo si svolgono, in principio, presso i locali della Commissione.

*Articolo 4***Metodi di lavoro**

Il gruppo svolge il proprio lavoro mediante una combinazione di riunioni fisiche o virtuali e di procedure scritte.

*Articolo 5***Ordine del giorno**

1. Il presidente, assistito dal segretariato, stabilisce l'ordine del giorno e lo trasmette ai membri del gruppo.
2. L'ordine del giorno è adottato dal gruppo all'inizio della riunione.

*Articolo 6***Regole di voto e posizioni espresse dai membri del gruppo**


1. Le decisioni del gruppo sono adottate per consenso, salvo altrimenti disposto nella presente decisione.
2. Se ha luogo una votazione, i membri che votano contro o si astengono hanno il diritto di far allegare al documento sottoposto a votazione una sintesi delle motivazioni della loro posizione.
3. Il gruppo adotta il suo programma di lavoro deliberando a maggioranza di due terzi dei suoi membri.

*Articolo 7***Terzi ed esperti**

1. I rappresentanti dei paesi in via di adesione vengono invitati a partecipare alle riunioni del gruppo a decorrere dalla data della firma del trattato di adesione.
2. Il presidente può decidere di invitare rappresentanti delle parti interessate o degli esperti pertinenti a partecipare a una riunione del gruppo o a una determinata parte di essa, di propria iniziativa o su richiesta di un membro del gruppo. Tuttavia, una maggioranza semplice dei membri del gruppo può opporsi a tale partecipazione.
3. I rappresentanti di terzi, le parti interessate pertinenti e gli esperti di cui ai paragrafi 1 e 2 non assistono e non partecipano alle votazioni del gruppo.

*Articolo 8***Istituzione di sottogruppi**

1. Il gruppo può istituire sottogruppi al fine di esaminare questioni specifiche relative alla sua attività.
2. Il gruppo definisce il mandato dei sottogruppi. Un sottogruppo riferisce al gruppo e cessa di esistere una volta assolto il proprio mandato.



3. I servizi della Commissione forniscono supporto di segreteria per le riunioni dei sottogruppi di cui al paragrafo 1.
4. Si applicano ai sottogruppi le norme in materia di accesso ai documenti e di riservatezza di cui all'articolo 10, le norme sulla protezione dei dati personali di cui all'articolo 11 e le norme in materia di spese di cui all'articolo 12.

#### Articolo 9

##### Regolamento interno

1. Il gruppo adotta il proprio regolamento interno deliberando a maggioranza di due terzi dei suoi membri.
2. Il presidente può proporre modifiche al regolamento interno su richiesta di un membro del gruppo o di propria iniziativa.

#### Articolo 10

##### Accesso ai documenti e riservatezza

1. Le domande rivolte al gruppo per l'accesso ai documenti relativi alle sue attività sono trattate dalla Commissione in conformità al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>.
2. Le discussioni del gruppo non sono aperte al pubblico. D'intesa con il presidente, il gruppo può decidere, per taluni argomenti, di consentire al pubblico di partecipare a tali dibattiti.
3. I documenti trasmessi ai membri del gruppo, ai rappresentanti di terzi e agli esperti non sono divulgati pubblicamente, tranne qualora sia stato concesso l'accesso a tali documenti a norma del paragrafo 1 o la Commissione li abbia resi pubblici in altro modo.
4. Le regole della Commissione in tema di sicurezza relativa alla protezione delle informazioni classificate e delle altre informazioni stabilite nelle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 <sup>(2)</sup> e (UE, Euratom) 2015/444 <sup>(3)</sup> si applicano a ciascuna di tali informazioni ricevute, create o trattate dal gruppo. Le informazioni trattate dal gruppo che sono coperte dall'obbligo del segreto professionale, sono debitamente protette.
5. I membri del gruppo nonché i rappresentanti di terzi e gli esperti sono tenuti a rispettare gli obblighi di riservatezza stabiliti al presente articolo. Il presidente si assicura che i rappresentanti di terzi e gli esperti siano informati sugli obblighi in materia di riservatezza che sono tenuti ad osservare.

#### Articolo 11

##### Protezione dei dati personali

Il trattamento di dati personali da parte del gruppo è conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>.

#### Articolo 12

##### Spese di riunione


1. La Commissione non corrisponde alcuna remunerazione alle persone che partecipano alle attività del gruppo per i loro servizi.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

<sup>(2)</sup> Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).

<sup>(3)</sup> Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).



2. Le spese di viaggio sostenute dai partecipanti alle riunioni del gruppo possono essere rimborsate dalla Commissione. I rimborsi sono effettuati in conformità alle disposizioni in vigore all'interno della Commissione e nei limiti degli stanziamenti disponibili assegnati ai servizi della Commissione nel quadro della procedura annuale di assegnazione delle risorse.

*Articolo 13*

**Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 2017

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

**17CE0703**





---

# RETTIFICHE

---

**Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione, del 18 marzo 2016, che applica il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 139 del 26 maggio 2016)

Pagine 427, 428 e 429, allegato I C, appendice 13, allegato 1, terza colonna, prima riga:

*anziché:* «Classificazione consigliata»

*leggasi:* «Classificazione dei dati (personale/non personale)».

**17CE0704**

---

VITTORIA ORLANDO, *redattore*


DELIA CHIARA, *vice redattore*

---

(WI-GU-2017-GUE-027) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



  
**GAZZETTA UFFICIALE**  
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**  
**validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

	CANONE DI ABBONAMENTO
<b>Tipo A</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b> Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**  
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

*(di cui spese di spedizione € 129,11)\** - annuale € **302,47**  
*(di cui spese di spedizione € 74,42)\** - semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

*(di cui spese di spedizione € 40,05)\** - annuale € **86,72**  
*(di cui spese di spedizione € 20,95)\** - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 7 0 4 0 3 \*

€ 23,00

